

TUTELA DELL'ONORE E INTERNET: TRA VECCHI PROBLEMI E TENTATIVI DI RIFORMA

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

La tutela dell'onore nel nostro ordinamento

1. Premessa.....p. 8
2. Evoluzione storico - giuridica del concetto di onore.....p. 10
3. La concezione attuale di onore. L'onore come diritto fondamentale.....p. 16
4. La tutela penalistica dell'onore nella diffamazione: questioni aperte.....p. 25
 - 4.1 I requisiti oggettivi: l'assenza del soggetto offeso, la comunicazione a più persone e l'offesa all'altrui reputazione.....p. 26
 - 4.2 Il momento consumativo. La costruzione del reato di diffamazione come reato di pericolo.....p. 35
 - 4.3 L'elemento soggettivo: verso il superamento dell'*animus diffamandi* e del *dolus in re ipsa*.....p. 37
 - 4.4 L'attribuzione di un fatto determinato fra specificità e attendibilità.....p. 40
 - 4.5 Le altre circostanze aggravanti speciali e il "doppio binario" nella tutela dell'onore.....p. 42
5. La tutela civilistica dell'onore nell'*ex reato* di ingiuria.....p. 44
 - 5.1 Gli "elementi costitutivi" dell'illecito civile di ingiuria: la presenza del soggetto passivo e l'offesa all'onore e al decoro.....p. 46
 - 5.2 L'attribuzione di un fatto determinato e l'offesa commessa in presenza di più persone.....p. 49
 - 5.3 La trasformazione dell'ingiuria in illecito aquiliano: una discrasia di sistema.....p. 51
6. Conclusioni provvisorie. L'onore come bene giuridico "codeterminato".....p. 56

CAPITOLO II

La libertà di manifestazione del pensiero

1.	La “liceità” delle offese all’onore: le esimenti codicistiche.....	p. 59
1.1	La verità del fatto fra <i>exceptio veritatis</i> e libertà costituzionali.....	p. 60
1.2	Lesione dell’onore e diritto di difesa: le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.....	p. 69
1.3	La ritorsione e la provocazione: il quadro all’esito della riforma dell’ingiuria.....	p. 70
2.	La libertà di espressione e di stampa.....	p. 73
2.1	Il diritto di cronaca.....	p. 81
2.2	Il diritto di critica.....	p. 95
2.3	La satira come <i>tertium genus</i> della libertà di espressione.....	p. 101
3.	La libertà di manifestazione del pensiero nel dialogo tra Corti.....	p. 104
3.1	La critica “politica” e “giudiziaria” al vaglio della Corte dei diritti.....	p. 105
3.2	Il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.....	p. 109
4.	Bilanci provvisori: “salute” dell’informazione e tutela dell’onore secondo il principio di proporzione.....	p. 119

CAPITOLO III

La diffamazione e l’ingiuria a mezzo Internet

1.	Premessa: la diffamazione a mezzo stampa.....	p. 123
1.1	La figura del direttore responsabile di periodico.....	p. 131
2.	La diffamazione e l’ingiuria a mezzo internet: la difficile equiparazione tra stampa cartacea e informazione online.....	p. 137
2.1	La testata giornalistica online fra definizioni incerte e applicazioni <i>praeter legem</i>	p. 143
2.2	La diffamazione e l’informazione “non professionale”: i <i>blog</i> , i <i>forum</i> e i <i>social networks</i>	p. 152
2.3	Le offese a mezzo <i>e-mail</i> o <i>chat private</i> : diffamazione o ingiuria?.....	p. 162
3.	La controversa posizione dell’ <i>Internet Service Provider</i> e del <i>Motore di Ricerca</i>	p. 165
4.	Conclusioni: la necessità di ritrovare “un ordine nel progresso”.....	p. 172

CAPITOLO IV

Quale possibile riforma?

1.	Premessa: la tutela dell’onore tra vecchi problemi e nuove prospettive.....	p. 175
2.	Un’analisi comparata: la tutela dell’onore negli ordinamenti europei.....	p. 177
2.1	La protezione dell’onore nell’ordinamento francese.....	p. 179

2.2 L'ordinamento inglese e la tutela civilistica dell'onore.....	p. 183
3. La lunga strada verso la riforma della diffamazione.....	p. 189
3.1 Le "occasioni perse": i disegni di legge C. 925 del 2013 e S. 812 del 2018.....	p. 194
4. Quali prospettive per il futuro?.....	p. 205

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

La straordinaria espansione delle nuove tecnologie e delle reti informatiche verificatasi negli ultimi anni ha portato ad una trasformazione radicale, rispetto al passato, del modo di comunicare e di recepire informazioni e notizie, che oggi sono veicolate, soprattutto, attraverso i *mass media* e Internet, a fronte dell'arretramento della stampa tradizionale.

Conseguentemente, si è assistito al proliferare di condotte lesive dell'onore e dell'immagine della persona che, a causa delle potenzialità espansive del *web*, possono essere molto più insidiose e avere un impatto maggiore sulle vittime rispetto ad analoghe condotte realizzate all'interno delle ordinarie comunicazioni tra più soggetti dialoganti di persona.

Di fronte a tali nuove modalità di offesa alla reputazione delle persone, si ritiene utile esaminare l'attuale normativa posta a tutela dell'onore, al fine di valutarne la coerenza e l'idoneità a reprimere condotte delittuose perpetrate in via informatica.

In effetti, la normativa codicistica, pensata per una realtà profondamente diversa, rischia sovente di rivelarsi inadeguata al mutato contesto sociale, caratterizzato da un elevato grado scientifico e tecnologico, che mal si concilia con le norme attualmente in vigore.

La stessa nozione di stampa si è profondamente trasformata ed evoluta, dovendosi oggi necessariamente tenere in considerazione che le maggiori testate giornalistiche affiancano, alla produzione cartacea dei quotidiani o dei periodici, la relativa edizione digitale.

Conseguentemente, le nuove modalità di offesa dell'onore, come vedremo, sono difficilmente sussumibili nell'ambito operativo delle disposizioni codicistiche in materia di reati commessi a mezzo stampa o della legge n. 47 del 1948, fondata su una concezione di stampato ancora legata all'utilizzo di mezzi meccanici o fisico-chimici e dunque poco compatibile con la realtà editoriale odierna.

A tali condotte, in effetti, pare che si possano applicare unicamente le tradizionali ipotesi dell'ingiuria e della diffamazione: il diverso ambito di operatività delle norme citate porta, però, a conseguenze poco razionali, atteso che a condotte offensive dell'altrui reputazione, commesse con il mezzo della stampa tradizionale, si possono continuare ad applicare le pene severe della legge del 1948, mentre in caso di comportamenti analoghi, realizzati attraverso le relative edizioni "digitali", le pene sono quelle più miti previste dell'art. 595 c.p., con il conseguente rischio di punire meno severamente condotte potenzialmente – ma non per forza, occorre sottolinearlo – più gravi.

Inoltre, l'accresciuta accessibilità alla rete Internet ha consentito a una platea indistinta di soggetti di pubblicare notizie, che dunque non sono più esclusivo appannaggio dei giornalisti di professione (fenomeno del cd. "*citizen journalism*"), con il conseguente incremento di condotte lesive dell'onore che sfuggono alle maglie strette della normativa sulla stampa. In effetti, la disciplina prevista dal legislatore del '30 - pur con le modifiche apportate dalla legge n. 127 del 1958 - o la già citata legge sulla stampa, fanno specifico riferimento a figure quali il "direttore o vicedirettore responsabile", l'"editore", lo "stampatore", il "proprietario", così presupponendo un'organizzazione redazionale, spesso assente nelle pubblicazioni *online*.

Per altro verso, l'estrema accessibilità dei contenuti della rete, da una parte, e l'aumentata facilità di diffusione di informazioni e notizie, dall'altra, ha portato ad acuire, come vedremo, l'antico contrasto tra tutela dell'onore e libertà di manifestazione del pensiero, che presenta sempre maggiori punti di tensione e nuovi profili di criticità.

I tradizionali criteri validi a dirimere il conflitto - verità, interesse sociale e continenza - non sempre soccorrono in una realtà multiforme, che non ha più al centro il fatto di cronaca, ma si manifesta di volta in volta attraverso modalità eterogenee e peculiari: i *social network*, i *blog*, i *forum*, le *e-mail* sono esempi di nuove comunicazioni, potenzialmente lesive dell'onore e dell'immagine, ma per le quali non è ancora prevista una specifica regolamentazione.

In effetti, il corpo normativo recante la tutela penale dell'onore risulta essere più o meno lo stesso da quasi novant'anni, senza che vi siano state modifiche significative: gli interventi in materia, peraltro ormai datati, sono stati di modesta portata.

Di fronte a tale scenario, nel quale le contraddizioni presenti in una normativa caotica e risalente vengono stemperate da un lavoro di costante aggiornamento da parte della giurisprudenza, le tradizionali garanzie penalistiche vacillano, sotto il peso di pronunce creative e interpretazioni *praeter legem*: l'irretroattività della norma penale, il divieto di analogia *in malam partem*, il principio di ragionevolezza vengono messi a dura prova da continui tentativi di equiparazione tra stampa "cartacea", riviste periodiche *online* e altre forme di divulgazione di notizie a mezzo Internet.

Inoltre, se da una parte si avverte l'esigenza di proteggere la reputazione da offese realizzate nel *web* - utilizzando strumenti antichi e, come vedremo, non sempre applicabili -, dall'altra, la tradizionale concezione dell'onore sembra sfaldarsi a favore di esigenze più liberali: l'importanza storica della tutela dell'onore, che addirittura servì a fondare - come è stato

autorevolmente ricordato¹ - la teoria del bene giuridico, parrebbe lasciare sempre maggior spazio ad altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

Come noto, infatti, i delitti contro l'onore costituiscono campo privilegiato del bilanciamento con situazioni scriminanti, quale, in particolare, l'esercizio di un diritto (di cronaca, di critica, di satira, di difesa processuale, di iniziativa economica, di espressione artistica, ecc.), ma anche l'adempimento di un dovere o il consenso dell'avente diritto; peraltro, in materia di onore, sin dall'introduzione del codice penale del '30, sono state previste, a fianco delle norme incriminatrici, alcune cause di non punibilità, a riprova dell'esigenza, avvertita *ab origine*, di ponderare i diversi interessi di volta in volta confliggenti.

Tale progressivo affievolimento della tutela dell'onore è stato di recente confermato dalla trasformazione in illecito civile della fattispecie di ingiuria, ipotesi delittuosa presente già nel diritto romano: all'esito di un lungo dibattito teorico sull'opportunità di mantenere la rilevanza penale delle condotte lesive dell'onore, con il d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 tale fattispecie criminosa è stata abrogata e contestualmente disciplinata come illecito civile, munita del singolare presidio di una sanzione pecuniaria civile.

A completare, e complicare, il quadro, è poi l'intervento delle Corti sovranazionali, che delineano nuovi equilibri nei delicati rapporti tra gli interessi in tensione.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare, si è espressa a più riprese in merito al trattamento sanzionatorio previsto dal nostro delitto di diffamazione, per la ragione che consente l'applicazione della pena detentiva anche ai giornalisti, in violazione della libertà sancita dall'art. 10 CEDU. A questi ultimi, infatti, deve essere riconosciuta ampia facoltà di espressione delle proprie opinioni, in quanto, oltre al generico diritto, costituzionalmente e convenzionalmente garantito, di manifestazione del pensiero, essi hanno l'importante funzione di divulgazione delle notizie, nonché di vaglio e critica dei comportamenti altrui, funzione che è di fondamentale importanza per la salvaguardia della democrazia.

La previsione di una pena detentiva, seppur alternativa alla pena pecuniaria, potrebbe dunque essere un pericoloso deterrente, per tali soggetti, alla libera espressione delle proprie idee; essa, pertanto, deve essere applicata solo in circostanze gravi ed eccezionali, dovendosi negli altri casi comminare sanzioni pecuniarie, eventualmente affiancate da pene accessorie, quali la pubblicazione della sentenza di condanna, la rettifica, sanzioni interdittive, ecc.

Anche questi recenti orientamenti, cui la nostra Cassazione si è adeguata, si inseriscono nel solco del progressivo indebolimento della tutela della reputazione, mostrando maggior

¹ E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.

riguardo nei confronti della libertà di espressione, che assume una valenza particolare nel caso di professionisti dell'informazione.

Certo, risulta sempre arduo tracciare la linea di confine tra la libertà di opinione, intesa come diritto di esprimere la propria visione del mondo, le proprie idee, così come giudizi personali, anche critici nei confronti di comportamenti altrui, e la protezione dell'onore, che comprende il diritto a non veder lesa la propria dignità o reputazione nel contesto sociale di riferimento a causa di giudizi immotivatamente ostili: si è osservato come la bilancia penda più da una parte o dall'altra a seconda di numerosi fattori, che si sono modificati ed evoluti nel tempo.

A questo punto, ipotizzare una riforma dei delitti contro l'onore, che tenga conto delle diverse istanze coinvolte, nonché dei più recenti arresti giurisprudenziali, non è impresa facile: si tenterà di elaborare soluzioni puntuali, analizzando, da una parte, i tentativi incompiuti di riforma dei delitti contro l'onore, da anni nell'agenda del legislatore, e, dall'altra, guardando alle scelte effettuate da ordinamenti prestigiosi, che, pur nella loro strutturale diversità rispetto al nostro, sono fonte continua di ispirazione.

CAPITOLO I

La tutela dell'onore nel nostro ordinamento

1. Premessa

“L’ingiuria e la diffamazione hanno sempre attirato in maniera particolare la mia attenzione perché ho giudicato i due delitti come espressione massima della negazione della persona nella sua essenza morale, superiore, sotto certi aspetti, alla sua consistenza fisica...”: così esordiva oltre sessant’anni fa Alfredo Jannitti Piromallo nel suo saggio sulla diffamazione e l’ingiuria².

L’onore rappresenta, in effetti, uno dei beni della persona che ha rivestito da sempre grande importanza, suscitando notevole interesse tra gli studiosi di diritto penale - e non solo - e potendo quindi essere considerato uno dei beni giuridici più tradizionali³.

Detto valore, particolarmente tutelato, come vedremo, sin dalle civiltà antiche, mostra ancora oggi una sua rinnovata vitalità, tanto da poter affermare che, lungi dall’essere un bene giuridico arcaico e ormai in declino, continua ad essere oggetto di dibattiti teorici e ad avere una sua rilevanza anche nella società contemporanea.

In effetti, la concezione di onore si è arricchita, in tempi recenti, di ulteriori significati, quali quelli ascrivibili ai concetti di reputazione, decoro o dignità, che, pur avendo campi semantici differenti, vengono ricondotti alla nozione di onore e hanno assunto una determinata valenza, via via sempre più consistente, anche a livello normativo e giurisprudenziale.

Nonostante abbia appassionato giuristi, storici e sociologi, il concetto di onore risulta caratterizzato per la sua indeterminatezza che rende arduo darne una definizione unitaria e pacifica; non è, in effetti, compito facile individuarne con precisione significato e limiti, atteso che tale concetto sconta un’ineliminabile vaghezza, derivante dalla sovrapposizione

² A. Jannitti Piromallo, *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953, p. IX.

³ A. Manna, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, p. 177, il quale rileva come l’onore sia “il bene forse più ‘tradizionale’, certamente il più antico (tra i diritti della personalità)”.

di interpretazioni differenti, non solo giuridiche, ma anche sociologico-culturali, mutevoli nello spazio e nel tempo.

Quello di onore, infatti, è un concetto strettamente sociale, dunque anche strettamente relazionale, e quindi inevitabilmente relativo: al di là di un ‘nocciolo duro’ che pare essere abbastanza stabile, nonostante i mutamenti storici, culturali e sociali, l’onore si compone di tratti valutativi e quindi essenzialmente contestabili⁴.

Nonostante si tratti di un bene giuridico di lunghissima tradizione legislativa, infatti, esso si è sempre distinto per la sua “inafferrabilità e indeterminatezza”⁵: tale aspetto ha la conseguenza di rendere i reati che puniscono la lesione di tale bene giuridico “deboli e incerti”⁶, in definitiva, dunque, indeterminati.

A differenza di altri beni giuridici, quali l’integrità fisica o il patrimonio, la cui lesione si verifica in modo certo e verificabile con elementi obiettivi, la sussistenza di attacchi all’onore dipende da moltissimi fattori imponderabili, come la posizione, la sensibilità, le qualità dell’offeso e dell’offensore, la loro relazione, il contesto nel quale sono state realizzate le offese⁷.

Ciononostante, si ritiene comunque necessario tentare di ricostruire il significato della nozione di onore, operazione indispensabile al fine di individuare il campo applicativo dei delitti previsti a sua tutela: quest’ultimo, infatti, è strettamente connesso alla ricostruzione del bene giuridico protetto⁸.

Inoltre, nel faticoso percorso che ci siamo proposti di intraprendere, ci pare fondamentale individuare un significato che, in ossequio al principio di determinatezza della norma penale, sia il più possibile chiaro e preciso, anche nell’ottica di ipotizzare una riforma dei delitti contro l’onore.

Orbene, al fine di comprendere quale sia la tutela offerta dal nostro ordinamento al bene giuridico dell’onore e quindi ricostruire come essa si relazioni con la protezione di altri beni costituzionalmente rilevanti, può essere preliminarmente utile una breve ricognizione storica del concetto di onore e degli strumenti giuridici previsti a sua tutela.

⁴ A. Visconti, *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018, p. 4.

⁵ R. Maurach, *Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil*, Hannover, 1952, p. 100, che qualifica l’onore come “il bene più sottile”, difficilmente afferrabile con i “guanti di legno del diritto penale”. V. altresì P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 33, il quale rileva una certa “variabilità e fluidità” dei contenuti e dei confini assegnati o assegnabili alla nozione di onore.

⁶ A. Tesauro, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005.

⁷ R. Maurach, *op. cit.*, p. 100.

⁸ Cfr. E. Musco, *op. cit.*, p. 55, il quale evidenzia come il significato e l’ampiezza delle fattispecie dei delitti contro l’onore dipendano fondamentalmente dalla ricostruzione del bene giuridico tutelato.

2. Evoluzione storico-giuridica del concetto di onore

Sin dall'antica Roma, la tutela dell'onore era contemplata dalla previsione dell'*iniuria*, originariamente intesa come lesione dell'integrità fisica e poi estesa alle offese all'integrità morale già con la legge delle XII Tavole, con la quale tale *delictum* venne ampliato, fino a ricomprendervi pressoché ogni lesione della personalità umana, in particolare quelle all'onore e alla reputazione⁹.

Ma il concetto di onore non era estraneo neppure all'antica civiltà greca: fin dall'epoca omerica, esso si identificava con il concetto di *timé*, che indicava non tanto la considerazione soggettiva che un individuo aveva del proprio valore, quanto la valutazione sociale positiva che era attribuita dalla collettività al soggetto per la sua posizione sociale, per le sue azioni, per i suoi successi, in definitiva per il suo prestigio¹⁰: era, dunque, una proiezione esterna dell'individuo, strettamente collegato al concetto di *areté* (che si può tradurre, semplificando, come virtù) e alle qualità degli eroi omerici¹¹.

La punizione di condotte lesive di tale valore, secondo le fonti disponibili, era limitata, almeno in età classica, a casi particolarmente gravi, in ragione della qualità della persona offesa (ad esempio, se si trattava di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o di un defunto), del particolare luogo ove veniva usato il linguaggio offensivo (quali erano tribunali, santuari, edifici pubblici, ecc.) o del tenore eccezionalmente grave dell'offesa. Salvo i primi due casi, procedibili "d'ufficio" e puniti con una multa, l'iniziativa era lasciata all'offeso, che doveva intentare un'azione privata davanti al foro dei Quaranta¹².

Una regolamentazione più compiuta delle condotte lesive dell'onore si ebbe, come anticipato, nell'antica Roma, con la legge delle XII Tavole che, pur rappresentando una legislazione primitiva e non completa, prevedeva una disciplina delle espressioni ingiuriose, punite addirittura con la pena capitale. A causa della scarsità di fonti, sia giuridiche che letterarie, riferite a questo periodo e alle possibili imprecisioni derivanti da errate interpretazioni fornite da fonti di epoche successive, non è chiaro se le espressioni offensive venissero punite nella forma del *carmen famosum* (ossia "canzone diffamatoria"), dei *mali*

⁹ G. Crifò, *Diffamazione e ingiuria. Diritto romano*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964, p. 470 ss.

¹⁰ A. Visconti, *op. cit.*, p. 14 e ss.

¹¹ Per una ricostruzione dell'onore degli eroi greci, intesa come stima collettiva che sconfinava nel mito, v. A. Brelich, *Gli eroi greci*, Milano, 2010.

¹² A. Visconti, *ibidem*.

carmina (letteralmente, “maledizioni”) o in quanto riconducibili alla generica previsione di *iniuria*, intesa come qualunque atto *non iure*¹³.

In ogni caso, è solo in seguito che, grazie all’attività dei pretori, si assisté alla costruzione di un’*actio iniuriarum*, realizzata in due fasi: inizialmente, vennero emanati alcuni editti che tipizzavano figure speciali di offese personali, che erano, però, prive di un’azione tipica, mentre, in un secondo momento, si ebbe la creazione di un’apposita *actio*, volta a punire qualsiasi fatto realizzato *iniuriandi causa* ed elaborando una nozione di ingiuria legata alla *contumelia*¹⁴, ossia alle offese morali.

Successivamente, all’*actio iniuriarium* generale si affiancarono previsioni speciali di offese all’onore, con editti successivi, quali, in particolare, l’*edictum de convicio* che, sanzionando severamente le offese realizzate in pubblico¹⁵, mostra la particolare attenzione che la società romana rivolgeva alle condotte lesive dell’onore inteso come buona reputazione, o l’*edictum ne quid infamandi causa fiat*, che puniva gli altri casi nei quali si ravvisasse un *animus diffamandi*, non necessariamente comportando un turbamento alla pace dell’intera comunità o per reprimere condotte non per forza tenute *contra bonos mores*¹⁶.

Come noto, in età repubblicana i reati si dividevano in due categorie: i *delicta* (“delitti privati”), perseguiti dalla vittima con le forme del processo civile, che si concludeva con il pagamento di una somma di denaro in favore dell’offeso, e i *crimina* (“reati pubblici”), puniti dall’autorità nelle forme del processo “pubblico” e con l’applicazione di una pena pubblica (pena corporale o multa)¹⁷.

Le offese alla reputazione in un primo momento rientravano senz’altro fra i *delicta*, appartenendo a una delle quattro categorie di delitti privati tipici (*furtum, bona vi rapta, iniuria, damnum iniuria datum*), dalle quali sorgeva l’*obligatio ex delicto*.

Successivamente, però, in particolare con la *Lex Cornelia de iniuriis*, promulgata da Silla nell’81 a.C., alcune forme di *iniuria* iniziarono ad essere ricomprese nella repressione

¹³ R. Escutia Romero, *Consideraciones en torno a la difamación escrita en derecho romano*, in *Revista de Derecho UNED*, 2009, 4, p. 177 e ss. e per un’esaustiva ricostruzione in materia v. A. D. Manfredini, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, Milano, 1979, secondo il quale non si può nemmeno stabilire con certezza se tale testo normativo prevedesse una disciplina della diffamazione o se, al contrario, fossero punite solo le pratiche magiche, tanto da ritenere che su tale “tema eterno non si finirà mai di scrivere”.

¹⁴ A.D. Manfredini, *Contributi allo studio dell’iniuria in età repubblicana*, Milano, 1977, p. 183 e ss.

¹⁵ M.J. Bravo Bosch, *La injuria verbal colectiva*, Madrid, 2007, p. 81.

¹⁶ G. Crifò, *cit.*, p. 471 e ss., il quale rileva come sia difficile individuare il campo applicativo di tali *edicta*, che paiono sovrapponibili, vista la sussistenza di un’*actio generalis* e di punti di contatto tra le varie fattispecie: anche tale circostanza denota la rilevanza della repressione di condotte lesive dell’onore nell’antica Roma. Caratteristica di quest’epoca, inoltre, è la particolare attenzione per l’onore femminile, oggetto dell’*edictum de ademptata pudicitia*, che puniva le offese all’onorabilità sessuale delle matrone, v. R. Escutia Romero, *cit.*, p. 189.

¹⁷ B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, p. 9 e ss.

pubblica¹⁸, tendenza che è poi proseguita in età imperiale, quando tutte le offese contro l'onore, compresi gli scritti diffamatori (*libelli famosi*), furono sottoposte alle pene pubbliche, assumendo una centralità maggiore perfino rispetto alle lesioni fisiche¹⁹.

L'importanza rivestita da tali fattispecie criminose è strettamente connessa al grande valore riconosciuto nella cultura romana al concetto di "*honos*" (o "*honor*"), che indicava sia l'onore che la carica pubblica dalla quale derivava onore: come già anticipato, infatti, l'*honos* romano riguardava principalmente l'opinione pubblica, il giudizio positivo della collettività, assestandosi dunque, almeno in un primo momento, su una concezione prevalentemente esteriore dell'onore.

Una così severa repressione delle condotte offensive dell'onore, tipica delle civiltà antiche, si può agevolmente comprendere per la ragione che una blanda punizione di condotte ingiuriose o diffamatorie poteva dare adito a vendette private, che sfuggivano al controllo pubblico, con conseguenti possibili turbamenti della pace collettiva.

La stessa nozione di *iniuria*, estesa fino a ricomprendere ogni "lesione della personalità umana" (*omnia contra ius factum est*), prova quanto fosse "radicato nei romani il sentimento della dignità personale e, con esso, il convincimento che l'ordine giuridico fosse massimamente destinato a difendere la roccaforte della personalità nell'orbita della civile convivenza contro attentati antisociali che ne impedissero le molteplici esplicazioni"²⁰.

In seguito, anche il diritto giustiniano proseguì nella tendenza di reprimere qualunque violazione dell'onore, riconoscendo all'essere umano una "dignità immune da difetti" e valorizzando la dimensione di *existimatio* degli individui²¹.

Possiamo in questa sede anticipare il tema, che approfondiremo in seguito, dell'ammissibilità della cd. "*exceptio veritatis*", ossia la prova liberatoria relativa alla veridicità dei fatti attribuiti all'offeso, osservando come in questa fase storica detta prova fosse consentita al fine di escludere la rilevanza penale delle condotte diffamatorie.

Per completare questa ricostruzione, necessariamente sommaria, può essere a questo punto utile delineare, prendendo a prestito un noto studio²², la distinzione fra due modelli di cultura: da una parte, vi sono le "società della vergogna", basate su un concetto di onore

¹⁸ V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1998, p. 373. Per un'esaustiva ricostruzione sul tema, si veda A. Visconti, *op. cit.*, p. 81 e ss.

¹⁹ G. Crifò, *cit.*, p. 473.

²⁰ E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, II, I, Padova, 1960-62, p. 520.

²¹ F. Cardini, *Onore*, Bologna, 2016, p. 29.

²² Ci si riferisce allo studio dell'antropologa R. Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*, Boston, 1946, (trad. it. M. Lavaggi, F. Mazzone, M. Renda, *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*, Bari, 2017), poi ripreso da E. R. Dodds, *The Greeks and the irrational*, Berkeley, 1951, (trad. it. V. Vacca De Bosis, *I Greci e l'irrazionale*, Milano, 2009).

inteso come pubblica stima e sul rispetto di regole sociali stringenti, cui gli individui si adeguano per il timore di incorrere in sanzioni informali ma pur sempre afflittive, in quanto la loro violazione è fonte di disonore secondo la considerazione collettiva (si pensi, ad esempio, alla civiltà greca arcaica o alla società giapponese). Ad esse si contrappongono le “culture della colpa”²³, caratterizzate per la prevalente interiorizzazione delle regole di condotta, che si traduce in un senso di colpa dell’individuo nel caso di inadempienza²⁴: queste ultime sono connotate da un maggior individualismo e da una percezione del “disonore” che si riflette sul foro interno della coscienza (è il caso, ad esempio, della cultura ebraico-cristiana o di quella islamica).

Attraverso tali modelli, possiamo cogliere i due diversi poli intorno ai quali ruota ancora oggi il concetto di onore: esso può avere, infatti, un significato soggettivo (o interno), ossia la consapevolezza della propria dignità e del proprio valore morale, o un senso oggettivo (o esterno), ossia il patrimonio morale che deriva dalla considerazione dell’individuo nell’ambiente in cui opera e agisce²⁵.

Tale dicotomia, già presente in fase embrionale nella civiltà romana classica, cui si è brevemente fatto riferimento sopra, si sviluppa compiutamente in età medievale, quando ad una concezione di matrice cristiana dell’onore, inteso come sentimento morale presente solo nelle persone virtuose, fa da contraltare una concezione diversa, legata a fattori di nascita e di classe sociale: l’onore diventa così un onore cetuale, tipico della struttura gerarchica medievale e destinata a tramontare con l’avvento dell’illuminismo, pur lasciando alcune tracce anche ai giorni nostri²⁶.

È proprio nel diritto medievale, e in quello longobardo in particolare, che si inizia ad utilizzare il termine *iniuria* più specificamente per riferirsi ad un’ingiusta e volontaria lesione dell’onore o della dignità altrui, progressivamente abbandonando il concetto dell’*iniuria* romana, che si riferiva altresì a qualunque atto antiggiuridico produttivo di ingiusto danno²⁷.

La tutela dell’onore che si ricava dallo studio degli Editti di Rotari (643 d.C.) e di Liutprando (713-735 d.C.), e che, come vedremo, è tipica del diritto intermedio, è una tutela frammentaria, caratterizzata da una struttura casistica: vengono previste singole fattispecie di offese verbali e “reali”, ossia offese fatte non alla persona direttamente, ma alle sue cose

²³ Il riferimento è sempre a R. Benedict, *op. cit.*

²⁴ A. Visconti, *op. cit.*, p. 22 e ss.

²⁵ E. Musco, *op. cit.*, p. 4. Ci torneremo *infra*.

²⁶ A. Visconti, *op. cit.*, p. 90 e ss.

²⁷ A. Marongiu, *Diffamazione e ingiuria. Diritto intermedio*, in *Enc. Dir.*, *op. cit.*, p. 474 e ss.

(come, ad esempio, sbarrare la strada a chi sia in procinto di percorrerla o attraversarla) e contemplando altresì condotte che oggi ricadrebbero nelle lesioni personali²⁸. Ancora nel diritto statutario si può rilevare come sia prevista un'elencazione casistica e via sia persino un'esemplificazione delle espressioni ritenute ingiuriose e talmente offensive da rendere superflua la valutazione circa l'*animus iniuriandi*²⁹.

Una prima distinzione tra ingiuria, o *contumelia*, intesa come offesa rivolta direttamente all'interessato per lederne l'onore, e diffamazione, o *detractio*, ossia atto clandestino volto a danneggiare la buona reputazione dell'offeso, si ha nella dottrina morale medievale, che prevede, però, anche una terza categoria, quella del *convitium* (o *convicium*) identificato nell'attribuire a un individuo un fatto, più o meno specifico, consistente in un *defectus* o in una *culpa*³⁰. A livello giuridico, tuttavia, si registra ancora in questa fase una certa confusione tra lesioni all'onore molto eterogenee fra loro: il delitto di ingiuria, infatti, comprende “qualunque fatto o detto o scritto che alcuno compia a danno di altri con l'intenzione di recargli offesa”³¹: una definizione assai generica, che fa ancora riferimento all'ingiuria “reale” e che non distingue neppure tra fatti che oggi sarebbero astrattamente suscumbibili nelle diverse ipotesi di diffamazione e di calunnia.

Se nel diritto longobardo la verità delle accuse rivolte alla persona offesa, il cui fondamento può essere eventualmente dimostrato in duello, consente di mandare esente da responsabilità l'accusatore (il quale, al contrario, viene severamente punito nel caso in cui le offese dovessero rivelarsi infondate), nel diritto statutario l'*exceptio veritatis* ha una rilevanza maggiormente ridotta, essendo limitata ai casi in cui, a seguito dell'attribuzione di azioni delittuose, si apra un procedimento penale a carico di colui al quale sono state attribuite e il giudizio accerti la verità di tali fatti; negli altri casi, risulta integrato il reato di ingiuria anche qualora venga attribuito a taluno un fatto vero, purché con *animus iniuriandi*, ovvero quando il fatto, pur vero, viene esposto in un “*libello famoso*”, cioè infamante³².

Ancora nelle codificazioni preunitarie, pur essendo difficile ridurre *ad unum* i tratti delle molteplici codificazioni della penisola e dovendosi ricorrere inevitabilmente a semplificazioni, si può rilevare come permanga la confusione, da ultimo delineata, tra le fattispecie di calunnia e di diffamazione: le lesioni contro l'onore si distinguono, infatti, da una parte, in ipotesi di diffamazione-calunnia (con una tendenziale valenza anche qui

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Bonifacio Vitalini da Mantova, *Super maleficiis, Venetiis*, 1555, cit. da A. Marongiu, *op. cit.*, 477 e ss.

³² Farinaccio, *Praxis et theoricae criminalis libri duo*, Antwerpiae, 1618, cit. da A. Marongiu, *op. cit.*, 478 e ss.

dell'*exceptio veritatis* nei termini sopra esposti) e, dall'altra, di ingiuria (comprensiva di espressioni oltraggiose, contumelie, parole di disprezzo, invettive, gesti, ecc.)³³.

Inoltre, la distinzione fra diffamazione e ingiuria, peraltro non sempre presente, era perlopiù basata sulla determinatezza (diffamazione) o meno (ingiuria) dei fatti denigratori attribuiti alla persona offesa, e non sulla presenza o meno della persona offesa³⁴.

Tale aspetto si riscontra anche nella legislazione successiva, ossia nel codice Zanardelli del 1889, con il quale si giunge ad una tipizzazione più precisa di diffamazione e ingiuria, la cui distinzione, però, risulta ancora basata sull'attribuzione all'offeso di un fatto determinato - nel qual caso si rientra nel campo applicativo della diffamazione - ovvero di generiche offese lesive dell'onore, della reputazione o del decoro altrui - che integrano, invece, il delitto di ingiuria³⁵.

L'art. 393 del codice previgente, infatti, puniva con reclusione e multa chiunque, comunicando con più persone, anche separate, attribuisse ad altri un fatto determinato tale da esporlo al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore e la reputazione; la pena era aggravata se il delitto fosse stato compiuto in un atto pubblico o con scritti e disegni divulgati o esposti al pubblico o con altro mezzo di pubblicità. La prova della verità o notorietà del fatto non era concessa all'imputato, salvo che in tre casi: I) se l'offesa fosse stata rivolta a un pubblico ufficiale e si riferisse alle funzioni da lui esercitate; II) se per il fatto denunciato fosse stato instaurato procedimento penale; III) se la facoltà di prova fosse stata offerta dal diffamato.

L'art. 395 del codice abrogato prevedeva, invece, la punizione con detenzione o multa di chiunque, comunicando con più persone riunite o separate, avesse offeso "in qualunque modo" l'onore, la reputazione o il decoro altrui: la presenza della vittima, dunque, non fungeva da discriminare tra diffamazione e ingiuria, ma era un'aggravante di quest'ultima, così come la pubblicità dell'atto, l'uso della stampa, l'esposizione/divulgazione della scrittura offensiva o la qualità di incaricato di pubblico servizio dell'offeso.

Tale codificazione non recepisce, dunque, l'impostazione della dottrina ottocentesca, ed in particolare della Scuola classica, che al riguardo teorizzava quale criterio distintivo tra le ipotesi di ingiuria e diffamazione la presenza o meno dell'offeso³⁶, criterio poi fatto proprio dal legislatore del 1930.

³³ A. Marongiu, *cit.*, 480.

³⁴ A. Visconti, *op. cit.*, p. 102 e ss. V. altresì M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria. Diritto penale*, in *Enc. Dir., op. cit.*, p. 484.

³⁵ A. Marongiu, *cit.*, p. 481.

³⁶ F. Carrara, *Programma. Parte speciale*, III, Prato, 1882.

Già nel codice Zanardelli, invece, fattispecie a parte era la calunnia, articolata, in modo simile all'attuale, come presentazione all'autorità giudiziaria di denuncia o querela con cui si incolpa qualcuno sapendolo innocente, ovvero come simulazione di tracce o indizi materiali di un reato allo stesso effetto³⁷.

Orbene, delineata, nei suoi tratti essenziali, la concezione storica di onore, si ritiene opportuno a questo punto, prima di procedere alla trattazione delle singole fattispecie criminose, tentare di ricostruire il significato di tale bene giuridico all'interno del nostro attuale ordinamento, tenendo a mente quanto detto finora.

3. La concezione attuale di onore. L'onore come diritto fondamentale

Come è emerso dalla breve premessa storico-giuridica, il concetto di onore risulta tutt'altro che unitario: esso si è modulato in forme differenti nel corso dei secoli e nelle diverse tradizioni giuridiche richiamate.

Abbiamo visto, in particolare, come sin dalle epoche più antiche l'onore avesse un duplice significato, che poteva essere soggettivo (o interno), costituito dall'insieme delle qualità morali (ad esempio, onestà, lealtà, probità), intellettuali (quali l'intelligenza, l'istruzione, l'educazione, ecc.), fisiche (sanità, prestanza,...), che il soggetto attribuisce a se stesso, ovvero oggettivo (o esterno), inteso come sentimento di stima che gli altri hanno del soggetto, ossia l'insieme delle qualità che gli vengono attribuite da altri e che ne definiscono l'immagine "sociale"³⁸.

Questi due diversi nuclei semantici del termine onore sono ancora oggi utilizzati all'interno di un'altra nota classificazione dottrinale, che contrappone a sua volta due distinte concezioni di onore:

a) la concezione cd. "fattuale", secondo la quale l'onore sarebbe un'entità composta da due elementi, ossia, da un lato, il sentimento o la consapevolezza che si possiede della propria

³⁷ A. Visconti, *op. cit.*, p. 152.

³⁸ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 2016, p. 249 e ss..

dignità e, dall'altro lato, la valutazione, la stima, l'opinione che circonda l'uomo nell'ambiente in cui opera e agisce³⁹;

b) la concezione cd. "normativa", che considera l'onore come valore personale, morale, sociale dell'uomo, ossia come aspetto della personalità umana che, in quanto tale, è presente in tutti gli uomini indistintamente; in quest'ultimo caso, l'onore sarebbe un'entità unitaria, polarizzata interamente sulla personalità umana⁴⁰.

Si distingue, inoltre, tra onore in senso "formale" o "apparente", che comprenderebbe i sentimenti e le valutazioni relativi ad ogni individuo, a prescindere dai suoi meriti effettivi o dalla verità degli addebiti lesivi (cui si ricollegano le varie definizioni viste finora), e onore "sostanziale" o "reale", che tiene conto delle peculiarità della situazione in concreto, come nel caso sussistano fattori scriminanti o nell'ipotesi di *exceptio veritatis*⁴¹.

Un'altra bipartizione è quella che fa capo alle nozioni di onore "minimo" o "comune" e di onore "specifico" o "qualificato", riferendosi con la prima all'onorabilità di ogni individuo in quanto persona, a qualunque categoria sociale appartenga, e con la seconda a un tipo di onorabilità superiore alla media o comunque relativa soltanto a una determinata categoria sociale o professionale⁴².

Tali classificazioni non costituiscono mere elucubrazioni teoriche, ma sono foriere di notevoli ricadute pratiche: aderire ad una nozione di onore piuttosto che ad un'altra significa delineare il campo applicativo dei delitti contro l'onore, affermando o escludendo di volta in volta la rilevanza penale delle singole condotte.

Ad esempio, non è sempre agevole collocare la cd. *exceptio veritatis*, cui si è già fatto riferimento in premessa e su cui si tornerà nei capitoli successivi (v. *infra*, cap. II, par. 1.1). È evidente, infatti, che secondo la teoria formale o oggettiva, sarebbe penalmente rilevante la contestazione di un fatto offensivo, ancorché corrispondente al vero; d'altra parte, invece, secondo la teoria sostanziale o reale, la censura dei demeriti altrui sarebbe legittima solo al limite della verità.

³⁹ E. Musco, *op. cit.*, p. 4 e ss. V. altresì M. Spasari, *cit.*, p. 482, il quale a tal proposito individua una nozione più ampia, comprensiva anche del decoro e della reputazione, oggetto sia dell'ingiuria che della diffamazione, e una nozione più circoscritta, limitata soltanto al profilo morale e soggettivo dell'onore e, come tale, tutelato dalla fattispecie di ingiuria.

⁴⁰ Secondo parte della dottrina, anche all'interno di quest'ultimo indirizzo interpretativo, si distinguerebbero due filoni: secondo una versione "morale", l'onore scaturirebbe dal valore intrinseco di ogni uomo in quanto tale, in ossequio al principio di uguaglianza; nella diversa accezione "sociale", invece, il valore del singolo deriverebbe dai suoi meriti "comunitari", ossia in quanto membro della comunità, v. E. Musco, *op. cit.*, p. 42 e ss. e L. Bisori, *I delitti contro l'onore e la libertà individuale*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VIII, p. 10 e ss.

⁴¹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 482 e ss.

⁴² *Ibidem*.

O ancora, secondo la teoria “qualificata”, gli attacchi all’onorabilità di determinati soggetti, ad esempio, i professionisti, sarebbero più facilmente riconducibili nel campo applicativo del delitto di diffamazione, mentre le medesime condotte potrebbero non integrare detto reato se rivolte a soggetti “comuni”, con conseguenti possibili frizioni con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza.

Sul punto, si è prospettata inoltre la questione della configurabilità dei delitti contro l’onore nei confronti di determinate categorie di soggetti, quali infermi di mente, minori, ubriachi, ecc.: secondo la concezione fattuale, attacchi all’onore di tali individui non potrebbero integrare l’ingiuria, atteso che essi non sarebbero in grado di percepirli (*nulla quaestio*, invece, per il delitto di diffamazione, poiché l’incapacità o le circostanze occasionali non sarebbero in grado di escludere la reputazione di tali soggetti⁴³). Analogamente, sarebbero penalmente irrilevanti offese rivolte a soggetti che già godono di pessima reputazione (si pensi, ad esempio, a chi abbia riportato condanne penali per reati gravissimi): nei loro confronti non potrebbe essere integrato il reato di diffamazione, dal momento che essi non godrebbero più di una stima tutelabile⁴⁴. Viceversa, secondo la concezione normativa, anche tali condotte sarebbero penalmente rilevanti, per la ragione che l’onore, rappresentando un bene indefettibilmente connesso con la persona umana, può essere leso anche in tali casi⁴⁵. Al contrario, particolari sentimenti o moti interiori della persona offesa sarebbero del tutto irrilevanti secondo la teoria normativa, mentre ben potrebbero essere presi in considerazione secondo l’accezione fattuale.

Orbene, entrambe le teorie sono state sottoposte a critiche, per la ragione che, da una parte, la concezione fattuale consente un’eccessiva soggettivizzazione⁴⁶ e relativizzazione del

⁴³ M. Spasari, *cit.*, p. 483.

⁴⁴ Cfr. sul punto V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1985, p. 498, il quale giunge alla conclusione secondo cui “il dare della meretrice alla meretrice, dell’omicida all’omicida, del ladro al ladro, non concretano offese giuridicamente considerevoli, quando non sia avvenuta la riabilitazione e la qualità non sia dubbia”.

⁴⁵ A tale secondo orientamento aderisce la giurisprudenza maggioritaria, v. *ex multis*, Cass., sez. V, 04 luglio 2008, n. 35032, in Cass. pen., 2009, 9, p. 3435 e ss., secondo la quale “integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuiscono a soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all’affermazione dell’an della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell’ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile”.

⁴⁶ Si è in effetti evidenziato come la concezione fattuale rischi di prevedere, come bene giuridico meritevole di tutela, non tanto l’onore come valore in sé, quanto piuttosto il “sentimento dell’onore”, confondendo così “l’onore quale entità oggettiva con il suo riflesso nella psiche del soggetto”, v. Musco, *op. cit.*, p. 12 e per un’esauritiva ricostruzione sul tema, v. A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l’onore*, Roma, 2013, p. 13 e ss. In altre parole, la concezione fattuale darebbe eccessivo rilievo alla sfera emotiva del soggetto, a scapito di una costruzione della nozione di onore in termini obiettivi e convenzionali, che prescindano dalla sensibilità individuale.

bene tutelato, mentre, dall'altra, la teoria normativa peccherebbe di indeterminatezza e di astrattezza⁴⁷, prescindendo essa dalle qualità di offensore e offeso, dal contesto, ecc.

Per tale ragione, si è tentato di elaborare una terza concezione, o meglio, di apportare correttivi alla concezione normativa, maggiormente accreditata nella dottrina tedesca e recentemente sostenuta anche da voci autorevoli della dottrina italiana: la soluzione che si prospetta al riguardo è quella di considerare l'onore come bene giuridico complesso, necessariamente composto sia da elementi "di valore" che da elementi "di fatto", e di valutarlo all'interno di un orizzonte "personalistico" e costituzionalmente orientato. Secondo tale interpretazione, l'onore sarebbe sì un diritto della personalità, ma avrebbe altresì natura relazionale, consistendo nel "rapporto di riconoscimento" che rende possibile l'autonomia dei singoli e il conseguente sviluppo personale all'interno di una comunità di eguali⁴⁸.

In ogni caso, le definizioni sopra richiamate mettono in luce la complessità del bene giuridico oggetto del nostro studio e come esso presenti sfaccettature che difficilmente consentono di darne una definizione unitaria, nonostante l'aspirazione della giurisprudenza⁴⁹ e della dottrina⁵⁰ alla costruzione di una nozione unica e oggettiva.

Le ragioni di tale complessità sono da ricercarsi nel fatto che trattasi di un concetto non naturalistico, ma normativo, facendo esso riferimento non ad una realtà di natura, ma a valori socioculturali, desumibili dal nostro ordinamento giuridico o extra-giuridico⁵¹.

In effetti, si può osservare come, ancora nella normativa codicistica, convivano diversi concetti di onore, che derivano dalle varie tradizioni culturali e giuridiche, cui si è fatto riferimento in premessa: all'"onore del cittadino"⁵² si affianca ancora una concezione "cavalleresca" di onore.

Si pensi, ad esempio, come risalga soltanto agli anni tra il 1978 e il 1981 l'abrogazione dei *delicta honoris causa*, che erano previsti nell'attuale codice penale (aborto per causa d'onore, infanticidio e feticidio per causa d'onore, omicidio e lesione personale a causa

⁴⁷ E. Musco, *op. cit.*, p. 48 e ss., il quale rileva come la concezione normativa dell'onore, in particolare nella sua accezione morale, rischi di svuotare di significato tale valore: in effetti, così come non vi è una sola "morale", ma vi sono propriamente più "moralità", allo stesso modo vi sono più "onori"; la relatività del primo concetto si trasferisce dunque al secondo, rendendolo estremamente vago.

⁴⁸ Cfr. E. Musco, *op. cit.*, p. 145 e ss., che riprende l'elaborazione teorica di E.A. Wolff, *Ehre und Beleidigung*, in *ZStW*, 1969, p. 886 e ss. Sulla protezione offerta dalla Costituzione alla concezione relazionale dell'onore, v. *infra*.

⁴⁹ *Ex multis*, v. Cass., sez. VII, 16 ottobre 2001, n. 41752, in *Cass. pen.*, 2003, p. 139, che sottolinea come "in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata"; sul punto torneremo *infra*.

⁵⁰ Cfr. E. Musco, *op. cit.*, 3.

⁵¹ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005, vol. I, p. 186.

⁵² M. Fumo, *La diffamazione mediatica*, Milano, 2012, p. 11 e ss.

d'onore e abbandono di un neonato per causa d'onore) e che si possono considerare retaggio di quella cultura medievale basata su codici di onore, nei quali grande rilievo aveva l'onorabilità sessuale (in particolare, della donna), come attestato dalla previsione del duello quale riparazione a tale disonore⁵³.

Retaggio della cultura cavalleresca è, ancora, la previsione, all'art. 596 c.p., di un "giuri d'onore" cui le parti, l'offensore e la persona offesa, possono deferire il giudizio sulla verità del fatto attribuito all'offeso, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile. Tale facoltà, anche a causa della possibilità, introdotta dal d. lgt. 288/1944, di far valere la *exceptio veritatis* innanzi al magistrato ordinario, è ormai caduta in desuetudine, come confermato dall'assenza di recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità su detto istituto; ciononostante, si osserva come esso fosse previsto proprio al fine di dirimere "contrasti d'onore" dinanzi a un collegio giudicante composto da persone di comprovata dirittura morale, con conseguenze disonorevoli per la parte soccombente⁵⁴.

Inoltre, l'onore cetuale tipico della società medievale (v. *supra*, par. 2) si manifesta ancora oggi nell'"onore del gentiluomo"⁵⁵ che, pur non essendo più legato a fattori di nascita e di *status*, si riferisce a qualità morali più elevate possedute da determinati soggetti rispetto a quelle del comune "cittadino"; talché potrebbero essere sanzionate anche condotte che ledano soltanto la sensibilità, la suscettibilità o l'amor proprio dell'individuo: solo in tempi relativamente recenti la giurisprudenza ha abbandonato tale impostazione interpretativa, in favore di una diversa prospettiva, secondo la quale non ogni espressione scortese può essere ritenuta atta a ledere il bene giuridico protetto dalla norma⁵⁶.

Si registrano dunque, sia in giurisprudenza che in dottrina, spinte egualitarie, volte ad affermare una concezione normativa e oggettiva dell'onore, inteso come aspetto della dignità umana, della personalità di ogni singolo individuo in quanto tale, trovando sua fonte diretta nell'esistenza morale della persona umana⁵⁷, con la conseguenza che "la comunità non potrebbe dare all'uomo niente di più di quello che egli già non possedga in forza della propria dignità di uomo [...] l'onore sarebbe innato ed eguale in tutti gli uomini"⁵⁸.

⁵³ A. Marongiu, *cit.*, p. 475.

⁵⁴ M. Fumo, *cit.*, p. 23 e ss.

⁵⁵ A tale concezione si possono ricondurre altresì le fattispecie di oltraggio, caratterizzate da un particolare *status* del soggetto passivo, la cui analisi non è oggetto del presente lavoro. Allo stesso modo, ipotesi particolari di offese sono quelle fra militari, contemplate dal codice penale militare di pace e da sempre punite più severamente rispetto alle corrispondenti figure comuni. Sul punto torneremo *infra*.

⁵⁶ Cass., sez. V, 5 marzo 2004, n. 1766, Mass. Uff. 229189.

⁵⁷ A. Tesauro, *op. cit.*, p. 13.

⁵⁸ E. Musco, *op. cit.*, p. 43.

In tal senso si rinvergono, infatti, pronunce di legittimità che fanno riferimento a “limiti invalicabili posti a presidio della dignità di qualsiasi persona, che, proprio in quanto tale, merita rispetto e richiede tutela [...] di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate *ioci causa*”⁵⁹. Tali sentenze, pur facendo espresso riferimento al già citato “criterio di media convenzionale” - da utilizzare al fine di accertare la portata lesiva delle affermazioni “in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore e del contesto nel quale la frase è stata pronunciata” -, evidenziano come vi siano in ogni caso modalità espressive che in nessun contesto sono accettabili⁶⁰.

In effetti, ritenere che l’onore non sia un concetto stabilito a priori una volta per tutte, ma mutevole a seconda delle qualità, caratteristiche e meriti dell’individuo o delle circostanze di fatto, renderebbe estremamente imprevedibile l’applicazione delle fattispecie previste a sua tutela.

È pur vero, però, che tale predilezione per concezioni più oggettive e prevedibili rischia di dissolvere l’onore in un’entità eccessivamente astratta⁶¹, dovendosi, dunque, preferire concezioni miste o normativo-fattuali, secondo le quali l’onore, pur essendo valore intrinseco in ogni uomo, deve essere calato nel contesto sociale di appartenenza.

Tale soluzione interpretativa permetterebbe altresì di superare il dubbio legato alla “sopravvivenza” dell’onore nelle cd. “società di massa”: ci si è infatti spesso chiesti se l’onore rappresenti ancora un valore, atteso che la maggior parte degli individui non vive più in comunità dove gode di una reputazione personale e dove questa può avere conseguenze socialmente rilevanti; inoltre, tale valore sarebbe messo in crisi anche dalla maggiore mobilità dei confini sociali, che renderebbe più debole il senso di appartenenza ad una determinata classe sociale, contribuendo a rendere il concetto di onore ancor più evanescente.

In realtà, però, anche nelle società contemporanee le persone continuano ad interagire con una cerchia ristretta di conoscenti e a scambiare informazioni all’interno di relazioni personali, lavorative, ecc.: all’interno di tali dinamiche interpersonali, l’onore rappresenta ancora un valore come base per la costruzione di legami nella società. Dunque, tale valore

⁵⁹ Cass., sez. V, 14 febbraio 2008, n. 11632, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1549.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ A. Tesauro, *op. cit.*, p. 14.

si caratterizza per essere tipico di una cerchia ristretta, all'interno di una cerchia più ampia, e per fondare i rapporti di fiducia tra individui appartenenti ad una medesima collettività. D'altra parte, l'onore, per sua stessa natura, sembra inseparabile dalla sua dimensione pubblica o, come si è detto, relazionale, dal momento che subordina l'individuo a comunità più vaste⁶²: per tale ragione, caratterizza ogni società, comprese quelle più estese o evolute. Inoltre, come vedremo, nella "società dell'informazione", alla costruzione dell'onore in senso esteriore, ossia inteso come reputazione, contribuisce anche l'enorme sviluppo dei *mass media*, delle tecnologie e dell'uso della rete Internet, talché l'onorabilità degli individui può essere lesa anche con tali strumenti, con conseguenze significative per il soggetto offeso.

L'interprete si è altresì interrogato, visto il grande sviluppo industriale della società contemporanea, che si articola in miriadi di società e imprese, sulla configurabilità dell'ingiuria e della diffamazione anche nei confronti delle persone giuridiche.

Nonostante le prime resistenze, dovute al secolare legame onore-persona e alle più recenti valutazioni relative all'onore come diritto della personalità, a tale quesito si ritiene di poter dare risposta affermativa, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 595 c.p., il quale prevede una circostanza aggravante qualora l'offesa sia "recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio": si deve, dunque, ritenere che, se l'offesa a quel determinato ente che è il corpo politico, ecc. costituisce un'aggravante del delitto di diffamazione, ciò significa che la fattispecie base deve ricomprendere, in via implicita, l'offesa recata ad un qualunque ente⁶³. Dello stesso avviso sembra essere la giurisprudenza, che ha riconosciuto anche alle persone giuridiche "la capacità di essere titolari dell'onore sociale e di essere soggetti passivi del reato", infatti quest'ultima "non può essere esclusa nei confronti di entità giuridiche o di fatto - associazioni, partiti, fondazioni, comunità religiose, corpi amministrativi e giudiziari

⁶² Per una riflessione sulla dimensione sociale di onore e sulla reviviscenza di forme di onore primitive, v. J. Bowman, *Honor: a history*, New York, 2006, trad. it. F. Cherubini, *Breve storia dell'onore*, Catanzaro, 2009.

⁶³ Così come anche l'art. 342 c.p. punisce l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo e giudiziario, cfr. M. Spasari, *cit.*, p. 483. Secondo P. Siracusano, *op. cit.*, p. 36 e ss., tale tutela può essere estesa anche agli enti di fatto, pur mancando dei riferimenti normativi in tal senso, sulla base della "scia logico-sistematica" lasciata dalla risposta affermativa accordata alle persone giuridiche; non è possibile, invece, qualificare come potenziale soggetto passivo del reato di diffamazione la collettività di persone, ossia quell'insieme di individui non dotati di una minima organizzazione, ma connotati in quanto incarnano un valore personale ragguagliabile a quello dell'uomo (ad esempio, la famiglia), per la ragione che una nozione così estesa di onore ne comporterebbe una svalutazione e una banalizzazione. Cfr. altresì L. Bisori, *op. cit.*, p. 23, il quale ancora all'art. 2 Cost, che prevede la tutela dei diritti inviolabili della persona anche in quanto partecipe di "formazioni sociali", il riferimento normativo e costituzionale della tutela dell'onore di persone giuridiche o di enti collettivi, anche se sprovvisti di personalità giuridica. Caso diverso è quello dell'offesa a una categoria indeterminata di persone, v. *infra*, par. 4.

- in quanto rappresentativi, sia di un interesse collettivo unitario ed indivisibile in relazione alla finalità perseguita, sia degli interessi dei singoli componenti”⁶⁴.

Inoltre, in tema di diffamazione, neppure l’individuazione del destinatario dell’offesa in una determinata persona fisica, specificamente aggredita nell’onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, precluderebbe la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all’onore sociale dell’ente al quale quella persona appartiene, “quando - sotto il profilo processuale - la plurioffensività del fatto lesivo sia ritualmente contestata e quando - sotto il profilo sostanziale - l’offesa sia così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull’ente per la portata e natura dell’aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all’attività svolta ed alle finalità perseguite dal soggetto passivo”⁶⁵.

La giurisprudenza sul punto ha fornito gli elementi da cui poter desumere il carattere diffusivo dell’offesa, tale da incidere anche sull’ente cui appartengono le persone fisiche espressamente destinatarie delle affermazioni offensive, ossia la natura e la portata dell’aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all’attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo, la forma impersonale delle accuse, l’uso del plurale, il contesto complessivo del contenuto diffamatorio, e comunque tutti gli elementi che la fattispecie offre⁶⁶.

Dunque, dal momento che l’onore rappresenta ancora un valore, nell’ambito delle riflessioni relative al suo significato come bene giuridico, si è discusso sulla rilevanza costituzionale di tale bene, in quanto la sua tutela non è espressamente prevista da nessuna norma del dettato costituzionale, ove al contrario si rinviene l’esplicita affermazione di diritti e libertà che, come vedremo nei capitoli successivi, possono entrare in conflitto con la protezione dell’onore (quali, ad esempio, libertà di manifestazione del pensiero, prevista dall’art. 21 Cost., la libertà di iniziativa economica, di cui all’art. 41 Cost., la libertà di espressione artistica, che si ricava dagli artt. 9 e 33 Cost., ecc.).

Comprendere se l’onore sia un bene di rilevanza costituzionale è questione di primaria importanza proprio al fine di valutare come la sua tutela si rapporta con la compresenza di altri diritti “forti” - *in primis* la libertà di espressione - che possono essere limitati soltanto dall’esistenza di beni o interessi diversi, che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione⁶⁷.

⁶⁴ Cass., sez. V, 17 ottobre 2011, n. 37383; analogamente Cass., sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188.

⁶⁵ Cass., sez. V, 17 ottobre 2011, n. 37383, *cit.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ Cfr. C. Cost., sentenza n. 94 del 30 maggio 1977, in *giurcost.org*.

Inoltre, come si è detto, anche secondo l'ottica "relazionale" del concetto di onore, il "rapporto di riconoscimento" tra i singoli appartenenti ad una comunità è reso possibile solo da una tutela costituzionale di tale valore.

Orbene, a tal proposito, già da tempo si è affermata in via interpretativa la riconducibilità della protezione dell'onore agli artt. 2 e 3 Cost. per la ragione che il decoro, l'onore, la rispettabilità e la reputazione sarebbero parte dei diritti inviolabili dell'uomo⁶⁸ e solo il loro rispetto può consentire lo svolgimento della sua personalità; quanto all'art. 3 Cost., non solo la pari dignità sociale dei cittadini non potrebbe essere adeguatamente garantita qualora non se ne tutelasse l'onore, ma è in particolare il secondo comma che, prevedendo la rimozione di ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana, consente un appiglio costituzionale alla protezione di tale bene giuridico.

Inoltre, si può rinvenire altresì una copertura "convenzionale" di tale valore, atteso che anche la Convenzione europea sui diritti dell'uomo prevede agli artt. 8 e 10⁶⁹, rispettivamente, la tutela della vita privata e familiare e la "protezione della reputazione o di diritti altrui", quest'ultima stabilita come limite alla libertà di espressione sancita dal medesimo articolo.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), pur garantendo espressamente la tutela della libertà di pensiero all'art. 11, prevede altresì l'invulnerabilità della dignità umana.

Si può, dunque, concludere questa disamina, osservando come le attuali definizioni di onore tendano a districarsi nella naturale poliedricità di tale valore, intriso di componenti inevitabilmente valutative.

Non si è, in effetti, del tutto sicuri che gli sforzi volti ad ancorare a parametri oggettivi e normativi il significato del termine onore rendano più determinato e "afferrabile" tale bene, il cui significato sembra piuttosto variare di volta in volta, e qui si anticipa già una conclusione, a seconda del bilanciamento tra delicati interessi contrapposti, come vedremo nei prossimi capitoli.

⁶⁸ Cfr. C. Cost., sentenza n. 38 del 12 aprile 1973, in *giurcost.org.*, che fa rientrare la tutela del decoro, dell'onore, della rispettabilità e della riservatezza anche nell'art. 13 Cost., implicitamente considerando detti beni come componenti della libertà personale. V. altresì Cass., sez. V, 4 luglio 2008, n. 35032, in *Cass. pen.*, 2009, 9, p. 3435 e ss.: "tradizionalmente con il termine reputazione si suole designare, dal punto di vista oggettivo, l'opinione e la stima degli altri vuoi con riferimento alla personalità morale (in senso soggettivo onore), vuoi con riferimento alla dignità fisica, sociale o intellettuale (in senso soggettivo decoro) dell'individuo. Ed entrambi gli aspetti possono essere unitariamente riferiti, sempre dal punto di vista oggettivo, a quel concetto di dignità della persona che trova riconoscimento negli stessi artt. 2 e 3 Cost. e che impone innanzitutto il riconoscimento della sua identità, intesa come rifiuto d'ogni travisamento o mistificazione dei dati che ne caratterizzano l'esistenza e la vita".

⁶⁹ *Ibidem.*

Nei paragrafi che seguono, invece, ci dedicheremo all'analisi dei pilastri sui quali, come si è ampiamente visto, si regge da sempre la tutela dell'onore: il delitto di diffamazione e la fattispecie, ormai qualificata come illecito punitivo civile, di ingiuria, nei quali ritroveremo i riflessi delle diverse concezioni di onore sopra analizzate.

4. La tutela penalistica dell'onore nella diffamazione: questioni aperte

La disciplina della diffamazione è contenuta nel capo II ("Dei delitti contro l'onore") del titolo XII ("Dei delitti contro la persona") del libro II ("Dei delitti in particolare") del codice penale e prevista, in particolare, dall'art. 595, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro "chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione".

Ai commi successivi sono previste alcune circostanze aggravanti: a) quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato; b) nel caso in cui essa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico; c) se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.

La disciplina dei delitti contro l'onore si compone altresì di alcune "esimenti", previste agli articoli successivi, ossia la prova liberatoria per la verità del fatto, la non punibilità per essere le offese contenute in scritti o in discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative e le ipotesi della ritorsione e della provocazione.

Si ritiene utile, ai fini di procedere nella presente trattazione, delineare, in primo luogo, gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione e le relative questioni interpretative, per valutarne, poi, la portata nel caso di condotte diffamatorie commesse a mezzo stampa, in generale, e a mezzo Internet, nello specifico.

4.1 I requisiti oggettivi: l'assenza del soggetto offeso, la comunicazione a più persone e l'offesa all'altrui reputazione

Come anticipato, il primo elemento della struttura oggettiva della diffamazione è rappresentato dall'assenza del soggetto offeso, elemento che funge da criterio differenziale rispetto alla fattispecie di ingiuria, che era disciplinata all'art. 594 c.p. e che, come detto, è stata abrogata e contestualmente disciplinata come illecito punitivo civile. Il requisito dell'assenza si ricava in via implicita dalla clausola di sussidiarietà espressa prevista dall'art. 595 c.p. in favore della fattispecie attigua, che prevedeva, al contrario, la presenza del destinatario delle espressioni offensive⁷⁰.

La nozione di "presenza" è stata interpretata dalla dottrina maggioritaria in senso ampio, non limitando la portata di detto requisito alle ipotesi nelle quali vi sia contiguità spaziale-materiale tra soggetto attivo e persona offesa, ma ricomprendendo altresì tutti quei casi in cui vi sia comunque la percezione diretta da parte dell'offeso dell'espressione lesiva dell'onore⁷¹; conseguentemente, in tali situazioni, si ritiene integrata la fattispecie di ingiuria⁷².

Una siffatta impostazione si ricava altresì dall'interpretazione del 2° comma dell'abrogato art. 594 c.p., che equiparava all'attacco ingiurioso indirizzato a una "persona presente" quello commesso "mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa", e, dunque, rivolto un soggetto necessariamente assente, ma che ne avesse percezione diretta.

Si rileva, d'altra parte, come la giurisprudenza abbia adottato in un primo momento un orientamento più elastico sul punto, che giungeva a riconoscere la configurabilità dell'ingiuria a scapito della diffamazione anche nel caso in cui il soggetto passivo non avesse percepito l'offesa, ma fosse stato immediatamente informato del fatto ovvero in caso

⁷⁰ Tale rimando alla fattispecie ormai abrogata deve ritenersi ancora valido, *ratione temporis*, per ciò che concerne, appunto, l'interpretazione del requisito della presenza, mantenuto anche nella nuova ipotesi di illecito civile; si rileva, comunque, come sul punto non vi sia stato raccordo con la normativa introdotta da ultimo, che, sopprimendo l'art. 594 c.p., ha lasciato privo di riferimento il rinvio operato dall'art. 595 c.p. all'"articolo precedente".

⁷¹ M. Spasari, *cit.*, p. 484 e ss., il quale ritiene che sia necessaria altresì la comprensione da parte del destinatario del significato dell'espressione offensiva, non occorrendo però, ai fini della consumazione, che egli si senta effettivamente umiliato dalle offese. V. altresì P. Siracusano, *op. cit.*, p. 38 e per un'esauritiva ricostruzione sul punto A. Gullo, *Delitti contro l'onore*, in F. Viganò-C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, p. 150 e ss.

⁷² Si tenga presente come, nel caso siano presenti, oltre alla vittima delle affermazioni dispregiative, anche altre persone, si verta comunque nel campo applicativo dell'ingiuria, che, prima dell'ultima modifica, prevedeva all'ultimo comma un'aggravante in tal senso.

di offesa riferita al soggetto passivo da una terza persona su incarico dell'agente⁷³. Successivamente, però, valorizzando la necessità di un rapporto comunicativo diretto tra offensore e offeso, ha delimitato la portata di tale requisito, ritenendo che integrasse comunque il delitto di diffamazione, e non quello di ingiuria, l'offesa diretta a persona che la percepisca *ex sensibus suis*, la quale però resti estranea alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone, non potendo interloquire con l'offensore⁷⁴: in tal caso, pur essendovi una percezione diretta ed immediata da parte del soggetto passivo, quest'ultimo non può difendersi dalle affermazioni offensive, vertendosi quindi nel campo della diffamazione.

In effetti, la maggiore intensità dell'offesa al bene giuridico dell'onore presupposta dal delitto in oggetto è dovuta all'assenza della persona offesa, per la ragione che quest'ultima non sarebbe in condizioni di replicare tempestivamente ed efficacemente alle affermazioni diffamatorie⁷⁵.

L'interpretazione del requisito dell'assenza della persona offesa, peraltro, non è aspetto di secondaria importanza, atteso che esso ha da sempre giustificato la maggiore severità del trattamento sanzionatorio della diffamazione rispetto a quello che era previsto per l'ipotesi di ingiuria⁷⁶; peraltro, vista la recente abrogazione di quest'ultima fattispecie, ascrivere un significato più ampio o più ristretto a tale requisito significa affermare ovvero escludere la rilevanza penale delle condotte offensive.

⁷³ Cass., sez. V, 24 marzo 1972, Gismondi, in *Cass. pen.*, 1974, p. 495 e Cass., sez. II, 17 ottobre 1961, Carola, in *Riv. pen.*, 1963, II, 1106, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 135.

⁷⁴ Si veda ancora di recente Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 10313 in *www.dejure.it*, relativa ad un caso di offese, qualificate come diffamatorie, in quanto proferite dal ricorrente ad alta voce, in assenza della persona offesa, che tuttavia le aveva udite, perché impegnata in una conversazione telefonica con uno dei soggetti presenti nella stanza in cui le parole offensive erano state pronunciate.

⁷⁵ P. Pisa, *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, Vol. I, IV Ed., Padova, 2006, p. 313, il quale evidenzia come la maggior gravità della diffamazione sia dovuta altresì al fatto che l'offesa è comunicata ad una pluralità di persone (in quanto offendere l'altrui reputazione in un colloquio confidenziale con un unico interlocutore è, di per sé, penalmente irrilevante, v. *infra*). Cfr. anche E. Musco, *op. cit.*, p. 155, che sottolinea la maggiore intensità dell'offesa al bene giuridico dell'onore nelle ipotesi di diffamazione, per la ragione che in tali casi viene leso in particolare quel "rapporto di riconoscimento" (v. *supra*, par. III) in maniera più marcata, estesa e penetrante rispetto alle ipotesi di ingiuria. Più precisamente, dunque, si ritiene che il maggior disvalore della condotta diffamatoria non sia dovuto tanto all'impossibilità dell'offeso di replicare all'offensore, ritorcendo l'insulto (questo non accade neppure nel caso di ingiuria mediante comunicazione telegrafica o con scritti trasmessi per posta, ipotesi che, però, risultano del tutto equiparate alle offese *de visu*), quanto piuttosto al fatto che nella diffamazione l'offesa all'onore non resta circoscritta al rapporto interpersonale tra offensore ed offeso, ma coinvolge una pluralità di soggetti; cfr. sul punto L. Bisori, *op. cit.*, p. 19.

Peraltro, quest'ultima impostazione è coerente con l'aggravamento sanzionatorio che era previsto all'ultimo comma dell'art. 594 c.p. nel caso di offesa commessa in presenza di più persone.

⁷⁶ V. altresì la Relazione del Guardasigilli al Codice penale del 19 ottobre 1930, in *www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf*, che sul punto affermava: "la diffamazione è naturalmente delitto più grave dell'ingiuria, per la maggior quantità ed estensione del danno, e per la viltà e la particolare pericolosità del colpevole. L'ingiuria è meno grave, perché l'offeso, presente, può difendersi, giustificandosi o ritorcendo l'offesa".

Inoltre, l'interpretazione del significato di tale requisito risulta essere ancor più problematica nel caso di condotte offensive perpetrate a mezzo Internet, stante la difficoltà di applicare il concetto di "presenza" alle affermazioni denigratorie rivolte ad altri soggetti all'interno dell'ambiente virtuale, che si caratterizza per essere mezzo di comunicazione tra persone necessariamente "assenti". Eppure, come vedremo meglio in seguito, le espressioni offensive rivolte ad un determinato soggetto mediante comunicazioni informatiche, ad esempio tramite *e-mail*, sono state tradizionalmente ricondotte dalla giurisprudenza nell'alveo del secondo comma dell'art. 594 c.p., nonostante tale interpretazione forzasse il dato letterale della norma, che non sembrava poter ricomprendere le offese a mezzo Internet, facendo quest'ultima riferimento soltanto a comunicazioni telegrafiche o telefoniche ovvero a "scritti e disegni". Il nuovo illecito punitivo civile, però, ratificando la giurisprudenza in materia, ha inserito, quale modalità della condotta ingiuriosa, la comunicazione "informatica o telematica", che rappresenta un'ulteriore conferma dell'ampia interpretazione del concetto di "presenza".

Sempre nello stesso senso, si sottolinea come possa essere altrettanto problematica la qualificazione di condotte tipicamente diffamatorie, perché pubblicate ad esempio in un *forum* o su un *social network* e dunque rivolte ad una pluralità di utenti, ma che non sarebbero dotate della maggiore offensività che tradizionalmente connota la diffamazione rispetto all'ingiuria, per la ragione che la persona offesa avrebbe, a causa della particolare natura della rete Internet⁷⁷, la percezione dell'espressione lesiva dell'onore, nonché i mezzi per replicare alle offese con gli stessi mezzi utilizzati dal soggetto agente⁷⁸. Anche su quest'ultimo aspetto relativo alla nozione di "presenza" in ambito virtuale, torneremo in seguito.

Inoltre, l'assenza della persona offesa, intesa come impossibilità di percepire immediatamente l'attacco denigratorio, ci permette di sostenere che il delitto di diffamazione tutela l'onore prevalentemente⁷⁹ sotto il profilo che abbiamo definito oggettivo (o esterno), inteso come sentimento di stima che gli altri hanno del soggetto, ossia la sua immagine nella società; tale profilo si ritiene, infatti, non essere contemplato dalla

⁷⁷ La rete Internet, infatti, si caratterizza per la sua particolare natura, detta "ubiquitaria", per la ragione che consente l'accesso ad una pluralità di soggetti contemporaneamente agli stessi dati informatici.

⁷⁸ Sul punto v. L. Scopinaro, *Internet e delitti contro l'onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2, 2000, p. 617, l'argomento verrà trattato diffusamente *infra*, v. cap. III.

⁷⁹ Prevalentemente, ma non esclusivamente, atteso che anche nella diffamazione il fatto criminoso produce un'afflizione al diffamato e, quindi, importa altresì un'offesa al suo sentimento interno e soggettivo dell'onore, v. Antolisei, *op. cit.*, p. 251.

fattispecie di ingiuria, che viceversa tutela il sentimento interno dell'offeso (salvo quanto si dirà sulle ipotesi in cui l'offesa sia commessa in presenza di più persone, v. *infra*, par. 5).

Il secondo elemento costitutivo della diffamazione è la comunicazione con più persone: anche tale aspetto contribuisce a delineare il particolare disvalore della condotta prevista dall'art. 595 c.p., pur essendo sufficiente, come unanimemente ritenuto in dottrina⁸⁰ e in giurisprudenza⁸¹, che la comunicazione venga fatta ad almeno due persone⁸²: tale requisito è stato, peraltro, interpretato in maniera ampia, giungendo a ricomprendere anche i casi nei quali le affermazioni diffamatorie siano trasmesse anche soltanto a un soggetto, qualora l'autore tenga la condotta con "tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento"⁸³.

Talvolta, la giurisprudenza ha persino affermato la sussistenza di detto requisito in via presuntiva, ritenendo configurato il delitto di diffamazione anche quando l'espressione offensiva non fosse indirizzata dall'agente a più soggetti determinati e specifici, ma fosse contenuta in un documento che, per sua natura, era destinato ad essere visionato da più persone⁸⁴.

In altri casi, l'elemento della comunicazione a una pluralità di persone è stato ritenuto perfettamente integrato anche laddove tale divulgazione fosse avvenuta in via mediata, stante l'idoneità della modalità utilizzata a raggiungere più persone, come nel caso di invio di missive a uffici, organi collegiali o, in generale, a pubbliche autorità, per la ragione che in tali casi la comunicazione è necessariamente conosciuta da più soggetti, tra i quali, *in primis*, gli impiegati dell'ufficio addetti all'apertura e allo smistamento della corrispondenza⁸⁵.

⁸⁰ Cfr. A Spasari, *cit.*, p. 486, P. Siracusano, *op. cit.*, p. 42, F. Antolisei, *op. cit.*, p. 257.

⁸¹ V. *ex multis*, Cass., sez. V, 15 luglio 2010, n. 36602, Rv. 248431 e Cass., sez. V, 28 febbraio 2014, n. 9843, in *www.dejure.it*.

⁸² Si ritiene che fra i destinatari della comunicazione offensiva - che, come visto, devono essere almeno due -, non rientrino eventuali soggetti concorrenti con l'autore delle offese, cfr. sul punto v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140 e M. Spasari, *op. cit.*, 486, i quali correttamente evidenziano come sia necessario che al fatto lesivo dell'altrui reputazione partecipino almeno due persone estranee alla commissione del delitto, atteso che la posizione di partecipe è incompatibile con quella di terzo destinatario della comunicazione offensiva.

⁸³ Cass., sez. V, 15 luglio 2010, n. 36602, *cit.* e Cass., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 34178, Rv. 264982.

⁸⁴ Cass., sez. V, 26 maggio 2016, n. 522, in *Guida dir.*, 2017, 6, p. 34, relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale, che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario; Cass., sez. V, 6 luglio 2015, n. 3963, in *Riv. pen.*, 2016, 4, p. 343, in relazione ad un caso di iscrizione di epiteti ingiuriosi, accanto al cognome della persona offesa, nel registro cronologico utilizzato negli uffici giudiziari per annotare le somme riscosse dai dipendenti per i diritti di trasferta, registro accessibile a tutto il personale.

⁸⁵ Cfr. Cass., sez. I, 26 aprile 2007, n. 18888, Rv. 237367 e Cass., sez. V, 29 aprile 2014, n. 26560, Rv. 260229, che ha affermato come integri "il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario,

Se in linea teorica risulta pienamente condivisibile tale impostazione, si ritiene comunque necessaria la valutazione in concreto delle modalità con le quali la comunicazione denigratoria abbia raggiunto la pluralità di soggetti, i quali, peraltro, ne devono aver avuto un'effettiva percezione (difficilmente ipotizzabile nel caso di mero smistamento della corrispondenza da parte del personale impiegatizio), come si dirà tra poco. In ogni caso, si rileva come, in alcune delle ipotesi sopra descritte, la rilevanza penale delle condotte si possa comunque escludere per mancanza dell'elemento soggettivo, non potendosi ravvisare il dolo richiesto nel caso di divulgazione a terzi che non sia voluta né prevedibile dall'agente (sull'elemento soggettivo torneremo *infra*).

In ogni caso, che di tale requisito venga data un'interpretazione lata è dimostrato altresì dal fatto che non si ritiene necessaria la contestualità della comunicazione alla pluralità dei soggetti: i destinatari, infatti, non devono essere necessariamente riuniti, potendosi trovare in luoghi separati, atteso che dal tenore dell'art. 595 c.p. non è dato cogliere alcun segno della volontà del legislatore di esigere, per la punibilità della diffamazione, la contestualità delle comunicazioni con più persone⁸⁶.

Sul punto, sono sorti problemi interpretativi circa il contenuto di tali affermazioni offensive reiterate in diversi momenti a più destinatari: sul punto, la dottrina prevalente ha ritenuto che l'addebito, salvo i casi di attribuzione di fatto determinato, possa anche non essere

amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi". V. altresì Cass., sez. I, 30 maggio 2007, n. 27624, Rv. 237086, che ha affermato la sussistenza della pluralità di destinatari "qualora le espressioni lesive dell'altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizzata ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non chiusa e, quindi, non in forma riservata". Per la stessa ragione, tale requisito difetta nel caso in cui la lettera venga inviata non ad un organo, ma ad un singolo soggetto specificamente individuato che dell'organo fa parte, come nell'ipotesi di invio di una lettera al Presidente dell'Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti dal proprio difensore, "trattandosi di un reclamo diretto personalmente al titolare di un organo e mancando, pertanto, l'elemento della comunicazione con più persone, che, d'altro canto, non può ritenersi sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario, considerato che la tutela richiesta all'Autorità non comporta necessariamente la diffusione della doglianza nell'ambito di una prevedibile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può rispondere colui che si rivolge all'Autorità collegando la comunicazione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo prevista l'ipotesi colposa della diffamazione" (Cass., sez. V, 23 gennaio 2009, n. 19396, in *Cass. pen.*, 2010, 4, p. 1506), pronuncia che peraltro si pone in parziale difformità con quanto si è appena visto.

⁸⁶ Cfr. Cass., sez. V, 21 dicembre 2000, n. 6920, in *Cass. pen.*, 229 e Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 18521, che afferma come, per la sussistenza del reato di diffamazione, non sia necessario che "la provalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti". In dottrina, v. M. Spasari, *op. cit.*, p. 486.

identico nelle diverse comunicazioni, dal momento che la norma parla genericamente di offesa alla reputazione^{87 88}.

Al fine di delimitare l'ampia interpretazione del requisito in oggetto, la dottrina ha correttamente sostenuto come sia necessario, ai fini dell'integrazione del reato in esame, un'effettiva e concreta percezione delle espressioni offensive da parte di (almeno) due persone, non essendo sufficiente l'astratta possibilità che le espressioni offensive siano apprese da coloro a cui sono indirizzate⁸⁹. Tale percezione deve essere intesa, dunque, come piena comprensione del significato delle affermazioni lesive da parte dei destinatari, dovendosi escludere qualora le espressioni denigratorie siano udite da terzi estranei alla conversazione, che non siano in grado di comprenderne la portata.

Sul punto, però, la giurisprudenza si è mostrata varie volte di avviso contrario, giungendo a ritenere sussistente il requisito della comunicazione con più persone anche qualora le persone che assistono all'esternazione di frasi offensive non siano in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, come nel caso, ad esempio, di soggetti minori in tenera età (nella specie di due e quattro anni), per la ragione che questi ultimi ne avrebbero comunque colto la generica portata lesiva, rimanendone turbati e diventando potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori⁹⁰.

Il terzo e ultimo elemento costitutivo oggettivo del reato di diffamazione è rappresentato dall'offesa all'altrui reputazione: sul punto si è già osservato come, a fronte di una notevole relatività del concetto di onore, la giurisprudenza tenda a privilegiare un'interpretazione oggettiva di tale valore nella valutazione circa la sussistenza della lesione della reputazione, adottando un criterio di "media convenzionale", che non tenga conto, come affermato più di recente, di particolari suscettibilità o permalosità del soggetto (v. *supra*, par. 3)⁹¹.

Come già accennato, con reputazione comunemente si intende il riflesso oggettivo dell'onore inteso in senso ampio, e cioè la valutazione che il pubblico fa del pregio dell'individuo e, quindi, della stima che questi gode fra i consociati.

⁸⁷ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140 e M. Spasari, *op. cit.*, 486, il quale evidenzia come in ogni caso, quale che sia il numero dei destinatari, il reato rimane unico, anche se le affermazioni denigratorie, come detto, vengono ripetute in diversi momenti, salvo il caso in cui tale reiterazione avvenga con modalità tali (ad esempio, a intervalli di tempo lunghi, in distinti contesti d'azione, comunicando i fatti offensivi a persone diverse ogni volta, ecc.) da ritenere configurati più fatti di diffamazione, eventualmente unificati dal vincolo della continuazione.

⁸⁸ La reiterazione ha diretta conseguenza anche rispetto all'elemento soggettivo del reato, poiché, a fronte di due volontarie comunicazioni a destinatari diversi, la giurisprudenza maggioritaria ha affermato come non sia invocabile la mancanza di rappresentazione della diffusione e quindi del dolo (Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 18521, cit.).

⁸⁹ F. Antolisei, *op. cit.*, 257 e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140.

⁹⁰ Cass., sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16108, Rv. 270672.

⁹¹ Cfr. altresì P. Pisa, *op. cit.*, p. 314 e ss.

La giurisprudenza, peraltro, ritiene che tale concetto indichi “il complesso della identità personale di un soggetto, costituito dal patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell’individuo o della persona giuridica, comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall’individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale”⁹².

Questa definizione, in effetti, ha il pregio di riferirsi all’identità complessiva della persona, senza limitarla all’opinione che gli altri soggetti hanno di quest’ultima, con ciò prediligendo una nozione che si concentri sulle qualità dell’individuo in quanto tale.

Al riguardo, infatti, si precisa come tale concezione di onore debba essere valutata sempre in un’ottica “personalistica” e costituzionalmente orientata, dal momento che anche la reputazione, come visto prima, si riferisce a quel “rapporto di riconoscimento” tra i singoli all’interno di una comunità di uguali: inoltre, tale dimensione non fa riferimento ad un giudizio necessariamente positivo di cui gode il soggetto, in quanto, secondo l’impostazione che si predilige, non attiene al modo di apparire del singolo nella società, ma deriva direttamente dalla dignità sociale dell’uomo⁹³.

Quanto alle modalità, è indifferente il mezzo con cui si lede l’altrui reputazione: dichiarazioni verbali o scritte, disegni, gesti, fotografie, cinematografia, radio, televisione, videoscrittura⁹⁴, oltre che, come vedremo, strumenti informatici (divulgazione su siti *web*, *blog*, *forum*, *mailing list*, ecc.), trattandosi di reato a forma libera e potendosi quindi configurare anche in forma “indiretta”, attraverso “espressioni dubitative”⁹⁵, “subdole allusioni”, “espressioni insinuanti”⁹⁶.

A causa dell’ampia formulazione della norma, ci si è chiesti se la lesione all’altrui reputazione si possa configurare altresì in forma omissiva, che sembra potersi ravvisare in quei casi in cui vengano divulgate informazioni volutamente incomplete, sì da ledere, mediante l’omessa indicazione di una circostanza rilevante nella descrizione di un fatto, la reputazione altrui ovvero nelle ipotesi di mancata rettifica di notizie false: in questi casi, però, si osserva come ad essere rilevante sia sempre la condotta commissiva tenuta dall’agente, ossia la pubblicazione di fatti lesivi dell’onore e non veritieri. Nel primo caso,

⁹² Cass., sez. V, 16 giugno 2011, n. 37383, in *www.dejure.it*.

⁹³ E. Musco, *op. cit.*, p. 150.

⁹⁴ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 257.

⁹⁵ In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha spesso affermato come il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non sia sufficiente ad escludere l’idoneità a ledere la reputazione altrui: infatti, “anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo in cui sono poste all’attenzione del lettore, fanno insorgere in quest’ultimo un atteggiarsi della mente favorevole nel ritenere l’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati” (Cass., sez. V, 8 giugno 1992, in *Cass. pen.*, 1994, p. 592).

⁹⁶ Cfr. Cass., sez. V, 31 gennaio 2008, Rivolta, in *Guida dir.*, 2008, 20, p. 73, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 138.

infatti, una notizia incompleta è una notizia falsa e pertanto non può operare, come vedremo, l'*exceptio veritatis* o il diritto cronaca, mentre, quanto alla seconda ipotesi, l'eventuale correzione di un'informazione errata comunque non rilevarebbe in merito ad una fattispecie che si è già perfezionata; in altre parole, non si ravvisa, nel delitto in esame, lo schema tipico del reato omissivo, non derivando la lesione all'onore dall'inadempimento di un obbligo giuridico di *facere*, bensì dall'inosservanza del divieto di pubblicare fatti non veri e lesivi dell'altrui reputazione⁹⁷.

È pur vero, però, che la fattispecie in oggetto si configura come reato di evento, costituito, appunto, dalla offesa alla reputazione di una persona determinata, percepita da più persone⁹⁸.

Si potrebbe dunque ravvisare, nell'ipotesi di divulgazione di fatti non veritieri o incompleti, l'esistenza di un obbligo giuridico di rettifica al fine di impedire l'evento, secondo lo schema dogmatico di cui all'art. 40 cpv. Ciononostante, rilevato come l'evento sia la lesione della reputazione altrui, una rettifica successiva non impedirebbe comunque la verifica di tale evento, già occorso, potendo al limite attenuarne le conseguenze dannose ed essere quindi rilevante ai sensi dell'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. o nella valutazione della gravità del fatto secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p..

In ogni caso, perché sia integrata la lesione all'altrui reputazione, è necessario che il destinatario delle espressioni offensive sia un soggetto determinato o determinabile, anche se non indicato nominativamente⁹⁹: non costituiscono, infatti, lesione dell'altrui reputazione le cd. offese in forma collettiva, ossia quelle rivolte ad una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, qualora le persone cui le frasi si riferiscono non siano individuabili¹⁰⁰.

⁹⁷ L. Bisorì, *op. cit.*, p. 67 e ss. Cfr. altresì T. Vitarelli, *La diffamazione: elementi costitutivi e forme di manifestazione*, in M. T. Collica-T. Vitarelli, *Elementi essenziali e forme di manifestazione dei delitti contro l'onore*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 48, il quale riferisce come la giurisprudenza abbia talvolta riconosciuto la realizzabilità della diffamazione mediante omissione, quando l'autore del reato abbia taciuto su un elemento essenziale, senza il quale quanto affermato sia risultato lesivo dell'altrui reputazione. Si ritiene, però, che anche nei casi ivi riportati, nei quali la verità dei fatti non era stata ancora accertata o era stato taciuto "un valore essenziale nell'interpretazione dei fatti riferiti", possa trovare conferma quanto appena detto in merito alla configurabilità della diffamazione in forma omissiva, atteso che anche in tali ipotesi la lesione dell'onore deriverebbe da una condotta positiva dell'agente, ossia da una sua descrizione infedele dei fatti, per la quale non può operare, come vedremo, la scriminante del diritto di cronaca.

⁹⁸ V. Cass., sez. V, 19 ottobre 2012, n. 5654, in *Dir. giust. online* 2013, 5 febbraio; Cass., sez. I, 21 dicembre 2010, n. 2739 in *Guida dir.*, 2011, 23, p. 92; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4015, in *Guida dir.*, 2018, 22, p. 48, secondo cui il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, percepita da più persone ed è un reato di evento non fisico ma psicologico, consistente nella percezione, da parte dei terzi, dell'espressione offensiva.

⁹⁹ V. Cass., sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410, che statuisce come non osti all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone.

¹⁰⁰ Cfr. Cass., sez. V, 23 febbraio 2016, n. 24065.

Occorre, dunque, che il soggetto passivo sia almeno individuabile, anche per esclusione e per via deduttiva, all'interno di un più vasto gruppo di persone, non bastando a tal fine che detta individuazione avvenga per il tramite di mere congetture o intuizioni, in linea con il brocardo "*si incertae personae convicium fiat, nulla executio est*"¹⁰¹.

A questo punto si osserva come rischi di essere molto labile il confine fra le offese in forma collettiva, che non integrano la fattispecie in oggetto, e gli attacchi alla reputazione degli enti collettivi, anche privi di personalità giuridica, che al contrario, come si è visto meglio *sub par.* 3, costituiscono reato: ad esempio, nel caso in cui si attacchi una determinata categoria di persone, facenti parte di una categoria più ampia (ad esempio, i dipendenti di una società), si pone il problema di capire se ad essere minata sia la reputazione dell'intero ente oppure quella di singoli soggetti, peraltro non meglio identificati e, dunque, tale condotta sia irrilevante. Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto, come meglio visto sopra, che l'aggressione all'onore della società al quale appartengono i soggetti offesi si configura solo se il fatto lesivo è così diffusivo da incidere anche sull'ente per la portata e natura dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, ecc., posto che la reputazione della compagine o degli organi sociali non è univocamente coincidente con quella dei singoli dipendenti.

Tale questione assume una rilevanza peculiare in relazione alle condotte realizzate in via informatica, per la ragione che, quando viene utilizzato tale strumento - che consente la divulgazione delle affermazioni offensive ad una platea indistinta di soggetti -, l'identificazione della persona offesa, qualora non sia indicata nominativamente, potrebbe risultare agevole soltanto per una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti: in tal caso, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario è quello di ritenere comunque integrato il reato di diffamazione, ancorché *in incertam personam*, se la vittima è identificabile in una cerchia ristretta di persone¹⁰².

Infine, rispetto al codice previgente, non compare più, nella struttura oggettiva del reato di diffamazione, l'attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa: dunque, il delitto in

¹⁰¹ V. L. Bisori, *op. cit.*, p. 26.

¹⁰² Cass., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 16712, in *Guida dir.*, 2014, 27, 89, che, riformando la sentenza assolutoria della Corte militare d'appello di Roma, ha affermato "per la configurabilità del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa", relativamente ad un caso di offesa a mezzo *Facebook*, rivolte da un maresciallo della Guardia di Finanza ad un suo collega, senza nominarlo espressamente, ma rendendolo riconoscibile, ad una limitata cerchia di persone, sulla base di alcuni indici riportati nelle affermazioni offensive.

Per un commento, v. L. Cuomo, *Linea dura della Cassazione per l'insulto in forma anonima su Facebook*, in *Quot. giur.*, 18 aprile 2014 e S. Turchetti, *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2014.

oggetto, come ampiamente visto, si configura anche qualora l'espressione denigratoria non si riferisca a un fatto specifico.

4.2 Il momento consumativo. La costruzione del reato di diffamazione come reato di pericolo

Secondo quanto abbiamo appena detto, per la consumazione del delitto di diffamazione è necessario che l'espressione offensiva sia percepita¹⁰³ (*rectius*, compresa) da almeno due persone; conseguentemente, tale reato si deve considerare consumato nel momento in cui l'esternazione lesiva dell'onore giunga a conoscenza dei destinatari e, in caso di comunicazione non contestuale, quando raggiunga il secondo soggetto¹⁰⁴.

Sul punto, però, vi sono opinioni discordanti in dottrina: secondo un primo orientamento, il delitto in oggetto sarebbe un reato ad evento di danno¹⁰⁵, con la conseguente ammissibilità tanto del tentativo incompiuto, come nel caso dello scritto redatto ma non spedito per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, quanto del tentativo compiuto, come nell'ipotesi di uno scritto spedito a più persone e non recapitato o recapitato ad una sola di esse (ad esempio, per un disguido postale), ovvero nel caso di un'espressione verbale percepita da uno soltanto dei destinatari o percepita da più soggetti ma compresa nel suo significato da uno soltanto¹⁰⁶.

Si ritiene, però, che la qualificazione del delitto di diffamazione come reato di danno implichi altresì la necessità di valutare, nel singolo caso, se le affermazioni offensive, percepite e comprese dai destinatari, abbiano anche determinato un'effettiva lesione della reputazione del soggetto passivo, dovendosi, in difetto, ritenere che il reato non sia giunto alla soglia della consumazione. Tale impostazione rischia, però, di comportare un'eccessiva relatività nell'applicazione della fattispecie criminosa, dando peraltro spazio a una concezione soggettiva dell'onore, atteso che la sussistenza di un'effettiva lesione del bene

¹⁰³ F. Antolisei *op. cit.*, p. 252.

¹⁰⁴ M. Spasari, *op. cit.*, p. 486. In quest'ultimo caso, come già anticipato, il reato rimane unico quale che sia il numero - superiore a due - delle persone cui la notizia diffamatoria è comunicata, salvo che, in base a determinate modalità (ripetizione della notizia a più persone a più riprese, in diversi contesti, a intervalli di tempo più o meno lunghi), si possano ritenere configurati più reati di diffamazione, eventualmente in continuazione.

¹⁰⁵ E. Musco, *op. cit.*, p. 29 e ss. e A. Visconti, *op. cit.*, p. 345.

¹⁰⁶ F. Bellagamba, *Il delitto di diffamazione*, in F. Bellagamba-R. Guerrini, *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010, p. 74.

giuridico dipenderebbe dal sentimento di stima dei destinatari della comunicazione offensiva. A tal proposito, è stato correttamente evidenziato come sia altresì arduo, a livello probatorio, accertare l'offesa a un sentimento, così come si è messa in luce una più generale incompatibilità di una tutela penale di meri sentimenti con i principi di un ordinamento laico e liberale¹⁰⁷.

Secondo diverso orientamento, la fattispecie delittuosa in esame avrebbe natura di reato di pericolo¹⁰⁸, per la ragione che non è necessario che il biasimo abbia trovato credito presso coloro che lo hanno appreso, e quindi non si esige un effettivo accertamento che la reputazione sia stata distrutta o diminuita, in ossequio ad una concezione, come detto, maggiormente oggettiva di tale bene.

Sul punto, la giurisprudenza aderisce a quest'ultimo indirizzo, ritenendo che l'evento del delitto di diffamazione possa consistere anche solo nella messa in pericolo dell'offesa all'altrui reputazione¹⁰⁹, dovendosi comunque escludere la sussistenza di tale reato, ai sensi dell'art. 49, 2° comma c.p., in caso di totale inidoneità della condotta a provocare l'evento, ovverossia quando l'inoffensività sia assoluta, intrinseca e originaria in base a una valutazione oggettiva ed *ex ante*¹¹⁰.

Si predilige quest'ultima impostazione, maggiormente coerente con quanto detto in relazione alla definizione di onore come bene spettante ad ogni persona in quanto tale¹¹¹, pur non essendo, in effetti, sempre agevole capire se la diffamazione sia reato di danno o di pericolo, per la ragione che ha ad oggetto un bene giuridico "morale", rispetto al quale non è semplice stabilire quando si verifichi un danno effettivo o anche solo potenziale¹¹². In ogni

¹⁰⁷ M. Donini, "Danno" e "offesa" nella cd. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1546 e ss.

¹⁰⁸ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 252.

¹⁰⁹ Cfr. Cass., sez. V, 15 luglio 2008, n. 37124, in *www.dejure.it*, secondo cui: "in tema di diffamazione a mezzo stampa, indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate, assume rilevanza la loro capacità di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione, realizzandosi il reato anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio" e Cass., sez. V, 18 maggio 1999, n. 10372, in *Cass. pen.*, 2001, p. 137.

¹¹⁰ Cfr. T. Vitarelli, *La diffamazione: elementi costitutivi e forme di manifestazione*, cit., p. 46. In giurisprudenza, v. Trib. Monza, 15 ottobre 1989, in *Cass. pen.*, 1990, I, p. 1211 che afferma: "in tema di fattispecie di reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 comma 2 c.p., si deve ricordare che perché un'azione possa considerarsi inidonea è necessario che la sua incapacità a condurre all'evento (che in tema di diffamazione si presenta di pericolo) sia assoluta, intrinseca e originaria, secondo una valutazione oggettiva da compiersi al momento iniziale dell'azione. Tale potrebbe essere il caso dell'uso di espressioni assolutamente asettiche o addirittura di valenza positiva, avvertite come aggressione del prestigio sociale unicamente dal soggetto al quale le stesse sono rivolte".

¹¹¹ Per la medesima ragione, anche l'ormai abrogato delitto d'ingiuria è sempre stato ricostruito in termini di reato di pericolo.

¹¹² F. Antolisei, *op. cit.*, p. 252.

caso, la questione pare avere una rilevanza pratica modesta, ammettendosi in entrambi i casi il tentativo, peraltro difficilmente riscontrabile nella prassi.

Come vedremo, tale questione recupera una certa rilevanza nei casi di diffamazione a mezzo stampa, atteso che, per le particolari caratteristiche dello stampato, non vi è accordo in giurisprudenza sull'individuazione del momento consumativo, se, cioè, esso debba coincidere con la diffusione dello scritto, con la sua stampa o con la reale distribuzione dello stesso (v. *infra*, cap. III, par. 1).

Ancor più problematica risulta essere l'individuazione del momento di consumazione del reato, con conseguente difficoltà di stabilire il *locus commissi delicti*, in caso di diffamazione a mezzo internet: non vi è, infatti, unanimità di vedute in giurisprudenza, che talvolta lo identifica nel momento in cui viene immesso in rete del materiale offensivo e, talaltra, coerentemente con quanto detto finora, con quello successivo dell'effettiva percezione di esso da parte di terzi (v. *infra*, cap. III, par. 2).

4.3 L'elemento soggettivo: verso il superamento dell'*animus diffamandi* e del *dolus in re ipsa*

La dottrina si è spesso interrogata sulla necessità di indagare, ai fini di ritenere integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, l'eventuale sussistenza di un dolo specifico, inteso come fine antisociale dell'azione: alcuni studiosi hanno, in effetti, sostenuto che anche la censura lecita si trasformerebbe in delitto laddove non fosse sorretta da “un fine nobile e socialmente apprezzabile”¹¹³.

In effetti, secondo un indirizzo più risalente, si riteneva indispensabile il cd. *animus diffamandi*, inteso come la piena ed effettiva intenzionalità di offendere l'altrui onore¹¹⁴. Tale impostazione aveva l'obiettivo di selezionare le condotte penalmente rilevanti, escludendo il dolo in presenza dell'*animus narrandi, iocandi, corrigendi*, ecc. e così delimitando l'estesa sfera di operatività del delitto di diffamazione, che è il riflesso, come ampiamente visto, dell'ampia concezione del bene giuridico onore¹¹⁵.

¹¹³ Per un riepilogo critico, v. M. Spasari, *op. cit.*, p. 489.

¹¹⁴ E. Florian, *La teoria psicologica della diffamazione*, Torino, 1927.

¹¹⁵ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140, il quale rileva altresì come detto orientamento interpretativo spostasse sul piano soggettivo problemi la cui soluzione si rinviene sul terreno della tipicità o delle cause di giustificazione.

In realtà, non si ravvisa nella struttura della fattispecie alcun riferimento al dolo specifico, con la conseguenza che le finalità perseguite dall'agente, non avendo alcuna base normativa, si devono considerare irrilevanti.

Ed in effetti, secondo un orientamento più recente e ormai prevalente, anche in giurisprudenza¹¹⁶, si reputa sufficiente, al fine di ritenere integrato il delitto di diffamazione, la sussistenza del dolo generico, che deve essere interpretato come la volontaria realizzazione della condotta da parte di un soggetto che abbia voluto l'azione (comunicazione dell'addebito lesivo a più persone) e si sia reso conto del discredito che con il suo operato cagionava o poteva cagionare all'altrui reputazione¹¹⁷.

Come si è già anticipato a proposito del requisito della comunicazione con più persone (v. *supra*, par. 4.1), sembra essere proprio tale elemento il profilo più problematico: secondo giurisprudenza costante è sufficiente, infatti, che il soggetto agente comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità, che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

A tal proposito si tenga presente come l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie in esame possa rivestire le forme tanto del dolo diretto, quanto del dolo eventuale¹¹⁸; ciononostante, desumere la sussistenza del dolo, anche nella sua forma meno intensa, dalle modalità adoperate per la trasmissione della notizia lesiva dell'onore (come si è visto nell'ampia casistica riportata *sub* par. 4.1) potrebbe in alcuni casi creare frizioni con il principio di colpevolezza.

Inoltre, anche quanto alla consapevolezza della lesione arrecata all'onore altrui, la giurisprudenza ha spesso affermato come, nell'ipotesi delittuosa in esame, il dolo vada desunto, senza necessità di ulteriori indagini, dall'uso, da parte dell'agente, di parole ed

¹¹⁶ Cfr. Cass., sez. V, 20 giugno 2018, n. 45306, in *www.dejure.it*; Cass., sez. V, 16 ottobre 2013, n. 8419 in *www.dejure.it*; Trib. Pescara, 07 gennaio 2019, n.4, in *www.dejure.it*; pronunce tutte concordi nel ritenere che: “quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato è generico (Cass. V, n. 8419/2013) e consiste nella consapevolezza di pronunciare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone (pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità, che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento, Cass. V, n. 36602/2010). In altri termini, non è necessario la sussistenza dell'*animus diffamandi* (nel senso dell'irrelevanza delle finalità, Cass. V, n. 4364/2012; Cass. V, n. 7597/1999), ma è sufficiente da parte del soggetto attivo la rappresentazione e la volontà della comunicazione con più persone dell'addebito offensivo”.

Per gli stessi motivi, anche in materia di ingiuria, si è sempre ritenuto sufficiente il dolo generico, non essendo necessaria la sussistenza di un *animus iniuriandi*.

¹¹⁷ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 258.

¹¹⁸ Cass., sez. V, 11 maggio 1999, n.7597 in *Cass. pen.*, 2000, 1953; in dottrina, v. M. Spasari, *op. cit.*, p. 489 e P. Siracusano, *op. cit.*, p. 40.

espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere¹¹⁹.

Tale indirizzo giurisprudenziale sembra inferire la prova dell'esistenza del dolo dalla realizzazione oggettiva del fatto, ammettendo, dunque, una sorta di "*dolus in re ipsa*": tale accertamento in via presuntiva dell'elemento soggettivo non si ritiene condivisibile, atteso che, come noto, il dolo deve costituire oggetto di reale accertamento: potrebbe, infatti, accadere che un soggetto, ad esempio per scarsa padronanza della lingua utilizzata, non ritenga di esprimersi in termini offensivi nei confronti del proprio interlocutore oppure, per abitudine contratta in altri ambienti sociali o altre comunità etniche, utilizzi epiteti o gesti che non ritenga, secondo la propria esperienza, offensivi dell'altrui personalità¹²⁰.

Inoltre, può accadere talvolta che difetti, in capo al soggetto agente, il dolo richiesto dalla fattispecie, in relazione ad un elemento diverso da quelli visti finora (inconsapevolezza della comunicazione ad una pluralità di persone ovvero dell'uso di espressioni offensive): egli, infatti, può essere in errore rispetto al requisito della verità del fatto attribuito all'offeso, quando, cioè, ritenga in buona fede che il fatto divulgato, poi rivelatosi falso, sia veritiero. Vedremo come, la verità del fatto narrato rivesta una sua importanza nelle ipotesi di *exceptio veritatis*, ossia la prova liberatoria della verità del fatto addebitato all'offeso (v. *infra*, cap. II, par. 1.1), e, ancor di più, ai fini dell'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca e critica (che ugualmente operano secondo il criterio della verità, v. *infra*, cap. II, parr. 2.1 e 2.2).

In questi ultimi casi, si dirà come la verità cd. putativa abbia una certa rilevanza non come errore di fatto *ex art. 47 c.p.* (non rappresentando la verità un elemento costitutivo della fattispecie), ma ai sensi dell'art. 59, 4° comma c.p., quale erronea supposizione della presenza di una causa di giustificazione.

¹¹⁹ Cass., sez. V, 20 giugno 2018, n. 45306, *cit.*; Cass. pen. Sez. V, 9 marzo 2018, n. 21133, in *Quot. giur.*, 2018; Cass., sez. V, 11 maggio 1999, n.7597, *cit.*, secondo cui "in tema di delitti contro l'onore, non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi* ma appare sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto basta che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, cioè adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente". V. altresì P. Siracusano, *op. cit.*, p. 40.

¹²⁰ Cfr. M. Spasari, *op. cit.*, p. 489. Sul punto si tenga presente quanto detto in premessa sulla relatività e variabilità del concetto di onore, caratteristica che si può riflettere anche sull'elemento soggettivo.

4.4 L'attribuzione di un fatto determinato fra specificità e attendibilità

Come anticipato, l'attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa non rappresenta più il criterio distintivo fra le ipotesi di diffamazione e di ingiuria, come accadeva nel codice Zanardelli, costituendone una circostanza aggravante (che, peraltro, era prevista anche per l'ingiuria, prima dell'ultimo intervento legislativo).

Tale aggravante è disciplinata al secondo comma dell'art. 595 c.p. e, in maniera del tutto analoga, è stata replicata all'interno del corpo normativo di cui alla legge n. 47 del 1948 e, in particolare, all'art. 13 che prevede, in caso di diffamazione a mezzo stampa, un consistente aumento di pena (da uno a sei anni) nell'ipotesi di attribuzione di un fatto determinato.

La previsione di tale aggravamento sanzionatorio è stata tradizionalmente giustificata con la maggiore efficacia offensiva del comportamento diffamatorio, quando non si limiti a un insulto generico, che potrebbe essere frutto di un mero sfogo personale, ma giunga ad addebitare un fatto specifico, risultando quindi, per ciò solo, più verosimile agli occhi dei terzi destinatari della comunicazione offensiva.

Tale addebito lesivo, in altre parole, implica un "più serio e penetrante attacco alla personalità individuale"¹²¹, fornendo, in qualche modo, la riprova della qualità attribuita e contribuendo dunque a rendere maggiormente verosimile l'addebito formulato, come evidenziato anche dalla giurisprudenza, che sottolinea la maggiore attitudine dell'attribuzione del fatto determinato ad ingenerare nel terzo un giudizio di attendibilità¹²². Per tale ragione, risulta essere di fondamentale importanza la definizione di "fatto determinato", atteso che non sempre risulta agevole distinguerlo dall'attribuzione di mere qualifiche (dire che "tale politico è corrotto" spesso non è molto diverso dall'attribuirgli episodi di corruzione, atteso che una siffatta espressione inevitabilmente comporta l'affermazione della sussistenza di tali episodi), di fatti indeterminati ("tale politico si è fatto corrompere molte volte") o di generiche condotte disonoranti ("tale politico non fa gli interessi del Paese").

In dottrina sono state proposte varie soluzioni al riguardo, dal momento che non risulta agevole enunciare una rigorosa definizione, tanto da portare alcuni studiosi a ritenere preferibile rinunciarvi in favore dell'enucleazione di alcuni criteri direttivi di massima¹²³.

¹²¹ Cfr. P. Siracusano, *op. cit.*, p. 41 e M. Spasari, *op. cit.*, p. 487.

¹²² V. Cass., sez. V, 18 gennaio 1991, Scipioni, in *Giust. pen.*, 1991, II, 715, cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 142.

¹²³ Per un'esauritiva ricostruzione in materia, cfr. L. Bisori, *op. cit.*, p. 28 e ss.

A fronte di un orientamento tradizionale, che riteneva determinato il fatto descritto seguendo l'indicazione delle categorie aristoteliche del modo, tempo, luogo, persona, ecc. - orientamento che aveva trovato un certo seguito anche in giurisprudenza¹²⁴ -, si sono affermate successivamente diverse impostazioni interpretative, talvolta ancorate all'utilizzo di elementi cd. "intrinseci", quali la sufficiente specificazione della condotta ascritta al soggetto diffamato, talaltra facendo riferimento altresì a requisiti cd. "estrinseci," ossia attinenti alla percezione del terzo destinatario, che affiancano ai caratteri dell'individuabilità e concretezza del fatto, quello dell'attendibilità¹²⁵, tali da giustificare il più grave trattamento sanzionatorio.

Altre volte, si è ravvisata a tal proposito l'esigenza che il fatto, seppur non descritto precisamente sin nel dettaglio, sia connotato dai caratteri della storicità ed irripetibilità, potendo il riferimento agli elementi di specificazione essere a tal fine più o meno ampio o più o meno sintetico¹²⁶. In effetti, sarebbe proprio la storicità-individualità-irripetibilità a rendere il fatto determinato, in quanto la sua verifica sarebbe obiettivamente riscontrabile nella realtà: solo il fatto che presenti tali caratteristiche, infatti, non è suscettibile di confusione con altri fatti¹²⁷. Quest'ultima impostazione consentirebbe, peraltro, di superare il ricorso a valutazioni soggettive ed estrinseche, quali la credibilità e l'attendibilità - che, in quanto tali, risultano essere concetti estremamente variabili -, a favore di criteri maggiormente oggettivi.

In giurisprudenza, la tesi oggi prevalente sembra essere quella che ritiene sufficiente, per la sussistenza dell'aggravante, la specificazione del fatto "nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocano alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa"¹²⁸.

¹²⁴ V. *ex multis*, Cass., sez. V, 12 gennaio 1983, Lo Greco, in *Cass. pen.*, 1983, p. 1093.

¹²⁵ V. F. Antolisei, *op. cit.*, p. 259, il quale precisa come non sia necessario che il fatto attribuito all'offeso sia precisato in tutti i particolari, essendo sufficiente che non sia esposto in termini così vaghi da equivalere ad un addebito generico, sì da rendere l'accusa più attendibile. In tal senso, anche cfr. anche Cass., sez. V, 12 maggio 1992, in *Giust. pen.*, 1992, II, p. 541, che sul punto ha affermato: "nei delitti contro l'onore ed in particolare in tema di diffamazione a mezzo stampa, la circostanza aggravante di un fatto determinato è costituita dall'addebito di una condotta che non sia designata solamente nel genere o nella specie, ma che sia sufficientemente precisata, mediante l'indicazione di elementi concernenti le modalità con cui si è svolta, quali quelli relativi a persone, cose, tempo, luogo, contenuto, scopi, etc. A questo fine, tuttavia, non occorre che la condotta venga descritta in tutti indistintamente gli aspetti che la caratterizzano, bastando una specificazione che serva a rendere l'accusa più attendibile e quindi più pregiudizievole per l'offeso".

¹²⁶ M. Spasari, *op. cit.*, p. 488.

¹²⁷ F. Mantovani, *op. cit.*, p. 276.

¹²⁸ Cass., sez. V, 12 maggio 1999, n.7599, in *Dir. inf.*, 2000, p. 390. Per una rassegna giurisprudenziale, v. A. Gullo, *Le aggravanti dell'ingiuria*, in P. Siracusano (a cura di), *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, *op. cit.*, p. 67 e ss.

Si ritiene di condividere tali impostazioni, basate sull'utilizzo di criteri oggettivi, più che sulla valutazione della credibilità e dell'attendibilità, requisiti che, come abbiamo visto, risultano essere molto incerti e fondati su una valutazione *a parte subiecti*, osservando, peraltro, come essi siano direttamente proporzionali alla maggiore o minore specificazione del fatto secondo circostanze di tempo, di luogo, di persone, di contenuto, ecc. In effetti, più la narrazione è precisa e dettagliata, più è probabile che essa sia credibile, ingenerando nel destinatario quel convincimento circa la verità dell'addebito lesivo che giustifica il maggiore rigore sanzionatorio.

Purtuttavia, una siffatta interpretazione non può portare a ritenere integrata l'aggravante *de qua* in presenza di accadimenti, ancorché specifici, paradossali ed oggettivamente impossibili, che appaiano cioè privi di qualunque elemento di concretezza¹²⁹.

Inoltre, l'esatta individuazione della nozione di fatto determinato consente altresì l'operatività della cd. *exceptio veritatis*, ossia la prova liberatoria circa la verità del fatto ascritto, non tanto per la ragione, talvolta prospettata in dottrina, che l'attacco generico non può che presentarsi sin dall'inizio e inevitabilmente nella forma di semplice sfogo personale¹³⁰, quanto piuttosto per il fatto che la verità dell'addebito lesivo può essere accertata solo in relazione ad un episodio specifico: gli attacchi generici si ritiene non siano altro che l'esternazione di giudizi di valore, i quali, come noto, non possono essere né veri né falsi. Solo la descrizione di un fatto storico possiede tale qualità, potendosi riscontare la sua esistenza o meno nella realtà.

4.5 Le altre circostanze aggravanti speciali e il “doppio binario” nella tutela dell'onore

L'art. 595 c.p. prevede al 4° comma l'aggravante costituita dall'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio: trattasi delle stesse Autorità che sono menzionate nel delitto di oltraggio, di cui all'art. 342 c.p.

¹²⁹ F. Mantovani, *op. cit.*, p. 218.

¹³⁰ M. Spasari, *op. cit.*, p. 487.

Si applicherà l'aggravante in oggetto e non il delitto di oltraggio nel caso in cui sia assente il soggetto passivo, in quanto lo stesso art. 342 c.p. richiede che l'offesa avvenga "al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del Collegio" ovvero "mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni", dovendosi ravvisare in tale elemento la lesione dell'interesse della pubblica amministrazione¹³¹ e dovendosi tenere fermo quanto detto a proposito della necessaria assenza della vittima nel delitto di diffamazione, di cui l'offesa al Corpo politico, ecc. rappresenta un'aggravante.

Pur non essendo la nozione di Corpo politico, amministrativo e giudiziario così definita, si precisa come essi debbano essere organi collegiali e l'offesa debba essere rivolta all'organo nel suo complesso: tale aggravante non risulta, infatti, integrata, laddove le espressioni offensive siano rivolte a persone facenti parte dell'organo, cioè a singoli membri¹³².

Nella nozione di corpi politici rientrano gli organi costituzionali - con la conseguenza che il campo di applicazione della norma in oggetto rischia di sovrapporsi a quello di cui all'art. 290 c.p. - e gli uffici elettorali politici; per corpo amministrativo si deve far riferimento a tutte le autorità collegiali che svolgono funzioni amministrative (ad esempio, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consigli comunali o provinciali); i corpi giudiziari sono i collegi investiti di giurisdizione; le "rappresentanze di corpi" sono le strutture interne collegiali dei corpi stessi; sono "autorità costituite in collegio" tutti gli altri uffici pubblici funzionanti collegialmente¹³³.

Per quanto rileva ai fini della presente trattazione, ci si limita ad osservare come tale previsione costituisca un esempio di quella nozione di onore "qualificato", inteso come onorabilità superiore alla media o comunque caratterizzata con riferimento ad una determinata categoria sociale (v. *supra*, par. 3), che ancora permea il nostro sistema legislativo.

Tale concezione di onore, dunque, ancora oggi trova nel nostro ordinamento una tutela rinforzata, in base al particolare *status* della persona offesa, rispetto a quella accordata alle altre persone fisiche e giuridiche, come dimostrato dal mantenimento delle varie figure di vilipendio¹³⁴, dalla recente "resurrezione" del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale,

¹³¹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 488 e F. Antolisei, *op. cit.*, p. 259.

¹³² Cfr. Cass., sez. V, 16 marzo 2010, n. 16284, in *www.dejure.it*.

¹³³ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 43.

¹³⁴ Come dimostrato dalla declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 290 c.p. sotto il profilo che il predetto articolo punendo il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate impedirebbe la libera manifestazione del pensiero Cass., Sez. I, 29 novembre 1979, n. 10173, in *www.dejure.it*. Si vedano altresì Cass., Sez. I, 10 giugno 1978 n. 7386 e Cass., Sez. I, 19 maggio 1978, n. 5864, le quali significativamente

realizzata dalla legge n. 94 del 2009¹³⁵, oltre che dal “salvataggio” dell’ingiuria militare operato dalla Corte costituzionale¹³⁶.

Tale “doppio binario”, che ha da sempre comportato una disparità di trattamento sanzionatorio fra le figure “qualificate” e le corrispondenti fattispecie “comuni”, risulta ancor più evidente a seguito dell’abrogazione del delitto di ingiuria, come si dirà fra poco. Infine, l’ultima aggravante speciale del reato di diffamazione è quella dell’offesa recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, oggetto del capitolo III, cui si fa integrale rinvio.

5. La tutela civilistica dell’onore nell’*ex reato* di ingiuria

Si ritiene a questo punto utile trattare le problematiche connesse alla fattispecie, ormai civilistica, dell’ingiuria, al fine di proseguire nella nostra ricognizione della tutela offerta dal nostro ordinamento al bene onore e, al tempo stesso, gettare le basi per l’analisi della repressione di tale illecito, qualora sia commesso a mezzo internet.

Come abbiamo già visto, la scelta del legislatore del 1930 è quella di mantenere la previsione della sanzione più afflittiva, quella penale, per reprimere le condotte lesive dell’onore: viene dunque riproposta la duplice tutela dell’onore offerta dai delitti di diffamazione e di ingiuria, già previsti dal codice Zanardelli, dai quali, però, ci si discosta per ciò che concerne l’elemento distintivo, ora basato sul binomio presenza/assenza e non più, come visto, sulla determinatezza del fatto addebitato. Tale scelta, che nelle intenzioni del legislatore rappresenta una rottura rispetto ad una tradizione che si era consolidata nei quarant’anni di vigenza del codice abrogato, viene motivata da “una grande semplicità di applicazione, come apparirà quando si sarà diradata la confusione di concetti creata dal

hanno affermato come i diritti costituzionali, rispettivamente, della libertà di associazione politica e di manifestazione del pensiero debbano esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette da tale norma, prestigio costituzionalmente garantito e quindi limite ad altri diritti protetti dalla Carta.

¹³⁵ M. Mantovani, *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, I, p. 86, secondo il quale tale reintroduzione è legata a un “rigurgito del principio di autorità”.

¹³⁶ Ci si riferisce alla pronuncia con cui la Consulta ha affermato la legittimità costituzionale dell’ipotesi di ingiuria militare prevista dall’art. 226 c.p.m.p., nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte che, se tenute da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato, a seguito della decriminalizzazione dell’ingiuria “comune” (C. Cost., 27 settembre 2017, n. 215, in www.cortecostituzionale.it). Ci torneremo *infra*, par. 5.3.

codice penale del 1889. E veramente è assai più agevole accertare l'elemento estrinseco della presenza, che quello dell'addebito d'un fatto determinato...¹³⁷.

Dunque, i due poli intorno ai quali si sceglie di articolare la tutela penalistica dell'onore tendenzialmente sono quelli, da una parte, dell'onore in senso soggettivo, inteso come sentimento personale di onore, protetto dal reato di ingiuria, e dell'onore in senso oggettivo, ossia "la favorevole opinione" che gli altri hanno del soggetto, tutelato dal delitto di diffamazione¹³⁸.

Dall'entrata in vigore del codice del '30, si è già anticipato come le modifiche in materia di reati contro l'onore siano state scarsamente significative e ormai risalenti nel tempo, salvo la recente riforma, operata con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha comportato l'abrogazione del delitto di ingiuria, con la sua contestuale trasformazione in "illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili" e che, dunque, rappresenta un ripensamento, rispetto all'impianto codicistico originario - e, più in generale, alla nostra tradizione giuridica -, della tutela dell'onore.

Poiché in base ad un'analisi strutturale del delitto di ingiuria e della nuova fattispecie civilistica si rileva una sostanziale identità, si ritiene utile analizzarne per sommi capi gli elementi costitutivi, prima di entrare nel merito della riforma. Una sintetica ricostruzione dei tratti essenziali dell'ex delitto di ingiuria si rende necessaria anche al fine di analizzare le modifiche che l'hanno interessata e di sottolineare i profili di criticità apportati dall'intervento legislativo.

L'art. 594 c.p. abrogato puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro chiunque offendesse "l'onore o il decoro di una persona presente" e, analogamente, chi commettesse il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell'articolo abrogato.

Tali ipotesi, già previste, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 594 c.p., sono state trasposte nell'art. 4, 1° comma, lett. a) del d.lgs. 7/2016, che le ha fedelmente riproposte con l'espressa incorporazione delle comunicazioni "informatiche e telematiche": tale modifica dimostra di recepire la giurisprudenza in materia, che aveva già stabilito

¹³⁷ Come si legge nella Relazione del Guardasigilli, *cit.*.

¹³⁸ Come espresso nella Relazione del Guardasigilli, *cit.*, che al riguardo stabiliva: "Sotto l'aspetto scientifico, il codice si richiama alla tradizione (e qui veramente è il caso di parlare di "tradizione") giuridica italiana, che stabilì la distinzione tra contumelia (offesa in presenza) e diffamazione (divulgazione di offesa presso terzi). Questo concetto è conforme al principio per cui il patrimonio morale di una persona (onore in senso lato) può essere leso, o mediante offese immediatamente percepite dal soggetto passivo presente, del quale ledono il sentimento personale di onore o di decoro (onore in senso specifico e soggettivo), ovvero mediante offese comunicate a più persone e che intaccano la buona fama della persona, cioè la stima, la favorevole opinione che gli altri hanno di lei (reputazione: onore in senso oggettivo)".

l'applicabilità dell'art. 594, 2° comma c.p. alle offese ingiuriose commesse a mezzo Internet¹³⁹, pur suscitando legittimi dubbi circa il rispetto del divieto di analogia *in malam partem*. Tali condotte sono ora punite con la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila e dunque in misura sensibilmente superiore rispetto alla pena pecuniaria prevista dal vecchio art. 594 c.p..

Erano poi previste ai commi successivi due circostanze aggravanti speciali, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato e nell'aver commesso l'offesa in presenza di più persone, anch'esse mantenute e ora disciplinate all'art. 4, comma 4, lett. f) del decreto citato, che prevede in tali casi una sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila. Che la costruzione del fatto (civilmente illecito) tipico e del bene tutelato siano rimaste completamente invariate si evince non solo dalla testuale descrizione della condotta assoggettata a sanzione civile, ma anche dalla pedissequa riproposizione, all'art. 4, commi 2, 3 e 8 del decreto n. 7/2016, delle esimenti della reciprocità delle offese, che era prevista all'art. 599 1° e 3° comma c.p., e della provocazione, di cui al secondo comma del medesimo articolo¹⁴⁰ (v. *infra*, cap. II, par. 1.2).

Gli "elementi costitutivi" di tale fattispecie, dunque, risultano essere i medesimi anche nella nuova ipotesi di illecito civile e si individuano pacificamente nell'offesa all'onore o al decoro di una persona e nella presenza del soggetto passivo.

Per tale ragione, se ne fornirà una breve analisi, utile anche al fine di esaminare la tutela offerta al bene onore da tale fattispecie.

5.1 Gli "elementi costitutivi" dell'illecito civile di ingiuria: la presenza del soggetto passivo e l'offesa all'onore e al decoro

In primis, come si è già visto nella trattazione del reato di diffamazione, specularmente all'ingiuria, quest'ultima si caratterizza per la presenza del soggetto passivo, intesa in senso ampio, posto che ad essa viene equiparata la comunicazione telegrafica o telefonica o mediante scritti o disegni.

In effetti, è più corretto dire, come già si è visto, che il requisito di presenza vada inteso non tanto come presenza fisica, quanto piuttosto come percezione diretta da parte dell'offeso

¹³⁹ V. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741, in *Riv. Pen.*, 2001, p. 156.

¹⁴⁰ A. Visconti, *op. cit.*, p. 332.

dell'aggressione al proprio onore: tale requisito, così inteso, permette di unire in una medesima disciplina sostanziale due fattispecie - quelle dei commi 1 e 2 del vecchio art. 594 c.p. - che sono nient'altro che due ipotesi alternative di un'identica norma fondamentale¹⁴¹. In effetti, anche nelle comunicazioni "a distanza" mediante telefono, telegrafo, scritti o disegni, quello che caratterizza la fattispecie di ingiuria è che tali comunicazioni siano rivolte al destinatario delle offese, a ciò non ostando l'eventuale interferenza di altri soggetti. In altre parole, quello che viene ad essere valorizzato, ai fini di distinguere l'ipotesi in esame dalla fattispecie parallela, è il rapporto comunicativo diretto tra offensore e offeso, che si ritiene renda meno grave, rispetto alla diffamazione, il nocumento all'onore arrecato alla vittima, la quale ha la possibilità di reagire (come, peraltro, dimostrato dall'esclusione della punibilità - ora, forse, della "sanzionabilità" - di quest'ultima, qualora si difendesse a sua volta con ingiurie dirette all'offensore, come vedremo nell'ipotesi della ritorsione).

Il delitto di ingiuria, inoltre, prevedeva (e tale previsione è stata fedelmente riproposta nel nuovo illecito civile) l'offesa "all'onore e al decoro" della persona, altro elemento differenziale rispetto alla fattispecie attingua che, come ampiamente visto, disciplina le offese "all'altrui reputazione".

Orbene, se da una parte si è già evidenziata la differenza semantica fra onore e reputazione, intendendosi con quest'ultima quella particolare "porzione" di onore che consiste nel sentimento di stima e rispetto della collettività nei confronti di una determinata persona, la duplicazione terminologica presente nella fattispecie di ingiuria merita una riflessione ulteriore, in particolar modo per ciò che concerne la nozione di "decoro".

In particolare, si discute se detta nozione sia ricompresa nel più vasto concetto di onore, talché tale binomio rappresenterebbe un'endiadi, ovvero se rappresenti un distinto ed autonomo oggetto di tutela. In effetti, è stato evidenziato in dottrina come l'onore possa essere inteso in senso ampio, ed allora comprenderebbe anche il decoro e la reputazione, oppure in senso circoscritto, ossia come onore soggettivamente considerato soltanto sotto il profilo morale, differenziandosi dal decoro che rappresenterebbe l'onorabilità di una persona con riferimento alle proprie qualità e al proprio valore sociale¹⁴².

¹⁴¹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 485.

¹⁴² *Ibidem*. Per una ricostruzione esaustiva del concetto di decoro, cfr. V. Manzini, *op. cit.*, p. 506 e ss., il quale lo intende come "senso della propria dignità personale, precisato e limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti". L'autore distingue, inoltre, tra un decoro in senso soggettivo, inteso come "rappresentazione interna di ciò che per comune consenso è conforme alla propria dignità, per cui ciascuno esige dagli altri l'osservanza di quelle regole di condotta civile, che sono ritenute necessarie per vivere rispettato come uomo, o come soggetto di un determinato stato, nelle relazioni con gli altri uomini" e un decoro in senso oggettivo, ossia quello "stato

Effettivamente, dovendosi individuare un autonomo significato del termine “decoro”, si è spesso operata una distinzione fra i due concetti sulla base delle differenti qualità umane ricomprese nell’uno e nell’altro concetto: secondo la concezione fattuale, in particolare, il termine “onore” indicherebbe le qualità *lato sensu* morali della persona, mentre con “decoro” si indicherebbero tutte le altre qualità che contribuiscono a definire il valore sociale dell’individuo (fisiche, intellettive, culturali, ecc.)¹⁴³.

Si sono già evidenziati i limiti della concezione fattuale (v. *supra*, par. 3), consistenti principalmente nell’eccessiva soggettivizzazione e relativizzazione del bene giuridico dell’onore, che viene fatto dipendere dall’opinione e dalla sensibilità del soggetto offeso o del suo gruppo sociale di appartenenza, compromettendo la riconoscibilità obiettiva dell’offesa al bene, necessaria per la sua tutela, sia la determinatezza e tassatività della fattispecie incriminatrice¹⁴⁴.

Al riguardo si predilige, dunque, una diversa impostazione, che nega autonomia al concetto di decoro, come referente di autonoma tutela penale nella fattispecie di ingiuria¹⁴⁵, rientrando entrambe le nozioni nel superiore concetto di dignità della persona; vi sarebbe, comunque, una differenza semantica fra i due termini, dal momento che l’onore attiene alle qualità della persona, che concorrono a caratterizzare il valore dell’uomo in sé (intellettuali, morali, fisiche, ecc.), mentre il decoro sarebbe relativo al complesso degli atteggiamenti che, pur non incidendo sul valore della persona, cioè sulla stima delle sue qualità come essere umano, incidono tuttavia sul rispetto che ad essa è dovuto¹⁴⁶.

Secondo siffatta interpretazione, anche il concetto di decoro godrebbe di copertura costituzionale, rientrando anch’esso, come detto, nel concetto di dignità della persona, che ne rappresenterebbe il fondamento.

Nonostante sul punto si registrino in giurisprudenza orientamenti diversi, l’indirizzo prevalente risulta pervenire alle medesime conclusioni, stabilendo che “la nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno” e che le due nozioni “vanno unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell’art. 2 Cost.”¹⁴⁷.

individuale esteriore, risultante dal riguardo elementare che gli uomini sogliono osservare reciprocamente verso la personalità morale di ciascuno di essi”.

¹⁴³ Cfr. A. Visconti, *op. cit.*, p. 338.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ E. Musco, *op. cit.*, p. 147 e ss.

¹⁴⁶ L. Bisori, *op. cit.*, p. 47.

¹⁴⁷ Cass., sez. V, 13 luglio 2015, n. 451, in *Dir. giust.*, 2016, 11 gennaio; Cass., sez. V, 04 luglio 2008, n. 34599, in *www.dejure.it*.

Anche tale approdo giurisprudenziale risulta motivato dall'esigenza di ancorare a parametri certi ed obiettivi il concetto di decoro, al fine di svincolare l'accertamento della sussistenza della lesione di tale bene dalla personale sensibilità del destinatario dell'espressione offensiva o del gruppo sociale di riferimento¹⁴⁸.

La giurisprudenza, in particolare, utilizza una serie di indici (contesto, personalità dell'offeso e dell'offensore, coscienza sociale) per individuare l'ambito di operatività dei delitti contro l'onore, fra i quali prevale la valutazione del contesto nel quale sono state proferite le espressioni ingiuriose¹⁴⁹.

Peraltro, l'onore può essere offeso, ai fini della sussistenza dell'illecito in oggetto, in qualunque modo, anche in forma indiretta, allusiva, simbolica, obliqua o riflessa, oltre che, come già visto, mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa¹⁵⁰, ivi compresi lettere, cartoline o altri documenti manoscritti, dattiloscritti o stampati, fotografie¹⁵¹ e persino messaggi di testo via telefono o, come vedremo meglio, *e-mail*.

È ammessa altresì in forma cd. "reale", ossia attraverso azioni materiali, quali gesti sconci o suoni oltraggiosi, danneggiamenti, lanci di oggetti, spinte, schiaffi, ecc.¹⁵².

5.2 L'attribuzione di un fatto determinato e l'offesa commessa in presenza di più persone

Come anticipato, l'art. 594 c.p. abrogato prevedeva (e tale previsione è stata riproposta nell'illecito civile) la circostanza aggravante dell'attribuzione del fatto determinato, in maniera del tutto analoga a quanto previsto per il delitto di diffamazione, come si è visto *sub par.* 4.4, cui si fa integrale rinvio.

¹⁴⁸ Cass., sez. V, 13 luglio 2015, n. 451, *cit.*, secondo cui: "in tema di ingiuria, i fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse devono essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spaziotemporale nel quale sono state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo o nel contesto".

¹⁴⁹ Per una rassegna giurisprudenziale v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 136, il quale evidenzia una maggiore elasticità, e conseguente irrilevanza delle offese, nei rapporti tra privati o comunque fra soggetti in posizione di parità, rispetto alla maggiore severità con le quali vengono valutate le espressioni ingiuriose rivolte ai pubblici ufficiali. Si rileva inoltre una "desensibilizzazione" di alcune espressioni del linguaggio comune, ormai ritenute consuete e, dunque, non più lesive dell'onore.

¹⁵⁰ M. Spasari, *op. cit.*, p. 484 e ss.

¹⁵¹ L. Bisori, *op. cit.*, p. 37.

¹⁵² L. Bisori, *op. cit.*, p. 45.

Altra circostanza aggravante speciale - anch'essa pedissequamente richiamata nella nuova disciplina - era l'offesa in presenza di più persone, per la ragione che le espressioni ingiuriose rivolte al destinatario dinanzi ad una pluralità di soggetti risulta essere maggiormente lesiva, ma non tale da far rientrare la condotta nella più grave ipotesi di diffamazione, dal momento che in questo caso l'offeso ha la possibilità di difendersi immediatamente dagli attacchi, alla presenza dei medesimi soggetti, potendo così attenuare gli effetti dannosi delle affermazioni ingiuriose. Sul punto, valgono le considerazioni svolte in materia di diffamazione, talché si richiede la presenza di almeno due soggetti (esclusi i correi e la persona offesa), che effettivamente percepiscano e comprendano le esternazioni offensive.

Come vedremo, l'“aggravante” *de qua* avrà particolare rilevanza nel caso di condotte perpetrate via internet, in particolare nei casi di offese attraverso *forum, social networks* o *e-mail* alle quali “assista” anche la persona offesa, non essendo in tali casi sempre agevole comprendere se detti casi rientrino nella sfera applicativa della diffamazione, stante la sussistenza del requisito della comunicazione ad una pluralità di soggetti, ovvero in quella dell'ingiuria “aggravata” dalla presenza di più persone, vista la “partecipazione” della persona offesa¹⁵³. In effetti, tale ipotesi non pare essere molto diversa da analoghe condotte attuate *de visu*, avendo l'offeso, anche in questo caso, un rapporto comunicativo con l'offensore e la possibilità di difendersi. Si osserva, però, come tale possibilità potrebbe non essere così immediata, a differenza dell'insulto rivolto di persona¹⁵⁴; inoltre, la comunicazione delle offese a più soggetti, anche considerando la diffusività del mezzo utilizzato, sembra integrare il maggior disvalore del reato di diffamazione.

Per la medesima ragione, si deve ritenere che, nel caso in cui tale condotta sia perpetrata a mezzo di “scritti” (ad esempio, missive inviate ad una pluralità di destinatari compresa la persona offesa), si configurino entrambi gli illeciti (ingiuria e diffamazione), venendo meno in tal caso la possibilità di una pronta reazione dell'offeso alla presenza degli altri soggetti¹⁵⁵.

¹⁵³ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 145.

¹⁵⁴ Sul punto, in effetti, la giurisprudenza ritiene che si configuri il delitto di diffamazione, e non l'ipotesi di ingiuria, nel caso di invio di *e-mail*: “L'invio di *e-mail* a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria” (Cass., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980, in *Cass. pen.*, 2013, 10, p. 3522).

¹⁵⁵ L. Bisori, *op. cit.*, p. 56 e ss. In effetti, in un caso di invio ad una pluralità di soggetti di *e-mail* denigratorie, la giurisprudenza ha ravvisato un “concorso” tra l'illecito civile di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016 e il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. “e non la sola ipotesi, oramai depenalizzata, di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 594, 2° comma, c.p.: ciò in quanto se è vero che l'invio telematico di corrispondenza offensiva a più destinatari avviene *uno actu*, la sua

Alla luce di quanto esposto nella narrazione, necessariamente sintetica, relativa ai tratti essenziali dell'*ex* delitto di ingiuria, si ritiene utile fare qualche considerazione critica in merito alla recente riforma.

5.3 La trasformazione dell'ingiuria in illecito aquiliano: una discrasia di sistema

Come già anticipato, la modifica legislativa apportata con il d. lgs. n. 7 del 2016, operata in base alla legge delega 28 aprile 2014 n. 67 nell'ambito di un più ampio intervento di depenalizzazione e abrogazione di reati, si è limitata a ricalcare pedissequamente quelli che erano gli elementi costitutivi dell'ingiuria - nonché delle relative aggravanti e di alcune fra le esimenti -, come si evince dall'utilizzo della medesima formulazione normativa, con l'unica aggiunta, di cui pure si è detto, delle modalità informatiche e telematiche di commissione dell'illecito.

In effetti, la strada scelta dal legislatore delegante è stata quella di stabilire, all'art. 3 della citata legge delega, la previsione di “adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a)” (ossia quelli oggetto di abrogazione), così lasciando intendere che il legislatore delegato non avrebbe potuto disporre di un autonomo “margine di manovra” per (ri)descrivere i fatti cui le stesse dovevano conseguire¹⁵⁶. D'altra parte, lo stesso legislatore delegato, dovendo tener conto del tenore letterale della legge delega, ha valutato come “dal punto di vista del fatto tipico, si dovessero, in linea di principio, mantenere immutati i confini delle fattispecie abrogate”¹⁵⁷, al fine di evitare di incorrere in censure per eccesso di delega. Peraltro, rispetto alle ipotesi di falso aventi ad oggetto le scritture private, anch'esse oggetto della delega, il legislatore delegato ne ha rivisto i confini, posticipandone la rilevanza all'effettiva causazione di un danno¹⁵⁸, talché si deve ritenere che il legislatore, laddove abbia ritenuto di ridisegnare il contenuto degli illeciti, lo abbia fatto, a riprova della

trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l'agente è ben consapevole, dovendo procedere alla digitazione degli indirizzi di posta elettronica di ciascuno dei destinatari. A nulla rileva, inoltre, la circostanza che i destinatari della comunicazione diversi dalla persona offesa siano stati messi "per conoscenza", dal momento che la norma incriminatrice di cui all'art. 595 c.p. richiede solo che l'offesa all'altrui reputazione sia comunicata a una pluralità di destinatari, a nulla rilevando i motivi per i quali la comunicazione a questi ultimi viene effettuata” (Cass., sez. V, 6 luglio 2018, n. 34484, in *Dir. giust.*, 2018, 23 luglio).

¹⁵⁶ M. Riverditi, *L'illecito civile punitivo ex d. legis. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Studium iuris*, 2016, 6, p. 670.

¹⁵⁷ Come si legge nella Relazione illustrativa al d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in http://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_5.pdf, p. 4.

¹⁵⁸ Ne parla diffusamente M. Riverditi, *cit.*, p. 670 e ss.

voluntas legis di mantenere gli elementi costitutivi del delitto di ingiuria (così come le relative aggravanti).

Una siffatta operazione, però, porta con sé numerosi problemi teorici e pratici, derivanti perlopiù dalla difficoltà di “coordinamento” tra la matrice strettamente penalistica di tale fattispecie e la struttura dell’illecito civile, anche a causa della omessa previsione di una disciplina puntuale al riguardo, contrariamente a quanto, ad esempio, era avvenuto in sede di depenalizzazione con il d. lgs. 689/1981.

Peraltro, si ritiene che anche la riconducibilità degli illeciti civili in esame - in ottica CEDU - alla “materia penale” (con il conseguente assoggettamento alle garanzie sostanziali previste a livello sovranazionale)¹⁵⁹ imponga di non abbandonare lo sguardo del penalista nella valutazione dell’illecito di ingiuria¹⁶⁰.

In ogni caso, in assenza di qualunque indicazione legislativa al riguardo e rappresentando la trasformazione di reati in illeciti civili un *novum* assoluto nel nostro sistema giuridico, si sono poste fin da subito questioni interpretative di non poco momento.

Se la generale difficoltà di conciliare l’impronta specificatamente privatistica del processo civile, che opera su impulso di parte, con la natura pubblicistica delle sanzioni previste (da devolversi alla Cassa delle ammende) è stata evidenziata già all’indomani dell’adozione del decreto in oggetto¹⁶¹, si sottolinea come alcune questioni peculiari siano quelle che interessano nello specifico l’ingiuria, a causa della sua trasformazione in illecito civile punitivo.

In primis, come noto, nel processo civile l’attore ha l’obbligo, per vedere riconosciuta la sua pretesa risarcitoria, di fornire la prova relativa al danno patito a causa del fatto ingiusto altrui; orbene, si evidenzia al riguardo come tale prova possa essere particolarmente difficile nel caso di condotte ingiuriose, vista la difficoltà di verificare la sussistenza di un’effettiva lesione dell’onore dell’offeso, che può dipendere da numerosi fattori, anche soggettivi e, dunque, estremamente variabili. A tal proposito, infatti, si era già evidenziato come non

¹⁵⁹ A. Gargani, *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di ‘riforma della disciplina sanzionatoria’* (art. 2 l.28.4.2014 n. 67), in *Legisl. pen.*, 7 luglio 2015, p. 19.

¹⁶⁰ In tal senso, L. Riscato, *L’illecito civile punitivo come irrocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, p. 494, la quale sottolinea che “l’anima penalistica è rimasta, perché la potestà punitiva non può che appartenere al diritto pubblico”. Altri indici che depongono per l’adozione di tale impostazione sono la “cornici edittali”, i criteri di commisurazione della sanzione oggettivi e soggettivi e dunque tipicamente penalistici, la rilevanza della “reiterazione dell’illecito”, che opera in maniera simile alla recidiva, la disciplina del concorso di persone nel reato, le ipotesi di “non sanzionabilità”, le fattispecie “aggravate”.

¹⁶¹ Per un’analisi critica, cfr. A. Gargani, *cit.*; A. Gargani, *Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive*, in *Legisl. pen.*, 3 dicembre 2018; C. Piergallini, *Pene ‘private’ e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in *Aa. Vv., La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, 2018, p. 631 e ss.; L. Riscato, *cit.*, p. 487 e ss. e M. Riverditi, *cit.*, p. 667 e ss..

fosse agevole, a livello probatorio, l'accertamento dell'offesa a un sentimento, che portava correttamente la giurisprudenza a ritenere verificato l'evento, anche solo in termini di pericolo (v. *supra*, par. 4.2).

Peraltro, sovrapporre l'onere probatorio richiesto ai fini risarcitori a quello necessario per irrogare la sanzione pecuniaria, atteso che quest'ultima consegue automaticamente al riconoscimento del danno cagionato dalla condotta illecita, suscita non poche perplessità.

Tale discrepanza si rileva anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per la medesima ragione: le nuove fattispecie, in linea con il coefficiente soggettivo d'imputazione in origine previsto in sede penale, devono essere realizzate con dolo, per espressa previsione *ex art. 3* del decreto. Si tenga, però, a mente come, per provare il diritto al risarcimento da fatto illecito, sia sufficiente mantenere il proprio onere probatorio nel perimetro della colpa¹⁶².

Il vero *punctum dolens* risulta però essere la decisione, come vedremo, di attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione della sanzionabilità, soltanto alle ipotesi di ritorsione e di provocazione, omettendo di richiamare, ai medesimi fini, l'*exceptio veritatis* di cui all'art. 596 c.p..

Tale scelta, motivata da "esigenze di semplificazione" e "dalla convinzione che, a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria, sia preferibile rimettere la questione al prudente apprezzamento del giudice civile"¹⁶³, rischia di non consentire l'applicazione di tale "esimente", in assenza di un'espressa previsione legislativa, volutamente limitata alle sole ipotesi della provocazione e della ritorsione; a tal proposito, dunque, non soccorrerebbe la facoltà concessa in tal senso al giudice civile, il quale non potrebbe colmare in via analogica tale lacuna, ostandovi *in primis* l'art. 14 prel.¹⁶⁴.

Orbene, si osserva in proposito come l'omesso riferimento alla prova liberatoria privi di qualunque rilevanza la verità del fatto determinato addebitato all'offeso - peraltro senza considerare che l'attribuzione di un fatto specifico continua a costituire un'"aggravante", visto il considerevole aumento della sanzione pecuniaria in tale ipotesi-, con il conseguente rischio di punire severamente condotte che, prima della modifica, potevano andare del tutto esenti da responsabilità, senza considerare, peraltro, l'ampia facoltà che era concessa in tal senso dall'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica, qualora il fatto sia vero.

¹⁶² M. Riverditi, *cit.*, p. 673.

¹⁶³ V. Relazione illustrativa, *cit.*, p. 5.

¹⁶⁴ M. Riverditi, *cit.*, p. 671 e ss.

Dunque, in ottica di giustizia sostanziale, oltre che di riduzione del carico processuale (vero e unico obiettivo della riforma in oggetto), sarebbe stato forse più corretto consentire la prova liberatoria, persino estendendola oltre i limiti angusti di cui all'art. 596 c.p., visto l'ampio ruolo che aveva il requisito della verità rispetto al delitto di ingiuria prima della riforma, e che ha tuttora in relazione alla più grave ipotesi delittuosa della diffamazione¹⁶⁵. In conclusione, si rileva come questo intervento legislativo, motivato perlopiù da ragioni deflative, incida sulla complessiva tutela del bene giuridico dell'onore in misura superiore rispetto a quanto possa sembrare in prima battuta, avendo un suo rilievo significativo anche per ciò che concerne la nozione di onore.

In effetti, tale riforma, scegliendo di abrogare il reato di ingiuria e di mantenere, viceversa, la rilevanza penale del delitto di diffamazione, determina un nuovo equilibrio fra quelli che abbiamo visto essere i due "poli" di tutela tradizionalmente previsti, posti alla base delle scelte del legislatore del '30: da una parte, l'onore in senso soggettivo, inteso come sentimento personale di onore, dall'altra l'onore in senso oggettivo, ossia la reputazione del soggetto.

Orbene, si osserva come l'intervento legislativo in esame accordi una notevole prevalenza alla stima collettiva nei confronti dell'individuo rispetto al sentimento soggettivo dell'onore, senz'altro già dimostrata dalla minore severità del trattamento sanzionatorio che ha da sempre caratterizzato il reato di ingiuria rispetto a quello di diffamazione, ma che adesso assurge a vero e proprio discrimine tra condotte costituenti reato e condotte penalmente neutre. In altre parole, tale riforma determina una netta differenziazione fra queste due nozioni di onore, che suscita più d'una perplessità, specialmente laddove si consideri come la reputazione del soggetto possa essere lesa anche nel caso dell'ingiuria commessa in presenza di più persone, fattispecie mantenuta anche nella nuova ipotesi di illecito civile, così come il sentimento soggettivo della persona viene offeso anche nel caso della diffamazione, che di regola produce altresì un'afflizione del diffamato¹⁶⁶.

In effetti, si è già osservato come non si ritengano condivisibili quelle definizioni di onore basate su una "duplicazione" di tale concetto, che avrebbe, da una parte, il significato di sentimento soggettivo consistente nella convinzione circa le proprie qualità e, dall'altra, il significato opposto di opinione collettiva riguardo le qualità di un determinato individuo, anche per la ragione che tale dicotomia trasformerebbe l'onore da valore in sé per sé a fattore

¹⁶⁵ L'esercizio del diritto di cronaca, naturalmente, esclude ancora ora l'ingiustizia del danno a determinate condizioni, tra le quali vi è senz'altro la verità del fatto, ma, come vedremo, non incide sulla struttura dell'illecito.

¹⁶⁶ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 251.

psicologico, che muta a seconda di convinzioni e sentimenti personali e dunque, come detto, difficilmente apprezzabili sul piano oggettivo, oltre che estremamente variabili.

Si ritiene preferibile, in effetti, considerare il “polo” soggettivo e il “polo” oggettivo come due aspetti speculari del medesimo concetto di onore e ciò non per la ragione che essi debbano necessariamente avere lo stesso significato, ma per il fatto che entrambi sono riconducibili a quel rapporto di riconoscimento che deriva direttamente dalla dignità dell'uomo e che trova copertura costituzionale. Alla luce di tale osservazione, un trattamento così differenziato dell'ingiuria e della diffamazione, che tutelano un medesimo bene giuridico¹⁶⁷, non trova alcuna giustificazione, introducendo peraltro un ulteriore elemento di incoerenza nella tutela offerta dal nostro ordinamento all'onore.

Più in generale, si osserva come tale novella, che ha avuto ad oggetto reati del tutto eterogenei fra loro - in linea con una tecnica legislativa che si riscontra sovente nelle ultime riforme¹⁶⁸ - ed era motivata da esigenze di deflazione del carico processuale, non abbia adeguatamente valutato le conseguenze di tale intervento sul piano della complessiva tutela dell'onore, che meritava di essere ripensata globalmente e non di essere semplicemente “ritoccata” da interventi puntuali e disorganici.

La mancanza di uno sguardo d'insieme si evince altresì dal “dislivello” già evidenziato fra le diverse fattispecie poste a tutela dell'onore, che, a seguito della decriminalizzazione del delitto di ingiuria, è persino aumentato: solo qualche anno prima, infatti, era stata reintrodotta nel codice penale la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, che prevede per le offese all'onore dei pubblici ufficiali un trattamento sanzionatorio elevato e, per tale ragione, è stata recentemente oggetto di scrutinio di costituzionalità¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Come autorevolmente sostenuto da E. Musco, *op. cit.*, p. 150.

¹⁶⁸ Si registra, in effetti, una tendenza a prevedere l'operatività di alcuni istituti sulla base di “macrocategorie”, senza una concreta valutazione della meritevolezza della pena per le singole ipotesi delittuose: si pensi, ad esempio, al coevo decreto legislativo n. 8 del 2016, che ha depenalizzato “i reati previsti con la sola pena pecuniaria”, ad esclusione di quelli contenuti nel codice penale o attinenti determinate materie molto ampie (immigrazione, ambiente, edilizia e urbanistica, ecc.), all'interno delle quali non si è voluta operare una concreta selezione delle fattispecie criminose ivi previste; oppure ancora, l'estensione della procedibilità a querela, in attuazione della legge Orlando, per “i reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni”; *idem* per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai “reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché a i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550”.

In particolare, i reati oggetto di abrogazione sulla base del d.lgs. 7/2016, sarebbero accomunati “dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private” (come si legge nella Relazione illustrativa del decreto, *cit.*, p. 1): è evidente come una siffatta scelta legislativa non sia frutto di una ponderata riflessione sulla tutela dell'onore nello specifico.

¹⁶⁹ Con ordinanza del 29 gennaio 2019 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale - non accolta - dell'art. 341-bis c.p., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., a causa dell'asserita disparità di trattamento fra tale fattispecie criminosa, punita con la reclusione fino a tre anni, e il delitto di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 342 c.p.: fattispecie, quest'ultima, assunta a *tertium comparationis* e

Infine, permane la disparità di trattamento fra le offese “comuni” e quelle, cui si è già fatto cenno, previste dal codice penale militare di pace che, all’art. 226, punisce “il militare, che offende l’onore o il decoro di altro militare presente”: la questione di costituzionalità di tale norma, che continua ad assoggettare a sanzione penale le esternazioni offensive fra militari, nonostante l’ingiuria “classica” sia stata trasformata in illecito civile e sebbene tali condotte sembrino del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare, è stata dichiarata infondata¹⁷⁰.

6. Conclusioni provvisorie. L’onore come bene giuridico “codeterminato”

In sintesi, alla luce della disamina relativa alla tutela offerta dal nostro ordinamento al bene giuridico dell’onore, si osserva come tale concetto, pur profondamente radicato nella nostra cultura e tradizione giuridica, risulti estremamente difficile da definire in modo univoco, caratterizzandosi per una naturale poliedricità, talché, qualunque accezione si prediliga, si ritiene che nessuna riesca a rendere fino in fondo la complessità di un valore così “magmatico” e inevitabilmente relativo.

Ogni definizione fra quelle suggerite, in effetti, coglie alcuni significati, escludendone altri: lo stesso quadro che emerge dall’analisi della protezione accordata a tale valore dal nostro sistema giuridico risulta frammentaria, atteso che le varie norme poste a tutela dell’onore, tutelano detto valore sotto diversi profili (soggettivo/oggettivo, reale/formale, morale/sociale, comune/qualificato, ecc.).

La varietà di significati che emerge nella normativa in materia di onore dimostra l’estrema attualità di tale bene, che si ritiene ancora meritevole di tutela, nonostante la depenalizzazione del delitto di ingiuria e le riflessioni, altrettanto attuali, sulla (ir)rilevanza

punita con una mera pena pecuniaria (C. cost., 20 dicembre 2019, n. 284, in www.cortecostituzionale.it). Per un commento, v. G. Leo, *La Consulta respinge le questioni relative ai valori edittali di pena per l’oltraggio (con qualche notazione generale circa il sindacato di costituzionalità sulle scelte sanzionatorie del legislatore)*, in *Sist. pen.*, 23 dicembre 2019.

Si segnala, per completezza, che il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 aveva *medio tempore* persino inasprito il trattamento sanzionatorio dell’oltraggio a pubblico ufficiale, portando il minimo edittale a sei mesi e così confermando, pur nella non perfetta coincidenza fra i beni giuridici tutelati dalle diverse norme, l’atteggiamento miope del legislatore in materia di onore.

¹⁷⁰ Per un commento, v. P. Rivello, *Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017, 11, p. 187 e ss..

di detto bene giuridico, che spingono a valutare, come vedremo, l'opportunità del mantenimento della sanzione penale per reprimerne le offese.

In particolare, nel coacervo di definizioni e di interpretazioni del concetto di onore che abbiamo analizzato, si è visto come il diritto vivente adotti prevalentemente impostazioni miste o normativo-fattuali, che avrebbero il merito di evitare un'indebita "parcellizzazione" dell'onore, considerato piuttosto come valore che deriva direttamente dalla dignità dell'essere umano in quanto tale e che permette il funzionamento delle relazioni sociali tra pari che si riconoscono in principi comuni: in base ad una siffatta interpretazione, al fine di valutare la sussistenza di una lesione dell'onore, non rileverebbe lo *status* del singolo (le sue effettive qualità o demeriti), ma sarebbe sufficiente che una qualsiasi condotta che si risolva in un disprezzo della sua "relazionalità"¹⁷¹, posto che qualunque soggetto è dotato di onore, che pertanto può essere leso.

È pur vero che una tale impostazione necessita di correttivi necessari, volti ad evitare l'eccessiva astrattezza di tale dimensione e a riempire di un contenuto effettivo la nozione di onore.

In effetti, la collocazione dell'onore fra i diritti della personalità, tutelati dalla Costituzione, ci dà un'indicazione ben precisa sulla fonte (e quindi sull'importanza nel sistema) di tale diritto, ma ci dice poco sul suo contenuto.

A tal proposito, si ritiene che l'onore, pur essendo un valore di ciascun individuo in quanto tale, debba essere temperato con la valutazione delle peculiarità del caso concreto, dalle quali non si può del tutto prescindere, ai fini di una completa ricostruzione del suo significato: è, dunque, necessario recuperare dalla concezione cd. "reale" l'esigenza di accertare, nel caso specifico, la verità degli addebiti ritenuti lesivi dell'onore, anche al fine di valutare la sussistenza di interessi contrapposti, che, proprio basandosi sul requisito della verità, possono avere efficacia scriminante rispetto alla lesione di tale bene.

In effetti, vedremo nel capitolo che segue come l'interpretazione di tale bene giuridico risulti essere intrinsecamente connessa con quella di diritti e libertà con esso confliggenti, con la conseguenza che ciascuno di questi diritti, di fatto, contribuisce a definire il suo opposto.

Ciò non significa spostare sul piano della giustificazione questioni attinenti alla tipicità del fatto, per la ragione che alla ricostruzione del bene giuridico tutelato dall'ordinamento ben possono contribuire altre norme del sistema che su tale bene interferiscono.

La forte incidenza, infatti, di libertà, anch'esse costituzionalmente garantite, nel settore della tutela dell'onore, non ci consente di prescindere da una loro analisi, necessaria anche al fine

¹⁷¹ E. Musco, *op. cit.*, p. 152 e ss.

di inquadrare compiutamente la nozione di onore: in effetti, l'accertamento dell'effettiva lesione di tale bene interesse si basa il più delle volte sulla valutazione del corretto esercizio di diritti, quali quelli di cronaca e critica, che rispetto a tale lesione hanno funzione scriminante, talché anch'essi contribuiscono a “codeterminare” il bene in oggetto¹⁷².

In conclusione, dunque, si cercherà di completare la ricostruzione relativa al significato di tale bene giuridico, dimostrando come esso non dipenda solamente dall'interpretazione dei delitti previsti a sua tutela, ma anche dal significato di quelle norme che consentono di agire in violazione di tale interesse.

¹⁷² In tal senso, v. A. Tesauro, *op. cit.*, p. 24.

CAPITOLO II

La libertà di manifestazione del pensiero

1. La “liceità” delle offese all’onore: le esimenti codicistiche

Prima di entrare nel merito della trattazione dei diritti costituzionali che possono collidere con la protezione dell’onore e che, come vedremo, contribuiscono a definirne la fisionomia, pare opportuno esaminare le ipotesi previste dal codice penale, che, sin dalla sua emanazione, ha previsto - utilizziamo ora un’espressione generica e atecnica - la non punibilità delle offese all’onore, dimostrando così di prendere in considerazione interessi contrapposti alla tutela di tale bene giuridico.

La previsione di tali esimenti conferma la delicatezza di tale settore di parte speciale e la necessità, avvertita *ab origine*, di tenere nella giusta considerazione i vari interessi che di volta in volta possono confliggere con la tutela dell’onore.

In effetti, il quadro codicistico in materia di onore risulta peculiare proprio per il fatto di collocare accanto alle norme incriminatrici specifiche norme di “liceità”, applicabili soltanto alle fattispecie di diffamazione o di ingiuria (o di entrambe); si consideri, inoltre, come rispetto a tale settore esercitino un’influenza notevole anche le cause di giustificazione “comuni”, come vedremo fra poco.

Si ritiene, dunque, opportuno esaminare le esimenti codicistiche, iniziando da quella che ha suscitato da sempre grande dibattito teorico, nonché maggiori problemi applicativi.

1.1 La verità del fatto fra *exceptio veritatis* e libertà costituzionali

Si è già visto come l'*exceptio veritatis* consista nella prova liberatoria della verità del fatto offensivo addebitato al soggetto passivo, potendo dunque operare soltanto nei casi di diffamazione (ma era prevista altresì per le ipotesi di ingiuria) consistenti nell'attribuzione all'offeso di un fatto determinato.

Storicamente, secondo quanto si è già detto, la prova liberatoria rispetto alla verità del fatto narrato è sempre stata ammessa in limiti molto ristretti, principalmente in relazione al caso in cui fosse stato instaurato un procedimento penale in relazione al fatto addebitato all'offeso e il giudizio avesse accertato la verità di tale fatto.

A differenza di altri ordinamenti, come ad esempio quello tedesco, in cui la verità dell'addebito offensivo costituisce una sorta di elemento negativo inserito nel fatto tipico e la prova relativa è ammessa tendenzialmente senza limiti¹⁷³, vedremo come il nostro legislatore abbia adottato una soluzione differente e come la verità del fatto non escluda il fatto tipico, ma possa al più avere efficacia scriminante.

In effetti, la regola generale prevista dall'art. 596 c.p. è quella dell'irrelevanza della verità o notorietà del fatto ascritto alla persona offesa; tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, le parti possono, di comune accordo e prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo, istituto al quale si è già fatto riferimento e ormai scarsamente utilizzato (v. *supra*, par. 3, cui si fa rinvio).

Come detto, a seguito delle modifiche operate a tale articolo dal d. lgt. n. 288 del 1944, la prova della verità del fatto è ammessa altresì nel procedimento penale, sempre che si tratti di attribuzione di fatto determinato, a) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; b) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; c) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, ipotesi che, come abbiamo visto, erano previste altresì nel codice previgente ed erano state in seguito abrogate dal codice Rocco al momento della sua entrata in vigore.

Nella prima ipotesi, si osserva come la prova liberatoria possa riguardare un fatto attribuito esclusivamente ad un pubblico ufficiale, atteso che il tenore letterale della norma non consente una sua applicazione agli incaricati di pubblico servizio o all'esercente un servizio

¹⁷³ M.T. Collica, *Le esimenti speciali*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, (a cura di P. Siracusano), *cit.*, p. 231.

di pubblica necessità, né tantomeno ai privati, pur se i fatti loro attribuiti presentino un interesse pubblico sociale¹⁷⁴. In particolare, l'omessa previsione dell'incaricato di pubblico servizio ha suscitato forti critiche in dottrina¹⁷⁵, specie se si considera la tendenziale equiparazione con la figura del pubblico ufficiale che si riscontra nelle riforme più recenti. L'addebito lesivo, inoltre, deve necessariamente riferirsi all'esercizio delle funzioni, non potendosi estendere la prova liberatoria della verità a fatti della vita privata, neppure a quelli che costituiscano trasgressioni a doveri disciplinari imposti da leggi o regolamenti tali da menomare in modo rilevante il prestigio del funzionario pubblico¹⁷⁶: nonostante l'incertezza al riguardo, si ritiene che la verità non possa avere efficacia scriminante in relazione a tali condotte. Tale impostazione è preferibile in ossequio al principio di tassatività della norma penale, principio che si ritiene debba trovare applicazione anche in relazione alle norme di liceità, quale è quella di cui si discute, che non può essere applicata oltre quelli che paiono essere i suoi confini naturali¹⁷⁷. Nei fatti inerenti all'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale si possono, però, comprendere altresì le condotte che si pongano in rapporto occasionale con la funzione svolta o successive alla perdita della qualifica di pubblico ufficiale, purché in qualche modo collegate ad essa¹⁷⁸.

Infine, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che l'*exceptio veritatis* sia ammessa anche quando il pubblico ufficiale sia cessato dalle sue funzioni¹⁷⁹.

In relazione a tale ipotesi, in particolare, si nota come la novella apportata all'art. 596 c.p., da una parte, abbia mitigato le influenze autoritarie presenti nel codice Rocco, che non consentiva, a differenza del codice Zanardelli, alcuna critica all'operato dei pubblici ufficiali, risultando quindi significativa in ottica liberale, dal momento che riconosce la legittimità della censura agli atti del governo e dei suoi rappresentanti¹⁸⁰, qualora il fatto narrato sia vero (come vedremo anche in relazione all'efficacia scriminante del diritto di critica, v. *infra*). D'altra parte, la *ratio* di tale previsione si ritiene che sia anche quella di non consentire il permanere di una situazione di sospetto sull'onorabilità di coloro che sono preposti al governo della cosa pubblica¹⁸¹.

¹⁷⁴ M.T. Collica, *op. cit.*, p. 232.

¹⁷⁵ Cfr. F. Antolisei, *op. cit.*, p. 272.

¹⁷⁶ Cfr. F. Antolisei, *op. cit.*, p. 272, il quale, al contrario, sostiene come anche tali fatti possano essere provati.

¹⁷⁷ Sull'applicabilità del principio di legalità e dei suoi corollari anche alle norme di favore, v. F. Consulich, *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, 2018.

¹⁷⁸ M.T. Collica, *op. cit.*, p. 232.

¹⁷⁹ In tal senso, P. Siracusano, *op. cit.*, p. 49 e M. Spasari, *op. cit.*, p. 491.

¹⁸⁰ Nello stesso senso, infatti, si deve leggere la reintroduzione della scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale in relazione all'oltraggio a pubblico ufficiale, attuata dallo stesso d. lgt. 288/1944, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 322.

¹⁸¹ E. Musco, *op. cit.*, p. 158.

La seconda ipotesi di *exceptio veritatis* si configura quando nei confronti della persona offesa sia pendente, in relazione al medesimo fatto addebitatogli, un procedimento penale, con esclusione, quindi, di quelli civili, amministrativi o disciplinari. Tale procedimento può avere inizio anche successivamente al fatto diffamatorio, ma non oltre le more del relativo giudizio¹⁸². Le questioni principali relative a tale ipotesi attengono al rapporto tra i due procedimenti e all'efficacia del giudicato, nel processo per diffamazione, della sentenza che afferma o nega la verità del fatto attribuito all'offeso. Il quarto comma dell'art. 596 c.p. dispone a tal proposito la non punibilità dell'offensore nel caso di condanna dell'offeso per il fatto attribuitogli, avendo quindi tale sentenza valore di prova legale nel processo per diffamazione; al contrario, si ritiene che la sentenza di assoluzione non comporti automaticamente la condanna dell'offensore, in quanto il giudice, nel processo per diffamazione, deve comunque accertare gli altri elementi costitutivi del reato¹⁸³.

Nel caso di sentenza di proscioglimento per effetto dell'esistenza di una causa di estinzione del reato, può comunque trovare applicazione la prova liberatoria qualora la verità del fatto offensivo possa essere altrimenti provata, dovendo il giudice della diffamazione "pronunciarsi sull'esimente, prosciogliendo con la formula prescritta ove fosse risultata provata la verità del fatto offensivo"¹⁸⁴.

Si precisa al riguardo che la giurisprudenza di legittimità non ritiene sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale a carico della persona offesa per il fatto ad essa attribuito, come potrebbe far intendere il tenore letterale della norma, dovendosi interpretare tale disposizione in combinato disposto con il 4° comma dell'art. 596 c.p., che fa derivare la non punibilità dell'offensore dalla dimostrazione dell'oggettiva veridicità del fatto, da ottenersi, come vedremo, o direttamente nell'ambito dello stesso procedimento penale per diffamazione, ovvero indirettamente, mediante produzione della sentenza irrevocabile di condanna per il fatto attribuito¹⁸⁵.

Per ciò che concerne il rapporto tra il procedimento pendente nei confronti dell'offeso e il giudizio di diffamazione nei confronti dell'offensore, si riteneva, sotto la vigenza del vecchio codice, di sospendere quest'ultimo procedimento sino a che sul fatto attribuito all'offeso non fosse intervenuta sentenza irrevocabile, ricorrendo un caso di "pregiudizialità

¹⁸² M. Spasari, *op. cit.*, p. 491. Anche la giurisprudenza è dello stesso avviso, avendo affermato che "ai fini della previsione di cui al n. 2 del comma 3° dell'art. 596 c.p. non si richiede che il procedimento penale per il fatto attribuito all'offeso dalla diffamazione sia già aperto al momento in cui questa viene commessa, essendo sufficiente che il procedimento sia iniziato nelle more del giudizio di diffamazione" (Cass., sez. VI, 9 ottobre 1968, in Cass. pen., 1969, p. 1333).

¹⁸³ A. Gullo, *Delitti contro l'onore, op. cit.*, p. 216.

¹⁸⁴ Cass., sez. V, 30 giugno 1999, n. 11018, in *Giust. pen.*, 2000, II, p. 495.

¹⁸⁵ V. *ex multis*, Cass., sez. V, 26 gennaio 2015, n. 32256, in *www.dejure.it*.

penale” ai sensi del vecchio art. 18 c.p.p.. In base al nuovo codice di procedura penale, però, non essendo più previste ipotesi di pregiudizialità penale e potendo il giudice del processo per diffamazione accertare autonomamente la verità del fatto, potrebbe insorgere un contrasto di giudicati. Per evitare tale eventualità, taluni hanno prospettato la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 17 c.p.p., nonostante, come noto, non è sempre possibile, dovendo i procedimenti essere pendenti nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice. Per tale ragione, vi è chi ha ipotizzato la sospensione del procedimento nei confronti dell’offensore ai sensi dell’art. 509 c.p.p., al fine di acquisire la prova di un fatto giuridico rilevante ai fini del giudizio per diffamazione¹⁸⁶.

L’ultimo caso di operatività della prova liberatoria è quello in cui sia lo stesso soggetto offeso a chiedere che si accerti la verità del fatto attribuitogli, offrendo, cioè, la cd. facoltà di prova: tale previsione si ritiene sia volta a tutelare l’onore cd. sostanziale della persona offesa¹⁸⁷. La richiesta deve essere incondizionata e, una volta proposta, diviene irretrattabile: si ritiene che ciò possa avvenire in qualunque stato e grado del procedimento, finché non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, posto che la norma non prevede alcun termine¹⁸⁸.

Come anticipato, nel caso in cui venga provata la verità del fatto o nel caso di condanna dell’offeso nel procedimento penale nei suoi confronti per il medesimo fatto attribuitogli, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione di cui all’art. 595 comma 1 c.p.

È proprio l’inciso finale a meritare qualche ulteriore riflessione: talvolta autorevole dottrina ha sostenuto come l’inadeguatezza dei modi adoperati dall’offensore collochi tale condotta al di fuori del quadro normativo dell’*exceptio veritatis*, atteso che di fronte ad un’aggressione indiscriminata nelle forme, viene già meno il primo requisito della determinatezza del fatto attribuito, “perché la violenza e la rudimentalità dell’attacco certamente tolgono al medesimo ogni concretezza e specificità”¹⁸⁹. Inoltre, la lesione

¹⁸⁶ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 195 e ss. Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità prospetta tale soluzione, laddove afferma che “il disposto dell’art. 596, comma ultimo c.p., nella parte in cui esclude la punibilità dell’autore della diffamazione ove la persona cui il fatto è attribuito venga condannata per il fatto stesso, non pone alcuna questione di pregiudizialità, poiché considera la sentenza di condanna come fatto giuridico destinato a svolgere effetti specifici in virtù della suddetta norma sostanziale e non già per il suo riferimento e collegamento alla definizione di questioni risolte in altro procedimento, secondo l’ottica propria della disciplina contenuta nell’art. 18 del codice di rito abrogato e nell’art. 2 dell’attuale codice di procedura. Ciò non esclude, peraltro, che il giudice del processo di diffamazione adotti provvedimento di sospensione - espressamente previsto dall’art. 509 c.p.p., vigente - ove la condanna del soggetto diffamato per il fatto attribuito si prospetti quale fatto giuridico anche solo virtuale” (Cass., sez. V, 21 ottobre 1992, in *Cass. pen. mass.*, 1993, 6, p. 28).

¹⁸⁷ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 49.

¹⁸⁸ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 273.

¹⁸⁹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 492.

dell'onore caratterizzata dai modi usati difetterebbe anche di qualsiasi fondamento di verità perché l'attacco indiscriminato all'onore offendendo l'intera personalità dell'individuo, si rivelerebbe per ciò stesso mendace¹⁹⁰.

In realtà, si osserva come tale disposizione meglio si attagli a quei casi di offese che, pur consistendo in fatti determinati e quindi rientrando nella previsione astratta di cui all'art. 596 c.p., non possano beneficiare dell'esimente in oggetto per l'inadeguatezza delle modalità espressive adoperate: in effetti, le offese generiche, inerenti le qualità dell'offeso o condotte disonoranti indeterminate, non rientrano nel campo di applicazione della norma in esame, talché una siffatta disposizione sarebbe del tutto superflua (oltre che, come detto, gli attacchi generici sono insuscettibili di essere valutati in termini di verità). È, dunque, preferibile ritenere che i toni utilizzati siano oggetto di valutazione in relazione all'esposizione di un fatto determinato: il giudice deve, cioè, accertare se nel caso specifico, il fatto, pur risultando vero, sia stato riportato con modi non appropriati e, in caso affermativo, non potrà mandare esente da responsabilità l'offensore.

In giurisprudenza, si è affermato come detto limite sia analogo a quello della continenza del diritto di cronaca e di critica¹⁹¹, come vedremo meglio nel prosieguo.

In ogni caso, la punibilità dell'offensore è esclusa solo se vi è piena corrispondenza tra il fatto accertato e quello attribuito all'offeso¹⁹²: si ritiene, comunque, che nella valutazione della verità del fatto possano essere tralasciati particolari di contorno che non mutino la sostanza dei fatti attribuiti all'offeso, qualora tali dettagli, rivelatisi falsi o non provati, non aggiungano un significativo ed ulteriore disvalore alla condotta addebitata al soggetto.

La natura giuridica della prova della verità del fatto ha suscitato pareri discordi in dottrina, anche per la naturale difficoltà di qualificare come scriminanti ovvero come cause di non punibilità oppure ancora come cause di esclusione del tipo quelle disposizioni che hanno in comune l'effetto finale di neutralizzazione della punibilità dell'agente¹⁹³.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ Cfr. Cass., sez. V, 12 dicembre 1986, in *Cass. pen.*, 1987, p. 2117, in CED Cass. 175766, che, appunto, afferma: "la riserva posta alla impunità per la provata verità del fatto diffamatorio dall'ultimo inciso dell'art. 586 c.p. relativo ai "modi usati", si concentra in un limite di contenenza analogo a quello del diritto di cronaca o di critica, il cui superamento rende inoperante l'esimente stessa". V. sul punto M.T. Collica, *op. cit.*, p. 240.

¹⁹² Cfr. Cass., sez. V, 23 ottobre 1991, in *Cass. pen.*, 1993, p. 1118: "l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 596 c.p. al reato di diffamazione a mezzo stampa, è subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalità, sia vero. La prova mancata, anche parzialmente, sulla verità dei fatti non esime da pena".

¹⁹³ F. Consulich, *op. cit.*, p. 171 e ss., il quale evidenzia come sia spesso arduo identificare se una specifica norma sia una causa di giustificazione, dal momento che, all'atto pratico, i margini della nozione si sovrappongono e si confondono con quelli di una serie di altri istituti.

Inoltre, anche la determinazione del ruolo della verità negli addebiti lesivi dell'onore ha da sempre rappresentato uno dei più complessi problemi dogmatici in tutti gli ordinamenti in cui è prevista: in effetti, ci si deve chiedere se l'elemento della verità dell'affermazione lesiva si collochi nell'ambito del precetto, e quindi contribuisca a determinare il bene giuridico tutelato, o invece se la sua funzione si esaurisca nel giustificare, o ancor più semplicemente nel mandare esente da pena l'autore dell'affermazione offensiva¹⁹⁴.

Tale sforzo classificatorio si rende, però, necessario, in quanto la qualificazione di tali esimenti in un senso oppure nell'altro è foriera di ricadute teoriche e pratiche, in particolare per ciò che concerne, come noto, l'efficacia extra-penale - e dunque l'eventuale debenza del risarcimento del danno alla vittima della diffamazione da parte del soggetto dichiarato non punibile -, la rilevanza dell'errore circa la verità delle affermazioni offensive e la comunicabilità ai concorrenti.

Tentando di semplificare le varie posizioni assunte in dottrina, alcuni hanno ritenuto trattarsi di causa di giustificazione, il cui fondamento si rinviene nel bilanciamento fra interessi contrapposti, con prevalenza di quello pubblico-sociale della verità¹⁹⁵, altri di causa di non punibilità¹⁹⁶, altri ancora in parte di causa di giustificazione e in parte di causa di non punibilità ovvero causa di estinzione del reato¹⁹⁷. Tale ultima soluzione deriverebbe dall'eterogeneità delle ipotesi previste dal 3° comma dell'art. 596 c.p., tale da far ritenere che solo ai nn. 1 e 2 possa essere attribuita natura di scriminante, mentre la facoltà di prova concessa al querelante si avrebbe una forma speciale di remissione sottoposta alla condizione sospensiva del raggiungimento della prova, raggiungimento che opera come causa estintiva della punibilità, con la conseguenza che l'erronea supposizione della verità dell'addebito non avrebbe rilevanza nell'ultimo caso, potendo produrre l'effetto scriminante di cui all'art. 59 u.c. c.p. solo nelle altre due ipotesi¹⁹⁸.

Altri autori ritengono, invece, che l'art. 596 c.p. contribuisca a costruire un nuovo precetto, in quanto la verità avrebbe un significato così pregnante da creare una fattispecie differente da quella prevista dall'art. 595 c.p.¹⁹⁹. L'art. 596 c.p. avrebbe, cioè, la funzione di assegnare rilevanza all'onore in senso "reale" o "sostanziale", non contemplato dall'art. 595 c.p. (v.

¹⁹⁴ E. Musco, *op. cit.*, p. 156.

¹⁹⁵ P. Nuvolone, *I reati di stampa*, Milano, 1951, p. 175.

¹⁹⁶ S. Messina, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, p. 107, secondo il quale esse avrebbero comunque natura oggettiva, estendendosi anche ad eventuali concorrenti nel reato. Tale soluzione interpretativa è quella che ha maggior seguito in giurisprudenza, con le precisazioni che si diranno.

¹⁹⁷ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 273 e ss.

¹⁹⁸ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 273 e ss. e P. Siracusano, *op. cit.*, p. 49.

¹⁹⁹ E. Gaito, *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966, p. 129 e ss. Nello stesso senso, M. Spasari, *op. cit.*, p. 492 e ss.

supra, par. 3): conseguentemente, se il fatto lesivo dell'onore è vero, il delitto di cui all'art. 595 c.p. risulta comunque perfettamente integrato, mentre il diverso precetto di cui all'art. 596 c.p. non sarebbe violato dalla condotta in oggetto, non sussistendo alcuna lesione dell'onore apprezzabile sotto tale diverso profilo.

A proposito di tale impostazione, si osserva come si ritenga preferibile la soluzione secondo cui l'art. 596 c.p. abbia valore scriminante rispetto alle ipotesi ivi previste²⁰⁰, ma non tanto per la ragione che non si possa ravvisare negli articoli 595 e 596 c.p. una differenziazione del bene giuridico tutelato (che sarebbe unico e oggettivo a prescindere dai contenuti falsi o veri delle dichiarazioni offensive²⁰¹), quanto per il fatto che il quadro che emerge dal combinato disposto delle due norme è quello di un articolato bilanciamento tra interessi contrapposti. Si ritiene di addivenire a tale soluzione anche considerando come l'ultimo comma dell'art. 596 c.p. neghi rilevanza alla verità del fatto qualora i modi usati siano di per sé ritenuti lesivi dell'onore: in quest'ultimo caso, l'interesse alla verità del fatto torna ad essere subvalente rispetto alla tutela dell'onore, con la conseguenza che si rientra nuovamente nel campo applicativo del delitto di diffamazione.

Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 596 c.p., facendo riferimento ai “modi usati”, sembra prevedere la necessità di una sorta di “proporzione” fra l'esposizione del fatto lesivo dell'onore e i mezzi utilizzati (che dovranno essere adeguati, cioè, appunto, proporzionati): anche questo è un ulteriore elemento che ci fa pensare di trovarci in presenza di una causa di giustificazione.

Ed è proprio tale contemperamento tra interessi confliggenti che ci consente di dire che il bene giuridico dell'onore sia “cangiante” e assuma di volta in volta un significato diverso, anche in base, come vedremo, all'incidenza di altri diritti fondamentali.

Inoltre, la successiva entrata in vigore dell'art. 21 Cost che, come si dirà tra poco, ha una rilevanza non secondaria sull'istituto appena delineato, sembra costituire elemento rilevante a favore della natura scriminante delle ipotesi di cui all'art. 596 c.p.²⁰².

Dalla natura di causa di giustificazione delle ipotesi sopra descritte deriva, sotto il profilo soggettivo, l'applicabilità dell'istituto dell'erronea supposizione della verità del fatto attribuito che, ai sensi dell'art. 59, 4° comma c.p., esclude la punibilità, non essendo prevista la diffamazione colposa; inoltre, le affermazioni denigratorie non espongono l'offensore al risarcimento del danno in favore dell'offeso, dovendosi ritenere tale condotta lecita in ogni

²⁰⁰ Così E. Musco, *op. cit.*, p. 162 e ss.

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² M.T. Collica, *op. cit.*, p. 244.

settore dell'ordinamento. Infine, la natura oggettiva della causa di giustificazione fa sì che la verità del fatto addebitato scrimini la condotta dell'agente e dei suoi eventuali concorrenti. Di diverso avviso, come anticipato, è la giurisprudenza maggioritaria, che attribuisce alle ipotesi di cui all'art. 596 c.p. la natura di causa di non punibilità, facendo da ciò discendere un'irrilevanza assoluta della verità cd. "putativa"²⁰³: in quest'ultimo caso, dunque, l'offensore risponderà a titolo di dolo della diffamazione commessa, potendosi tenere in considerazione l'errore commesso solo quale criterio di commisurazione della pena.

A conclusione di questa disamina, è doveroso fare un'ultima considerazione, osservando come, nelle intenzioni del legislatore codicistico, la rilevanza della verità del fatto lesivo fosse assai limitata ed anche con le modifiche apportate nel 1944, di cui si è detto, essa è stata ampliata in misura non così significativa.

Come vedremo, però, ad allargare le maglie strette del dettato normativo, è intervenuta la giurisprudenza, la quale ha accordato all'elemento della verità del fatto narrato particolare rilevanza, in quanto requisito essenziale, insieme all'interesse pubblico e alla continenza, affinché operino le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica. In effetti, il riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, prevista all'art. 21 Cost., che opera in via generale nel diritto penale attraverso la scriminante di cui all'art. 51 c.p., consente l'accertamento della verità del fatto ben oltre i limiti imposti dall'art. 596 c.p., essendo uno dei criteri mediante i quali valutare nel caso specifico la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto.

In particolare, si osserva come le pronunce giudiziarie sempre più valutino non tanto il carattere intrinsecamente offensivo di un determinato addebito o di una certa espressione, quanto piuttosto la sua verità²⁰⁴, arrivando quindi ad estendere l'ambito di applicazione di tale esimente oltre i limiti codicistici, sì da consentire la prova liberatoria della verità del fatto lesivo addebitato al soggetto passivo anche in caso di offese generiche o comunque al di là delle tre ipotesi sopra descritte.

In effetti, la giurisprudenza ha affermato l'inapplicabilità del divieto di *exceptio veritatis*, qualora l'autore del fatto incriminato abbia agito nell'esercizio di un diritto, ex art. 51 c.p. e, quindi, in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica, dovendosi adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 596 c.p.²⁰⁵.

²⁰³ *Ex plurimis*, Cass., sez. II, 13 febbraio 1960, in *Giust. pen.*, 1961, II, p. 154; Cass., sez. V, 05 giugno 2012, n. 36070, in *www.dejure.it*.

²⁰⁴ L. Bisorì, *op. cit.*, p. 74.

²⁰⁵ *Ex multis*, cfr. Cass., sez. V, 16 giugno 2016, n. 41414, in *www.dejure.it* e Cass., sez. V, 5 novembre 2008, n. 1369, in *Dir. giust. online*, 2009.

Tale impostazione deriva, infatti, da una pronuncia della Corte Costituzionale²⁰⁶, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità della norma indicata, ne ha imposto un'interpretazione costituzionalmente orientata, affermando che il divieto dell'*exceptio veritatis* non può trovare applicazione allorché l'autore del fatto sia in grado di invocare la scriminante, prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto.

Siffatto principio giuridico, ivi enunciato in riferimento al diritto di cronaca spettante al giornalista, per la sua ampia portata si rende applicabile anche in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica: il che non si traduce nel privare di operatività in via generale la regola di cui all'art. 596 c.p., comma 1 o le eccezioni a detta regola, operando l'una e le altre quando non siano invocabili il diritto di cronaca o di critica²⁰⁷.

In effetti, alla luce di tale impostazione, la regola stabilita dall'art. 596 c.p. rischia di perdere di significato, per la ragione che la libertà sancita dalla Costituzione ha contorni più ampi, che sembrano contenere *in toto* le ipotesi di *exceptio veritatis* appena descritte, tanto da portare alcuni a stabilire il superamento dell'istituto disciplinato dall'art. 596 c.p.²⁰⁸.

In realtà, si può sostenere come le due fattispecie esimenti abbiano sfere applicative, come anticipato, solo in parte sovrapponibili, residuando una certa autonomia in capo all'art. 596 c.p., che potrebbe ancora applicarsi qualora il fatto non sia di pubblico interesse e, dunque, non sia coperto dalle scriminanti sopra citate, su domanda del querelante, secondo quanto disposto dal n. 3) del 3° comma dell'art. 596 c.p..

Come anticipato, anche l'efficacia scriminante esercitata dall'art. 21 Cost. sulle condotte diffamatorie, laddove il fatto addebitato sia vero, ci porta a sostenere la natura di causa di giustificazione delle ipotesi di cui all'art. 596 c.p., con le conseguenze che derivano da tale riconoscimento, in particolare relativamente all'elemento soggettivo. La soluzione che, al contrario, viene prospettata in giurisprudenza, che le qualifica come cause di non punibilità, comporta un'irrazionale disparità di trattamento nelle due ipotesi, le quali, come abbiamo visto, sono in gran parte sovrapponibili: in effetti, la verità putativa avrebbe valore scriminante solo nel caso in cui operi l'art. 21 Cost., in combinato disposto con gli artt. 51 e 59, u.c. c.p., e non nelle ipotesi parallele di cui all'art. 596 c.p..

²⁰⁶ C. Cost., 5 luglio 1971, n. 175, in www.cortecostituzionale.it.

²⁰⁷ Cass., sez. V, 12 dicembre 1986, *cit.*

²⁰⁸ M.T. Collica, *op. cit.*, p. 244.

È pur vero che, come si è osservato, l'operatività delle previsioni di cui all'art. 596 c.p. si è notevolmente ridotta, ma, come visto, esse mantengono un loro spazio di autonomia che rende opportuna una loro equiparazione ai casi coperti dalla norma costituzionale.

Si tratteranno ora le altre esimenti in materia di diffamazione, ossia le offese contenute in scritti o pronunciate dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative e le ipotesi di ritorsione e provocazione.

1.2 Lesione dell'onore e diritto di difesa: le offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Altra peculiare esimente, applicabile tradizionalmente alle fattispecie di ingiuria e diffamazione, è la cd. immunità giudiziale, che copre le offese pronunciate o scritte nei procedimenti dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative dalle parti o dai loro patrocinatori, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il fondamento di tale norma di favore, prevista dall'art. 598 c.p., si rinviene nella tutela della libertà di discussione e di difesa nei dibattiti giudiziari per la tutela dei propri interessi²⁰⁹.

La prima questione teorica che si è posta è quella relativa all'interpretazione del requisito della "concernenza", ossia dell'attinenza delle offese all'oggetto del procedimento: sul punto prevale, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, un'interpretazione estensiva, poiché si ammettono le offese anche qualora non siano strettamente necessarie o siano relative a passaggi non decisivi dell'argomentazione²¹⁰.

Inoltre, anche in questo caso, non è pacifica la natura giuridica della *libertas convicii*, che viene ricondotta talvolta alle cause di non punibilità²¹¹, talaltra alle cause di esclusione della sola antiggiuridicità penale²¹², o ancora alle cause di giustificazione vere e proprie²¹³, ecc.

²⁰⁹ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 267 e P. Siracusano, *op. cit.*, p. 46.

²¹⁰ V. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21749, in *Dir. giust.*, 2019, 20 maggio, "Le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciate dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa non sono punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell'ottica dell'accoglimento della domanda proposta, quand'anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell'argomentazione".

²¹¹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 493 e ss.

²¹² F. Antolisei, *op. cit.*, p. 268.

²¹³ S. Messina, *op. cit.*, p. 106.

Si ritiene di aderire all'orientamento, oggi maggioritario, che qualifica l'esimente in oggetto come causa di esclusione della punibilità, per la ragione che il fatto, pur non sottoposto a pena, mantiene il suo disvalore. In favore di tale soluzione depone il fatto che le offese non siano punite a prescindere dall'utilità difensiva, dalla verità dei fatti offensivi e dalla loro correttezza espositiva; non viene, cioè, richiesta alcuna proporzione, il che pare escludere che ci si trovi in presenza di una causa di giustificazione. In effetti, l'art. 598 c.p. ha un ambito operativo diverso da quello della scriminante di cui agli artt. 24 Cost. e art. 51 c.p. che, viceversa, opera in presenza dei parametri di verità, correttezza espositiva e necessità difensiva²¹⁴. Inoltre, il 2° comma dell'art. 598 c.p. stabilisce che il giudice possa adottare provvedimenti disciplinari e ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: anche in base a tale previsione, si ritiene di escludere che si tratti di causa di giustificazione, permanendo il disvalore del fatto e possibili conseguenze sul piano disciplinare e risarcitorio.

La giurisprudenza si è comunque premurata di chiarire come la fattispecie in oggetto riguardi soltanto le offese, che non possono mai travalicare in accuse caluniose²¹⁵.

Tale esimente, infine, risulta di particolare interesse perché si interseca con un altro tema, che è quello del diritto di critica cd. "giudiziaria", ossia la libertà di esprimere opinioni personali sull'operato della magistratura, tema che è stato ancora recentemente oggetto di pronunce, come vedremo, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (*v. infra*).

1.3 La ritorsione e la provocazione: il quadro all'esito della riforma dell'ingiuria

L'art. 599, 1° comma c.p., abrogato con il medesimo d. lgs. 7/2016, prevedeva l'ipotesi della cd. "ritorsione" (o compensazione fra offese reciproche), ossia la facoltà, attribuita al giudice, di dichiarare non punibile uno o di entrambi gli offensori, in caso di offese reciproche.

²¹⁴ M.T. Collica, *op. cit.*, p. 252.

²¹⁵ Cass., sez. V, 06 febbraio 2019, n. 32823, in *www.dejure.it*: "l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse caluniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni caluniose".

Al terzo comma dello stesso articolo, era stabilita l'applicabilità di tale previsione anche all'offensore che non avesse proposto querela.

La *ratio* di tale disciplina, che è stata trasposta nella nuova figura civilistica, si ravvisava nell'opportunità politica di non punire due illeciti che, pur completi di tutti i necessari requisiti oggettivi e soggettivi, "si compensavano" a vicenda a causa della reciprocità delle offese. Tale rinuncia allo *ius puniendi* era motivata altresì dalla lieve entità del danno, talché l'applicazione della pena non appariva necessaria²¹⁶: vi è sempre stato largo consenso in dottrina e in giurisprudenza circa la natura di causa di non punibilità dell'esimente in oggetto²¹⁷, che si caratterizzava per la particolarità che la sua applicazione era attribuita alla discrezionalità del giudice²¹⁸.

Non si rinveniva, infatti, in tale esimente, lo schema tipico delle cause di giustificazione, difettando l'esigenza di bilanciare interessi contrapposti e meritevoli di tutela, così come ogni riferimento alla proporzione, alla necessità, ecc. Le offese reciproche, in effetti, potevano avere diversa gravità o essere commesse con mezzi differenti (orali, scritte, ecc.)²¹⁹.

Non era, in effetti, neppure necessario, per l'applicazione di tale esimente, che il soggetto avesse reagito agli attacchi ingiuriosi di controparte con ulteriori offese, potendosi riconoscere anche a colui che abbia offeso per primo²²⁰: come detto, tale questione ha ormai perso rilevanza.

In dottrina vi era altresì accordo sulla circostanza che, per aversi offese reciproche, dovesse esserci un rapporto diretto, ossia l'una doveva essere conseguenza dell'altra, ma tale dipendenza logico-causale non significava contemporaneità o contestualità delle offese né, come detto, proporzione tra queste²²¹.

²¹⁶ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 270. Anche in giurisprudenza si affermava che: "nell'esimente in questione deve ravvisarsi un caso eccezionale di rinuncia dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra" (Pret. Milano, 19 marzo 1999, in *Foro ambr.*, 1999, p. 280).

²¹⁷ M. Spasari, *op. cit.*, 495 e ss. e P. Siracusano, *op. cit.*, p. 48.

²¹⁸ Cfr. Cass., Sez. V, 27 novembre 2013, n. 13829, Rv. 260197, secondo cui "il riconoscimento della causa di non punibilità della ritorsione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; detto beneficio non costituisce, infatti, oggetto di un diritto soggettivo dell'interessato, il quale può solo fare istanza perché tale potere sia esercitato, ma non censurare in Cassazione una eventuale pronuncia negativa, neanche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge". Il giudice, però, "qualora vengano allegati gli estremi della esimente, è tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere" (Cass., sez. VI, 1° aprile 2015, n. 21483, Rv. 263562).

²¹⁹ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 270 e in giurisprudenza cfr. Pret. Milano, 19 marzo 1999, *cit.*, "nel reato di ingiuria, perché il giudice possa applicare l'esimente della cosiddetta ritorsione, non è necessaria la sussistenza di alcuna proporzione tra le offese reciproche".

²²⁰ Cass., sez. V, 26 settembre 2013, n. 7401, Rv. 258980.

²²¹ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 48.

La provocazione è disciplinata, invece, al secondo comma dell'art. 599 c.p., ancora in vigore per la ragione che essa si applica altresì al delitto di diffamazione, mentre, per ciò che concerne l'ingiuria, essa è stata replicata all'interno dell'art. 4 comma 3 del d. lgs. n. 7 citato, che dispone la non sanzionabilità di chi ha commesso il fatto “nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Per fatto ingiusto non si deve intendere necessariamente una condotta contraria alle norme giuridiche, potendo venire altresì in rilievo quel comportamento contrario all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza²²².

L'espressione “subito dopo” non deve essere per forza interpretata nel senso di “immediatamente”, tenendo presente il momento in cui il provocato ha avuto notizia del fatto e le possibilità pratiche della reazione²²³.

Si rileva un contrasto in dottrina circa la natura di tale esimente, che è stata collocata talvolta fra le cause di giustificazione²²⁴, talaltra tra le cause di esclusione della colpevolezza per la componente psicologica ed emotiva che la connota²²⁵, ma il più delle volte è stata qualificata come causa di non punibilità²²⁶, orientamento al quale aderisce anche la giurisprudenza²²⁷.

Anche in questo caso si sottolinea come detta questione mantenga la sua rilevanza, anche per le ricadute pratiche in merito all'elemento soggettivo in caso di “provocazione putativa”, solo per ciò che concerne il reato di diffamazione.

²²² Cass., sez. V, 24 aprile 2015, n. 43637, Rv. 264924, che ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un lavoratore al quale era stato immotivatamente negato un permesso di uscita per accudire la madre ammalata da parte del responsabile del personale, il quale aveva, altresì, prospettato al dipendente il licenziamento o altre iniziative disciplinari, pur non risultando che l'azienda avesse in altre occasioni riscontrato la strumentalità di analoghe iniziative del dipendente. Sull'insussistenza del “fatto ingiusto” in caso di condotta scriminata dall'esercizio di un diritto (in particolare, quello di critica), v. Cass., sez. V, 22 febbraio 2018, n. 27922, Rv. 273229, in materia di diffamazione.

²²³ Cfr. Antolisei, *op. cit.*, p. 269 e si consideri come tale esimente si applichi altresì alla diffamazione, ipotesi nella quale l'offeso, necessariamente assente, può venire a conoscenza dell'aggressione al suo onore anche dopo un determinato intervallo di tempo. Dello stesso avviso, peraltro, è la giurisprudenza, v. Cass., sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8097, in *www.dejure.it* e Trib. Lucca, 30 novembre 2016, n. 2506, secondo cui, in tema di diffamazione, “con riferimento all'esimente prevista dall'art. 599 c.p. (secondo la quale “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 c.p. nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso”), la causa di non punibilità della provocazione sussiste in presenza dell'immediatezza della reazione, concetto da intendere in senso relativo, richiedendosi che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale, senza che sia necessariamente richiesta una reazione istantanea. Inoltre, ai fini dell'applicabilità della predetta esimente non costituisce “fatto ingiusto” l'esercizio di un diritto”. Per un caso di ingiuria, si veda Cass., sez. feriale, 31 luglio 2007, n. 32323, Rv. 236832.

²²⁴ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 269.

²²⁵ M. Spasari, *op. cit.*, p. 494, P. Siracusano, *op. cit.*, p. 47 e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 205.

²²⁶ V. Manzini, *op. cit.*, p. 556 ss.

²²⁷ Cass., sez. V, 18 marzo 2014, n. 25421 (Rv. 259882); Cass., sez. V, 16 dicembre 2011, n. 9907, Rv. 252948.

2. La libertà di espressione e di stampa

A definire la fisionomia dei delitti contro l'onore contribuiscono anche le ampie facoltà derivanti dal riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e dalla libertà di stampa: dottrina e giurisprudenza sono da tempo impegnate nel compito non facile di tracciare la linea di confine fra i diversi interessi in conflitto.

Come è stato autorevolmente sostenuto, i delitti contro l'onore rappresentano “uno dei settori della parte speciale più estesamente ed incisivamente esposti all'operatività delle cause di giustificazione comuni”, che sarebbe nient'altro che la logica conseguenza dell'“ampiezza di spettro del bene giuridico” tutelato²²⁸.

Abbiamo appena visto, in effetti, come, sin dall'emanazione del codice penale, siano state previste alcune specifiche esimenti a completamento della disciplina della diffamazione e dell'ingiuria.

Intendiamo occuparci adesso delle situazioni giustificanti, perlopiù previste dalla parte generale, fra le quali la libertà di manifestazione del pensiero, che opera attraverso la scriminante dell'esercizio di un diritto *ex art. 51 c.p.*, riveste senz'altro un ruolo centrale²²⁹.

Tale libertà rappresenta una delle conquiste più significative del liberalismo e baluardo delle costituzioni democratiche contro possibili derive autoritarie tipiche di regimi totalitari.

Era, infatti, prevista già nelle prime Carte dei diritti, quale la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, emanata in Francia nel 1789, che all'art. 11 significativamente recitava: “la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge”, prevedendo altresì

²²⁸ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 43.

²²⁹ Per completezza, si evidenzia come vi siano, in effetti, altre norme di liceità di parte generale che, seppur in misura minore, interferiscono con la tutela dell'onore, come l'adempimento di un dovere, il consenso dell'avente diritto e si ritiene persino la legittima difesa.

Il primo caso ricorre nelle ipotesi più varie: dagli obblighi di denuncia dei reati *ex artt. 361-365 c.p.*, agli obblighi dei testimoni, dei periti, agli obblighi di motivare le decisioni giudiziarie, all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., ecc.

La scriminante del consenso dell'avente diritto trova applicazione per essere il bene onore disponibile, ma si ritiene debba operare entro determinati limiti di tempo, di spazio e di finalità (es. dipendenti che chiedono al datore di lavoro attestazioni sull'opera prestata, ecc.).

Infine, la legittima difesa è stata ritenuta astrattamente ipotizzabile, potendo però configurarsi in casi limitati, atteso che gli istituti della ritorsione e della provocazione ne comprimono, di fatto, l'operatività (si pensi, comunque, al caso “di scuola” del derubato che gridi “al ladro!” nell'immediatezza del fatto). Per una ricostruzione completa, v. A. Gullo, *I delitti contro l'onore, cit.*, p. 177 e ss.

all'art. 10, la libera manifestazione delle opinioni religiose, con il limite dell'ordine pubblico.

Anche la Costituzione degli Stati Uniti d'America, al I Emendamento (adottato con la Dichiarazione dei diritti nel 1789, ancora in vigore con tale formulazione) afferma che “il Congresso non potrà emanare leggi per il riconoscimento di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inviare petizioni al governo per la riparazione dei torti subiti”.

Quanto all'ordinamento italiano, già lo Statuto Albertino prevedeva la libertà di stampa, stabilendo al contempo, però, la possibilità di reprimerne con legge gli abusi. È noto come tale documento non sia stato in grado di contrastare efficacemente la legislazione repressiva fascista, che sottopose la stampa ad autorizzazioni e censure, per la sua natura di costituzione cd. “flessibile”²³⁰.

La Carta costituzionale attuale, al contrario, si caratterizza per essere rigida, e dunque, per essere dotata di un procedimento di revisione costituzionale “aggravato”, e per la previsione di un “catalogo” di diritti cd. “soggettivi inviolabili”, che costituiscono il nucleo essenziale sul quale si regge l'ordinamento: essi, pertanto, non sarebbero derogabili nemmeno ricorrendo al procedimento di revisione costituzionale²³¹.

In particolare, l'art. 21 della nostra Costituzione, stabilendo che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, tutela tale diritto in misura molto ampia, prevedendo altresì che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Tale libertà è stata inquadrata tra i diritti “assoluti” e cd. “non funzionali” per la ragione che, da una parte, essa viene garantita al singolo in quanto tale, non in quanto soddisfa un'esigenza pubblica, dall'altra per il fatto che la tutela accordata prescinde dai contenuti della manifestazione del pensiero, essendo motivata dalla necessità di salvaguardare la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie opinioni²³².

La tutela costituzionale offerta dall'art 21 Cost. è, come anticipato, molto ampia, anche in quanto rientra nei diritti relativi ai “rapporti civili” ed in particolare fra quelli espressamente accordati a “tutti”, ossia senza alcuna limitazione in base alla cittadinanza, a differenza di

²³⁰ Sulla nozione di Costituzione flessibile nel senso di modificabile con l'ordinario procedimento legislativo, in contrapposizione al procedimento aggravato necessario per la revisione delle Costituzioni cd. “rigide”, v. G. Rolla, *L'organizzazione costituzionale dello Stato*, Milano, 2018, p. 136 e ss.

²³¹ S. Turchetti, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, p. 3.

²³² G. Rolla, *La tutela costituzionale dei diritti*, Milano, 2018, p. 67 e ss.

quanto accade, ad esempio, per le libertà di circolazione, riunione, associazione. Pertanto, ne sono titolari anche gli stranieri e perfino le persone giuridiche²³³.

Peraltro, la libertà di espressione risulta garantita in modo ampio anche dall'art. 19 Cost., relativo all'esercizio di tale facoltà in ambito religioso, e dall'art. 33 Cost., che riguarda la libertà di manifestazione artistica.

Essa è stata, non a caso, definita “la libertà che meglio sostanzia il carattere pluralistico della Costituzione” e pietra angolare del nostro ordine democratico, per la ragione che non pare possibile parlare di democrazia in assenza di un'effettiva circolazione di idee²³⁴.

Lo stesso articolo 21 Cost., dunque, proclama che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, sulla scia di legittime preoccupazioni di evitare il ritorno a gravi misure limitative della libertà di stampa attuate durante il regime fascista. Per tale ragione, viene altresì stabilito ai commi successivi che eventuali deroghe alla libertà di stampa debbano essere previste per legge e decise con atto motivato dell'autorità giudiziaria: ciò significa che, in tale materia, è prevista una duplice riserva, di legge e di giurisdizione²³⁵. L'eventuale sequestro eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, legittimo solo in casi di assoluta urgenza nei quali l'autorità giudiziaria non possa tempestivamente intervenire, deve essere comunicato entro ventiquattro ore a quest'ultima, che lo deve convalidare nelle successive ventiquattro ore, a pena di inefficacia dello stesso: si consideri al riguardo come i termini siano persino più brevi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 Cost. in materia di libertà personale.

Inoltre, è evidente come il sequestro, che pure deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui sopra e con tutte le cautele del caso, sia cosa ben diversa dall'autorizzazione e dalla censura: a tal proposito si osserva come nemmeno l'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 possa essere interpretato *contra constitutionem* come controllo preventivo da parte dell'autorità sul contenuto delle pubblicazioni, dovendosi ritenere limitato alla mera verifica della regolarità dei documenti presentati²³⁶: difetterebbe, cioè, una discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione, che deve essere obbligatoriamente concessa laddove sussistano tutti i requisiti formali prescritti (inerenti perlopiù i dati societari della testata giornalistica e le generalità del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile).

²³³ *Ibidem*.

²³⁴ *Ibidem*.

²³⁵ E. Lamarque, *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011, p. 14.

²³⁶ E. Lamarque, *op. cit.*, p. 15.

Dunque, l'unico limite imposto alle pubblicazioni, spettacoli e manifestazioni è quello del buon costume, espressamente previsto all'ultimo comma dell'art. 21: non sembra, in effetti, corretto ipotizzare limiti logici o impliciti e anche tale previsione deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come riferimento al pudore sessuale²³⁷.

Anche a livello sovranazionale si rinviene una protezione estesa alla libertà di manifestazione del pensiero, a riprova dell'importanza di garantire pienamente la tutela di tale diritto nelle società democratiche.

In particolare, l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, sancisce la libertà di opinione e di espressione di ogni individuo, "incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere".

Inoltre, la Convenzione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (del 1950) prevede all'art. 9 la libertà di manifestazione del pensiero con specifico riguardo all'ambito religioso, mentre al successivo art. 10 afferma il diritto di ogni persona alla libertà d'espressione, compresa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenze²³⁸. Tale articolo sembra essere l'unico tra le fonti sovranazionali a prevedere anche la possibilità di subordinare la tutela della libertà di espressione alla protezione di interessi contrapposti e ugualmente meritevoli di tutela "convenzionale", prevalentemente pubblicistici (sicurezza del territorio, difesa dell'ordine, prevenzione di reati, ecc.) ma anche, come già visto, la "protezione della reputazione o dei diritti altrui".

Infine, la "Carta di Nizza" adottata il 7 dicembre 2000 (e dotata, ai sensi dell'art. 6 TUE, dello stesso valore giuridico dei trattati) prevede all'articolo 10 la libertà di manifestazione del proprio credo religioso e all'art. 11 la libertà di espressione e d'informazione di ogni individuo, con la precisazione che "tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

²³⁷ G. Rolla, *ibidem*, p. 70. È evidente come tale concetto sia estremamente variabile in relazione al contesto storico, ma anche la Corte costituzionale ne ha dato un'interpretazione restrittiva, escludendo, ad esempio, che tale limite potesse legittimare il divieto di propaganda di pratiche contraccettive o le inserzioni amorose in quanto tali (C. Cost., n. 41 del 1971 e C. Cost., n. 120 del 1969). Per ulteriori esempi si veda S. Turchetti, *op. cit.*, p. 5.

²³⁸ L'art. 10 citato recita così: "Libertà di espressione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera” e che “la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.

L’ampia tutela offerta, sia dalle fonti interne sia da quelle sovranazionali, alla libertà di manifestazione del pensiero ha portato gli interpreti ad interrogarsi sull’esistenza di un diritto “speculare” rispetto ad essa, ossia il diritto di essere informati: in effetti, si inizia a considerare la libertà in oggetto in una dimensione partecipativa, affermandosi l’idea della necessità di un processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica²³⁹. Nell’ambito di una democrazia che davvero voglia definirsi “pluralista”, infatti, è necessario che si formi un’opinione pubblica libera e “consapevole”, e dunque informata in modo adeguato.

La libertà di espressione dovrebbe essere intesa, dunque, anche come libertà di ricevere informazioni e idee attraverso ogni mezzo.

Alcuni riconoscimenti normativi in tal senso provengono dalle Carte sovranazionali appena citate: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo all’art. 19 prevede espressamente anche “il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere”. Analogamente, l’art. 10 CEDU, come abbiamo già visto, accorda un’ampia tutela alla libertà d’opinione, che comprende altresì “la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera”.

Infine, anche la “Carta di Nizza” precisa come tale diritto includa la “libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte di autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”²⁴⁰.

Orbene, si osserva come la Costituzione italiana, al contrario, non riconosca espressamente tale diritto, che non si può desumere *ex se* dall’affermazione della libertà di stampa, avendo il primo un significato più ampio e complesso²⁴¹. Infatti, dal riconoscimento di un “diritto all’informazione” potrebbero altresì derivare obblighi positivi in tal senso da parte dello Stato, *in primis* al fine di verificare l’effettiva accessibilità dell’informazione e, in secondo luogo, nel senso di dover valutare l’adeguatezza dei canali di informazione disponibili.

²³⁹ G.E. Vigevani, *Informazione e democrazia*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell’informazione*, cit., p. 4.

²⁴⁰ Cfr. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 4.

²⁴¹ Anche la Commissione Bicamerale “Bozzi” (istituita il 14 aprile 1983) presentò al Parlamento, in data 29 gennaio 1985, una relazione finale con la quale si prevedeva, tra le altre riforme al testo costituzionale, l’inserimento di un articolo 21-bis, relativo al “diritto all’informazione” che, in maniera speculare all’art. 21 Cost., affermava il diritto ad accedere, ricercare e ricevere informazioni. Come noto, le riforme di tale Commissione non furono approvate.

Al riguardo la Corte costituzionale ha stabilito a più riprese come anche l'interesse della collettività all'informazione derivi indirettamente dal riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, con la conseguenza che lo Stato deve assicurare un effettivo diritto all'informazione.

A tal proposito, il sistema di comunicazione che ha creato maggiori problemi è stato quello televisivo, per il rischio che tale mezzo, per la limitatezza delle frequenze disponibili e per l'onerosità della gestione, determinasse situazioni di monopolio e/o oligopolio, del tutto inadeguate a garantire un effettivo pluralismo. Dagli anni '70, la Corte costituzionale, pur dichiarando la legittimità del monopolio pubblico e, in un secondo momento, ammettendo televisioni private a livello sia nazionale che locale, ha affermato a più riprese la necessità di prevedere meccanismi adeguati a garantire il pluralismo delle idee, come, ad esempio, un'organizzazione interna all'azienda pubblica in grado di far emergere le varie istanze culturali, politiche, religiose della società e comunque prevedendo una regolamentazione pubblica anche di televisioni private²⁴², stante l'invasività e la delicatezza del mezzo comunicativo, che richiede controlli precisi.

In tali occasioni, la Corte ha avuto modo di affermare come lo Stato debba assicurare il diritto alla informazione promuovendo appunto, con il riconoscimento dell'emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale, lo sviluppo sociale e culturale della collettività e un'informazione quanto più possibile pluralistica, obiettiva e imparziale²⁴³.

Nello stesso senso si deve leggere la censura di incostituzionalità di alcuni articoli della legge n. 370 del 1934, relativi al riposo domenicale e settimanale, che, nel disciplinare il riposo obbligatorio, avevano come conseguenza quella di impedire di fatto la diffusione e la circolazione di informazioni e notizie dalle 13 di domenica alle 12 di lunedì: anche in tale

²⁴² G. Rolla, *op. ult. cit.*, p. 75 e ss., anche per un approfondimento sulla questione.

²⁴³ C. Cost., 13 maggio 1987, n. 153, in www.cortecostituzionale.it; C. Cost., 26 marzo 1993, n. 112, in www.cortecostituzionale.it, che significativamente ha affermato che "il "diritto all'informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il "diritto all'informazione" garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori [...] costante è l'affermazione nella giurisprudenza costituzionale che il diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo è fortemente condizionato dai connotati empiricamente riferibili all'uso di tale mezzo: connotati che, ove non fossero adeguatamente regolati e disciplinati, rischierebbero di trasformare l'esercizio di una libertà costituzionale in una forma di prevaricazione o, comunque, in un privilegio arbitrario".

occasione, la Corte ha sottolineato come ciò compromettesse, oltre alla libertà di manifestazione del pensiero “dal lato attivo”, anche - dal punto di vista dei destinatari - l’interesse generale all’informazione, “anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, il quale, in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”²⁴⁴.

A questo punto ci si domanda se l’informazione, per formare un’opinione pubblica consapevole, debba essere adeguata, obiettiva e imparziale, ossia se le norme analizzate finora affermino anche un “diritto all’informazione veritiera”, se, cioè, sanciscano l’obbligo di un’informazione veridica e corretta, una sorta di “diritto alla verità” di tutti i cittadini. Si rileva a tal proposito come, nell’elaborazione teorica di alcuni studiosi²⁴⁵, tale diritto venga posto in relazione alla tutela dell’onore, ed in particolare persino collocato nell’ambito degli interessi protetti dai delitti di diffamazione e di ingiuria, che verrebbero a configurarsi come reati plurioffensivi: in altre parole, tali fattispecie tutelerebbero altresì il diritto alla verità, punendo le informazioni e le notizie false²⁴⁶.

Affronteremo il tema della verità delle notizie nel paragrafo che segue, limitandoci per il momento a osservare come il diritto alla libera manifestazione del pensiero, pur formulato in termini ampi, non arrivi a coprire la diffusione di notizie false.

In conclusione, si evidenzia, come si è già accennato, che il riconoscimento di un diritto di tale portata si scontri inevitabilmente con la tutela di altri beni giuridici, come quello dell’onore, altrettanto rilevante nel nostro ordinamento. Al riguardo, però, si è detto come l’art. 21 Cost., oltre al buon costume - nozione, peraltro, estremamente variabile e indeterminata di per sé - non preveda altri limiti espressi.

Più in generale, si osserva come sia prerogativa dei principi costituzionali l’affermazione di libertà e diritti senza limiti espliciti: le costituzioni contemporanee si caratterizzano, infatti, per la previsione di un “catalogo” di disposizioni di principio nella cui formulazione sono utilizzate espressioni che evocano valori estremamente indeterminati, quali la dignità, la

²⁴⁴ C. Cost., 9 giugno 1972, n. 105, in *www.giurcost.org*, che significativamente osserva: “naturalmente, che “tutti” abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero “con ogni mezzo”, non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”.

Per un’esaustiva rassegna delle decisioni della Consulta, v. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 10 e ss.

²⁴⁵ G. Jakobs, *Die Aufgabe des strafrechtlichen Ehrenschatzes*, in *Festschrift für Jescheck*, vol. I, Berlin, 1985, p. 627, cit. da A. Visconti, *op. cit.*, p. 366.

²⁴⁶ Per una ricostruzione critica, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 366 e ss.

giustizia, l'uguaglianza, la pace, ecc., la cui interpretazione è quindi altamente discrezionale²⁴⁷.

I principi costituzionali, inoltre, spesso entrano in conflitto gli uni con gli altri²⁴⁸ nel caso concreto, anche a causa del pluralismo di valori, di cui si è detto, che caratterizza le costituzioni moderne. Nella soluzione di tale "antinomia" (che non si presenta in astratto, ma soltanto nell'applicazione di detti principi ad un caso particolare) non soccorrono i tradizionali criteri risolutivi di conflitti tra norme, ossia il criterio di specialità - non avendo tali norme un rapporto di genere a specie -, quello gerarchico - avendo i principi lo stesso rango nella gerarchia delle fonti -, o quello cronologico - trattandosi di norme coeve -, potendo tale conflitto essere risolto solo mediante "bilanciamento" o "ponderazione"²⁴⁹ in base a criteri di gerarchia assiologica. Come noto, ciò significa che i principi in questione debbano essere soppesati al fine di comprendere quale abbia più valore nel caso concreto. Orbene, da tale riflessione si evince come limiti, ancorché inespressi, alla libera manifestazione del pensiero, derivino automaticamente dalla statuizione di altri principi costituzionali e come l'operazione di bilanciamento fra essi rappresenti l'esercizio di un potere discrezionale lasciato al giudice, che deve stabilire quale principio prevalga nel caso concreto²⁵⁰.

Il bilanciamento di interessi, inoltre, non è altro che il modo in cui operano, rispetto a fatti di reato, le cause di giustificazione: nello specifico, per il tramite dell'art. 51 c.p., la libertà di manifestazione del pensiero è in grado di scriminare fatti che altrimenti integrerebbero gli illeciti sopra descritti. In base all'individuazione dei limiti all'esercizio di tale diritto, dunque, si determina l'ambito di rilevanza penale delle condotte lesive dell'onore.

²⁴⁷ R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, p. 197 e ss., il quale sottolinea come i principi, in particolar modo quelli costituzionali, si distinguano dalle regole non già (o non solo) per la loro struttura o per il loro contenuto, ma (anche) per il diverso modo di funzionamento nel ragionamento giuridico, applicandosi non alla maniera del "tutto-o-niente" ma hanno una dimensione del "peso" o dell'"importanza" relativi (cfr. in tal senso anche R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, 1977). Ciò significa che le regole si applicano (perché la fattispecie concreta ricade nel campo di applicazione della norma) o non si applicano affatto, perché la fattispecie in questione non ricade nel loro campo di applicazione. Esse, in sostanza, sono indefettibili; i principi, al contrario, sono defettibili. Questo comporta che i principi costituzionali non hanno un campo di applicazione determinato e spesso la loro applicabilità ad un determinato caso concreto può essere controversa; essi, inoltre, talvolta non determinano soluzioni univoche alle questioni di diritto e altre volte, pur riferendosi in astratto a quel determinato caso, essi non vengono comunque applicati, ma vengono "accantonati".

²⁴⁸ Secondo alcuni autori, l'essere in conflitto con altri principi sarebbe un tratto definitorio del concetto stesso di principio, cfr. ad esempio L. Gianformaggio, *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in *Riv. inter. fil. dir.*, 1985, p. 70 e ss.

²⁴⁹ R. Guastini, *op. cit.*, p. 204 e ss.

²⁵⁰ La stessa Corte costituzionale ha fin da subito affermato che "la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione", v. C. Cost., 16 marzo 1962, n. 19, in www.giurcost.org.

In particolare, l'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p., vista la sua ampia formulazione riconducibile al noto brocardo *qui iure suo utitur neminem laedit*, permette di "attrarre" anche diritti che scaturiscono da altri settori dell'ordinamento e che solo incidentalmente convergono nel medesimo campo di applicazione di fattispecie punitive, tanto da essere stata definita scriminante "occasionale"²⁵¹ (come vedremo, infatti, a incidere sensibilmente sulla definizione dei limiti all'esercizio del diritto di cronaca e critica è stata anche la copiosa giurisprudenza della Cassazione civile).

Detta tipologia di scriminante, inoltre, si caratterizza per un elevato tasso di discrezionalità del giudice nella valutazione della sua prevalenza sulle norme incriminatrici, dal momento che non vi sono linee guida dettate dal legislatore e che si tratta di un diritto previsto in sede extra-penale e per altri scopi, diversi da quello di neutralizzazione delle norme penali.

Poiché, come detto, il contemperamento di interessi contrapposti è operazione che viene svolta dal giudice nel caso concreto, si osserva come la previsione di limiti e condizioni all'operare della libertà di manifestazione del pensiero sia stata "frutto di un lungo processo giurisprudenziale"²⁵², relativo, in particolar modo, al diritto di cronaca e, dunque, alla particolare libertà di espressione rappresentata dalla libertà di stampa, come vedremo nel paragrafo che segue.

2.1 Il diritto di cronaca

Il diritto di cronaca è stato definito come il "diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati"²⁵³: a tal proposito, si è da subito posta la questione se tale diritto fosse appannaggio dei soli giornalisti di professione, ovvero se potesse esserne titolare ciascun individuo. A fronte di un primo orientamento giurisprudenziale che circoscriveva la libertà in oggetto ai soli

²⁵¹ F. Consulich, *op. cit.*, p. 162 e ss.

²⁵² E. Musco, voce *Stampa*, in *Enc. dir.*, Milano, vol. XLIII, 1990, p. 645.

²⁵³ *Ibidem*.

professionisti, più di recente si è chiarito come essa spetti ad ogni individuo “*uti civis*” e non solo a chi svolge professionalmente attività di informazione²⁵⁴.

Come anticipato, l’elaborazione giurisprudenziale ha riguardato prevalentemente l’individuazione dei limiti all’esercizio del diritto di cronaca, necessari per poter bilanciare tale diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti.

La riflessione si può dire che abbia trovato un primo punto fermo con una storica sentenza della Cassazione civile²⁵⁵, che ha elaborato il cd. “Decalogo del giornalista”, ancora oggi valido riferimento nella valutazione della correttezza dell’esposizione della notizia.

Tale pronuncia ha stabilito la legittimità del diritto di cronaca in presenza di tre requisiti: 1) la verità dell’informazione; 2) l’utilità sociale della notizia; 3) la contenenza delle modalità espressive.

Il primo requisito, che ci riporta ai problemi già affrontati in relazione all’*exceptio veritatis*, ha una rilevanza particolare, proprio per la ragione che obbliga, come vedremo, ad una riflessione più ampia sul ruolo della verità nella diffusione di notizie e per la difficoltà di individuare i contorni di tale concetto, oggetto di acceso dibattito.

In primis, si osserva come detto requisito sia richiesto per la ragione che il diritto-dovere del giornalista di informare e il conseguente diritto dei cittadini ad essere informati merita tutela costituzionale se ha come base e finalità la verità della notizia²⁵⁶: in altre parole, la libertà di manifestazione del pensiero, in generale, e il diritto di cronaca, nello specifico, non contemplano la facoltà di esternare qualunque idea, comprese quelle prive di qualunque fondamento, in quanto anche l’espressione di opinioni personali - come vedremo meglio nella trattazione del diritto di critica - non può mai avvenire attraverso una distorta narrazione dei fatti.

²⁵⁴ Cass., sez. V, 1° luglio 2008, n. 31392, in *Dir. inf.*, 2008, 6, p. 808; Cass., sez. V, 17 dicembre 2013, n. 5265, in *www.dejure.it*; Trib. Gela, 25 marzo 2019, n.151, in *www.dejure.it*; Trib. La Spezia, udienza 23 marzo 2009, n.293, in *www.dejure.it*.

La Cassazione si è espressa in tal senso anche per ciò che concerne il diritto di critica (v. par. 2.2): “In particolare, il diritto di critica si esplica nella formulazione di un giudizio di valore circa determinate circostanze, rientrando dunque tra le modalità di manifestazione del libero pensiero, tutelato direttamente dall’art. 21 Cost. non solo con riferimento ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, essendo riservato all’individuo *uti civis* (Sez. 5, n. 31392 del 01/07/2008, P.C. in proc. Alberti, Rv. 241182). Chiunque, pertanto, può elaborare personali convincimenti su determinati fatti, nei limiti dell’esercizio di tale diritto” (Cass., sez. V, 20 marzo 2019, n. 32829, in *www.dejure.it*).

²⁵⁵ Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, p. 2711.

²⁵⁶ Cass., sez. V, 26 giugno 2013, n. 45672, in *Guida dir.*, 2014, 2, p. 64, secondo cui “l’intreccio del dovere del giornalista di informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come finalità la verità” e sull’elemento della verità correttamente afferma che “fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili”.

Per tale ragione, risulta centrale l'interpretazione del concetto di verità, operazione non agevole, dal momento che tale nozione sconta, come detto, una certa relatività e vaghezza, anche per la ragione che la narrazione di un fatto dipende sempre, in una certa misura, da una percezione personale della realtà.

Detto requisito si ritiene integrato quando il fatto è vero in senso oggettivo e vi è, dunque, una piena e rigorosa corrispondenza tra il narrato e l'oggettivamente accaduto.

In seguito, la giurisprudenza ha iniziato a dare spazio alla verità cd. "putativa", superando l'orientamento iniziale che riteneva integrato tale requisito soltanto in presenza di un fatto oggettivamente vero, richiedendo al cronista lo svolgimento di controlli rigorosi e negando l'esistenza di fonti cd. privilegiate, ossia quelle fonti che, essendo particolarmente attendibili, potevano esentare il giornalista da puntuali verifiche²⁵⁷.

In seguito, come si diceva, si è adottata un'impostazione maggiormente "elastica", incentrando l'accertamento sulle modalità di utilizzo delle fonti informative e quindi sui controlli svolti dal cronista: egli, per poter invocare l'esimente, deve dimostrare, in caso di fatto poi rivelatosi falso, di aver proceduto ad esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte²⁵⁸.

In altre parole, l'accertamento giudiziale si è spostato dalla verità del fatto all'elemento soggettivo, ossia alla diligente modalità di utilizzo delle fonti informative da parte del giornalista, al fine di valutare la rilevanza della dimensione putativa.

Trattandosi di scriminante, l'errore sulla verità del fatto narrato, che è requisito per esercitare correttamente il diritto di cronaca, si traduce in un'erronea supposizione sull'esistenza di una causa di giustificazione, potendo quindi rilevare ai sensi dell'art. 59 ultimo comma c.p.: in tal caso, non può che escludersi la responsabilità del giornalista, non essendo prevista, come noto, un'ipotesi colposa di diffamazione.

A tal proposito, come si è detto, il *modus operandi* del cronista viene valutato in maniera stringente, anche a causa del grande impatto delle notizie veicolate con il mezzo della stampa e, si ritiene, anche per le particolari capacità, cura e attenzione che vengono richieste

²⁵⁷ Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, n. 8959, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1985, p. 1222, secondo cui: "Poiché non esistono fonti informative privilegiate, il semplice affidamento sulla attendibilità della fonte di informazione non è sufficiente per il riconoscimento della scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca. Tale scriminante è ipotizzabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto narrato, il cronista abbia tuttavia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare i fatti oggetto della sua narrazione ed offerto la prova della cura da lui posta negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità". Per una rassegna giurisprudenziale esaustiva sul punto, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 160 e ss.

²⁵⁸ *Ex plurimis*, Cass., sez. V, 26 giugno 2013, n. 45672, *cit.*; Cass., sez. V, 11 marzo 2005, n. 15643, in *Cass. pen.*, 2007, 1, p. 180; Cass., sez. V, 12 novembre 2004, n. 3389 in *Giur. it.*, 2006, 3, p. 604.

ai giornalisti di professione: devono, dunque, emergere “gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto”²⁵⁹.

A dimostrazione del rigore adottato dalla Suprema Corte, si registrano numerose pronunce che escludono l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca sotto il profilo putativo, nel caso in cui l'omesso controllo derivi dall'impossibilità di verifica della fonte originaria, poiché in tal caso l'autore dell'articolo diffamatorio deve astenersi dalla pubblicazione, anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore²⁶⁰.

Un rigoroso accertamento è richiesto altresì - e anzi, ancor di più - in caso di “*vox populi*”, che, per quanto sia diffusa o verosimile, non può essere utilizzata come fonte attendibile e non esonera comunque il giornalista di precise verifiche sulla sua veridicità²⁶¹.

Inoltre, vi sarebbe un vero e proprio obbligo per il giornalista di riportare la notizia in modo completo, come già stabilito nella nota sentenza del 1984, che non ammette il riferimento a cd. “*mezze verità*”, avendo il giornalista il preciso dovere di attenersi alla verità dei fatti, requisito che non è rispettato quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

In effetti, come si è già visto nel I capitolo, pur non potendosi ritenere configurabile la diffamazione in forma omissiva (difettando l'esistenza di un obbligo di agire o la possibilità di ricostruire tale delitto in termini di obbligo di impedire l'evento), si condivide l'assunto secondo cui il mancato riferimento a determinati fatti, che possano mutare la ricostruzione complessiva della vicenda in senso deteriore per il diffamato, si traduce in un'esposizione di fatti falsi e dunque non rientrante nel campo della scriminante per difetto del requisito della verità. A tal proposito si osserva come non ogni imprecisione od omissione siano

²⁵⁹ Cass., sez. V, 09 luglio 2004, n. 37435, in *Cass. pen.*, 2005, 6, p. 1932, secondo cui “va esente da responsabilità il giornalista che in esito ad un accurato controllo della notizia appresa da più fonti informative, saggiata la verità della stessa mediante contatto e riferimento a fonti di sicura qualità e affidabilità, abbia reso un fatto “*contra verum*” per errore incolpevole o assolutamente scusabile”. Nello stesso senso, Cass., sez. I, 27 settembre 2013, n. 40930, in *www.dejure.it*.

²⁶⁰ Cfr. Cass., sez. V, 18 febbraio 2010, n. 19046, in *Cass. pen.*, 2011, 5, p. 1781. Ancora recentemente, si veda Cass., sez. V, 08 novembre 2018, n. 3132, in *Cass. pen.*, 2019, 11, p. 3952, secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia”.

²⁶¹ Cass., sez. V, 16 novembre 2018, n. 5680, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 4, p. 1301: “il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini della operatività della esimente prevista dall'art. 51 c.p., non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una «*vox populi*», perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell'esercizio del diritto/dovere di informare”.

rilevanti, in quanto pretendere un accertamento rigoroso della notizia fin nei minimi dettagli comporterebbe un ritardo nella pubblicazione o un obbligo di astenersi dalla sua divulgazione per mancanza di controllo, e dunque un *vulnus* nell'informazione che, come si è detto, comprende anche il diritto dei cittadini ad essere tempestivamente informati. Pertanto, si condividono quelle sentenze che al riguardo stabiliscono l'irrelevanza di "modeste e marginali inesattezze nella descrizione del fatto relative a sue semplici modalità senza modificarne la struttura essenziale"²⁶².

Si evidenzia come, al contrario, maggiori cautele debbano essere adottate in caso di "cronaca giudiziaria", che richiede, per la delicatezza della materia trattata, verifiche ancora più stringenti e una maggiore precisione nella narrazione del fatto, dovendo il giornalista tenere in adeguata considerazione la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.. In particolare, in tali casi, oltre alla veridicità della notizia, a rilevare sono le modalità espressive, che dovranno essere neutre, evitando di enfatizzare l'impianto accusatorio e di ingenerare nel lettore la convinzione della colpevolezza del soggetto sottoposto a procedimento penale²⁶³, come vedremo trattando il requisito della continenza.

Inoltre, una prudenza particolare è richiesta per la ragione che la divulgazione del contenuto di atti processuali si scontra con l'esigenza di segretezza che connota la fase delle indagini preliminari: da una parte, infatti, si ritiene fondamentale salvaguardare il diritto all'informazione relativa alle vicende giudiziarie che coinvolgano personaggi noti, in particolar modo esponenti politici (vista anche la tendenza della cronaca politica a risolversi

²⁶² Cass., sez. V, 25 settembre 2017, n. 55739 in *Dir. giust.*, 2017, 14 dicembre 2017; Cass., sez. V, 20 luglio 2016, n. 41099, in *www.dejure.it*.

²⁶³ Cass., sez. V, 18 settembre 2014, n. 4158, in *www.dejure.it*: "in tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari ed espressa a mezzo di trasmissione televisiva, grava sul giornalista il dovere - proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nell'ascoltatore facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato e a fortiori dell'indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall'emissione di un'ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare nell'ascoltatore il convincimento della colpevolezza dell'indagato. Cfr. altresì Cass., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503, in *Cass. pen.*, 2014, 2, 552: "Ai fini dell'efficacia esimente della cronaca giudiziaria, occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi la fase delle indagini preliminari, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l'obbligo del cronista giudiziario si specifica nel senso di fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di attenzione investigativa, idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto ineludibile per il riconoscimento dell'esimente in questione. È, d'altra parte, necessaria, oltre all'interesse pubblico alla propalazione della notizia, la continenza, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione ma, con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica - in ragione della fluidità ed incertezza del contenuto delle investigazioni - nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente".

A tal proposito, si sottolinea che il riscontro della verità della notizia deve farsi sulla base del provvedimento adottato dal magistrato, non essendo richiesto al cronista di fare indagini proprie, che peraltro potrebbero intralciare quelle in corso, per valutare la verità dei fatti addebitati.

nella cronaca giudiziaria²⁶⁴); dall'altra, però, vi è un interesse altrettanto forte, che è quello di non intralciare la giustizia e, in particolare, quella che ne è la fase più delicata, ossia le investigazioni, anche per l'esigenza di assicurare le fonti di prova.

Inoltre, come detto, si avverte maggiormente la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza (v. *infra* per una ricostruzione di tale concetto) di soggetti la cui iscrizione nel registro degli indagati è atto dovuto in un sistema governato dall'obbligatorietà dell'azione penale, ma nei confronti dei quali non sia stata (ancora) esercitata l'azione penale.

In ogni caso, anche nelle fasi successive, nonostante il giudizio vero e proprio sia connotato da pubblicità, l'eccessiva risonanza mediatica del processo potrebbe arrecare pregiudizio alla corretta formazione del convincimento giudiziale²⁶⁵: per tale ragione, si ritiene opportuno evitare degenerazioni della cronaca giudiziaria, limitando la divulgazione dei fatti oggetto del processo a poche informazioni essenziali e ad un rigoroso rispetto della verità, che si traduce altresì in un obbligo di "aggiornamento" della notizia ai successivi sviluppi processuali favorevoli al reo²⁶⁶.

Per il resto, anche in campo più propriamente scientifico si condivide una certa elasticità nell'interpretazione del requisito della verità, attribuendo rilevanza anche alla

²⁶⁴ G. Giostra, *Cronaca giudiziaria: il proibizionismo non serve*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 7, p. 799.

²⁶⁵ In tal senso, G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, p. 283 e ss.. V. altresì S. Turchetti, *op. cit.*, p. 20 e ss. e R. Bartoli, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017, 3, p. 59.

²⁶⁶ V. Cass., sez. V, 04 marzo 2005, n. 15986, in *Cass. pen.*, 2007, 2, p. 611 che afferma: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo alla verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo - bisognevole di una verifica da parte del giudice e, quindi, suscettibile di modifiche - è necessario che il giornalista verifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto. Pertanto, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista attualizzare la verifica della notizia risalente in ragione della inaccessibilità delle nuove fonti informative, coincidenti con gli organi di indagine penale, giacché tale inaccessibilità lungi dal comportare l'abdicazione del dovere di controllo, implica la non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale".

A tali cautele non sono tenuti soltanto i cronisti, ma anche gli stessi magistrati, qualora rilascino dichiarazioni alla stampa relativamente a procedimenti penale ancora pendenti, come nei casi, ad esempio, di conferenze stampa: in effetti, da una parte, tali funzionari pubblici godono della libertà di espressione, riconosciuta anche alle dichiarazioni espresse sul posto di lavoro; dall'altra, però, essi, più di altri pubblici funzionari, sono vincolati a un dovere di lealtà, riserbo e discrezione in ragione della funzione e del delicato ruolo che ricoprono. Su tale questione, è intervenuta a più riprese la Corte EDU, la quale ha affermato che "anche i magistrati godono del diritto di liberamente esprimere il proprio pensiero e le proprie idee; tuttavia tale diritto può essere ragionevolmente bilanciato con altri valori fondamentali come, nel caso specifico, il buon funzionamento della giustizia. Peraltro al magistrato si chiede una particolare riservatezza. Non è pertanto lesivo del fondamentale diritto individuale riconosciuto dalla convenzione (art. 10) l'eventuale inflizione di sanzione disciplinare, irrogata dalla sezione disciplinare del Csm, la cui funzione è caratterizzata da imparzialità e indipendenza" (Corte EDU, sez. II, 24 settembre 2013, n. 43612, in *www.dejure.it*). Per una ricostruzione in merito a tale argomento, v. R. Chenal, *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 2017, 3, p. 37 e ss.

verosimiglianza e alla verità putativa, per la già citata esigenza di favorire la rapida circolazione di informazioni, connaturata all'attività giornalistica²⁶⁷.

Orbene, si osserva a tal proposito come la valutazione che viene in concreto effettuata dal giudice, al fine di verificare la sussistenza del requisito della verità, si traduca spesso nell'accertamento dell'elemento psicologico, nonostante la verità sia elemento che attiene al piano fattuale²⁶⁸.

Inoltre, come è stato correttamente osservato²⁶⁹, nell'accertamento della verità putativa, il riferimento alla verifica scrupolosa delle fonti da parte del giornalista, tale che nessun rimprovero a titolo di negligenza o imprudenza sia a lui ascrivibile, introduce il riferimento ai criteri della colpa ai fini di stabilire la sussistenza del delitto di diffamazione, che è reato avente natura dolosa: come abbiamo visto, infatti, la giurisprudenza richiede che l'errore sulla veridicità della notizia e/o sull'attendibilità della fonte sia "incolpevole" e non dovuto "a negligenza o imprudenza", in presenza delle quali sussisterebbe la responsabilità - dolosa - dell'autore dello scritto.

Risultano, dunque, più corrette sotto questo profilo quelle pronunce che non si concentrano tanto sui profili della rimproverabilità a titolo di colpa, ma che si limitano a valutare la sussistenza, in capo al soggetto agente, della convinzione dell'esistenza della causa di giustificazione, ossia della verità del fatto - sulla base degli indici già visti -, posto che tale situazione, *ex art. 59, 4° comma c.p.*, esclude in radice ogni forma di responsabilità, non essendo prevista la diffamazione colposa.

Ciononostante, ancora recentemente, si registrano pronunce di legittimità, che fanno riferimento al criterio della colpa al fine di valutare l'errore sulla verità del fatto, "che non deve essere frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile"²⁷⁰.

Peraltro, si rileva a tal proposito come nel caso il giornalista sia in dubbio, non superato neppure dalle verifiche compiute, e decida di pubblicare ugualmente la notizia, debba rispondere a titolo di dolo - nella forma del dolo eventuale - che, come detto, risulta compatibile con l'elemento soggettivo richiesto dal reato di diffamazione. In tal caso,

²⁶⁷ T. Vitarelli, *Diritto di cronaca e limiti*, in T. Vitarelli-A. Gullo, *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, cit., p. 126, anche per una rassegna dottrinale sul punto.

²⁶⁸ Cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 162.

²⁶⁹ *Ibidem*.

²⁷⁰ Cass., sez. V, 17 ottobre 2019, n. 48077: "la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 16323 del 07/03/2006, Mulè ed altro, Rv. 234426). L'errore sulla verità del fatto non deve essere quindi frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile (Sez. 5, n. 1952/2000 del 02/12/1999, Latella ed altro, Rv. 216437)".

dunque, non potrà operare la scriminante anzidetta, incompatibile con lo stato di dubbio, risultando comunque, anche in questo caso, inconferente ogni richiamo ai criteri della colpa. Si osserva, infine, come, l'eventuale dubbio o incertezza circa quei particolari della vicenda in relazione ai quali il giornalista non riesce a reperire informazioni, o informazioni sufficientemente precise, non possa essere taciuto: il fatto, cioè, non potrebbe essere presentato in termini di assoluta certezza, ma dovrebbe essere descritto, per poter mandare esente da responsabilità l'autore dell'articolo, con formule dubitative o ipotetiche quanto ai dettagli di contorno che siano ancora oggetto di accertamento (per quanto riguarda, invece, quel fatto che sia incerto nella sua interezza e di provenienza inattendibile, si è già detto come esso non possa essere pubblicato, neppure in forma "ipotetica", che potrebbe tradursi in un'insinuazione, come vedremo non ammessa).

Come anticipato, il secondo limite risulta essere quello dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto o cd. "pertinenza": anche questo requisito si lega al già citato legame fra diritto - dovere dei giornalisti di informare il pubblico e il correlativo diritto dei cittadini ad essere informati; è infatti evidente che tale diritto sussiste solo nella misura in cui il fatto rivesta un'importanza per la collettività.

Peraltro, la sussistenza di un interesse generale della notizia divulgata consente lo sviluppo di un'opinione critica e consapevole - e quindi quel pluralismo di idee cui si faceva riferimento in precedenza - sui principali fatti di cronaca: in altre parole, esso assolve alla funzione di orientamento e di formazione dell'opinione pubblica, di modo che i cittadini possano fare le proprie scelte consapevoli in campo politico, culturale, scientifico, religioso ed esercitare i propri diritti costituzionali relativi alla partecipazione alla vita del Paese²⁷¹.

La notizia deve quindi avere una valenza e una dimensione di interesse generale, concernendo fatti di rilievo per la comunità nazionale o che, pur riguardando direttamente poche persone, possono assurgere a valore emblematico per la vita nazionale a causa dell'importanza morale o sociale delle materie trattate²⁷².

La giurisprudenza al riguardo ha chiarito come il limite della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulti violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la

²⁷¹ T. Vitarelli, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., p. 143.

²⁷² P. Siracusano, *op. cit.*, p. 45.

scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale²⁷³.

Inoltre, sussiste l'interesse pubblico della notizia laddove essa oggettivamente soddisfi un'esigenza di informazione pubblica, non rilevando in tal senso la mera curiosità del pubblico alla conoscenza di particolari attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di rilievo pubblico²⁷⁴.

Anche in dottrina si concorda sull'assunto che talvolta le vicende private possono avere interesse per la collettività qualora riguardino individui che rivestono ruoli pubblici e siano obiettivi indici di giudizio delle relative qualità etico morali e capacità a svolgere le funzioni delle quali tali soggetti sono investiti²⁷⁵.

Tale profilo, poi, risulta essere particolarmente delicato anche per la ragione che si pone in contrasto con la tutela di un altro bene particolarmente rilevante, che è quello della riservatezza. Detto valore non trova espresso riconoscimento costituzionale, tanto che, nei primi casi di divulgazione di particolari della vita intima di soggetti famosi, venne negato che esso potesse limitare la libertà di manifestazione del pensiero, ossia, in particolare, la diffusione di articoli, filmati, sceneggiati, ecc. relativi alle storie di personaggi pubblici o storici²⁷⁶.

²⁷³ Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10925, Rv. 644016-01, relativa ad un caso in cui i soggetti coinvolti erano noti in ambito locale, ma la Corte ha stabilito che la notizia, anche per la congiunta rilevanza, almeno astrattamente, penale dell'episodio addebitato agli stessi, avesse un interesse pubblico oggettivamente apprezzabile, che giustificava la proiezione non solo locale della notizia.

²⁷⁴ Cass., sez. V, 4 ottobre 2007, n. 46295, in *Cass. pen.*, 2009, 2, p. 580; cfr. Cass., sez. V, 10 dicembre 1997, Novi, in *Giust. pen.*, 1999, II, c. 689, la quale ha precisato che, se anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano da esse desumersi elementi di valutazione sulla personalità o sulla moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività. Si vedano altresì Cass., sez. V, 30 novembre 2018, n. 2092, Rv. 275409-01, che afferma che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato la formulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni e ricostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i dati di cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione di un giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblico interesse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimento al fatto ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della stessa a contribuire alla formazione della pubblica opinione, di guisa che ognuno possa liberamente orientarsi” e Cass., sez. V, 3 aprile 2014, n. 38746: “non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso "on line" uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia”.

²⁷⁵ T. Vitarelli, *Diritto di cronaca e limiti*, cit., p. 147 e ss., ove si rilevano altresì difficoltà interpretative riguardo la nozione stessa di “vita privata”, che si distinguerebbe dalla sfera pubblica in base all'interesse rivestito dai fatti: si ricade nella sfera privata se l'interesse è esclusivamente privato, perché mancante di ogni rilevanza pubblico-sociale, anche solo mediata, cfr. in tal senso F. Mantovani, *op. cit.*, p. 473 e ss.

²⁷⁶ Sul punto v. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 12 e ss., la quale illustra la vicenda del tenore Enrico Caruso, vicenda in cui la Cassazione civile aveva rigettato la richiesta degli eredi di quest'ultimo di impedire la diffusione di una pellicola sulla vita del cantante (per la ragione che conteneva fatti, molto intimi, che avrebbero potuto ledere la sua immagine), in quanto riteneva che da nessuna disposizione di legge si poteva ricavare, quale principio generale, il rispetto assoluto alla intimità della vita privata (Cass. civ., 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Foro it.*, 1957, 80, p. 3).

Successivamente, a seguito di un *revirement* giurisprudenziale sul punto, si affermò l'esistenza di un "diritto assoluto di personalità inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo", diritto che viene lesa quando "si divulgano notizie della vita privata"²⁷⁷.

In seguito, la riservatezza venne collocata tra i diritti inviolabili della persona e ricondotto agli artt. 2 e 3 della Costituzione, trovando altresì conferma negli artt. 13, 14, 15, 27, 29 e 41 Cost.²⁷⁸.

Tale valore ha poi trovato un espresso riconoscimento normativo, anche sulla scia delle elaborazioni teoriche americane in materia di *privacy*, intesa come "*right to be let alone*": nel nostro ordinamento, però, l'affermazione del diritto alla riservatezza era motivata perlopiù dal timore che l'eventuale circolazione di dati inerenti la vita privata (relativi, ad esempio, alle preferenze politiche, religiose, sindacali, ecc.) potesse essere motivo di discriminazione, soprattutto in ambiente lavorativo²⁷⁹.

Si rileva come tale diritto abbia assunto via via contorni sempre più estesi e, in particolare per ciò che concerne l'oggetto della nostra disamina - ossia i limiti alla libera manifestazione del pensiero - esso ha oggi una nuova importanza, in particolare sotto quel particolare profilo del cd. "diritto all'oblio": si tratterebbe di quell'interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia, vista l'attenuazione dell'attualità della notizia e dell'interesse pubblico all'informazione con il trascorrere del tempo dall'accadimento dei fatti²⁸⁰.

Orbene, è evidente come, in tal caso, sussistano i requisiti della verità dei fatti e dell'interesse sociale della notizia²⁸¹, talché la divulgazione di tali informazioni dovrebbe essere pienamente legittima, in quanto scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca.

Eppure, recenti arresti giurisprudenziali accordano al diritto all'oblio una netta prevalenza rispetto al diritto di cronaca, fissando limiti ancor più rigorosi per il corretto esercizio di quest'ultimo.

²⁷⁷ Cass. civ., 29 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, 1963, I, c. 1298. Cfr. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 13 e ss. per ulteriori casi.

²⁷⁸ M. Cuniberti, *Riservatezza e identità personale*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., p. 117.

²⁷⁹ Significativo è, a tal proposito, che la tutela di tale valore sia stata per la prima volta prevista all'interno dello Statuto dei Lavoratori, v. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 18 e ss.

²⁸⁰ F. Agnino, *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e Resp.*, 2018, 1, p. 104 e ss.

²⁸¹ Come si è detto, anche fatti privati possono essere di interesse pubblico, si veda esemplificativamente, ancora, il caso del tenore Caruso.

Questo per la ragione che l'interesse alla riservatezza è profondamente diverso dal bene onore analizzato finora, atteso che, per aversi lesione del bene giuridico della *privacy*, è irrilevante la verità o la falsità dei fatti divulgati, anzi, è proprio la verità, ossia la divulgazione di informazioni (veritiere) riguardanti la sfera privata della persona, ad essere considerata offensiva²⁸².

Inoltre, lo stesso requisito dell'interesse pubblico si modula in maniera differente, soprattutto per ciò che concerne il diritto all'oblio: come si è accennato, infatti, la lesione di quest'ultimo diritto non deriva da un difetto di interesse pubblico della notizia, che attiene a fatti pubblici e già pubblicati, ma deriva dalla riproposizione di fatti che, per il decorso del tempo, non rispecchiano più la personalità del soggetto che li ha commessi²⁸³.

Rispetto al diritto all'oblio, dunque, i criteri di verità e di pubblico interesse non soccorrono, tanto che l'elaborazione giurisprudenziale più recente ha riguardato l'individuazione di ulteriori requisiti, in presenza dei quali i diritti all'oblio e alla riservatezza, ricondotti agli artt. 2 Cost., 10 c.c., 8 e 10, comma 2 CEDU e 7 e 8 della Carta di Nizza, possono subire una compressione²⁸⁴.

Il criterio che deve essere accertato con maggior rigore risulta essere quello dell'attualità dell'interesse per la collettività, proprio per la ragione che la nuova pubblicazione di una notizia risalente nel tempo non può trovare giustificazione nell'interesse pubblico rivestito al momento della prima diffusione della notizia medesima, ma vi deve essere una "nuova" utilità, effettiva ed attuale, come chiarito altresì dalle recenti Sezioni Unite intervenute sul tema²⁸⁵.

²⁸² S. Cipriani, *La protezione penale della riservatezza in diritto comparato italiano e francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 867 ss.

²⁸³ In particolare, A. Visconti, *op. cit.*, p. 558, rileva come il decorso di un significativo lasso di tempo comporti "il venir meno della corrispondenza tra la personalità attuale del soggetto e quella che lo caratterizzava al momento del fatto in questione".

²⁸⁴ Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *Giur. It.*, 2019, 5, p. 1047, con nota di Martinelli, ha affermato la legittimità del diritto di cronaca in presenza dei seguenti presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

²⁸⁵ Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 5, 1555, le quali hanno chiarito, relativamente alla pubblicazione della notizia di un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale, che "in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il

Tale argomento, come noto, risulta ancor più delicato, a seguito dello sviluppo della rete internet, che consente, mediante i motori di ricerca, la reperibilità di informazioni risalenti, che rimangono memorizzate e possono essere lette dagli utenti anche a distanza di tempo.

Vedremo più avanti (in particolare, nel III capitolo) gli sviluppi di tale questione, che risulta peculiare per la ragione che non può essere risolta con i criteri di cui sopra - atteso che non vi è una nuova pubblicazione della notizia, la cui rilevanza può essere individuata alla luce dei parametri di attualità dell'interesse pubblico, dell'elevato grado di notorietà del personaggio, della verità dell'informazione, delle modalità impiegate -, ma è lo stesso articolo, già pubblicato, a poter essere, ancora oggi, individuato e letto con estrema facilità. Per concludere, l'ultimo requisito richiesto per il legittimo esercizio del diritto di cronaca è quello della cd. "continenza", ossia la correttezza formale dell'esposizione.

Esso, in particolare, indica il necessario rapporto di proporzione tra i fatti narrati e le modalità espressive adoperate, "nonché la serenità e obiettività di queste ultime"²⁸⁶.

Anche questo elemento viene solitamente giustificato dall'esigenza di funzionalità della cronaca rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico, atteso che un linguaggio aspro o inutilmente polemico si ritiene non possa svolgere tale funzione, anche per la ragione che toni siffatti rifletterebbero più che altro l'opinione dell'autore dello scritto, che potrebbe così condizionare lo sviluppo di una libera opinione critica del lettore al riguardo.

Si ritiene, in effetti, che la cronaca debba essere più oggettiva possibile quanto al tenore delle modalità espressive: tale requisito, infatti, si atteggia in maniera diversa nel caso del diritto di critica, come vedremo.

compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva".

Sul requisito dell'attualità dell'interesse pubblico, v. altresì Cass., sez. VI, 07 luglio 2016, n. 39452 in *Foro it.*, 2016, 11, II, p. 621, con nota di Pardolesi: "la pubblicazione di notizie (nella specie, attinte illegittimamente dagli atti di un fascicolo custodito nell'archivio del Consiglio superiore della magistratura, al fine di darne copia a un giornalista che avrebbe poi provveduto alla divulgazione) relative a procedimenti disciplinari su vicende riguardanti la vita privata di un magistrato e assai risalenti nel tempo, in mancanza di interesse pubblico attuale alla conoscenza del fatto, determina violazione del diritto all'oblio".

²⁸⁶ T. Vitarelli, *op. ult. cit.*, p. 150. La stessa sentenza "decalogo" del 1984 afferma la necessità di una "forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato".

In effetti, si rileva come l'utilizzo di toni accesi e modalità inutilmente aspre sia idoneo ad arrecare *ex se* una lesione all'onore, a prescindere dalla verità dei fatti addebitati, in maniera del tutto analoga a quanto si è già visto in tema di *exceptio veritatis*, ove “i modi usati” attribuiscono rilevanza penale alle condotte diffamatorie, persino nel caso in cui la verità dei fatti sia stata accertata in sede processuale.

Com'è stato correttamente osservato, questo risulta essere l'aspetto più controverso e di difficile interpretazione²⁸⁷, tanto che anche parte della dottrina ha tentato di limitarne la portata, mentre, al contrario, la giurisprudenza, sulla scia della storica pronuncia del 1984, vieta ai giornalisti di ricorrere ad allusioni subdole, a insinuazioni, anche attraverso un uso sapiente del titolo o della veste grafica, ecc.²⁸⁸, ossia anche a quelle modalità che pure non sembrerebbero *prima facie* “incivili” o “poco obiettive”.

Sarebbe forse più corretto intendere il limite della continenza in senso meno rigoroso, ammettendo anche quei toni polemici di uso comune, privi di equivalenti e non sovrabbondanti rispetto al concetto da esprimere²⁸⁹, punendo le condotte “allusive” solo qualora si traducano in un'esposizione non veritiera dei fatti e, quindi, per mancanza del diverso requisito della verità.

Si ritiene utile, infine, fare alcune precisazioni per quella particolare forma di giornalismo che è l'intervista, oggetto di numerose riflessioni da parte sia della giurisprudenza che della dottrina, per il particolare profilo della posizione dell'intervistatore rispetto ai fatti oggetto dell'intervista. Nello specifico, infatti, l'aspetto più critico è rappresentato dalla valutazione di un eventuale concorso del giornalista nel caso in cui i fatti, così come ricostruiti dall'intervistato e riportati nell'articolo di giornale, risultino non veritieri e dunque lesivi dell'altrui reputazione. In un'ipotesi di questo tipo, due sono state le soluzioni prospettate dalla giurisprudenza: la prima riteneva che il giornalista non potesse andare esente da responsabilità in quanto contribuiva a veicolare fatti diffamatori, la cui verità avrebbe dovuto verificare; la soluzione opposta sosteneva che l'intervista, qualora rivestisse pubblico interesse (per i fatti narrati, per la notorietà dell'intervistato, ecc.), non potesse essere “censurata”, essendo comunque notizia di interesse generale, riconoscendo all'intervistatore la scriminante del diritto di cronaca, nella forma putativa²⁹⁰.

²⁸⁷ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 45.

²⁸⁸ T. Vitarelli, *op. ult. cit.*, p. 153.

²⁸⁹ T. Vitarelli, *op. ult. cit.*, p. 155.

²⁹⁰ Si veda esemplificativamente Trib. Milano, 26 febbraio 2001, in *Foro ambr.* 2001, 168: “In caso di intervista giornalistica, per verificare la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca (e critica), operano gli stessi criteri di verità, pertinenza e continenza, già elaborati dalla giurisprudenza in materia di diffamazione a mezzo stampa. Tuttavia, il criterio di verità può atteggiarsi in maniera diversa, potendo corrispondere non al rapporto di identità tra il dichiarato e la

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, adottando una posizione “mediana”, hanno affermato che la condotta del giornalista che riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca.

È pur vero che la responsabilità non ricadrà unicamente sull'intervistato, qualora la lesione dell'onore altrui derivi altresì da attività poste in essere dal giornalista, come, ad esempio, la formulazione di domande suggestive o retoriche, l'articolazione di artifici dialettici nell'elaborazione delle domande, delle premesse o dei commenti inseriti nell'articolo o in generale dal contegno del giornalista, che possono risultare concausa o, addirittura, causa esclusiva della lesione dell'altrui reputazione²⁹¹.

Per ciò che concerne, in particolare, l'intervista televisiva, se i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite sono senz'altro validi per l'intervista “in differita”, si deve comunque escludere la responsabilità del giornalista in caso di “diretta”, salvo una sua “*culpa in eligendo*”, per aver scelto un personaggio che prevedibilmente terrà condotte diffamatorie e comunque nel caso in cui non sia intervenuto per dissociarsi da affermazioni che trascendano i limiti della continenza o che sconfinino in settori di nessuna rilevanza sociale²⁹² (e comunque, restando

realtà fenomenica, bensì alla fedeltà tra le dichiarazioni rese dall'intervistato e quelle riportate dal giornalista. È necessario, però, che a fronte di tale affievolimento della verità, corrisponda un maggiore rigore nella valutazione dell'interesse pubblico (pertinenza). Tale requisito sussisterà quando per la notorietà e la pubblicità dei personaggi coinvolti sia estremamente importante conoscere il contenuto preciso delle loro dichiarazioni. Il criterio di continenza sta in rapporto inversamente proporzionale alla pertinenza: quanto maggiore è l'interesse pubblico a conoscere esattamente il contenuto - quale che sia - delle dichiarazioni rese, tanto minore dovrà essere lo scrupolo e riportare testualmente le parole usate. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti solitamente richiesti in questi casi, quali l'indicazione precisa della paternità delle dichiarazioni, l'uso delle virgolette per individuarle ed - eventualmente - prenderne le distanze, ed infine, l'assenza, da accertarsi caso per caso, di quella determinazione causale a rendere certe dichiarazioni, che implicherebbe inevitabilmente la responsabilità concorsuale del giornalista”. Cfr. altresì Trib. Piacenza, 1° luglio 2010, n. 481, in *Foro pad.*, 2011, 2, I, 301 con nota di Peron: “nel caso di intervista giornalistica, il parametro della verità della notizia va verificato con riferimento al fatto storico dell'avvenuta effettiva concessione dell'intervista stessa nei termini riportati; se ciò accade, la condotta del giornalista è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, laddove siano rispettati anche i parametri dell'interesse pubblico alla divulgazione e della continenza nella forma, impregiudicata la responsabilità dell'intervistato in ordine alle espressioni utilizzate se diffamatorie e non scriminate dal diritto di critica”. Per ulteriori approfondimenti e pronunce giurisprudenziali, v. A. Gullo, *op. ult cit.*, p. 166 e ss.

²⁹¹ Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013, n. 15112, in *Giust. civ. mass.*, 2013.

²⁹² Cass., sez. V, 20 dicembre 2007, n. 3597, in *Dir. giust. online*, 2007 e, più recentemente, Trib. Roma, sez. I, 29 agosto 2018, n. 16682, in *www.dejure.it*. Per una ricostruzione più precisa sul tema, v. A. Gullo, *op. cit.*, p. 166 e ss.

ferma la responsabilità del giornalista per domande suggestive, scorrette, retoriche o comunque per tutte quelle attività offensive commesse dallo stesso intervistatore).

Al riguardo, si ritiene di fare un'ultima considerazione: nella valutazione della responsabilità dell'intervistatore, si dovrebbe anche considerare come eventuali affermazioni lesive fatte dal soggetto intervistato siano frutto dell'opinione di quest'ultimo, il quale può esercitare legittimamente il suo diritto di critica, nei limiti di cui si dirà a breve (meno stringenti rispetto a quelli stabiliti per l'esercizio del diritto di cronaca, soprattutto per ciò che concerne l'aspetto della verità). In tal caso, secondo il principio di applicazione oggettiva delle cause di giustificazione, l'esercizio del diritto citato da parte del personaggio pubblico dovrebbe mandare esente da responsabilità anche l'intervistatore.

2.2 Il diritto di critica

Altro “corollario” della libertà di manifestazione del pensiero risulta essere il cd. “diritto di critica”, che è stato definito come l'espressione di un giudizio motivato e argomentato su vicende relative ai più vari settori della vita²⁹³.

Anche il riconoscimento di tale diritto è finalizzato garantire la libera circolazione delle idee e, in particolare, a formare un'opinione critica relativi ai temi più importanti di attualità: infatti, ancora più della cronaca (che si caratterizza per essere una narrazione di fatti, per quanto possibile, “oggettiva”), l'espressione di un particolare punto di vista su un fatto di interesse pubblico permette di instaurare un dibattito e di stimolare una riflessione critica del lettore.

Inoltre, l'espressione di giudizi sull'operato altrui è un'attività che viene affidata non solo agli organi di stampa, ma anche ai singoli cittadini, in misura molto più consistente rispetto al diritto di cronaca, che, pur essendo anch'esso - come si è detto - astrattamente esercitabile

²⁹³ E. Musco, *op. ult. cit.*, p. 647.

da chiunque, risulta di fatto riservato a giornalisti di professione o comunque ad una cerchia maggiormente ristretta di soggetti.

È pur vero, però, che anche tale diritto incontra necessariamente alcuni limiti, in particolare quando si è in presenza della cd. “critica fattuale”, che è quella legata alla cronaca, ossia quando vengono espresse proprie opinioni in relazione a fatti storicamente avvenuti e che si contrappone alla cd. “critica teoretica”, ossia quella che si caratterizza per l’esposizione in astratto delle idee e, dunque, limitata a considerazioni teoriche che prescindono dal riferimento a fatti o persone²⁹⁴.

In particolare, si ritiene utile analizzare come i requisiti visti in relazione al diritto di cronaca si modulino in relazione al diverso diritto di critica, al quale non possono essere automaticamente estesi, per le peculiarità di quest’ultimo²⁹⁵. O meglio, gli aspetti della verità del fatto, dell’interesse pubblico e della continenza sono applicabili, per giurisprudenza e dottrina costanti, altresì al diritto di critica: essi, però, si atteggiavano in modo differente rispetto allo *ius narrandi*.

Nonostante talvolta si sia sostenuto che il limite della verità obiettiva dei fatti funzioni in modo del tutto analogo a quanto si è detto in tema di diritto di cronaca, atteso che sarebbe “la natura stessa del diritto di critica a presupporre la verità di quanto si afferma”²⁹⁶, si ritiene sia soprattutto questo il requisito che presenti maggiori profili di criticità e che meriti qualche precisazione ulteriore.

In realtà, la critica, come abbiamo detto, si differenzia dalla cronaca soprattutto per l’oggetto, che non è la rappresentazione dei fatti, ma l’esposizione di opinioni, che non sono altro che giudizi, i quali non sono suscettibili di essere valutati in termini di verità o falsità. È pur vero, però, che tale assunto deve essere chiarito in questi termini: la critica deve avere ad oggetto necessariamente un fatto, trattandosi di un giudizio su un episodio, una vicenda, un fatto, appunto, della realtà; è chiaro, infatti, che se si trattasse di una valutazione (denigratoria) circa le qualità di un soggetto, totalmente disancorata da fatti specifici attribuiti a quest’ultimo, trasmoderebbe nell’insulto generico, rispetto al quale non può senz’altro operare la scriminante in oggetto²⁹⁷.

²⁹⁴ Come, ad esempio, la valutazione negativa di un certo modo di fare giornalismo senza fare riferimento a determinati giornalisti, v. M. Pelissero, *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 3, p. 1228, il quale evidenzia come quest’ultima tendenzialmente non incontri limiti.

²⁹⁵ M. Pelissero, *cit.*, p. 1229.

²⁹⁶ P. Siracusano, *op. cit.*, p. 45.

²⁹⁷ Si richiama a tal proposito quanto si è osservato in materia di *exceptio veritatis*, che può operare solo in relazione ad un fatto determinato (v. *supra*).

Orbene, è in relazione a tale fatto che deve essere valutata la sussistenza del requisito della verità: perché la critica sia legittima, deve fondarsi su un fatto vero, obiettivo.

Occorre, in altre parole, scindere i giudizi dai fatti, gli elementi valutativi da quelli descrittivi, accertando la sussistenza del requisito della verità solo in relazione a questi ultimi.

Non sarebbe, in effetti, corretto consentire offese alla reputazione altrui che non siano riferite ad un accadimento reale, rispetto al quale è del tutto legittimo esprimere un'opinione divergente, ma che si basino su una rappresentazione non veritiera della realtà²⁹⁸.

Parte della dottrina sostiene, inoltre, che la critica, trattandosi di operazione logica che analizza una o più opinioni, esprimendo il dissenso rispetto a essa o a esse, debba essere altresì motivata; in altre parole, il ragionamento valutativo, oltre a dover assumere come premesse fatti veri, deve altresì argomentare le ragioni del dissenso, traducendosi, altrimenti, in un attacco gratuito all'altrui reputazione²⁹⁹.

In ogni caso, la giurisprudenza ha stabilito a più riprese che, nell'esercizio di critica, dovendosi necessariamente tenere presente come sia difficile valutare la rispondenza di un fatto a verità, il rispetto di tale requisito assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, "in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica"³⁰⁰ (pur non potendosi consentire, come si è visto, una manipolazione dei fatti posti alla base del ragionamento).

In ogni caso, è necessario, ai fini dell'accertamento del corretto esercizio di tale diritto, che dall'articolo di giornale o, in generale, dalle affermazioni denigratorie, trasparisca chiaramente che si tratti di opinione soggettiva ed individuale dell'autore dell'articolo: avendo la critica, come visto, natura "duplice", dal momento che si riferisce sia ad elementi descrittivi che ad elementi valutativi, dovrebbe emergere chiaramente dal testo quali parti siano mera descrizione della realtà - per le quali varranno le considerazioni viste per la cronaca - e quali siano congetture dell'autore - per cui opereranno i più ampi confini della

²⁹⁸ Così Cass., sez. V, 27 novembre 2018, n. 7798, in *www.dejure.it* "ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati". Nello stesso senso, cfr. Cass., sez. V, 20 luglio 2016, n. 36838, in *www.dejure.it*.

²⁹⁹ M. Pelissero, *cit.*, p. 1233. In tal senso, v. Cass., sez. V, 26 gennaio 2010, n. 11277, in *Guida dir.*, 2010, 22, p. 86. Si condivide tale impostazione, che sembra postulare, per le peculiarità del diritto di critica, l'esistenza di un requisito ulteriore rispetto a quelli tradizionali.

³⁰⁰ Cass., sez. V, 19 novembre 2018, n. 3148, in *Guida dir.*, 2019, 25, p. 88.

critica. Nel caso in cui, infatti, l'autore dell'articolo diffamatorio presentasse le proprie idee come fatti veri ed oggettivi, si ritiene che egli non possa beneficiare di tale esimente.

Quanto al limite della pertinenza, si osserva come non vi siano differenze sostanziali rispetto a quanto detto per il diritto di cronaca, dovendo sussistere la rilevanza sociale del fatto e/o della persona oggetto del giudizio³⁰¹.

Al contrario, il requisito della continenza è quello che si differenzia maggiormente dall'analogo requisito previsto per il corretto esercizio del diritto di cronaca: come detto, la critica consiste nella formulazione di giudizi e opinioni personali, spesso all'interno di una vivace dialettica instauratasi con la controparte, talché si accetta l'uso di un linguaggio anche sarcastico, aspro, polemico, iperbolico o gergale, sempre che tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali al concetto espresso³⁰².

La stessa Cassazione ha, però, precisato come il confronto anche aspro tra posizioni contrapposte non possa mai consentire gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa, come accade quando si utilizzino *argumenta ad hominem*³⁰³.

Tale requisito, in particolare, assume una particolare dimensione nell'ambito della "critica politica", ambito che si caratterizza per una dialettica anche aggressiva tra i suoi protagonisti, per la ragione principale che essa ha ad oggetto ruoli e funzioni di particolare interesse pubblico. Ed è in tale settore che si ammettono modalità espressive ancora più polemiche, pungenti, finanche violente, specie se utilizzate da esponenti politici in

³⁰¹ A. Gullo, *op. cit.*, p. 172 e G. Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000, p. 98.

³⁰² Cass., sez. V, 19 novembre 2018, n. 3148, *cit.*, secondo cui: "Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto a oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi". Cfr. anche Trib. Roma, sez. I, 3 settembre 2019, n. 16872, in *www.dejure.it*.

Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.

³⁰³ V. Cass., sez. V, 2 novembre 2017, n. 7859, in *www.dejure.it*, secondo cui: "in tema di diffamazione, il legittimo esercizio del diritto di critica, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale. Pertanto, sussiste il delitto di diffamazione quando tale limite sia oltrepassato, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredire la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia". A tal proposito, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione, v. Cass., sez. V, 19 novembre 2018, n. 3148, *cit.*

campagna elettorale³⁰⁴. Inoltre, in tale contesto, si assiste ad una più ampia operatività dell'esimente del diritto di critica, anche in ragione dell'usuale reciprocità di affermazioni sferzanti tra esponenti di partiti politici contrapposti.

La tendenza ad ampliare i tradizionali limiti espressivi si giustifica per il fatto che la critica politica, ancor più del diritto di cronaca o della critica su altri settori, risulta essere espressione di un ordinamento democratico, che può esistere solo laddove sia consentito sottoporre a critiche, anche severe, l'operato di coloro che gestiscono la *res publica*, senza che i dissenzienti siano censurati o perseguiti per la libera manifestazione delle proprie idee. Se, dunque, il limite della continenza può essere interpretato, in caso di critica politica, con maggiore elasticità, si precisa come l'appartenenza ad un determinato partito e, dunque, la visione tipicamente "di parte", non possa comunque giustificare l'attribuzione di fatti non veritieri³⁰⁵, atteso che il requisito della verità non subisce alcuna modifica in relazione alla critica politica.

In altre pronunce, inoltre, sembra ricomparire quanto era stato affermato nella storica sentenza del 1984, che non ammetteva allusioni, toni suggestionanti, "sottintesi sapienti": in effetti, neanche i toni aspri dell'agone politico giustificano il ricorso a insinuazioni o ad espressioni denigratorie generiche e non collegabili a specifici episodi³⁰⁶.

Infine, si osserva come nell'ambito della critica politica si accetti una maggiore libertà di linguaggio anche per la "desensibilizzazione" del significato offensivo di certe parole o frasi che si è registrata recentemente a causa del mutamento della sensibilità sociale nei confronti del linguaggio comune, come è stato correttamente osservato³⁰⁷.

Alcune precisazioni sono, invece, necessarie in relazione alla cd. "critica giudiziaria", ossia l'espressione di idee e opinioni critiche in relazione all'esercizio della funzione

³⁰⁴ E. Musco, *op. ult. cit.*, p. 647.

³⁰⁵ Cfr. Cass., sez. II, 10 dicembre 2013, n. 51439, in *www.dejure.it*: "non v'è dubbio che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., la critica politica - che nell'ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi - deve pur sempre fondarsi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità". In senso conforme, Cass., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7419, in *www.dejure.it*.

³⁰⁶ Cfr. Cass., sez. V, 14 novembre 2017, n. 317, in *www.dejure.it*, secondo cui, in un caso di contrasti fra il Sindaco e alcuni componenti dell'opposizione, che avevano portato questi ultimi ad affiggere un volantino denigratorio nei confronti dell'avversario politico: "la scriminante va esclusa in caso di espressioni generiche e non collegabili a specifici episodi, che si risolvano in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili". E ancora, nel caso di critiche mosse ad un altro Sindaco da un giornalista, si è precisato come integri il reato di diffamazione "la condotta del giornalista che, in un articolo pubblicato, utilizzando insinuazioni generiche, attribuisce alla persona offesa la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento determinato, in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità" (Cass., sez. V, 19 novembre 2015, n. 4298, in *www.dejure.it*).

³⁰⁷ V. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 174 e P. Siracusano, *op. cit.*, p. 46.

giurisdizionale. Anche in questo caso, tale attività di commento e di “controllo” sull’operato dei magistrati risponde ad un interesse pubblico e non può essere oggetto di forme, neppure “velate” di censura, talché viene ammessa in termini ampi, anche consentendo l’uso di un linguaggio “più aggressivo e meno corretto di quello in uso fino a qualche decennio addietro”³⁰⁸, in linea con la già citata “desensibilizzazione”.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, “per configurare l’esimente del diritto di critica giudiziaria ai sensi dell’art. 51 c.p., non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati”³⁰⁹.

Anche in tali casi, però, viene individuato un limite, “quando si trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato”³¹⁰.

In effetti, si ritiene altrettanto importante che una funzione delicata e importante come quella giudiziaria, che peraltro è attività discrezionale, venga svolta serenamente e senza subire indebite pressioni esterne: per tale ragione, sarebbe forse più corretto ritenere, ai fini di riconoscere l’esimente *de qua*, oltre all’utilizzo di un linguaggio consono ed equilibrato, che la critica sia motivata, ossia supportata da un solido impianto argomentativo³¹¹.

Infine, si evidenzia come il diritto di critica assuma una particolare rilevanza anche in relazione allo sviluppo delle moderne tecnologie, in quanto esse offrono l’opportunità di esprimere la propria opinione ad una pluralità di utenti, che non sono giornalisti di professione o esponenti politici, come visto finora. In particolare, la rete Internet, come

³⁰⁸ Cass., sez. V, 5 giugno 2007, n. 34432, in *Riv. pen.*, 2007, 12, p. 1227.

³⁰⁹ Cass., sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801, in *www.dejure.it*.

³¹⁰ Cass., sez. V, 5 giugno 2007, n. 34432, *cit.* e nello stesso senso, Cass., sez. V, 11 novembre 2008, n. 2066, in *Cass. pen.*, 2010, 1, p. 225: “in tema di diffamazione nei confronti di un magistrato, il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell’opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell’autore del provvedimento stesso”.

In particolare, la stessa natura di “personaggio pubblico”, che talvolta si è ricondotta alla figura del magistrato, è stata messa in discussione in un caso recente, nel quale un avvocato aveva più volte fatto volantinaggio dinanzi al palazzo di giustizia interloquendo in modo unilaterale - oltre che diffamatorio - con gli utenti al fine di diffondere accuse contro l’operato di alcuni magistrati dei quali veniva anche riprodotta l’effigie fotografica, oltre ad aver diffuso la notizia dell’imminente pubblicazione del proprio libro dal titolo “Storie comiche di otto importanti pessimi magistrati”. In tale caso, la Cassazione ha avuto modo di affermare che i magistrati non sono “*ex se* personaggi pubblici in quanto tali passibili di indiscriminata possibilità di pubblicazione della loro immagine. I magistrati esercitano una funzione pubblica, ma ciò non coincide con l’asserzione di essere personaggi pubblici, qualità che deriva da altre caratteristiche: ne consegue che, come ogni altra persona, la loro immagine è tutelata e la pubblicazione della medesima è sottoposta alla condizione del consenso dell’interessato” (Cass., sez. I, 12 novembre 2019, n. 13197, inedita).

³¹¹ V. M. Cerase, *Il caso Carnevale in Tribunale: dopo la critica del giudizio il giudizio sulla critica*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1392 e A. Gullo, *Diritto di critica e limiti*, in *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l’onore*, *cit.*, p. 206. Si osserva come, al contrario, la giurisprudenza in materia non richieda la sussistenza di un’adeguata motivazione sottostante alla critica, ma vedremo a tal proposito l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al quale il nostro ordinamento è tenuto ad adeguarsi.

vedremo, permette di veicolare in maniera molto rapida idee, opinioni e critiche, su qualsiasi aspetto della vita quotidiana, non necessariamente di stretto interesse pubblico, sì da obbligare ad un ripensamento rispetto ai parametri previsti nella sentenza del 1984, epoca nella quale, nonostante quanto ipotizzato da Orwell nel celebre libro, le attuali tecnologie non erano ancora così sviluppate.

2.3 La satira come *tertium genus* della libertà di espressione

Come noto, si tratta di quella particolare forma di espressione artistica che consiste nell'esternazione di un giudizio ironico mediante l'utilizzo del paradosso e della metafora surreale³¹², volto a suscitare ilarità, evidenziando caratteristiche e difetti di personaggi noti mediante articoli, caricature, vignette, disegni, filmati, opere letterarie, teatrali, ecc.³¹³.

La stessa origine del termine, per quanto incerta, starebbe a significare “vario, misto” ed esso era, infatti, utilizzato con riferimento a quel genere letterario della letteratura latina che consisteva in componimenti poetici su gli argomenti più vari, tratto che, come vedremo, mantiene tuttora.

Il diritto di satira viene tradizionalmente ricondotto agli artt. 21, 9 e 33 Cost., quale manifestazione del pensiero ed espressione artistica³¹⁴, ma si ritiene che trovi copertura costituzionale anche ai sensi dell'art. 49 Cost., ossia come libertà di espressione delle proprie idee politiche.

In effetti, fare riferimento ai soli artt. 9 e 33 potrebbe limitare la tutela di tale diritto soltanto a quelle manifestazioni satiriche che rientrino nella nozione di “arte”, riconoscendo cittadinanza solo alla satira “colta” ed “erudita”³¹⁵, mentre si ritiene più corretto ammettere l'esercizio del diritto di satira in senso più ampio, anche laddove non si tratti di forme d'arte vera e propria.

³¹² V. *ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2018, n. 30193, in *Dir. giust.*, 2018, 23 novembre, con nota di Avvocato.

³¹³ Per una definizione migliore, v. M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998, p. 216, secondo il quale per satira “si intendono quelle forme di espressione che consistono in una critica nei confronti di personaggi per lo più noti alla pubblica opinione o su episodi di significativo interesse collettivo, mediante una rappresentazione della realtà idonea a suscitare l'ilarità, della quale sia palese il carattere dell'inverosimiglianza e dell'esagerazione”.

³¹⁴ A. Gullo, *Diritto di critica e limiti*, in *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, cit., p. 220 e ss.

³¹⁵ M. Mantovani, *Profili penalistici del diritto di satira*, in *Dir. inf.*, 1992, p. 308.

Il richiamo all'art. 49 Cost. si giustifica per la ragione che tale modalità di espressione viene perlopiù utilizzata al fine di criticare l'operato di esponenti politici o comunque episodi di attualità, appartenenti prevalentemente al contesto, appunto, politico.

Si tratta, dunque, di una forma di critica, che però, per le sue peculiarità e per la sua idoneità a "scuotere il pubblico" e a richiamare l'attenzione su aspetti specifici, si atteggia come autonomo "diritto", differenziandosi sia da quello di cronaca che da quello di critica³¹⁶. In effetti, la satira non consiste nella descrizione di un fatto in quanto, pur trovando origine in uno o più episodi della realtà, va oltre e ne prescinde.

Inoltre, pur essendo, come si è detto, una forma di critica - e dunque considerata da molti come *species* di tale diritto³¹⁷ -, si sottolinea come essa difetti dei requisiti analizzati in relazione al diritto di critica: in particolare, non comprende alcun tipo di motivazione, elemento, come si è visto, necessario in relazione al corretto esercizio di critica, e difetta, più in generale, di un vero e proprio ragionamento, che, partendo da un fatto vero, inferisca, attraverso passaggi logici, un giudizio sull'episodio. La satira, infatti, non opera in questo modo, bensì deformando la realtà, attraverso accostamenti surreali, iperbolici, non logico-razionali³¹⁸.

Per tali ragioni, essa ha sempre goduto di margini ancor più ampi non solo rispetto allo *ius narrandi*, ma anche rispetto al diritto di critica, che già abbiamo visto come operi in termini estesi: si è sempre voluto evitare di arginare manifestazioni creative dell'intelletto e, soprattutto, il "diritto di sorridere"³¹⁹, data la sua caratterizzazione prevalentemente umoristica.

È pur vero che la satira, potendo assumere connotati anche molto polemici e pungenti³²⁰, quasi sempre nei confronti di un singolo personaggio (ma non è escluso che irrida anche una pluralità di soggetti, partiti politici, sindacati, associazioni di altro genere, movimenti e correnti di pensiero, ecc.), non può rappresentare una zona "franca" ove è consentito offendere l'altrui reputazione, necessitando quindi di una regolamentazione.

³¹⁶ In tal senso, F. Verri-V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa*, Milano, 2013, p. 264.

³¹⁷ V. M. Fumo, *op. cit.*, p. 326, anche per le sentenze ivi richiamate.

³¹⁸ Talvolta la giurisprudenza pare richiedere, anche in relazione a tale diritto, una sorta di dissenso motivato o "ragionato", cfr. Cass. civ., sez. III, 11 settembre 2014, n. 19178, che stabilisce come in tema di satira, "possano essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento preso di mira". Si ritiene, al contrario, come tale requisito non sia seriamente pretendibile in caso di opere satiriche (con le precisazioni che faremo), dovendosi semmai valutare tali situazioni sotto il diverso profilo della continenza.

³¹⁹ Mutuiamo questa espressione da M.G. Lodato, *Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica*, in *Dir. inf.*, p. 622 e ss.

³²⁰ V. *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, *cit.*, che significativamente afferma come la satira costituisca "una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica".

Per ciò che concerne il limite della verità, risulta arduo “riadattarlo” al diritto di satira, che si caratterizza per una deformazione voluta della realtà, attraverso l’enfaticizzazione dei tratti (somatici, caratteriali, morali) di una persona; anzi, è proprio tale esagerazione dei fatti che consente di apprezzarne con immediatezza l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico e quindi di scriminare la condotta “se il fatto addebitato a terzi risulti espresso in modo apertamente difforme dalla realtà”³²¹.

In questo caso, il criterio della verità si modula in maniera del tutto peculiare: si possono attribuire ad altri soggetti fatti non veri, in quanto esagerati e difformi dalla realtà, se tale “falsità” emerge *ictu oculi* ed è immediatamente comprensibile dal lettore medio; viceversa, i fatti addebitati ad altri non possono essere inventati, pur con finalità comiche, qualora la falsità non si percepisca in base alla vignetta o all’articolo satirico.

Si ritiene che tale aspetto non sia molto diverso da quanto abbiamo già visto in sede di esercizio di diritto di critica, ove le opinioni personali dell’autore devono emergere chiaramente, distinguendosi dalla narrazione oggettiva dei fatti: anche in tema di satira, che non è quasi mai del tutto sganciata dalla realtà, deve essere chiaro ciò che viene stravolto e “caricaturato” dal suo autore.

Quanto invece all’interesse sociale, si evidenzia come perlopiù detto requisito sia interpretato con riferimento alla notorietà del personaggio “bersaglio” della critica salace, poiché solo in questo caso la satira sarebbe comprensibile alla collettività: una siffatta impostazione, però, rischia di limitare l’operatività della scriminante ai soli soggetti che professionalmente svolgono l’attività di satira, escludendo, come già osservato, tutta quella gamma di strumenti espressivi diretti a stigmatizzare atteggiamenti sociali diffusi, pur coinvolgendo persone non particolarmente note³²². Si predilige allora un criterio differente, che valuti l’attualità delle circostanze e dei fatti oggetto di satira, indipendentemente dal rilievo pubblico dei soggetti richiamati.

Per ciò che concerne, infine, il requisito della continenza, si ammettono certamente toni anche più aspri, pungenti ed irrisori rispetto a quelli che generalmente assume l’ordinaria critica; ciononostante, si ritiene comunque necessaria la moderazione verbale, individuata

³²¹ Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2018, n. 9650, in *www.dejure.it*. Nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2012, n. 10031, in *Danno e Resp.*, 2013, 6, 623, con nota di Frata, la quale evidenzia come, in relazione ad articoli che riportavano la notizia che il sindaco di Milano aveva avviato le pratiche per essere adottato da un nobile, ironizzando già nei titoli (“cambia papà per diventare nobile”, ecc.) per mettere in ridicolo la figura del sindaco, il lettore debba essere in grado di cogliere immediatamente il carattere iperbolico e la non verosimiglianza del fatto: in altri termini, deve essere ben consapevole di trovarsi dinanzi ad una satira e non ad una cronaca. Per contro, se le espressioni utilizzate siano tali da ingenerare un’apparente attendibilità dei fatti cui si riferisce, diventando credibile agli occhi del pubblico, non potrà più invocarsi l’esimente della satira.

³²² A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 224.

nel rispetto della civile convivenza, non potendosi accettare il ricorso ad espressioni ingiustificatamente offensive³²³ o che si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, o, ancora, nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica³²⁴.

In conclusione, si ritiene che la satira, pur nelle sue molteplici forme, che possono consistere in toni molto aspri e violenti, sia legittima qualora tali modalità espressive siano veicolo di un messaggio: avendo la funzione di richiamare l'attenzione del pubblico su problemi di interesse generale, deve essere chiaro quale sia la finalità della critica feroce.

3. La libertà di manifestazione del pensiero nel dialogo tra Corti

La giurisprudenza, come visto finora, ha avuto un ruolo fondamentale - e non facile - nel delineare la linea di confine tra condotte offensive dell'onore e legittimo esercizio delle libertà costituzionali, tanto da portare l'interprete ad interrogarsi sull'opportunità di inserire espressamente in un testo di legge i criteri fissati in via interpretativa, vista l'importanza e la delicatezza dei diversi interessi in conflitto.

In ogni caso, il legislatore che voglia intervenire con una riforma dei reati in oggetto, non potrebbe prescindere dall'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi decenni, di cui si è dato conto sopra; non solo, egli dovrebbe tenere in particolare considerazione anche le recenti sentenze emesse dalle corti sovranazionali, le quali decisamente contribuiscono a far pendere la bilancia più da una parte che dall'altra.

In realtà, si può dire che siano proprio le continue pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare, a non consentire di procrastinare oltre un intervento di riforma in materia, necessario al fine di adeguare il nostro ordinamento al mutato contesto sociale e alle decisioni sovranazionali.

Tale esigenza, in effetti, si avverte ormai da almeno due decenni, come dimostrano i numerosi progetti di legge - mai arrivati a vedere la luce - degli ultimi anni; inoltre, che

³²³ *Ibidem.*

³²⁴ Cass. civ., sez. III, 11 settembre 2014, n. 19178, in *Giust. civ. mass.*, 2014.

questa modifica legislativa non sia più rinviabile è dimostrato altresì dalle ordinanze di remissione alla nostra Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 595 c.p. e dell'art. 13 della legge sulla stampa, per contrasto con la normativa prevista dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, dal citato articolo 10, così come interpretato dalla Corte.

Si ritiene, dunque, necessario analizzare l'impostazione ermeneutica adottata dalla Corte EDU che, negli ultimi anni, ha avuto un peso significativo nel nostro ordinamento per ciò che concerne il punto di equilibrio tra delitti contro l'onore e libertà di manifestazione del pensiero, anche per il dialogo che si è già instaurato con il giudice interno.

La Corte di Strasburgo, in particolare, è intervenuta in materia di delitti contro l'onore e libertà di espressione principalmente secondo due direttrici: da una parte, si è occupata dell'esercizio del diritto di critica, avuto particolare riguardo per la critica politica e giudiziaria, nel tentativo di individuare dei parametri per l'esercizio di un diritto così delicato, vista l'importanza degli interessi in gioco.

In secondo luogo, le pronunce sovranazionali hanno avuto ad oggetto il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa che, come anticipato, viene punita severamente nel nostro ordinamento, soprattutto a causa della previsione di cui all'art. 13 della citata legge n. 47 del 1948, che punisce con la pena detentiva da uno a sei anni, congiunta alla pena pecuniaria, la diffamazione a mezzo stampa commessa mediante l'attribuzione di un fatto determinato.

In entrambi gli ambiti, la logica ispiratrice degli interventi della Corte è quella di evidenziare l'importanza che la stampa riveste in una società democratica ed in particolare il ruolo dei giornalisti come "cani da guardia" delle istituzioni pubbliche³²⁵.

3.1 La critica "politica" e "giudiziaria" al vaglio della Corte dei diritti

Il primo raggio d'azione ha ad oggetto l'individuazione dei margini entro cui è concesso ai giornalisti l'esercizio del diritto di critica, nel bilanciamento tra la libertà prevista dall'art. 10 CEDU e la tutela dell'onore, di cui al 2° comma del medesimo articolo, e della vita privata, di cui all'art. 8 CEDU.

³²⁵ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, op. cit., p. 36.

A tal proposito, la Corte dei diritti ha stabilito negli ultimi anni come la ponderazione tra questi due valori si debba attuare con pesi e misure profondamente differenti quando la libertà di stampa abbia ad oggetto questioni politiche e di pubblico interesse, ovvero tocchi la persona di soggetti politici, cui si richiede un alto tasso di resistenza e di tolleranza alla critica, soprattutto allorché quest'ultima si inserisca in un contesto di agone politico, ove prevale l'interesse a tenere alto il livello di dibattito pubblico. Affinché il confronto politico, inteso come il "cuore della democrazia", possa svolgersi il più liberamente possibile, è così ammesso il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate³²⁶.

La Corte ha affermato a più riprese come la libertà di dibattito politico sia la più ampia forma di manifestazione della libertà di espressione il cui esercizio - che avviene tradizionalmente attraverso il pubblico comizio, l'intervista, il mezzo della stampa, anche tramite l'uso di altri media e di internet - misura il tasso di democrazia raggiunto in un paese, in quanto è precipuamente finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei diversi soggetti che si confrontano nell'arena politica³²⁷.

Pertanto, la Corte EDU ha via via affermato alcuni criteri in materia di critica politica, che si possono così riassumere: l'"ingerenza delle autorità pubbliche" nell'esercizio della libertà di espressione deve essere prevista per legge, deve essere ispirata ad uno o più scopi legittimi in base all'art. 10 par. 2 e deve essere "necessaria, in una società democratica"³²⁸ per raggiungere tale o tali scopi.

Una volta appurato che nell'ordinamento di provenienza del ricorrente sono previste disposizioni legislative che incriminano le offese all'onore e che la sanzione comminata nello specifico sia ispirata ai medesimi scopi previsti dall'art. 10 CEDU, la valutazione della Corte si incentra soprattutto sulla "necessità, in una società democratica" di tale ingerenza. Essa deve essere intesa come "prevalente necessità sociale" e la Corte sancisce il proprio diritto di accertare se l'ingerenza dello Stato sia "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e se le motivazioni addotte dai tribunali per giustificarla siano "pertinenti e sufficienti"³²⁹.

A tal proposito, si stabilisce significativamente che la libertà di pensiero si deve considerare cardine essenziale di una società democratica non solo in relazione alle informazioni o alle

³²⁶ Corte eur. dir. uomo, *Diugowiecki c. Polonia* (23806/03), 24 febbraio 2009, par. 37, in www.hudoc.echr.coe.int.

³²⁷ Corte eur. dir. uomo, *Von Hannover c. Germania*, 24 giugno 2004, in www.hudoc.echr.coe.int; *Lingens c. Austria*, 8 luglio 1986, n. 103, in www.hudoc.echr.coe.int.

³²⁸ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Barthold c. Germania*, 25 marzo 1985, ric. 8734/79, par. 43, in www.hudoc.echr.coe.int.

³²⁹ Cfr. sentenze *Barthold* e *Lingens*.

idee accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche rispetto a “quelle che offendono, feriscono o turbano”, in ossequio al pluralismo, alla tolleranza e allo spirito di apertura senza i quali non vi è società democratica³³⁰.

Inoltre, la libertà di stampa fornisce all’opinione pubblica uno degli strumenti migliori per conoscere e giudicare le idee e le attitudini della classe dirigente e alla funzione della stampa, che consiste nel diffondere tali informazioni e idee, si aggiunge il diritto, per la collettività, di riceverle³³¹.

In particolare, la Corte ha avuto anche modo di fare la seguente riflessione: neppure il fatto che l’articolo giudicato diffamatorio dal tribunale nazionale sia stato pubblicato, così che l’autore si è comunque riuscito ad esprimere, consente di ritenere rispettata la libertà di manifestazione del pensiero, atteso che egli è stato in qualche modo “censurato” a causa della sanzione della confisca delle copie che gli è stata successivamente comminata. Orbene, nel contesto del dibattito politico, una simile condanna rischia di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla pubblica discussione di questioni che interessano la vita della collettività. Per questa stessa ragione, è tale da ostacolare la stampa nello svolgimento della sua funzione di informazione e di controllo³³².

Infine, la Corte si è espressa sul criterio della verità nell’ambito della critica politica, affermando che, come si è già visto, è necessario distinguere fra giudizi di fatto e giudizi di valore: se la materialità dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza³³³.

Anche in sentenze successive, si è ritenuta sussistente la scriminante dell’esercizio di critica per essere veri i fatti posti a fondamento delle convinzioni del giornalista e per essere l’argomento di pubblico interesse³³⁴.

³³⁰ Corte eur. dir. uomo, *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, serie A n. 24, par. 49, in www.hudoc.echr.coe.int. Nello stesso senso, *Oberschlick c. Austria*, 1° giugno 1997, ric. 20934/92, in www.hudoc.echr.coe.int.

³³¹ Cfr. sentenza Corte eur. dir. uomo, *Lingens e Sunday Times c. Regno Unito*, serie A n. 30, 26 aprile 1979, par. 65, in www.hudoc.echr.coe.int.

³³² V. sentenza *Lingens*, resa a seguito del ricorso, accolto dalla Corte, di un giornalista austriaco che era stato condannato per il reato di diffamazione, per aver pubblicato un articolo sul giornale *Profil*, con il quale definiva il comportamento tenuto da un noto uomo politico improntato al “più detestabile opportunismo politico”, “immorale” e “privo di dignità”, oltre ad avergli attribuito, in termini molto duri, contatti con una personalità politica sospettata di essere stata attivista nazista.

³³³ *Ibidem*.

³³⁴ V. Corte eur. dir. uomo, *Riolo c. Italia*, 17 luglio 2008, in www.hudoc.echr.coe.it. Sul tema cfr. A. Gullo, *Delitti contro l’onore, cit.*, p. 177 e G. Garuti, *Condannata l’Italia per eccessiva limitazione della libertà di stampa*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 9, p. 1187 e ss.. In tal caso, i giudici di Strasburgo hanno, inoltre, osservato che la verità dei principali fatti narrati nell’articolo non era stata messa in discussione e, quindi, non si poteva dire che l’articolo del ricorrente costituisse un gratuito attacco personale nei confronti della persona offesa. Inoltre, in base alla situazione finanziaria del signor Riolo, il fatto che fosse stato condannato a pagare, come risarcimento del danno, una somma ragguardevole sarebbe stato idoneo ad inibirgli in futuro l’esercizio del diritto di informare il pubblico su materie di interesse generale. La Corte ha quindi ritenuto che la condanna del ricorrente fosse una interferenza eccessiva nella libertà di espressione e non potesse dirsi necessaria in una società democratica.

Quanto alle modalità espressive, si è affermato che la libertà giornalistica copre anche il ricorso ad un certo grado di provocazione, qualora non sfoci in insulti o in espressioni gratuitamente offensive³³⁵.

Come si può osservare, la tendenza della Corte dei diritti è quella di estendere notevolmente il campo di liceità delle offese all'altrui reputazione da parte di organi della stampa, estendendo le maglie del diritto di critica.

Per tale ragione, anche la nostra Cassazione, recependo l'orientamento europeo, ha confermato ed esteso ulteriormente il proprio indirizzo sul punto, affermando che il diritto di critica politica, soprattutto quando comporta giudizi di valore, è idoneo a legittimare l'attività di cronaca giornalistica anche con l'uso di "toni allusivi, accesi, graffianti e smodati, senza che con ciò necessariamente sfoci nell'ambito dell'illecito, fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la "figura morale del soggetto criticato". Del resto, la contesa politica non potrebbe svolgersi sul piano della pura e gratuita invettiva e denigrazione personale, e non sarebbe quindi lecito diffondere in pubblico considerazioni di tal tipo solo per acquisire consensi in danno del contraddittore"³³⁶.

Analogamente, la Cassazione penale ha stabilito che "il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali"³³⁷.

Limiti più stringenti sono, invece, quelli previsti dalla Corte EDU a proposito della cd. "critica giudiziaria", principalmente per la ragione che si tratta di funzioni pubbliche il cui esercizio è di regola legato all'osservanza di particolari doveri di riservatezza e venendo in considerazione altresì riflessi legati alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie³³⁸.

In effetti, i giudici di Strasburgo si sono trovati a dover individuare un punto di equilibrio tra il ruolo ricoperto in uno Stato di diritto dalla stampa, la quale deve poter intervenire anche al fine di verificare che "i giudici assolvano alle loro alte responsabilità conformemente allo scopo della funzione che è loro affidata", e l'esigenza che il potere giudiziario, come garante della giustizia, goda della fiducia dei cittadini, per cui "è

³³⁵ *Ibidem*.

³³⁶ Cass. civ., sez. III, ord., 20 giugno 2019, n. 22178, in *www.dejure.it*.

³³⁷ Cass., sez. V, 21 maggio 2018, n. 35791, in *Guida dir.*, 2018, 34, p. 27, su un interessante caso di critica espressa da un Sindaco a mezzo internet.

³³⁸ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., p. 37.

necessario proteggerlo da attacchi distruttivi privi di serio fondamento, specie là dove il dovere di riserbo pone dei limiti al diritto di replica del magistrato”³³⁹.

In particolare, spetta alla stampa comunicare informazioni e idee su questioni di interesse pubblico: “alla sua funzione che consiste nel diffonderle, si accompagna il diritto, per il pubblico, di riceverle”³⁴⁰.

La soluzione adottata dalla Corte, dunque, è quella di ammettere critiche al sistema giudiziario, ma se, da un lato, per essere considerate soggette all’ambito di applicazione e tutela dell’art. 10, le osservazioni devono riferirsi a questioni di interesse generale ed essere poste su solide basi fattuali³⁴¹, dall’altro lato, non si ritengono in qualunque caso ammesse affermazioni provocatorie o attacchi distruttivi nei confronti dei magistrati: per tale ragione, il generale principio di libertà di espressione anche in caso di affermazioni provocatorie o addirittura “inquietanti” subisce, per le ragioni viste, un’attenuazione quando le affermazioni sono rivolte al sistema giudiziario.

3.2 Il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa

La Corte dei diritti è intervenuta altresì in quella situazione nella quale sia stata arrecata una lesione all’onore altrui, senza che essa sia giustificata dall’esercizio dei diritti sopra analizzati: in tali casi, la riflessione della Corte si è spostata dal piano della liceità a quello

³³⁹ Corte eur. dir. uomo, *Prager e Oberschlick c. Austria*, 26 aprile 1995, ric. 15974/90, in www.hudoc.echr.coe.int, caso in cui è stata esclusa la sussistenza del diritto di critica, per le gravi accuse rivolte ad alcuni magistrati che, data la rilevanza della funzione ricoperta dai soggetti diffamati, arrecavano pregiudizio non soltanto a questi ultimi, ma anche alla fiducia dei cittadini nell’integrità dell’intera magistratura, senza una base fattuale sufficiente. Cfr. altresì Corte EDU, *Ottan c. Francia*, 19 aprile 2018, ric. 41841/12, in www.hudoc.echr.coe.int, in relazione alla diffamazione commessa da un avvocato nei confronti dei magistrati che avevano emesso sentenza di assoluzione in un procedimento nel quale quest’ultimo difendeva la parte civile: tale pronuncia conferma la maggiore tutela accordata in tal senso agli avvocati, anche nell’ottica di garantire il diritto alla difesa, nelle sue forme più varie, come occorso nel caso di specie, nel quale le affermazioni erano inerenti l’oggetto del procedimento (in maniera analoga alla *ratio* della causa di non punibilità prevista dall’art. 598 del nostro codice penale). In tal caso, la sanzione disciplinare che era stata comminata al difensore è stata ritenuta un’ingerenza sproporzionata e non necessaria in una società democratica.

³⁴⁰ Corte eur. dir. uomo, *De Haes e Gijssels c. Belgio*, 24 febbraio 1997, par. 40, in www.hudoc.echr.coe.int; *Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994, serie A n. 298, par. 31, in www.hudoc.echr.coe.int, e *Goodwin c. Regno Unito*, 27 marzo 1996, par. 39, in www.hudoc.echr.coe.int.

³⁴¹ Come affermato, in particolare, nella sentenza *Katrami c. Grecia*, 6 dicembre 2007, ric. n. 19331, in www.hudoc.echr.coe.int, relativa ad alcune affermazioni offensive rivolte da una giornalista a un magistrato, nella quale la Corte ha avuto modo di ribadire che un fatto è, per sua natura, suscettibile di dimostrazione, a differenza di un giudizio, ma che anche quest’ultimo si deve pur sempre fondare su “una base fattuale sufficiente”.

del trattamento sanzionatorio previsto dal reato di diffamazione a mezzo stampa, soffermandosi, in particolare, sull'adeguatezza della pena detentiva.

L'esigenza che emerge dalle pronunce sovranazionali è quella di individuare strumenti repressivi efficaci delle condotte lesive dell'onore, garantendo però al contempo una certa libertà d'azione ai giornalisti, i quali non si sentano limitati nella loro attività, che è di importanza potremmo dire "costituzionale", di controllo dell'operato delle istituzioni.

Al fine di trovare il giusto temperamento fra gli interessi in gioco, la Corte di Strasburgo ha incentrato la questione dell'individuazione di una sanzione congrua e proporzionata non tanto valutando la necessità di abrogare il reato di diffamazione - e cioè con l'intento di lasciare agli strumenti civili il compito di tutelare l'onore - , quanto piuttosto soffermandosi sulla diversa alternativa tra reclusione ed altre sanzioni: ad essere oggetto di critica, in altre parole, è la previsione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa.

Tale scenario viene inquadrato per la prima volta nella significativa sentenza *Cumpănă e Mazăre v. Romania*³⁴², relativa al caso di due giornalisti rumeni condannati per aver pubblicato articoli diffamatori nei confronti di politici in relazione all'utilizzo di fondi pubblici: la Grande Camera ha al riguardo affermato che il sistema sanzionatorio previsto dallo stato aderente, che applica nei casi di diffamazione la pena detentiva e pecuniaria, la sospensione di alcuni diritti civili e l'interdizione dallo svolgimento della professione giornalistica, fosse incompatibile con la Convenzione, in quanto un tale apparato repressivo poteva avere un effetto dissuasivo sull'attività giornalistica (cd. *chilling effect*), a nulla rilevando che il condannato non avesse, nel caso concreto, effettivamente scontato la pena in regime detentivo o che essa potesse astrattamente essere convertita in sanzione pecuniaria³⁴³.

Tali principi vengono poi ripresi dalla nota sentenza *Kydonis c. Grecia*³⁴⁴, con la quale la Corte ha modo di ribadire che "una sanzione detentiva inflitta per un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'art. 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, precisamente quando sono gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nelle ipotesi, a titolo di esempio, di diffusione di messaggi che inneggiano all'odio o incitano alla violenza".

Con tale affermazione, la giurisprudenza della Corte fa un notevole passo in avanti, pur collocandosi nella scia delle sue precedenti pronunce, che già ponevano - come visto - una

³⁴² Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 novembre 2004, ric. 33348/96, in www.hudoc.echr.coe.int.

³⁴³ Per una completa ricostruzione della vicenda giudiziaria e per altri precedenti della Corte sul tema, v. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 59 e ss.

³⁴⁴ Corte eur. dir. uomo, 2 aprile 2009, ric. 24444/07, in www.hudoc.echr.coe.int.

presunzione di prevalenza del diritto di informare sulla tutela dell'onore, quando sia in gioco il "sacro" ruolo dell'informazione in una società democratica³⁴⁵.

Le ragioni di tale significativa affermazione si rinvergono nella convinzione che la sola previsione, negli ordinamenti nazionali, di una pena detentiva, ancorché alternativa alla sanzione pecuniaria o convertibile in quest'ultima, può provocare, come si è visto, un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa.

Inoltre, in base a uno studio condotto dal Consiglio d'Europa, attraverso lo *Steering Committee on Media and New Communication Services* (CDMC), terminato con un rapporto del 7 febbraio 2007, si è accertato che i Paesi aderenti alla Convenzione europea "hanno una libertà d'azione molto limitata nel disporre misure restrittive della libertà d'espressione e d'informazione nel contesto di questioni di carattere politico e di pubblico interesse", in quanto tendenzialmente in quasi tutti gli Stati la diffamazione è prevista come reato, punito con la pena detentiva³⁴⁶.

Da tale presa di coscienza, deriva la riflessione sulla proporzione della pena prevista per i reati commessi a mezzo stampa che, anche laddove non siano scriminati dalla ricorrenza delle libertà convenzionali, devono essere puniti tenendo in adeguata considerazione i valori che interferiscono con la commissione di tali reati.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, come detto, la diffamazione a mezzo stampa è punita con la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria; nel caso in cui consista nell'attribuzione di un fatto determinato, è sanzionata con la reclusione da uno a sei anni e con la multa, ai sensi dell'art. 13 legge sulla stampa. Sul punto occorre, però, fare una doverosa precisazione: l'ipotesi prevista dal citato art. 13 viene considerata come circostanza aggravante del reato di diffamazione disciplinato dall'art. 595 c.p., entrando quindi nel giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti (di norma concesse *ex art. 62-bis c.p.*). Pertanto, di regola, nonostante la previsione astratta, di rado la pena detentiva viene comminata in concreto³⁴⁷; in ogni caso, essa può tendenzialmente essere convertita in sanzione pecuniaria e, comunque, condizionalmente sospesa.

Il primo caso relativo al nostro ordinamento arrivato all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un caso del tutto in linea con la nostra prassi giudiziaria riguardante il

³⁴⁵ V. in tal senso C. Melzi d'Eril-G.E.Vigevani, *La Corte Europea dei Diritti e la libertà d'espressione*, in *Quad. cost.*, 2009, 4, p. 955.

³⁴⁶ Per un approfondimento v. M. Castellaneta, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, 2012, p. 184.

³⁴⁷ V. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 251, che riporta uno studio pubblicato su "Il Giornale" nel 2007, secondo cui le condanne alla pena detentiva per il reato di diffamazione rappresenterebbero il 6% del totale (e sarebbero comunque quasi tutte inferiori a sei mesi). Inoltre, la maggior parte dei procedimenti penali per diffamazione si conclude con la remissione della querela a fronte del risarcimento del danno.

reato di diffamazione³⁴⁸: Maurizio Belpietro, direttore del quotidiano “Il Giornale”, viene condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per aver omesso il controllo - dovuto a norma dell'art. 57 c.p. - sul contenuto dell'articolo “Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e Carabinieri” pubblicato, a firma di un noto senatore e giornalista, il 7 novembre 2004. Nello scritto, si accusavano i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo di avere, tra le altre cose, posto in essere “comportamenti espressivi di un utilizzo distorto dei poteri istituzionali, tra i quali una vera e propria "persecuzione" nei confronti del Generale Mori, il "giochetto" consistente nell'apertura di procedimenti penali destinati a finire in nulla, l'omissione di indagini su certi uomini politici ed imprenditori, e la possibilità, lasciata al pentito Di Maggio, di commettere omicidi”³⁴⁹.

Orbene, la Corte dei diritti, nel ritenere tale condanna un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, considera rispettato, nel caso specifico, il requisito della previsione per legge della violazione, stante la disposizione di cui all'art. 595 c.p.; inoltre, tale ingerenza era ispirata ad uno scopo legittimo in base all'art. 10 par. 2, ossia quello di tutelare la reputazione dei magistrati.

Nella sentenza in esame, la Corte, pur ribadendo il ruolo dei giornalisti come “*watch-dogs*” della democrazia, che deve garantire loro un'ampia libertà di espressione, anche in materia giudiziaria, non ritiene che la condanna del direttore del periodico nel caso specifico sia di per sé contraria all'art. 10 della Convenzione, per vari ordini di ragione: le accuse rivolte ai magistrati, di non essere obiettivi e imparziali, erano gravi e sprovviste di elementi fattuali; la natura della posizione del direttore di un giornale non viene meno per il solo fatto che l'autore dell'articolo sia un parlamentare, i quali avrebbero, altrimenti, un diritto illimitato; il direttore è, comunque, responsabile della veste grafica dell'articolo, che, nello specifico, contribuiva a dare risalto alla notizia diffamatoria.

In secondo luogo, dunque, l'attenzione della Corte si sofferma sulla specie e sulla gravità della sanzione irrogata al ricorrente: pur potendo gli Stati contrastare condotte lesive dell'onore ai sensi dell'art. 8 CEDU, non possono utilizzare a tal fine “misure che indebitamente trattengano i mezzi di informazione dall'adempiere alla propria funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine all'abuso, manifesto o solo supposto, dei pubblici poteri”.

³⁴⁸ Corte eur. dir. uomo, sez. II, 24 sett. 2013, *Belpietro c. Italia*, ric. n. 42612/10, in www.hudoc.echr.coe.int.

³⁴⁹ Per una ricostruzione più precisa dell'intera vicenda giudiziaria, v. A. Giudici, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 settembre 2013 e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 109 e ss.

Nel caso specifico, la Corte dei diritti ha quindi ritenuto eccessiva la pena detentiva, atteso che non ricorrevano quelle “circostanze eccezionali” lesive di altri diritti fondamentali, come nel caso delle condotte di “*hate speech*”, in base a quanto stabilito con la sentenza *Kydonis*.

L’irrogazione di tale sanzione era, infatti, idonea a generare un cd. “*chilling effect*”, ossia un effetto deterrente nei confronti della funzione sociale esercitata dalla stampa: a tal proposito, non rileva nemmeno il fatto che la suddetta pena sia stata condizionalmente sospesa e che quindi il ricorrente non l’abbia scontata neanche in parte.

Altro caso noto è quello che ha riguardato Alessandro Sallusti, direttore responsabile del quotidiano “*Libero*”, condannato dalla Cassazione³⁵⁰ per aver omesso il controllo su un articolo, a firma “*Dreyfus*”, comparso sul quotidiano in data 18 febbraio 2007, con il quale si riportava la storia di una minore, asseritamente costretta ad abortire dai genitori e dal giudice tutelare contro la sua volontà. La vicenda, descritta in maniera analoga in un altro articolo firmato dal giornalista Monticone, pubblicato nella medesima edizione, era, però, stata ricostruita in maniera differente, ossia come libera scelta della minore, da altri canali di comunicazione nazionale il giorno precedente la pubblicazione degli articoli diffamatori³⁵¹.

Nel caso in oggetto, la sanzione inflitta dalla Cassazione era ben più elevata rispetto a quella comminata a Belpietro - e a quelle mediamente irrogate nei casi di diffamazione -, ossia 14 mesi di pena detentiva (derivante dal riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 13 l. stampa, in assenza di attenuanti) e, soprattutto, senza concessione della sospensione condizionale della pena, a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato.

Le ragioni di tale condanna sono da individuarsi, *in primis*, nella falsità dei fatti descritti nell’articolo, nonché nella consapevolezza in capo al ricorrente di tale falsità, come dimostrato dall’istruttoria dibattimentale e dal fatto che il giorno precedente la pubblicazione dei due articoli numerose testate giornalistiche nazionali avessero già provveduto a ricostruire fedelmente la vicenda, smentendo così la falsa notizia della costrizione della minore ad abortire pubblicata in precedenza; pertanto, non poteva essere riconosciuta, nel caso concreto, la ricorrenza della scriminante della libertà di manifestazione del pensiero, nemmeno nella forma putativa.

³⁵⁰ Cass., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, in *www.penalecontemporaneo.it*.

³⁵¹ Per una ricostruzione dell’iter processuale, v. F. Viganò, *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 ottobre 2012, A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 42 e ss. e S. Turchetti, *op. cit.*, p. 250 e ss.

Inoltre, la sua responsabilità venne riconosciuta sia a titolo di concorso, per quanto riguarda l'articolo diffamatorio scritto da autore ignoto³⁵², sia quale omesso controllo nella propria qualità di direttore *ex art. 57 c.p.* per il pezzo scritto da Monticone, anche a causa del titolo di questo secondo articolo (“Costretta ad abortire da genitori e giudice”) e della sua veste grafica, i quali, come si è già detto in relazione alla vicenda Belpietro, sono frutto di una scelta redazionale, e dunque riconducibili al direttore.

In particolare, però, la Suprema Corte applicò al ricorrente la pena detentiva, in quanto, pur prendendo atto dell'orientamento della Corte EDU, riteneva che il caso concreto, a causa della gravità dei fatti addebitati al magistrato e dei danni causati a quest'ultimo, ai genitori e alla riservatezza della minore, ricadesse in una delle “ipotesi eccezionali” che giustificerebbero, anche secondo la corte sovranazionale, il ricorso alla pena più afflittiva. Orbene, è evidente come sia quest'ultimo assunto il *punctum dolens* della motivazione, non essendo per il resto in discussione il merito della sentenza³⁵³, atteso che, nel caso in oggetto, il giornalista aveva senza dubbio travalicato i limiti della scriminante del diritto di critica, esprimendo un'opinione severa e aspra in relazione ad una narrazione infedele dei fatti.

La delicatezza di tale affermazione, però, deriva dal fatto che le “ipotesi eccezionali” nelle quali è ammesso il ricorso alla pena detentiva, secondo i numerosi precedenti della Corte di Strasburgo, sono soltanto quelle di istigazione all'odio o alla violenza, e non certo i casi di diffamazione, per quanto gravi.

D'altra parte, però, i giudici di legittimità non avrebbero potuto infliggere la sola pena pecuniaria, che è prevista dall'art. 13 citato in aggiunta - e non in alternativa - alla pena detentiva, né tale circostanza poteva essere “disapplicata”, in assenza di attenuanti: l'unica strada percorribile sarebbe stata, allora, quella di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 CEDU³⁵⁴, come poi effettivamente accaduto in relazione ad alcuni casi recenti (*v. infra*).

Nell'immediato, però, la reazione del nostro ordinamento è stata quella di accelerare l'*iter* dei lavori parlamentari di riforma della diffamazione con la presentazione, nello stesso settembre 2012, del disegno di legge S. n. 3491 (Chiti-Gasparri)³⁵⁵, che prevedeva la modifica sia dell'art. 595 c.p. che dell'art. 13 l. stampa (oltre che dall'art. 594 c.p.), dai quali veniva espunta la pena detentiva; tale disegno di legge, emendato varie volte, non fu

³⁵² V. *infra*, cap. III, par. 1.1 per la ricostruzione della responsabilità del direttore responsabile in termini di concorso, e non di omesso controllo *ex art. 57 c.p.*, in caso di pubblicazione di un articolo diffamatorio firmato con pseudonimo di autore non identificabile.

³⁵³ Per una critica all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, v. F. Viganò, *cit.*

³⁵⁴ In tal senso, v. F. Viganò, *cit.*

³⁵⁵ Disegno di legge S. n. 3491 del 28 settembre 2012, consultabile in www.senato.it.

approvato, così come nessun'altra proposta di riforma del reato di diffamazione ha mai visto la luce³⁵⁶ (v. cap. IV).

Non solo, a livello europeo, la condanna definitiva di Sallusti ha indotto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a commissionare ad un suo organo consultivo (la Commissione di Venezia)³⁵⁷ un parere in ordine alla conformità della normativa italiana sulla diffamazione all'art. 10 CEDU: la Commissione interpellata³⁵⁸, benché abbia rilevato che anche pene pecuniarie elevate (contenute nei progetti di riforma) rischiano di produrre per il giornalista quel “*chilling effect*” che mina il diritto all'informazione, tuttavia, ha valutato positivamente quelle proposte di riforma, in linea con le indicazioni del Consiglio d'Europa³⁵⁹.

In effetti, a tal proposito le Risoluzioni e Raccomandazioni degli ultimi anni hanno “spinto” gli ordinamenti verso una riforma dei reati a mezzo stampa secondo i principi già stabiliti dalla Corte EDU e in particolare hanno sollecitato gli Stati ad adeguarsi sotto due distinti profili: da una parte, eliminando le pene detentive o comunque quelle sanzioni (anche civili)³⁶⁰ che possano avere efficacia dissuasiva sulla stampa, in ossequio alla valorizzazione del ruolo dei giornalisti in una società democratica e pluralista; dall'altra, però, proprio la centralità degli organi di informazione rende necessaria l'adozione di chiare linee guida che regolino l'attività giornalistica, la quale deve essere esercitata nel rispetto di precisi obblighi deontologici e secondo buona fede, veicolando al pubblico informazioni attendibili e accurate³⁶¹.

La “saga Sallusti” ha, però, recentemente trovato il suo approdo conclusivo, atteso che la Corte EDU, il 7 marzo 2019³⁶², ha deciso sul ricorso presentato dal giornalista, da una parte confermando nel merito la ricostruzione operata dai giudici italiani, quanto all'insussistenza

³⁵⁶ Per un'esauritiva ricostruzione dell'iter parlamentare di tale DDL e di altre proposte successive, v. S. Turchetti, *op. cit.*, p. 261 e ss. e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 191 e ss.

³⁵⁷ Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1920 del 24 gennaio 2013, in *www.assembly.coe.int*.

³⁵⁸ *Opinion* n. 715/2013, 9 novembre 2013, in *www.assembly.coe.int*.

³⁵⁹ Cfr. S. Turchetti, *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 18 marzo 2019 (ne parleremo più approfonditamente *infra*, in particolare nel capitolo IV, par. 3).

³⁶⁰ Anche la Corte EDU, in effetti, ha sottolineato a più riprese come la comminatoria di sole sanzioni civili possa avere comunque efficacia deterrente nei confronti dei giornalisti, che potrebbero astenersi dalla divulgazione di notizie, nel timore di dover riconoscere risarcimenti ingenti alle controparti (cfr. sentenza Riolo c. Italia, *cit.*, ma anche Corte eur. dir. uomo, 19 aprile 2011, *Kasabova c. Bulgaria*, n. 22385/03; Corte eur. dir. uomo, 19 aprile 2011, *Bozhkov c. Bulgaria*, n. 3316/04; Corte eur. dir. uomo, 22 novembre 2011, *Koprivica c. Montenegro*, n. 41158/09, tutte consultabili in *www.hudoc.echr.coe.int*). A maggior ragione, il *chilling effect* può derivare anche dall'inflizione di una pena pecuniaria, a causa degli effetti negativi - *in primis* la menzione nel casellario - che la condanna comporta. Per tali ragioni, si richiede agli Stati una rigorosa valutazione dell'intero sistema sanzionatorio previsto per i reati commessi a mezzo stampa, avuto particolare riguardo anche per le pene accessorie e interdittive.

³⁶¹ Cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 114 e ss. per una puntuale disamina delle Raccomandazioni e Risoluzioni dell'Assemblea del Consiglio d'Europa. V. altresì A. Gullo, *La tela di Penelope*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016, 1, p. 36 e ss.

³⁶² C. eur. dir. uomo, sez. I, *Sallusti c. Italia*, 7 marzo 2019, ric. 22350/13, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

della scriminante, stante la falsità e la gravità degli addebiti mossi alle persone offese; dall'altra parte, però, la Corte ha ribadito, richiamando il proprio orientamento, come la pena detentiva inflitta ad un giornalista responsabile di diffamazione sia sproporzionata in relazione allo scopo perseguito e comporti una violazione della libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU: la violazione, precisa la Corte, sussiste anche se la pena detentiva è sospesa o, come in questo caso, commutata in pena pecuniaria con provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica³⁶³.

Tale impostazione, pur essendo stata tendenzialmente accolta con favore, si è attirata alcune - comprensibili - critiche in dottrina³⁶⁴, per la ragione che la libertà di stampa non può spingersi fino al punto di tutelare il giornalista che scientemente veicoli notizie false, anzi: una siffatta condotta, non solo si pone al di fuori dei canoni già analizzati della verità, interesse pubblico e continenza (la pubblicazione di informazioni non veritiere non ha, infatti, alcuna utilità sociale e la notizia, peraltro, non era stata di certo presentata con toni pacati), ma non riesce nemmeno ad assolvere quella funzione di controllo critico sull'operato dei funzionari pubblici.

Si ritiene, quindi, che neppure le larghe maglie con cui la Corte EDU ha riconosciuto l'operatività della libertà di stampa possano giustificare simili condotte; nella vicenda del direttore Sallusti, dunque, l'esito favorevole al ricorrente si può spiegare, *in primis*, per il fatto che la pena comminata in concreto era senza dubbio elevata e neppure sospesa, con il conseguente rischio che fosse eseguita in concreto, fatto che di per sé suscita un certo clamore. In secondo luogo, tale vicenda si collocava nella scia dell'impostazione interpretativa adottata dalla Corte dei diritti (che ha riguardato casi del tutto eterogenei di violazione della libertà di stampa) e rappresentava, verosimilmente, l'occasione per rivolgere l'ennesimo monito all'ordinamento italiano di rivedere il trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa.

Pur essendo l'orientamento della Corte dei diritti costante da circa una quindicina d'anni, si rileva come il nostro ordinamento, nonostante numerosi tentativi di riforma, non abbia ancora modificato la disciplina della diffamazione a mezzo stampa per adeguarsi agli standard imposti dalla Corte di Strasburgo.

In realtà, una sorta di "adeguamento" vi è stato per via giurisprudenziale, come dimostrato, esemplificativamente, dal comunicato firmato all'indomani della sentenza Belpietro dal

³⁶³ S. Turchetti, *ibidem*.

³⁶⁴ Cfr. V. Pacileo, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del "caso Sallusti"*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 maggio 2013.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con il quale invitava i propri sostituti a tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte EDU e, in quest'ottica, a segnalare preventivamente i casi nei quali potrebbero ricorrere le "circostanze eccezionali" (ossia l'istigazione all'odio razziale o etnico o incitamento alla violenza) che renderebbero proporzionata la richiesta di applicazione di pena detentiva³⁶⁵.

Non solo, anche la stessa Cassazione ha recepito le indicazioni della Corte sovranazionale, stante l'obbligo di adottare, laddove possibile, un'interpretazione "convenzionalmente" orientata³⁶⁶, affermando in alcune occasioni come "in tema di diffamazione a mezzo stampa, la prevista alternatività delle sanzioni detentiva e pecuniaria impone di riservare quella più afflittiva alle sole ipotesi di diffamazione connotate da più spiccata gravità. Ciò lo si deve desumere in primo luogo dall'articolo 21 della Costituzione, secondo cui la libertà di espressione costituisce un valore garantito attraverso la tutela costituzionale del diritto-dovere di informazione cui si correla quello all'informazione: diritti che impongono, anche laddove siano valicati i limiti di quello di cronaca e/o di critica, di tener conto, nella valutazione della condotta del giornalista, della insostituibile funzione informativa esercitata dalla categoria di appartenenza. Ma lo si deve desumere anche dall'orientamento della Corte EDU che, ai fini del rispetto dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo alla libertà di espressione, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali per l'irrogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della più severa sanzione, sia pure condizionalmente sospesa, sul rilievo che, altrimenti, non sarebbe assicurato il ruolo di "cane da guardia" dei giornalisti, il cui compito è di comunicare informazioni su questioni di interesse generale e conseguentemente di assicurare il diritto del pubblico di riceverle"³⁶⁷.

³⁶⁵ Procura Rep. Milano, Comunicato stampa dell'8 ottobre 2013, in www.penalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2013 e, per un commento, cfr. C. Melzi d'Eril, *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in www.penalecontemporaneo.it, 12 novembre 2013.

³⁶⁶ Si vedano le note sentenze della Corte costituzionale, nn. 348 e 349 del 3 luglio 2007, in www.cortecostituzionale.it, e, per un commento, M. Cartabia, *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, 5, p. 3564 e ss.. V. altresì C. Cost., 4 gennaio 2015, n. 49, con nota di F. Viganò, *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, 2, p. 333 e V. Manes, *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2015 e C. Cost., 22 luglio 2011, n. 236, in www.giurcost.it, che statuisce come il giudice comune sia tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma convenzionale.

Per una ricostruzione approfondita del rapporto tra CEDU e ordinamento interno, cfr. V. Manes, *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011 e E. Nicosia, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e diritto penale*, Torino, 2006.

³⁶⁷ Cass., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 12203, in *Guida dir.*, 2014, 24, p. 81, relativa alla pubblicazione di un articolo, giudicato offensivo della reputazione di due militari, in quanto veniva attribuito a costoro il furto in danno di un collega

Infine, è proprio dall'interpretazione fornita dalla Corte EDU in materia di diffamazione a mezzo stampa che deriva la rimessione della questione di legittimità costituzionale³⁶⁸ - non ancora decisa - degli artt. 595 c.p. e 13 l. n. 47 del 1948, nella parte in cui prevedono, per effetto di quest'ultima disposizione, l'irrogazione della pena detentiva della reclusione da uno a sei anni, cumulativamente alla pena pecuniaria della multa non inferiore a 250 euro, nel caso di diffamazione commessa col mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per violazione dell'art. 117, comma primo Cost. e art. 10 CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo³⁶⁹.

Si osserva da ultimo come il criterio ermeneutico fornito dalla Corte di Strasburgo sia stato di recente recepito anche al di fuori dell'ambito dal quale origina e trova fondamento, ossia la diffamazione commessa dagli organi di informazione, per essere esteso anche ad altri casi: in particolare, si è affermato come la sussistenza del reato di diffamazione aggravata non legittimasse la pena detentiva, applicabile solo come *extrema ratio*, in un caso di diffamazione a mezzo *social network*, rispetto al quale è stata richiamata la giurisprudenza della corte sovranazionale³⁷⁰.

affermando - contrariamente al vero - che gran parte della refurtiva era stata trovata in loro possesso e recuperata, mentre era vero soltanto che una perquisizione nei loro confronti aveva dato esito positivo nel senso del rinvenimento nei loro armadietti di materiale di interesse per le indagini, poi non riconosciuto dal derubato. In tal caso, la Cassazione riteneva corretta la ricostruzione dei giudici di merito quanto all'*an* della responsabilità del giornalista e del direttore, trattandosi di notizia sostanzialmente falsa e la cui attendibilità non era stata adeguatamente verificata, annullando però la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per essere ingiustificata l'applicazione della pena detentiva, anche in relazione alla giurisprudenza di Strasburgo. Per una ricostruzione della vicenda, v. A. Gullo, *Diffamazione e pena detentiva*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2016 e S. Turchetti, *Cronaca giudiziaria: un primo passo della Corte di Cassazione verso l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 aprile 2014.

In senso contrario, si veda Cass., sez. V, 26 gennaio 2015, n. 39195, in *Dir. giust.*, 2015, 29 settembre, secondo cui “è legittima, in relazione all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'inflizione della pena detentiva in ipotesi di condanna per il delitto di diffamazione a mezzo stampa commesso mediante pubblicazione di una notizia non rispondente al vero, nella piena consapevolezza di tale falsità da parte del giornalista, configurandosi in tal caso una delle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte EDU”. Quest'ultima pronuncia, per la verità, desta più di una perplessità, atteso che, pur dichiarando di voler aderire all'orientamento sovranazionale, nei fatti se ne discosta: in effetti, viene affermata la legittimità della pena della reclusione per la ragione che “la divulgazione di notizie false non può mai presupporre una tutela della libertà di espressione di chi ne sia responsabile”, quando invece, come si è visto nel caso Sallusti, neanche tale ipotesi giustifica, secondo la Corte sovranazionale, l'inflizione della pena detentiva.

³⁶⁸ Trib. Salerno, ord. 9 aprile 2019, n. 140, in www.gazzettaufficiale.it, e v. commento di D. Butturini, *La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno*, in *Riv. dir. media*, 2019, 3, p. 61, e Trib. Bari, ord. 16 aprile 2019, n. 149, in www.cortecostituzionale.it.

³⁶⁹ A tal proposito si osserva, infatti, come la Convenzione nulla disponga in merito al trattamento sanzionatorio delle fattispecie penali poste a tutela dell'onore; anzi, nel tutelare la libertà di espressione, prevede espressamente, sempre all'art. 10, che l'esercizio di tale libertà possa essere limitato dalla necessità di proteggere la “reputazione” altrui. Pertanto, a fungere da parametro di (il)legittimità della pena detentiva è l'interpretazione che di tale articolo viene fornita dalla Corte preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni convenzionali.

³⁷⁰ Cass., sez. V, 20 maggio 2019, n. 33495, in *Quot. giur.*, 2019, secondo cui “fondato è, invece, il quarto motivo, non apparendo sufficientemente motivata la ragione che ha indotto a ritenere adeguata e congrua la pena detentiva, tenuto anche conto, come evidenziato dal ricorrente, dell'età dell'imputato, e che la scelta di tale tipo di sanzione rispetto alla tipologia del reato in contestazione - secondo l'interpretazione della Corte EDU, cfr. sentenze 24 settembre 2013,

Orbene, a tale proposito si osserva come, nel caso specifico, le affermazioni offensive, rivolte dal ricorrente alla moglie del nipote, esulano totalmente dal campo dell'informazione giornalistica, rientrando in un ambito strettamente privato e, dunque, molto distante dai contesti fin qui analizzati; per tale ragione, l'applicazione dell'orientamento della Corte EDU, che deriva dall'esigenza di salvaguardare la libera informazione giornalistica in una società democratica, ad un caso di offese private a mezzo *facebook*, risulta senz'altro singolare, ma ciononostante, come vedremo, non meno opportuna.

4. Bilanci provvisori: “salute” dell'informazione e tutela dell'onore secondo il principio di proporzione

Alla luce della disamina che si è appena conclusa, ci sembra evidente il ruolo di primaria importanza assunto dalla libertà di espressione e di stampa, soprattutto nelle pronunce della Corte sovranazionale, che la consacra a massima espressione della democrazia: soltanto la libera manifestazione del pensiero può garantire quel controllo sull'operato delle istituzioni e impedire un “giornalismo difensivo” che, al pari della “medicina difensiva”, avrebbe effetti esiziali sulla “salute” dell'informazione.

In altre parole, un'effettiva censura delle azioni dei funzionari pubblici può essere garantita soltanto in un ordinamento che assicuri realmente la libera espressione delle idee, senza che vi siano meccanismi repressivi di qualunque natura a disincentivarla: l'effetto, in quest'ultimo caso, sarebbe quello di produrre un'informazione debole, che si limita ad aderire alle decisioni adottate dai rappresentanti del popolo, senza suscitare alcun dibattito critico, con il conseguente rischio di tornare ad una stampa asservita al potere, tipica dei regimi totalitari.

È, quindi, di tutta evidenza come il bene giuridico dell'onore, pur mantenendo la sua rilevanza, debba inevitabilmente bilanciarsi con la protezione di altri beni giuridici,

Belpietro c. Italia; 22 aprile 2010, *Fatallayev c. Azerbaijan* e 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia*, - esige la ricorrenza di circostanze eccezionali, costituendo essa, per tale fattispecie delittuosa, *extrema ratio*”.

altrettanto rilevanti e delicati, con la conseguenza che i due “poli” esaminati si interfacciano strettamente, influenzandosi a vicenda.

L’articolato scenario che emerge dall’analisi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, sicuramente teso ad estendere il campo applicativo delle norme di liceità a scapito dell’incriminazione di condotte lesive dell’onore e comunque a reprimere queste ultime in misura meno afflittiva, ci obbliga ad una più ampia riflessione sul ruolo del bene giuridico dell’onore e sull’efficacia della sua tutela penale.

Come noto, infatti, il ricorso alla sanzione più afflittiva, in quanto incide sulla libertà personale, deve essere proporzionato, deve essere, cioè, limitato alla tutela di beni che appaiono meritevoli di tutela, secondo il principio di proporzione, che trova appiglio costituzionale nell’art. 13 Cost., relativo al carattere inviolabile della libertà personale, nell’art. 27, comma 3 Cost., riguardante la funzione rieducativa della pena, inevitabilmente compromessa se applicata in relazione a beni non meritevoli di tutela penale, e nel principio di uguaglianza-ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.³⁷¹.

Occorre dunque capire se tale bene sia (ancora) meritevole di tutela penale: a tal proposito, la rilevanza costituzionale dell’onore (che ormai è assodata e non seriamente discutibile) non ci è di grande aiuto, per la ragione che, se è vero che la sanzione penale può colpire solo quei fatti lesivi di interessi protetti dalla Costituzione³⁷², è altrettanto vero che, al contrario, dalla rilevanza costituzionale del bene non discende un obbligo di incriminazione, essendo sufficiente che esso sia adeguatamente tutelato anche per mezzo di altre sanzioni previste dall’ordinamento, limitando lo strumento più afflittivo solo alle offese più gravi (come, peraltro, vorrebbero i principi di sussidiarietà e di frammentarietà)³⁷³.

Orbene, non ci sembra di ravvisare all’interno della Carta costituzionale l’esistenza di obblighi espressi di incriminazione del bene giuridico dell’onore, né questi ultimi sembrano rinvenirsi in fonti sovranazionali, come è stato affermato ancora di recente nella sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle leggi n. 67 del 2014 e n. 7 del 2016, nella parte in cui dispongono l’abrogazione del delitto di ingiuria. Infatti, la Corte, disattendendo l’impostazione del rimettente, volta a sottolineare il carattere fondamentale del diritto all’onore in base all’art. 2 Cost. e alle Convenzioni internazionali, ha significativamente affermato che “dal

³⁷¹ M. Pelissero, *Principi generali di politica criminale*, in C.F.Grosso-M.Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2017, p. 68.

³⁷² F. Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, 1973, p. 1.

³⁷³ Per una trattazione compiuta sugli obblighi di incriminazione e sul “bisogno di pena”, v. C. Paonessa, *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009.

riconoscimento di un diritto come "fondamentale" non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali: tanto la Costituzione quanto il diritto internazionale dei diritti umani lasciano, di regola, il legislatore (e più in particolare il Parlamento, naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica) libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamentale, o se - invece - il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei³⁷⁴.

Peraltro, sembra evidente come le spinte sovranazionali siano tutte di segno contrario, a dimostrazione di una sensibilità che è mutata rispetto all'impostazione liberale-formale adottata dal nostro codice del '30. In particolare, però, ad essere cambiata non è tanto la concezione del bene onore in sé per sé considerato, quanto piuttosto la sua relazione con la libertà di manifestazione del pensiero, che trova oggi una maggiore valorizzazione nelle società democratiche e pluraliste³⁷⁵.

In qualche modo, quindi, ci sembra che il "peso" della libertà di pensiero si sia spostato dal piano della giustificazione (che, come si è visto, permette di risolvere il conflitto fra due interessi protetti dall'ordinamento nel singolo caso concreto, senza "toccare" la fattispecie incriminatrice in astratto) per arrivare ad interferire con la costruzione della norma penale, in quanto quest'ultima deve ora essere "rimodellata" tenendo conto dell'importanza del bene "antitetico", come dimostrato dagli stessi progetti di modifica del reato di diffamazione e dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a tale ipotesi delittuosa. In altre parole, la necessità di riformare il delitto di diffamazione, eliminando dal trattamento sanzionatorio la previsione obbligatoria della pena detentiva ovvero trasformando detta fattispecie in illecito civile, deriva dal rilievo nel contesto sociale attuale del diritto di informare che, dunque, entra a far parte della fattispecie penale e, conseguentemente, contribuisce a definire il bene giuridico da essa protetto.

Prima di ipotizzare, dunque, come possa essere ridisegnato il reato di diffamazione, alla luce delle diverse istanze coinvolte, occorre soffermarsi sulle nuove modalità di commissione di

³⁷⁴ C. Cost., 23 gennaio 2019, n. 37, in *www.cortecostituzionale.it*.

³⁷⁵ Sulla necessità di considerare i beni giuridici alla luce dei rapporti sociali nei quali si inseriscono e dai quali sono influenzati, v. M. Pelissero, *op. ult. cit.*, p. 67.

detto illecito, che sempre più spesso viene perpetrato mediante l'utilizzo della rete internet, e sull'influenza di tali modalità di lesione sulla definizione del bene giuridico.

CAPITOLO III

La diffamazione e l'ingiuria a mezzo Internet

1. Premessa: la diffamazione a mezzo stampa

Prima di entrare nel merito della trattazione dei reati commessi a mezzo internet, ci pare opportuno delineare, seppur sommariamente, la disciplina della diffamazione per mezzo della stampa, finora soltanto tratteggiata, per la ragione che il nostro ragionamento sulle condotte lesive dell'onore perpetrate nel *web* non può che prendere le mosse dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi su quello che è, storicamente, il primo mezzo di comunicazione di massa.

Un'organica regolamentazione della stampa si rinviene nella legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 che non si limita a prevedere alcune ipotesi di reato (in particolare agli artt. 14 e 15, relativi alle pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza e a quelle a contenuto impressionante o raccapricciante, oltre all'art. 13, di cui parleremo a breve), ma istituisce altresì un regime amministrativo (disciplinando la trasparenza e la registrazione dei giornali o periodici, la figura del direttore responsabile e del proprietario ed eventuali mutamenti, ecc.), processuale (relativo alla competenza per i reati ivi previsti) e civile³⁷⁶ (stabilendo la responsabilità civile solidale dell'editore e una forma peculiare di "riparazione" *extra* rispetto al "classico" risarcimento del danno *ex art. 185 c.p.*).

Per ciò che, in particolare, interessa ai nostri fini, abbiamo già anticipato come la diffamazione a mezzo stampa sia contemplata dall'art. 13 di tale legge, che prevede una circostanza aggravante qualora la diffamazione, appunto commessa con il mezzo della stampa, consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

³⁷⁶ G. Corrias Lucente, *op. cit.*, p. 183 e ss.

Inoltre, l'aggravante dell'offesa recata con il mezzo della stampa è prevista altresì dal 3° comma dell'art. 595 c.p., il quale fa riferimento al “mezzo della stampa” e a “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

Per la verità, la natura giuridica del mezzo della stampa come circostanza o reato autonomo non è così pacifica, avendo taluni ipotizzato trattarsi di elemento costitutivo di una diversa fattispecie incriminatrice³⁷⁷; ormai, però, la dottrina e giurisprudenza prevalenti riconoscono natura circostanziale dell'art. 595 c.p. anche all'art. 13 l. stampa, in quanto si limita a stabilire una pena più grave per il concorso di aggravanti già contemplate nello stesso art. 595, rispettivamente al 2° e 3° comma³⁷⁸.

La ragione di tale aggravamento di pena è la maggiore offesa arrecata all'altrui reputazione “a causa della particolare diffusività del mezzo adoperato per diffamare”³⁷⁹, che cagiona un maggior danno al diffamato: come si è visto, infatti, sin dall'antichità il “libello famoso” veniva considerato reato di particolare gravità e, per tale ragione, dotato di una disciplina speciale rispetto alle offese “comuni”, tanto che, in relazione agli addebiti contenuti in uno scritto diffamatorio, non era nemmeno ammessa la prova liberatoria della verità, in altri casi consentita.

Non solo, tale ipotesi di diffamazione risulta più grave anche per la particolare funzione svolta dagli organi di stampa, che, come abbiamo ampiamente visto, costituiscono i principali canali di trasmissione delle informazioni relative agli argomenti più rilevanti per la collettività e sono quindi tenuti a svolgere detto compito, estremamente delicato, secondo le regole diffusamente analizzate.

Occorre, dunque, capire come debba essere interpretata la nozione di stampa, che, in base all'art. 1 della legge n. 47, viene definita quale riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione.

Lo stampato, dunque, si caratterizza per un elemento oggettivo, ossia il mezzo di formazione dello scritto, e uno soggettivo, cioè la destinazione alla pubblicazione e quindi alla divulgazione ad un numero indeterminato di soggetti³⁸⁰: se il primo requisito, che consiste nella predisposizione, tramite mezzi meccanici o fisico-chimici, di un prodotto idoneo alla

³⁷⁷ P. Nuvolone, *op. cit.*, p. 145 e ss.

³⁷⁸ Cass., sez. V, 19 ottobre 1989, Restaldi, in *Riv. pen.*, 1990, 990: “l'ipotesi di cui all'art. 13, l. 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) non costituisce un'autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c. p., in quanto si limita a stabilire una pena più grave per il concorso di aggravanti già contemplate nello stesso art. 595, rispettivamente al 2° e 3° comma”.

³⁷⁹ M. Spasari, *op. cit.*, p. 488.

³⁸⁰ M. Polvani, *op. cit.*, p. 71 e ss..

sua diffusione in una molteplicità di esemplari, non ha posto particolari questioni interpretative, è risultata, invece, più problematica la delimitazione dell'elemento finalistico, essendo incerto se esso sia implicito nelle modalità di realizzazione dello stampato ovvero se vi debba essere un'effettiva destinazione alla divulgazione ad un numero potenzialmente illimitato di persone.

In dottrina si predilige un'interpretazione restrittiva, che correttamente esclude la sussistenza dell'aggravante *de qua* nel caso in cui lo stampato sia destinato ad una diffusione limitata ad un ambito ristretto di persone³⁸¹.

La giurisprudenza, al contrario, ne ha fornito un'interpretazione ampia, riconoscendo la sussistenza della destinazione alla pubblicazione anche in casi nei quali non vi sia l'idoneità alla diffusione in un elevato numero di esemplari, essendo sufficiente che il contenuto possa essere conosciuto da un numero indeterminato di persone (come nel caso, ad esempio, di volantini, manifesti, comunicati stampa, ecc.) ovvero da un numero più o meno esteso di soggetti³⁸².

Ai fini della nozione di stampa, inoltre, è indifferente che essa sia periodica (giornali, riviste, ecc.) o episodica (libri, numeri unici, ecc.)³⁸³, regolare o clandestina.

Occorre invece distinguere tra reati commessi a mezzo stampa e i cd. "reati di stampa", in quanto questi ultimi consistono in illeciti, perlopiù omissivi, integrati dalla violazione di obblighi inerenti alla pubblicazione dello stampato e contemplati dalla medesima legge n. 47 del 1948, ossia è la stessa pubblicazione che rappresenta al contempo il presupposto e l'oggetto materiale della condotta³⁸⁴: esemplificativamente, rientra all'interno di tale categoria il reato di stampa clandestina, previsto dall'art. 16 l. stampa, che punisce l'omessa registrazione del giornale o altro periodico prescritta dalla medesima legge.

³⁸¹ *Ibidem*. Tale interpretazione risulta maggiormente coerente con la *ratio* della circostanza, atteso che lo strumento della stampa giustifica l'aggravamento di pena per essere tale mezzo dotato di particolare diffusività, che, invece, non sussiste nel caso in cui la divulgazione sia limitata a pochi destinatari.

³⁸² Cfr. Cass., sez. II, 25 marzo 2011, n. 26133, in *Dir. giust. online*, 2011, 23 luglio che, in un caso di affissione di volantini dal contenuto lesivo della altrui reputazione su numerose cabine telefoniche, ha affermato: "in tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione giuridica di stampa vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sì che per la configurabilità del relativo reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia più o meno vasta di persone, mentre sono irrilevanti lo strumento utilizzato per la riproduzione e il numero di copie riprodotte". Per una rassegna giurisprudenziale sul punto, v. A. Gullo, *I delitti contro l'onore, cit.*, p. 162 e ss.

³⁸³ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 259.

³⁸⁴ A. Gullo, *Le aggravanti della diffamazione*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore, cit.*, p. 79 e M. Polvani, *op. cit.*, p. 69. A tal proposito, autorevole dottrina distingue fra "reati pre-stampa", "reati di stampa" e "reati post-stampa": nei primi, l'illiceità riguarda la fase anteriore alla stampa e consistono perlopiù nel mancato rispetto delle formalità di legge; i reati di stampa veri e propri sono prevalentemente di azione e lesivi di beni giuridici attraverso l'attività pubblicistica; all'interno della terza categoria rientrano quei reati che si consumano posteriormente alla stampa e che attengono alla sua detenzione, messa in vendita, diffusione o affissione e dei quali lo stampato costituisce un presupposto, v. P. Nuvolone, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 27 e ss.

Nei reati a mezzo stampa, invece, la pubblicazione rappresenta una modalità di realizzazione del fatto criminoso, che ben può essere commesso anche in altre forme.

Particolarmente problematica, infine, è l'individuazione del momento consumativo della diffamazione a mezzo stampa, questione che deriva in parte dalla diversità di opinioni circa la costruzione della diffamazione come reato di danno o di pericolo (come si è già visto *supra*, cap. I par. 4.2) e in parte dalla natura dello strumento della divulgazione, che opera attraverso una successione di adempimenti necessari che portano dalla realizzazione dello scritto diffamatorio alla distribuzione effettiva dello stesso. Tale questione, inoltre, si riflette inevitabilmente sull'individuazione del *locus commissi delicti*, che risulta difficoltosa soprattutto nell'ipotesi di pubblicazione diffusa sull'intero territorio nazionale.

Secondo un primo orientamento, che ormai si può ritenere superato, la consumazione coincideva con la diffusione dello stampato, ossia la consegna delle copie d'obbligo alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica³⁸⁵, adempimento che attualmente non è più previsto, se non nella forma di comunicazione, successiva alla pubblicazione, alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze a fini archivistici e culturali³⁸⁶.

Per altro indirizzo interpretativo, prevalente in ambito applicativo, il reato risulterebbe consumato nel momento della stampa dello scritto, inteso come “prima diffusione dello stampato”³⁸⁷, ossia il luogo in cui la pubblicazione esce dalla sfera di disponibilità della tipografia divenendo conoscibile da parte di terzi.

È proprio in relazione a tale interpretazione che sorge la difficoltà di individuare il luogo di commissione del reato, atteso che i quotidiani a diffusione nazionale vengono di norma stampati in diverse tipografie sparse sul territorio al fine di accelerare i tempi di distribuzione e di contenere i costi di stampa e di spedizione. Di conseguenza il luogo della stampa sembra moltiplicarsi per il numero delle tipografie in cui il quotidiano viene

³⁸⁵ V. *ex plurimis*, Cass., sez. fer., 28 luglio 1990, in *Cass. pen.*, 1992, p. 644, secondo cui: “il momento consumativo del reato di diffamazione a mezzo stampa è quello della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie, in adempimento dell'obbligo previsto dalla l. 2 febbraio 1989, n. 374, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza la sua prima diffusione”, atteso che, come precisato in motivazione, la data di copertina dei settimanali è di circa otto giorni successiva a quella di consegna delle copie d'obbligo e, quindi, di effettiva pubblicazione del periodico.

³⁸⁶ A. Gullo, *I delitti contro l'onore*, cit., p. 164.

³⁸⁷ Cfr. *ex multis*, Cass., sez. V, 24 marzo 2015, n. 22580, in *www.dejure.it*; Cass., sez. V, 26 gennaio 2006, n. 15523, in *Riv. pen.*, 2007, 1, p. 59; Cass., sez. I, 27 giugno 1978, n. 1636 in *www.dejure.it*, “al fine della determinazione del momento consumativo dei reati commessi a mezzo della stampa, è sufficiente accertare il luogo ove sia stata eseguita la stampa, essendo del tutto irrilevanti i luoghi ove poi sia avvenuta la messa in vendita dello stampato”. La Cassazione, dunque, considera pubblicato lo stampato quando questo sia uscito dalla sfera di privata disponibilità dell'impresa tipografica per essere messo a disposizione di una cerchia più o meno vasta di persone, in quanto in tale momento avviene la prima diffusione intesa in senso potenziale, non avendo rilevanza il numero delle persone che, in concreto, vengano a conoscenza del contenuto dello stampato; inoltre, “non può dubitarsi che, uscito lo stampato dalla tipografia, esiste l'immediata possibilità che venga letto da altre persone prima della distribuzione nelle librerie o nelle edicole, il luogo della diffusione coincide con quello in cui avviene la stampa”.

materialmente stampato, ponendo nuovamente la necessità di individuare in concreto la località ove si realizza per la prima volta l'estremo della comunicazione con più persone previsto dall'art. 595 c.p.³⁸⁸.

Infine, secondo altra corrente interpretativa, il momento consumativo andrebbe ravvisato nella reale distribuzione dello stampato, poiché prima di questo momento difetterebbe quella pubblicità che imprime la sua qualificazione speciale ai reati di stampa³⁸⁹: tale ricostruzione appare maggiormente coerente con quanto visto in relazione al momento consumativo del delitto di diffamazione in generale, che coincide con l'effettiva percezione dell'espressione offensiva da parte di una pluralità di persone, e con la ricostruzione del delitto di diffamazione come reato di pericolo (per cui anticipare il momento consumativo alla fase precedente l'effettiva distribuzione rischierebbe di estendere la punibilità al pericolo di un pericolo di lesione all'onore). Inoltre, risulta coerente altresì con il significato dell'aggravante in esame, che si caratterizza per la sua destinazione ad una pluralità indeterminata di destinatari e non potrebbe, dunque, essere integrata quando lo stampato venga diretto solo a poche persone, che è ciò che accade prima della sua reale distribuzione. Tale criterio, però, rende ancor meno agevole l'individuazione del *locus commissi delicti*, per l'impossibilità materiale di risalire all'ubicazione della prima edicola dalla quale la prima copia (anzi, la seconda idonea a integrare la comunicazione con più persone) venga venduta³⁹⁰.

Per tale ragione, la giurisprudenza predilige la tesi secondo cui il reato si consuma nel luogo di stampa: ciononostante, talvolta, la "prima diffusione dello stampato"³⁹¹ viene intesa come "prima libera vendita nelle edicole" e quindi fatta sostanzialmente coincidere con la sua distribuzione, potendosi solo in quel momento verificare il "primo effetto diffamatorio percepibile"³⁹², in linea con quanto detto circa la necessità che l'espressione offensiva sia effettivamente percepita.

³⁸⁸ G. Lughini-L. Musso, *La competenza territoriale nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Corr. merito*, 2005, p. 8 e ss.

³⁸⁹ P. Nuvolone, *op. ult. cit.*, p. 45.

³⁹⁰ In tal senso, v. Cass., sez. V, 24 marzo 2015, n. 22580, *cit.*

³⁹¹ V. Trib. Milano, sez. IV, 15 gennaio 2009, in *Foro ambr.*, 2009, 2, p. 159, "nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cosiddetta "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, per la ragionevole presunzione che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia. Tuttavia, quando le varie parti di cui si compone la pubblicazione vengano stampate in luoghi diversi, la competenza territoriale va individuata nel luogo ove tali parti vengono confezionate e consegnate per la distribuzione".

³⁹² Trib. Milano, Uff. G.i.p., 22 settembre, 2006, in *Foro ambr.*, 2006, 3, p. 307, "sia il deposito delle c.d. copie d'obbligo presso la Prefettura, abrogato dalla l. n. 106 del 2004, sia il luogo di registrazione del periodico, in mancanza di qualsiasi riferimento normativo, non sono criteri idonei a determinare la competenza territoriale per la diffamazione col mezzo della stampa, non avendo relazione con la consumazione del reato stesso. La diffamazione, in quanto reato ad evento

Infine, in relazione alla diffamazione a mezzo stampa, si è posta la questione relativa all'idoneità diffamatoria del titolo nelle pubblicazioni, se, cioè, tale delitto possa essere integrato anche solo con la formulazione del titolo o del sottotitolo: non sembrano esserci dubbi nel caso in cui essi contengano valutazioni offensive, anche a prescindere dall'illiceità del contenuto dell'articolo³⁹³. Più problematico è, invece, il caso in cui l'offesa al bene giuridico derivi dalla difformità del titolo o del sottotitolo dalla narrazione contenuta nell'articolo. Si ritiene prevalentemente che anche in tale ipotesi ricorra la lesione dell'onore, difettando il requisito della verità e, dunque, la scriminante del diritto di cronaca; talvolta, però, si è affermato come il titolo e l'eventuale sottotitolo siano privi di idoneità diffamatoria, attesa la formulazione genericamente sintetica e generica che li caratterizza, talché si dovrebbe sempre far riferimento al contenuto dell'articolo³⁹⁴.

La giurisprudenza più recente, in realtà, correttamente afferma la valenza diffamatoria, a prescindere dall'articolo cui si riferiscono, del titolo e del sottotitolo di un pezzo giornalistico che, per il loro collocamento, siano in grado di trasmettere un'informazione compiuta, anche ad "un lettore frettoloso", così come al titolo di copertina che travisi ed enfatizzi il contenuto di un articolo pubblicato all'interno di una rivista³⁹⁵.

Il tema che viene in rilievo in questi casi è la possibilità che l'articolo venga letto anche solo "di corsa" o "di sfuggita", ovvero che non venga letto affatto, potendo il lettore essere "catturato" solamente dal titolo, dal sottotitolo o dall'occhiello, soprattutto quando questi diano già un'informazione che appare completa e che, però, è difforme rispetto al contenuto dell'articolo: in tali casi, la condotta distratta del lettore non rileva ad escludere la rilevanza penale delle affermazioni diffamatorie, anche qualora queste ultime non siano ripetute nell'articolo.

È evidente come tale tema sia particolarmente rilevante anche per ciò che concerne la diffamazione a mezzo internet, a causa della particolare natura degli articoli pubblicati su siti *web* o *social networks*: in tali casi, infatti, i titoli e sottotitoli hanno particolare risalto,

"psicologico", comporta la percezione di una volontà offensiva del patrimonio morale della persona. Con riguardo all'offensività del reato, il criterio della "prima diffusione", come tradizionalmente recepito dalla giurisprudenza - del tutto aleatorio a fronte delle nuove tecnologie di stampa e di distribuzione - deve essere sostituito con quello della "prima distribuzione diffusa" coincidente con la prima libera vendita nelle edicole e comunque la competenza territoriale è da ritenere radicata dove in concreto risulti essersi verificato il primo effetto diffamatorio percepibile, dove cioè una pluralità di persone ha ragionevolmente potuto per la prima volta effettuare un concreto collegamento tra le notizie offensive contenute nello stampato e una determinata persona". Per una ricostruzione più dettagliata, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 147 e ss..

³⁹³ M. Polvani, *op. cit.*, p. 77.

³⁹⁴ *Ibidem*, anche per i riferimenti giurisprudenziali.

³⁹⁵ Cass., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 6110, in *Dir. giust.*, 2019, 8 febbraio, e Cass., sez. V, 14 dicembre 2018, n. 6112, in *www.dejure.it*. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, v. A. Gullo, *Le aggravanti della diffamazione, cit.*, p.83 e ss.

per la ragione che nelle pagine *web* o bacheche “*social*” la maggior parte delle volte viene mostrata solamente un’anteprima degli articoli, contenente perlopiù titolo e sottotitolo o breve riassunto, mentre alla versione integrale dell’articolo si accede tramite collegamento ipertestuale ad altre pagine. Per tale ragione, anche solo l’anteprima può essere idonea a trasmettere informazioni fuorvianti o comunque non coincidenti con il contenuto dell’articolo.

Inoltre, la questione relativa al titolo rileva anche sotto il profilo della responsabilità del direttore responsabile di un periodico, soprattutto nel caso in cui la portata lesiva dell’onore non derivi dall’articolo in sé, ma dalla veste grafica, dalla collocazione del testo, dall’inserimento di fotografie³⁹⁶ o, appunto, dalla formulazione di titoli e sottotitoli³⁹⁷: in tali casi, non è sempre agevole l’individuazione del responsabile della condotta diffamatoria, soprattutto nel caso in cui titolo, sottotitolo, collocazione, ecc. non siano decisi dall’autore dell’articolo, bensì dallo *staff* redazionale, come di solito accade nei quotidiani o periodici di medie e grandi dimensioni, con conseguente difficoltà di risalire all’autore del titolo diffamatorio³⁹⁸. Per tale ragione, come visto nei casi Belpietro e Sallusti, di tali condotte spesso risponde soltanto il direttore *ex art. 57 c.p.*, con il rischio che ciò crei una sorta di “velo di Maya” nei confronti del vero responsabile.

Infine, il terzo comma dell’art. 595 c.p. prevede un aggravamento di pena anche nel caso di diffamazione commessa “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico”: l’estesa formulazione della norma consente di ricomprendere nel campo applicativo di tale fattispecie non solo altri mezzi mediatici, quali le radio e le televisioni, ma anche modalità di trasmissioni diverse, come le circolari dirette a numerosi individui, il lancio di cartellini in luoghi di assembramento, canti e grida in luoghi pubblici³⁹⁹, ecc.

³⁹⁶ In relazione all’utilizzo di fotografie scollegate rispetto al contenuto di un articolo lesivo della reputazione altrui, si veda una recente pronuncia della Suprema Corte che, curiosamente, nel caso di accostamento della foto di un medico a un articolo che non lo riguardava (relativo alla diffusa cattiva prassi di rilasciare diagnosi e certificati medici in base a consultazioni solo telefoniche con il proprio assistito), ha ritenuto non sussistente il delitto di diffamazione, per la ragione che dal combinato di titolo, didascalia e contenuto del pezzo si evinceva chiaramente l’estraneità del professionista alla vicenda raccontata dal giornalista (Cass., sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967, in *Dir. giust.*, 2020, 2 aprile). Tale pronuncia, per la verità, si discosta dall’orientamento maggioritario, per la ragione che valuta la sussistenza della lesione dell’onore basandosi sulla diligenza del “lettore medio”, senza considerare la possibilità che, in caso di lettura frettolosa dell’articolo, l’immagine del professionista potesse essere accostata alla vicenda ivi descritta.

³⁹⁷ M. Polvani, *op. cit.*, p. 78, correttamente evidenzia come tutte queste siano modalità e forme di manifestazione del pensiero che mantengono una loro autonomia, sia sul piano della comunicazione che su quello della rilevanza penale, salvo il caso di titoli e sottotitoli che per la loro genericità e/o estrema sinteticità non siano autonomi rispetto al testo dell’articolo.

³⁹⁸ *Ibidem.*

³⁹⁹ F. Antolisei, *op. cit.*, p. 259 e ss.

La giurisprudenza, inoltre, ha ricondotto alla categoria dei mezzi di pubblicità il fax⁴⁰⁰ e, come vedremo dettagliatamente, la rete internet.

In generale, si può dire che tale categoria, come si accennava, venga individuata in via residuale rispetto al mezzo della stampa, ossia ricomprendendo quei mezzi diversi dalla riproduzione tipografica o comunque meccanica o fisico-chimica⁴⁰¹, ma comunque caratterizzati da una certa diffusività, insita nella stessa nozione di “pubblicità” e tale da giustificare l’aggravamento sanzionatorio, che è analogo a quello previsto per l’utilizzo del mezzo della stampa: a rilevare come *discrimen*, dunque, non è tanto il numero di soggetti effettivamente raggiunti dai contenuti diffamatori, quanto l’astratta conoscibilità (da valutarsi *ex ante*) da parte di un numero indeterminato di persone⁴⁰².

Quanto all’atto pubblico, occorre far riferimento alla definizione prevista dalla legge, potendo, però, ricomprendere qualsiasi atto che, a prescindere dalla sua qualifica formale, si caratterizzi per essere atto destinato alla pubblicità⁴⁰³.

In relazione alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ci si limita da ultimo ad osservare come le ipotesi di attacco all’onore attraverso i *mass media* (giornali, televisione, radio) integrino il reato di diffamazione (peraltro aggravata), e non l’illecito di ingiuria, nonostante tali mezzi consentano di percepire l’offesa anche al destinatario della stessa, per la ragione che le caratteristiche di tali mezzi estendono il raggio di diffusione del fatto offensivo ad una sfera sociale molto ampia, sì che la divulgazione di tali offese non è equiparabile ad una mera comunicazione tra offensore ed offeso⁴⁰⁴, ma è sussumibile nello schema della comunicazione ad una pluralità di persone.

In tali casi, inoltre, la persona offesa, pur avendo (o potendo avere) cognizione delle affermazioni offensive, non potrebbe comunque replicare efficacemente alle affermazioni offensive, come accade nei casi di ingiuria.

Come si è già accennato, tale caratteristica connota altresì la diffamazione a mezzo internet, nella quale, però, talvolta non è agevole distinguere tra le ipotesi di diffamazione e quelle di ingiuria in presenza di più persone, visto che le caratteristiche dei *forum* o dei *social network*, ad esempio, consentono una reazione dell’offeso che partecipi alla conversazione o che sia comunque compreso nella cerchia dei soggetti che hanno accesso a tali contenuti.

⁴⁰⁰ Cass., sez. V, 9 dicembre 2015, n. 6081, in *Cass. pen.*, 2016, 9, p. 3325, secondo cui “integra il reato di diffamazione aggravata dall’aver recato l’offesa con “altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa la condotta di chi invii documenti dal contenuto diffamatorio via fax”.

⁴⁰¹ A. Gullo, *I delitti contro l’onore*, cit., p. 164 e ss.

⁴⁰² In tal senso, L. Scopinaro, cit., p. 631 e ss.

⁴⁰³ *Ibidem*.

⁴⁰⁴ M. Spasari, *op. cit.*, p. 488.

Al fine di completare la trattazione della diffamazione a mezzo stampa e di gettare le basi per l'analisi degli illeciti contro l'onore commessi a mezzo internet, si ritiene doveroso esaminare la figura-cardine del direttore responsabile del giornale o periodico e la sua peculiare posizione rispetto ai reati perpetrati dalla "sua" redazione.

1.1 La figura del direttore responsabile di periodico

Si è già accennato come l'art. 3 l. stampa preveda l'istituzione obbligatoria del direttore responsabile del giornale o periodico, che deve essere cittadino italiano o europeo⁴⁰⁵ e in possesso dei diritti civili e politici: la *ratio* di tale previsione è quella di individuare un soggetto che abbia la competenza a stabilire la linea politica e tecnico-professionale del lavoro redazionale, le mansioni dei giornalisti, i contenuti del giornale e tutto quanto sia necessario per garantire l'autonomia della testata e il regolare andamento del servizio⁴⁰⁶.

Come si è già detto, il direttore responsabile ha, in primo luogo, la funzione di "disporre o quanto meno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli"⁴⁰⁷: sembrano essere questi, dunque, i contenuti sui quali il direttore esercita in maniera più incisiva il suo controllo.

In realtà, da tale posizione deriva una forma particolare di responsabilità, che può essere duplice, in quanto può derivare a) dall'aver concorso con l'autore dell'articolo diffamatorio ovvero b) dal "fatto proprio" dello stesso direttore, per aver omesso di esercitare il controllo dovuto.

⁴⁰⁵ L'art. 3 in oggetto è stato modificato dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ha stabilito l'equiparazione fra i cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

A tal proposito si segnala una pronuncia della Corte costituzionale (C. Cost., 29 aprile 2005, ord. n. 70, in www.giurcost.org), che ha rigettato una questione di illegittimità dell'art. 3 l. stampa, promossa per asserita violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma in oggetto limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, su richiesta di un cittadino egiziano residente a Milano. La questione è stata, però, dichiarata manifestamente inammissibile a causa della natura non giurisdizionale del procedimento di registrazione previsto dall'art. 5 l. 47/1948, volto esclusivamente alla verifica della regolarità dei documenti presentati, atteso che "il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica", in linea con quanto si è già detto circa l'insussistenza nel nostro ordinamento di un'autorizzazione preventiva delle testate giornalistiche.

⁴⁰⁶ S. Peron, *La diffamazione tramite mass media*, Padova, 2006, p. 288, che riporta i requisiti previsti dall'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

⁴⁰⁷ Cass., sez. V, 26 maggio 2000, n. 8622, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2086.

È in particolare quest'ultima forma di responsabilità ad aver sollevato maggiori problemi quanto alla delimitazione dei suoi confini, fin dall'originaria formulazione dell'art. 57 c.p.: la peculiarità di tale istituto si coglie già dalla sua collocazione fra le norme di parte generale.

In particolare, l'art. 57 c.p. stabilisce la responsabilità del direttore o del vicedirettore responsabile⁴⁰⁸ che ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso con quest'ultimo.

Originariamente, in realtà, la norma prevedeva la responsabilità del direttore del periodico o quotidiano, in relazione ai reati commessi con il mezzo della stampa, per il solo fatto di ricoprire tale incarico⁴⁰⁹: la *ratio* di tale norma era di evitare di lasciare impuniti i reati commessi a mezzo stampa⁴¹⁰ e di attivare un controllo preventivo interno sulla pubblicazione.

Una siffatta formulazione ha dato adito fin da subito a critiche, in quanto la dottrina maggioritaria riteneva che tale articolo attribuisse al direttore del periodico una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui e dunque in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, nel frattempo introdotto dalla Carta costituzionale⁴¹¹.

Per la verità, un orientamento contrapposto sosteneva trattarsi di una responsabilità per fatto proprio del direttore del periodico, per aver violato gli obblighi di vigilanza, cui era tenuto, sull'operato dei giornalisti: la commissione del reato a mezzo stampa derivava, cioè, dalla sua condotta omissiva⁴¹².

Ed è a tale secondo indirizzo interpretativo che aderiva la giurisprudenza di legittimità, che dunque non ravvisava alcun motivo di incompatibilità con la Costituzione, atteso che la disciplina prevista dalla legge sulla stampa imponeva al direttore di sottoporre a controllo preventivo il contenuto del giornale da lui diretto, al fine di impedire la commissione di

⁴⁰⁸ Lo stesso art. 3 l. stampa prevede anche la figura del "vicedirettore" responsabile: quest'ultimo, però, viene nominato solo quando il direttore sia investito di mandato parlamentare e, solo in quel caso, assume la qualità di responsabile. Come vedremo, infatti, la responsabilità *ex art. 57 c.p.* ricade soltanto su un unico soggetto, non potendo essere suddivisa fra più figure.

⁴⁰⁹ Il testo originario dell'art. 57 c.p. era così formulato: "Per i reati commessi col mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti: 1) qualora si tratti di stampa periodica, chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, ...".

⁴¹⁰ Come riportato negli stessi lavori preparatori della legge n. 47 del 1948.

⁴¹¹ P. Nuvolone, *op. ult. cit.*, p. 106.

⁴¹² F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1949, p. 211; F. Carnelutti, *Teoria generale del reato*, Padova, 1932, p. 351.

reati: la mancata o insufficiente verifica consentiva di addebitare al direttore l'evento a titolo di colpa e non di responsabilità oggettiva⁴¹³.

Per la stessa ragione, la Corte costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. per contrasto con il principio stabilito dall'art. 27 Cost., “dovendosi ravvisare un nesso di causalità materiale tra la condotta del direttore e l'evento, cui si accompagna un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità penale il requisito della personalità”⁴¹⁴.

Nonostante gli sforzi per comporre il contrasto, rimanevano evidenti le frizioni con il principio di personalità della responsabilità penale, come la stessa autorevole Corte aveva evidenziato nella sua pronuncia, tanto che poco dopo intervenne il legislatore a modificare l'art. 57 c.p., che ora prevede espressamente, fra gli elementi della condotta, l'omesso controllo, da parte del direttore responsabile, sul contenuto del periodico, al fine di impedire la commissione di reati, così superando il collegamento tra il mero fatto della titolarità dell'incarico del direttore e la responsabilità penale⁴¹⁵; inoltre, si è introdotto esplicitamente l'elemento soggettivo della colpa. Il testo attuale, dunque, oltre a far salvo il caso di concorso con l'autore dello scritto e la responsabilità di questi, prevede espressamente l'ipotesi in cui il direttore abbia omesso le dovute verifiche ovvero le abbia svolte in modo negligente, fondando così una responsabilità colposa⁴¹⁶.

La nuova disposizione configura, secondo la dottrina prevalente, un reato proprio e autonomo, distinto dall'illecito realizzato con la pubblicazione⁴¹⁷, e punito meno

⁴¹³ V. *ex plurimis*, Cass., sez. II, 15 luglio 1953, Vais, in *Giust. pen.*, 1954, II, c. 415. Si osserva come anche secondo tale indirizzo interpretativo, pur maggiormente conforme al principio di personalità della responsabilità penale, la colpa in capo al direttore fosse soltanto presunta e, inoltre, idonea a fondare una responsabilità di tipo doloso (derivante dalla natura, solitamente dolosa, del reato commesso a mezzo stampa), dando luogo ad una forma “anomala” di responsabilità.

⁴¹⁴ Corte Cost., 23 giugno 1956, n. 3, in *www.giurcost.org*.

⁴¹⁵ M. Polvani, *op. cit.*, p. 225.

⁴¹⁶ M. Polvani, *ibidem*, rileva come venga così delineato un concetto di colpa più circoscritto rispetto a quello desumibile dall'art. 43 c.p., non rilevando qualunque forma di negligenza, imprudenza o imperizia, ma solo l'inosservanza della specifica regola che impone al direttore il controllo sulla pubblicazione.

⁴¹⁷ P. Nuvolone, *op. ult. cit.*, p. 115 e ss., secondo il quale l'autonomia del reato si desume da alcuni indici legislativi, quali la clausola “fuori dai casi di concorso”, in quanto, se non può profilarsi un concorso, significa che la fattispecie è autonoma, o la distinzione prevista dall'art. 58-bis c.p. fra il reato commesso dal direttore e quello commesso dall'autore dello scritto: la querela presentata nei confronti del primo si estende anche al secondo, ma non viceversa, non essendo previsto analogo effetto estensivo al direttore responsabile, a dimostrazione dell'autonomia della responsabilità di quest'ultimo da quella dell'autore dello scritto. In tal senso, v. altresì Cass., sez. V, 9 luglio 2009, n. 40446, in *Cass. pen.*, 2010, 7-8, p. 2710, che ha stabilito: “la remissione della querela proposta nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione a mezzo stampa non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., giacché l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato”.

Nello stesso senso risulta orientata anche la giurisprudenza prevalente, cfr. Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, in *Giust. pen.*, 1991, II, p. 505, secondo cui: “l'art. 57 c.p. configura, a carico del direttore responsabile di un periodico, un reato autonomo, punibile a titolo di colpa, la quale consiste non già in generiche forme di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì nell'inosservanza di una specifica regola di condotta e cioè nel mancato esercizio, sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati”.

severamente, ossia con la pena stabilita per quest'ultimo, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Se, da una parte, tale soluzione contribuisce ad attenuare i profili di criticità della precedente formulazione, è altrettanto vero che, dall'altra, sembra permanere quella forma di responsabilità "anomala" in capo al direttore, o meglio, una forma anomala di concorso eventuale di persone nel reato, che consiste nell'agevolazione colposa di un delitto doloso commesso da altri⁴¹⁸.

Inoltre, la riforma non ha del tutto sgombrato il campo da dubbi interpretativi: la stessa espressione "a titolo di colpa", contenuta nella parte della norma relativa al trattamento sanzionatorio, senza che tale imputazione sia prevista come requisito dell'elemento soggettivo, si è rivelata, come accaduto in altri casi, suscettibile di diverse interpretazioni. Peraltro, anche la nuova formulazione dell'art. 57 c.p. non è detto che riesca ad impedire facili automatismi nel riconoscimento della responsabilità in capo al direttore del periodico, il quale difficilmente, in presenza di un illecito commesso attraverso il periodico da lui diretto, potrà andare esente da responsabilità: la posizione assunta al riguardo dalla Cassazione, infatti, risulta molto rigorosa, anche per ciò che concerne la delegabilità ad altri soggetti dei propri compiti di controllo. In effetti, tale compito non risulta in alcun modo delegabile ad altri, nemmeno in parte, atteso che, in presenza di un illecito commesso a mezzo stampa, il direttore responsabile del periodico sarà chiamato a rispondere per omesso impedimento dell'evento, salvo provi di aver provveduto a svolgere tutte le verifiche necessarie, nei termini che vedremo.

Più di recente, si è registrata un'apertura al riguardo, avendo la giurisprudenza ammesso in alcuni casi che anche un soggetto terzo possa assumere tale ruolo, sempre che ne abbia le qualifiche e comunque temporaneamente (ad esempio, durante il periodo delle ferie, o in caso di malattia di durata non brevissima)⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Per una dettagliata ricostruzione sulle diverse posizioni dottrinali in merito alla natura del reato, v. M. Polvani, *op. cit.*, p. 228 e ss.. In particolare, impostazioni differenti collocano la condotta del direttore responsabile nella categoria delle fattispecie omissive esclusivamente dolose, ritenendo la commissione del reato condizione obiettiva di punibilità e l'inciso "a titolo di colpa" un rinvio solo al trattamento sanzionatorio (v. in tal senso, F. Albergiani, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984, p. 110 e ss.). Nel senso di ritenere che il reato previsto dall'art. 57 c.p. abbia natura di reato omissivo improprio, caratterizzato dall'obbligo giuridico di impedire che un terzo cagioni l'evento di reato usando la stampa come mezzo, v. G. Delitala, *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 544 e ss. e la giurisprudenza maggioritaria, v. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 06 dicembre 2012, n. 17348, in *Resp. civ. e prev.*, 2013, 4, p. 1334.

⁴¹⁹ Sul punto, v. P. Pisa, *Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità del direttore di periodico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 3, p. 333 e ss. e P. Pisa, *Ipotesi di responsabilità anomala*, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit.*, p. 420.

La stessa Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità di una disciplina unitaria della responsabilità dei direttori a prescindere dalla dimensione del periodico da loro diretto, senza che sia consentita una ripartizione della

Inoltre, la funzione di controllo del direttore (o di tale direttore “temporaneo”) si caratterizza per essere “totale”, avendo ad oggetto l’intero giornale (comprese le inserzioni pubblicitarie o eventuali lettere inviate alla redazione dai lettori o da opinionisti⁴²⁰). Non sono, infatti, ammesse deleghe “parziali” in relazione ad alcune “rubriche” o a determinati argomenti trattati nel periodico⁴²¹: anche tale circostanza rischia di celare un’ipotesi di responsabilità oggettiva occulta, stante la difficoltà per il direttore di verificare effettivamente il contenuto del giornale in ogni sua parte.

responsabilità stessa anche fra altri soggetti, ha ritenuto infondata l’eccezione alla luce dell’art. 3 Cost., atteso che “l’identificazione del responsabile nel direttore, che per tale sua funzione è posto più degli altri in grado di seguire tutta l’attività del periodico, risponde a sufficienti criteri di razionalità”, anche per l’esigenza, ricordata all’inizio della presente trattazione, di identificazione certa ed immediata del responsabile. Inoltre, pur rilevando come “l’attuale disciplina comporti inconvenienti per quanto riguarda le difficoltà che il responsabile unico può incontrare nell’osservanza degli obblighi che gli incombono”, ritiene che si tratti tuttavia di “circostanze inerenti alle modalità di fatto dell’attuazione della disciplina che, come tali, non rientrano direttamente nella previsione normativa e non sono quindi idonee, di per sé, a costituire motivo di illegittimità costituzionale” (C. Cost., 24 novembre 1982, n. 198, in *Foro it.*, 1983, I, 570, con nota di G. Fiandaca, *È “ripartibile” la responsabilità penale del direttore di stampa periodica?*).

Sul tema, v. altresì M.B. Magro, *La responsabilità del direttore di stampa periodica e il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1236; T. Vitarelli, *Evento colposo e limiti del dovere obiettivo di diligenza nella responsabilità del direttore di stampa periodica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 1234 e ss. e, più in generale, in materia di delega di posizioni di garanzia, v. L. Fioravanti, *Delega di funzioni, dovere di vigilanza e responsabilità penale*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 769 e ss.; A. Fiorella, *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa*, Firenze, 1985 e A. Gullo, *La delega di funzioni in diritto penale: brevi note a margine di un problema irrisolto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1508 e ss..

⁴²⁰ Cass., sez. V, 29 novembre 2018, n. 8180, in *www.dejure.it*, che afferma, anzi, come il direttore, nel caso della pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista, sia tenuto a esercitare con particolare rigore il controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, “trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, né la colpa per il mancato o l’inadeguato esercizio del dovere di controllo può essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell’imminenza dell’invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l’accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla verità”. Cfr. anche Cass., sez. V, 31 gennaio 2017, n. 11087, in *Guida dir.*, 2017, 14, p. 47.

⁴²¹ Cfr. Cass., sez. V, 2 maggio 2016, n. 42309, in *www.dejure.it*; Cass., sez. V, 11 novembre 2009, n. 7407, in *Cass. pen.*, 2010, 11, 3877; Cass., sez. V, 16 gennaio 1986, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1860, che afferma: “a norma dell’art. 3 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sulla stampa, “ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile” (o un vice - direttore responsabile delle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione - in cui l’articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale - che il direttore indicato a norma dell’art. 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste, ai fini di tale reato, il conferimento interno di una parziale autonomia ad un vicedirettore relativamente ad una determinata rubrica (nella specie corrispondenza con i lettori) e tanto meno una inammissibile delega del potere-dovere di controllo”. V. altresì C. App. Milano, 27 maggio 2008, in *www.dejure.it*, che, nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la sanzione disciplinare irrogata al direttore responsabile di un quotidiano, ha affermato come non sia consentito prevedere una suddivisione di tali obblighi di vigilanza tra più soggetti, dal momento che “l’obbligo di controllo, che è sanzionabile in caso di omissione non solo sotto il profilo penale e civile, ma anche disciplinare, dev’essere personalmente assolto dal direttore, salva la possibilità di delegarlo (e l’onere di dimostrare di averlo fatto) in presenza di giustificate circostanze, e sempre che queste giustifichino poi una delega completamente assorbente e privativa (tale, cioè, da escludere la possibilità o la necessità di un controllo o di una lettura del giornale anche a distanza da parte del direttore)”.

Si sottolinea come tale rigida impostazione sia stata in altre sentenze motivata per la ragione che l’eventuale estensione a soggetti diversi dal direttore della disciplina dettata dall’art. 57 c.p. rappresenterebbe un’applicazione analogica *in malam partem*, non consentita dalla legge penale (Cass., sez. V, 11 luglio 2011, n. 42125, in *www.dejure.it*, relativa all’inapplicabilità di tale disciplina al “direttore editoriale”, ossia colui che “detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell’azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile”, con il quale, però, non può condividere la responsabilità di cui all’art. 57 c.p.).

Il dovere di diligenza del direttore, al contrario, dovrebbe essere contenuto entro limiti ragionevoli, dovendosi tenere in debita considerazione le dimensioni e le caratteristiche dell'azienda giornalistica, la quantità di materiale elaborato, l'eventuale compresenza di edizioni locali, la frequenza di pubblicazione del periodico, la natura informativa o valutativa dello scritto e richiedendo un controllo meno rigoroso nel secondo caso⁴²², anche al fine di evitare una sorta di "censura" interna operata dallo stesso direttore nei confronti dei giornalisti.

Inoltre, l'oggetto del controllo dovrebbe consistere nella verifica dei requisiti in presenza dei quali opera la scriminante della libera manifestazione del pensiero, ossia l'interesse pubblico, la continenza e la verità dei fatti narrati: è evidente come sia soprattutto quest'ultimo requisito a creare maggiori problematiche, atteso che la valutazione della verità della narrazione rischia di tradursi, di fatto, nell'imposizione al direttore di un obbligo di ripercorrere le ricerche, l'analisi delle fonti e, in definitiva, l'intera attività già svolta dai cronisti.

In sintesi, si osserva come tale rigorosa disposizione sia retaggio di un'epoca nella quale un effettivo controllo da parte del direttore del periodico era possibile, mentre nelle realtà editoriali odierne, al contrario, è molto difficile che un unico soggetto riesca a svolgere le dovute verifiche personalmente, senza avvalersi dell'ausilio di collaboratori, i quali dovrebbero essere conseguentemente responsabilizzati.

A tal proposito, si rileva come detto controllo sia ancora più complesso nella realtà informatica, nella quale, come vedremo a breve, è molto difficile che un unico soggetto riesca a svolgere le dovute verifiche personalmente, a causa dell'immediatezza della pubblicazione delle notizie e della quantità di informazioni caricate in rete sia da giornalisti che da lettori esterni alla redazione.

Infine, l'altra fonte di responsabilità penale del direttore responsabile è il concorso - doloso - nel reato commesso dall'autore della pubblicazione, che può sussistere sia nel caso in cui egli abbia dolosamente omesso il controllo dovuto al fine di consentire la commissione del reato da parte del giornalista, sia quando egli consapevolmente partecipi alla realizzazione di tale illecito, applicandosi in tali casi le norme sul concorso, così come previsto dalla clausola di apertura dell'art. 57 c.p.⁴²³.

⁴²² Cfr. Musco, *Stampa, op. cit.*, p. 643 e T. Vitarelli, *La responsabilità penale del direttore di stampa periodica*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore, cit.*, p. 291.

⁴²³ T. Vitarelli, *op. ult. cit.*, p. 292.

Inoltre, si ritiene che si versi in questo secondo campo anche nel caso di pubblicazione di un articolo di contenuto diffamatorio firmato con uno pseudonimo di autore non identificabile, quando vi sia prova della consapevole adesione dello stesso al contenuto dello scritto: la ragione della riconducibilità dell'articolo anonimo al direttore responsabile deriva, secondo giurisprudenza costante, dall'assunzione di responsabilità da parte dello stesso - intesa come adesione e condivisione del contenuto - a causa della mancanza di altra paternità dello scritto^{424 425}.

Orbene, delineati i tratti essenziali della diffamazione a mezzo stampa, si può ora volgere lo sguardo ai reati commessi attraverso un sistema informatico comunicativo.

2. La diffamazione e l'ingiuria a mezzo internet: la difficile equiparazione tra stampa cartacea e informazione *online*

La straordinaria espansione delle tecnologie e delle reti informatiche verificatasi nell'ultimo ventennio ha comportato un cambiamento nello svolgimento di numerose attività umane, semplificate e velocizzate grazie alle connessioni sempre più rapide ed efficienti, andando ad incidere sui settori più disparati della vita quotidiana (economia, lavoro, servizi, comunicazioni, ecc.): la rete presenta, infatti, la caratteristica della "pervasività", ossia la capacità di penetrare tutti i campi delle attività dell'uomo.

L'accresciuta flessibilità dei sistemi di telecomunicazione, in effetti, consente di offrire ad un numero sempre più ampio di soggetti una pluralità di servizi integrati e personalizzati, che vanno dall'intrattenimento all'informazione e "a quanti altri servizi si possano inventare combinando telefono, media, audiovisivi e informatica"⁴²⁶.

Le caratteristiche di tale fenomeno di "convergenza tecnologica" sono quelle della "multimedialità", ossia la possibilità di veicolare più linguaggi (suoni, immagini, dati)

⁴²⁴ Cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 30 maggio 2019, n. 27631, in *www.dejure.it*.

⁴²⁵ A completamento della disciplina sin qui delineata, gli artt. 57-*bis* e 58 c.p. prevedono rispettivamente la responsabilità nel caso di stampa non periodica e di stampa clandestina: la prima disposizione disciplina la responsabilità penale per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, riferendola in primo luogo all'autore della pubblicazione e, solo quando questi sia ignoto o non imputabile, all'editore ovvero, in caso anche quest'ultimo non sia indicato o sia non imputabile, allo stampatore; la seconda, invece, stabilisce l'applicabilità degli artt. 57 e 57-*bis* anche qualora non siano state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica. Peraltro, quest'ultima ipotesi di stampa cd. "clandestina" viene altresì contemplata dall'ipotesi delittuosa di cui all'art. 16 della medesima legge n. 47 del 1948.

⁴²⁶ A. Gentili, *La concorrenza nelle telecomunicazioni*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 208.

attraverso uno stesso *medium*, grazie alla trasformazione dei tradizionali segnali analogici in simboli binari (sistema digitale), e della “interattività”, cioè la facoltà, concessa all’utente di un servizio di telecomunicazioni, di interagire in vario modo sul contenuto del messaggio⁴²⁷. Tali aspetti, come vedremo, si riflettono soprattutto sulle comunicazioni e sul modo di veicolare e apprendere informazioni.

In particolare, con l’avvento del “Web 2.0”, che si differenzia dalla precedente “fase” del web - ossia l’originario “Web 1.0” - per la possibilità offerta agli utenti di creare, caricare e condividere contenuti, si è creata una realtà nella quale i “produttori” sono gli stessi utenti, che ora non si limitano a guardare tramite una “finestra” una realtà lontana, ma fruiscono dei servizi offerti dalla rete in modo attivo.

D’altra parte, però, lo sviluppo della rete ha determinato l’insorgenza di nuove forme di criminalità, che ricadono sotto l’etichetta generica di “reati informatici” (*computer crimes*). Sono state proposte dalla dottrina, non solo italiana, molteplici definizioni di tale fenomeno: una prima definizione si rinviene nel Manuale preparato alla fine degli anni Settanta per il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti che individua i reati informatici “nelle attività criminali per la cui esecuzione, scoperta e repressione si rendano necessarie particolari conoscenze nel campo della tecnologia dei computer”⁴²⁸.

Tale definizione, però, seppur utile, rischia di equiparare situazioni molto diverse fra loro, nelle quali l’utilizzo dello strumento informatico si atteggia in modi differenti. Per tale ragione, si ritiene preferibile, al di là delle molteplici definizioni di *cybercrime* che sono state proposte dalla dottrina, comprendere il significato di tale categoria sulla base di classificazioni che distinguono le diverse tipologie di illecito a seconda del ruolo assunto dal computer nella perpetrazione del reato: in particolare, si ritiene utile evidenziare come vi siano, da una parte, “reati eventualmente informatici” e, dall’altra, “reati necessariamente informatici”, a seconda che lo strumento informatico costituisca una modalità di commissione di un reato già esistente ovvero configuri un’ipotesi delittuosa del tutto nuova. Nel primo caso, il reato ben può essere commesso anche senza l’utilizzo delle nuove forme di tecnologia; nella seconda ipotesi, invece, il profilo informatico si presenta come elemento imprescindibile della struttura del reato⁴²⁹. Fra i primi rientra, ad esempio, il furto

⁴²⁷ A. Valastro, *La tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi modelli di responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 989.

⁴²⁸ Si tratta dell’*United States Computer Crime Manual*, preparato dallo *Stanford Research Institute* per l’Ufficio di Statistica Giudiziaria del Dipartimento federale di Giustizia, pubblicato nel 1979, v. C. Pecorella, *Diritto penale dell’informatica*, Padova, 2006, p. 2, anche per una ricostruzione delle varie definizioni offerte dalla dottrina.

⁴²⁹ Cfr. altresì D. Petrini, *La responsabilità penale per i reati via internet*, Napoli, 2004, p. 1, il quale evidenzia come i reati informatici possano avere, quale oggetto materiale della condotta, il *computer*, la sua memoria e i dati in essa

informatico⁴³⁰, mentre esempio tipico della seconda categoria è l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Orbene, non si può revocare in dubbio che la tutela penale dell'onore attraverso le fattispecie di diffamazione e ingiuria sia applicabile anche ad internet, nel caso in cui le offese al decoro o alla reputazione altrui siano perpetrate attraverso tale mezzo. Nel caso della diffamazione, in particolare, è la natura stessa del mezzo stesso che, come vedremo, consente la comunicazione a più persone⁴³¹.

Tale delitto, però, non viene di solito collocato fra i *computer crimes*, atteso che essi si caratterizzano per l'utilizzo illecito dello strumento informatico; la commissione del reato di diffamazione, al contrario, si lega all'invenzione del *web*, del quale sfrutta la funzione comunicativa: per tale ragione, si ritiene che tale delitto non sia riconducibile alla, pur variegata, categoria dei reati informatici, in quanto il coinvolgimento della tecnologia informatica nella sua realizzazione ha una portata del tutto marginale, che non conferisce a tale fattispecie alcuna peculiarità rispetto ai corrispondenti fatti di reato commessi al di fuori della rete⁴³².

In realtà, la diffamazione a mezzo internet, pur non potendo essere annoverata fra i *computer crimes* per l'assenza del collegamento con il sistema informatico, si ritiene sia comunque fattispecie peculiare rispetto alla diffamazione tradizionale e, come vedremo, anche rispetto alla diffamazione a mezzo stampa, atteso che le particolari modalità di commissione dell'illecito ne alterano senz'altro gli effetti, comportando peraltro questioni interpretative analoghe a quelle sollevate in relazione ai reati informatici propriamente detti.

Per esempio, in relazione alla diffamazione commessa attraverso internet risulta ancor più problematica, rispetto alla diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del momento consumativo e del *locus commissi delicti*: come per i *computer crimes*, può accadere che la condotta, pur perpetrata sul territorio nazionale, riverberi i propri effetti in tutto il mondo. In particolare, i siti utilizzati anche da utenti italiani possono essere registrati anche all'estero, con conseguenti problemi nel radicare la giurisdizione nel nostro ordinamento; in altre parole, la rete internet, per la sua natura "ubiquitaria", consente agli utenti di

contenuti, le operazioni di sistema, il funzionamento di programmi informatici. In alternativa, anche tradizionali categorie di reato possano essere commesse utilizzando mezzi informatici.

⁴³⁰ Per un'esauritiva analisi di questa fattispecie, v. L. Scopinaro, *Internet e reati contro il patrimonio*, Torino, 2007, p. 95 e ss.

⁴³¹ In relazione ad un caso di diffamazione a mezzo "Facebook", v. Cass., sez. V, 13 luglio 2015, n. 8328, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 1, p. 186, che ha affermato: "la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, sicché, se tale commento ha carattere offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.".

⁴³² L. Scopinaro, *op. ult. cit.*, p. 2 e C. Pecorella, *op. cit.*, p. 32 e ss.

accedere a determinati dati, che sono “fisicamente” collocati altrove, atteso che la connessione avviene da remoto o “*server*”⁴³³.

Le caratteristiche della rete, inoltre, comportano la pubblicazione dei contenuti attraverso una scansione di due momenti distinti, ossia l'immissione in rete del materiale diffamatorio e la (successiva) percezione dello stesso da parte di terzi.

Sul punto, coerentemente con quanto si è detto in relazione al momento consumativo della diffamazione in generale, la giurisprudenza prevalente ritiene tale delitto consumato nel momento e nel luogo in cui terzi interessati hanno percepito le espressioni denigratorie dell'articolo pubblicato, potendosi quindi individuare la giurisdizione italiana anche qualora il sito sia registrato all'estero ma le affermazioni offensive siano percepite in Italia⁴³⁴.

Conseguentemente, prima di tale momento, si potrà configurare soltanto il tentativo, come accade nel caso di inserimento in un sito *web* di frasi offensive, senza che nessun utente acceda a quel determinato sito e prenda cognizione del contenuto di tali affermazioni.

Infine, la rete internet riveste un ruolo importante nel reato di diffamazione, per la ragione che l'incredibile sviluppo delle tecnologie moderne e del *web* ha inciso in particolar modo sul settore delle comunicazioni, avendo comportato un nuovo e diverso modo di veicolare e recepire notizie: internet è diventato il canale principale di diffusione delle informazioni, tanto che anche le principali testate giornalistiche affiancano alla produzione cartacea dei quotidiani o dei periodici la relativa edizione digitale.

In tale contesto, si registra un arretramento della stampa “tradizionale”, come dimostrato dal calo della tiratura media dei maggiori quotidiani nazionali⁴³⁵, in favore degli altri mezzi di comunicazione di massa, tra i quali il *web* occupa una posizione di centralità assoluta.

Nella “società dell'informazione”, inoltre, si assiste in parallelo alla proliferazione di notizie che non sono più il frutto del lavoro dei tradizionali organi di stampa, ma provengono da canali diversi: si tratta, cioè, della diffusione sempre più consistente di un'informazione non professionale, totalmente slegata da dinamiche editoriali e redazionali e tendenzialmente

⁴³³ L. Bisori, *op. cit.*, p. 89 e ss. per una precisa ricostruzione del funzionamento delle connessioni.

⁴³⁴ V. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 11 gennaio 2017, n. 28739, in *www.dejure.it*, che afferma come la regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., ossia il domicilio dell'imputato, operi solo quando il luogo dell'evento non sia individuabile; v. anche Cass., sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741, in *Riv. pen.*, 2001, p. 156, secondo cui “il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la espressione ingiuriosa”.

⁴³⁵ Secondo i dati messi a disposizione da ADS (Accertamenti Diffusione Stampa), tutti i quotidiani principali hanno subito una consistente riduzione della tiratura media: ad esempio, il “Corriere della Sera”, che risulta essere il quotidiano più venduto nel 2018, è passato da 858.518 copie stampate nel 2003 a 309.160 nel 2018. Si osserva, inoltre, come il calo maggiormente significativo sia avvenuto nell'ultimo decennio, atteso che ancora nel 2010 il numero di copie stampate era pari a 630.643, ossia più del doppio di quello attuale. I dati sono liberamente consultabili su *www.adsnotizie.it*.

fruibile da chiunque⁴³⁶. Tale fenomeno prende il nome di “*citizen journalism*” per la ragione che alla pluralità di “consumatori finali” della notizia si affianca una pluralità di “centri di produzione” dell’informazione: essa viene ora veicolata attraverso siti *web*, *forum*, *blog*, *newsletter*, *social network*, ecc.

Non solo, anche le comunicazioni interpersonali possono avvenire sfruttando la rete internet, tramite *e-mail*, *chat*, applicazioni di messaggistica, ecc.

Si osserva, quindi, come, nonostante il notevole calo delle vendite dei giornali, l’“ansia da informazione”⁴³⁷ non sia diminuita, anzi, abbia solo cambiato “volto” attraverso due fasi: in un primo momento, si è, infatti, verificata una “dematerializzazione” del prodotto informativo cartaceo, “trasferito” nel nuovo ambiente di distribuzione *online*, senza che questo intaccasse sostanzialmente le *routine* professionali vigenti nelle imprese editoriali tradizionali; successivamente, sono state le piattaforme *online* (siti *web*, *blog*, *social networks*, ecc.) ad arricchirsi di contenuti “editoriali”, cui si può accedere tramite dispositivi abilitati (*pc*, *tablet*, *smartphones*, ecc.)⁴³⁸. In altre parole, forme di espressione e di comunicazione create per finalità diverse dalla diffusione di notizie (ossia per facilitare relazioni interpersonali, per intrattenimento, ecc.), sono caratterizzate sempre di più da contenuti informativi ed “editoriali”, oltretutto “personalizzati” secondo le preferenze degli utenti, anche se “remunerati” attraverso logiche pubblicitarie, tali per cui vengono percepiti dagli utenti come liberamente accessibili e gratuiti.

Gli aspetti della multimedialità e dell’interattività, che abbiamo analizzato, contraddistinguono anche il mondo della comunicazione e dell’informazione, che risulta ora frammentata, multiforme, policentrica e arricchita di contenuti ulteriori, anche vista la possibilità dell’utente di poter “interagire” con la notizia.

Di fronte a tale scenario, ci si domanda come debbano essere punite eventuali condotte, perpetrate attraverso queste nuove modalità, che siano lesive dell’onore, dal momento che esse risultano ancor più “inafferrabili” con gli strumenti attualmente previsti, in assenza di un’espressa normazione in materia.

⁴³⁶ Di tale fenomeno si può avere contezza sempre consultando i dati forniti da ADS, che rivelano come anche la vendita delle edizioni digitali, pur essendo fenomeno recentissimo, sia in costante diminuzione: prendendo di nuovo ad esempio il “Corriere della Sera”, si può osservare come tale quotidiano abbia venduto 34.938 copie digitali nel 2018, a fronte delle 52.649 copie vendute nel 2013. Questo rappresenta senz’altro un indice che le principali notizie sui fatti di attualità vengano reperite (anche) altrove; inoltre, per completezza, si precisa come gli stessi quotidiani spesso mettano a disposizione gratuitamente, in tutto o in parte, alcuni articoli dell’edizione digitale.

⁴³⁷ Mutuiamo questa significativa espressione dall’opera di R.S. Wurman, *Information Anxiety*, New York, Doubleday, 1989.

⁴³⁸ G. Boccia Artieri-A. Marinelli, *Introduzione: piattaforme, algoritmi, formati. Come sta evolvendo l’informazione online*, in *Problemi inf.*, 2018, 3, p. 349 e ss.

È, infatti, evidente come le nuove forme di comunicazione non possano essere ricondotte alla nozione di stampa fornita dalla legge n. 47 del 1948, che, come abbiamo visto, si basa sull'utilizzo di mezzi meccanici o fisico-chimici, assenti nei nuovi mezzi di comunicazione. Conseguentemente, in dottrina⁴³⁹ si è da sempre sostenuta l'inapplicabilità della legge sulla stampa alle condotte commesse a mezzo internet, con la conseguenza che a tale fenomeno non solo non è possibile estendere le norme penali ivi previste, che costituirebbe un'inaccettabile violazione del divieto di analogia *in malam partem*, ma nemmeno può operare la disciplina (amministrativa, civile e processuale) prevista da tale legge, applicabile unicamente alla stampa tradizionale per espressa previsione dell'art. 1 della legge in oggetto.

Inoltre, come già accennato, manca nel nostro ordinamento una compiuta disciplina che tenga conto della novità rappresentata dalle condotte informatiche, atteso che gli interventi in materia di criminalità informatica sono stati limitati, disorganici e ormai, anch'essi, datati. Si pensi, ad esempio, alla legge n. 547 del 23 dicembre 1993, intervenuta, sulla spinta di sollecitazioni sovranazionali⁴⁴⁰, a modificare le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale: essa ha introdotto nuove figure criminose, in ambiti però molto ristretti, ossia, prevalentemente, in materia di reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'inviolabilità del domicilio (da questo momento in avanti inteso altresì come domicilio "informatico").

Purtuttavia, per la sua notevole espansione e portata, non è possibile che il *web* presenti "zone franche", svincolate da obblighi e regole, con il rischio di lasciare impunte condotte lesive dell'onore che siano perpetrate a mezzo internet.

In particolare, in relazione a tale fenomeno, risulta ancor più difficile trovare il punto di equilibrio tra la libertà di espressione del pensiero e la tutela dell'onore.

Al fine di poter prospettare soluzioni puntuali alle numerose questioni interpretative che si sono via via presentate, si ritiene utile analizzare singolarmente le varie forme di divulgazione di notizie ed informazioni a mezzo internet (testate telematiche, *forum*, *blog*, *newsletter*, *social network*, *e-mail*, ...), le quali presentano caratteristiche differenti, allo stato non riconducibili ad un'unica disciplina.

⁴³⁹ V. Zeno Zencovich, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, p. 15 e ss. e G. Corrias Lucente, *op. cit.*, p. 260.

⁴⁴⁰ Ci riferiamo in particolare alla Raccomandazione n. (89)9 sulla criminalità informatica, adottata il 13 settembre 1989 dal Comitato Direttore per i Problemi Criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa.

2.1 La testata giornalistica *online* fra definizioni incerte e applicazioni *praeter legem*

Come si accennava, i più importanti quotidiani italiani da qualche anno pubblicano notizie e articoli altresì sui propri siti *web*, mettendo quindi a disposizione dell'utenza copie "digitali", in parallelo all'edizione "stampata".

La questione principale che si è posta in relazione al giornale cd. "telematico" riguarda la possibilità di estendere anche ad esso le disposizioni previste dalla legge n. 47 del 1948 e, più in generale, la disciplina fin qui analizzata in materia di stampa.

Per tentare di capire se a tale quesito possa essere data risposta affermativa, si ritiene opportuno inquadrare il problema sotto differenti profili, nei quali il rilievo, già esposto, della difficoltà di ricomprendere la testata *online* nella nozione di stampa viene in considerazione di volta in volta in maniera differente.

In primis, si è visto come il periodico "cartaceo" sia sottoposto al regime amministrativo previsto dalla legge sulla stampa e, quindi, agli obblighi di trasparenza ivi previsti, che impongono la registrazione del periodico stesso ai sensi dell'art. 5 l. 47/48.

A tal proposito, dunque, ci si è chiesti se anche la testata telematica dovesse adempiere a tale obbligo, con conseguente applicabilità, in caso di omessa registrazione, del reato previsto dall'art. 16 l. n. 47 del 1948 relativo, come si è già visto, alla stampa clandestina, ossia alla pubblicazione di giornale o altro periodico senza eseguire la registrazione prescritta dalla medesima legge.

Se da una parte la giurisprudenza ha talvolta dimostrato una timida apertura in tal senso, estendendo anche ai giornali telematici il regime amministrativo della stampa⁴⁴¹ e, dunque, ammettendo che anch'essi potessero essere registrati secondo la procedura prevista dall'art. 5 l. stampa, dall'altra il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale rappresenta un ostacolo insormontabile all'applicabilità del reato di stampa clandestina in caso di omessa registrazione⁴⁴².

⁴⁴¹ V. Trib. Voghera, 30 dicembre 1999, cit. da A. Gullo, *Le aggravanti della diffamazione*, cit., p. 99. *Contra*: Trib. Salerno, 18 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 85, con nota di Boggiano, secondo cui "la registrazione presso la cancelleria del tribunale di un giornale telematico non è ammissibile in assenza di pubblicazione del suddetto giornale anche su supporto cartaceo, non rientrando questo tipo di pubblicazione nel concetto di stampa come definito dall'art. 1 l. 8 febbraio 1948 n. 47".

⁴⁴² Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230, in *Dir. inf.*, 2012, 6, p. 1118, con nota di Di Fabio, che ha al riguardo affermato: "il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 l. n. 47 del 1948: l'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione

Successivamente sembrava che il problema fosse in parte superato con l'intervento, dapprima, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria per il 2001) e, poi, della legge n. 62 del 7 marzo 2001, che all'art. 1 definisce il "prodotto editoriale" quello "realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Tale articolo di legge, infatti, ai commi successivi estende al prodotto editoriale la disposizione di cui all'art. 2 della legge sulla stampa, che indica le informazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sugli stampati, nonché, appunto, l'obbligo di registrazione previsto per i periodici "tradizionali". La definizione di prodotto editoriale offerta dalla legge n. 62 del 2001 ha indotto taluni a sostenere la riconducibilità del giornale telematico nell'alveo della legge sulla stampa; in realtà, però, tale definizione risulta valida soltanto ai fini della legge citata, ossia per ottenere le provvidenze messe a disposizione in favore dell'editoria⁴⁴³, non incidendo per il resto sulla nozione di stampato, che rimane legata alla riproduzione tipografica o con mezzi meccanici o fisico-chimici.

In tal senso la giurisprudenza ha, infatti, stabilito che "la normativa di cui alla l. 7 marzo 2001 n. 62, ribadita dalla successiva normativa di cui al d.l. 9 aprile 2003 n. 70, ha introdotto la registrazione dei giornali *online* presso il tribunale del luogo di pubblicazione esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze per l'editoria"⁴⁴⁴.

È pur vero che tale previsione ha di fatto esteso anche ai giornali telematici la possibilità di registrarsi, ma non per questo tale obbligo comporta l'applicabilità della sanzione penale di cui all'art. 16 della citata legge sulla stampa, in caso di omessa registrazione, atteso che tale impostazione costituirebbe un'"interpretazione analogica *in malam partem*" non consentita ai sensi degli art. 25 comma 2 cost. e 14 delle disposizioni sulla legge generale"⁴⁴⁵.

del risultato di tale attività". Cfr. altresì C. App. Roma, 11 gennaio 2001, Mauro, in *Dir. inf.*, 2001, p. 31: "l'art. 2 l. n. 47 del 1948 prevede l'obbligo di un direttore responsabile solo per i giornali a stampa, il quale assume i relativi doveri a seguito della prescritta registrazione. Alla edizione telematica dello stesso giornale, non costituendo stampato e non essendo assoggettato a registrazione, non sono estensibili "*in malam partem*" le responsabilità previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa".

⁴⁴³ Come chiarito dall'interpretazione "autentica" fornita dall'art. 7, comma 3 del d.l. n. 70 del 9 aprile 2003, che ha precisato: "la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".

⁴⁴⁴ Cass., sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230, *cit.*

⁴⁴⁵ *Ibidem*. Ma in senso contrario, v. Trib. Modica, 8 maggio 2008, in *Dir. inf.*, 2008, p. 815 ss., che ha ravvisato il reato di stampa clandestina *ex art.* 16 nell'omessa registrazione di una testata *online*: nel caso di specie, l'equiparazione della testata telematica alla pubblicazione cartacea (cioè un prodotto editoriale soggetto a registrazione) è stata desunta dalla simultanea sussistenza dei tre requisiti della regolare periodicità, del titolo identificativo e della diffusione presso il pubblico di informazioni legate all'attualità.

Analogamente, la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della disciplina sulla rettifica di cui all'art. 8 l. stampa alle pubblicazioni telematiche⁴⁴⁶.

Tale questione, per la verità, si interseca con altro tema, ossia la possibilità di estendere le garanzie previste per la stampa ai giornali telematici: in particolar modo, ci si riferisce al sequestro degli stampati, consentito soltanto in presenza di reati per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi⁴⁴⁷. La facoltà di sottoporre a sequestro le testate giornalistiche *online*, infatti, è stata a lungo dibattuta, anche a causa del quadro poco chiaro venutosi a creare in seguito alle citate leggi dei primi anni 2000, utilizzate come argomento a favore dell'estensione di tale garanzia anche ai giornali telematici (in particolare facendo leva sull'inclusione del supporto informatico nella nozione di prodotto editoriale).

Alcune pronunce, al contrario, hanno stabilito che le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa non potessero estendersi alle manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, ivi comprese quelle oggetto di articoli giornalistici pubblicati sul *web*, e ciò perché il termine "stampa" sarebbe stato assunto dalla norma costituzionale nella accezione tecnica innanzi precisata, vale a dire con riferimento alla sola "carta stampata"⁴⁴⁸.

Sul punto, vista l'incertezza in materia, sono intervenute le Sezioni Unite⁴⁴⁹, chiamate a dirimere, nello specifico, due questioni: *in primis*, la "sequestrabilità", anche in parte, di un sito *web*, dal momento che il sequestro, stante la particolare natura del mezzo, non consisterebbe in una materiale *adprehensio* della cosa, ma nell'imposizione di vincoli a

⁴⁴⁶ Trib. Udine, 15 settembre 2010, in *Dir. inf.*, 2011, 1, p. 135: "la disciplina sulla rettifica di cui all'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47, non può ritenersi applicabile alle pubblicazioni telematiche in forza di una estensione interpretativa della l. 7 marzo 2001 n. 62, che nel disciplinare le provvidenze in favore dell'editoria definisce il giornale telematico quale "prodotto editoriale", dovendo tale estensione ritenersi limitata agli articoli menzionati nella legge stessa (art. 2 "indicazioni obbligatorie sugli stampati" ed art. 5 "registrazione del giornale o periodico"). In mancanza di una espressa previsione legislativa e nell'attuale contesto normativo di riferimento, dovendo ritenersi inapplicabile l'istituto della rettifica al quotidiano telematico, non è ammessa la relativa tutela cautelare, a prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito della vicenda".

⁴⁴⁷ I casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono: a) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (l. n. 47 del 1948, artt. 3 e 16); b) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (r.d.lgs. n. 561 del 1946, art. 2); c) stampa periodica che faccia apologia del fascismo (l. 20 giugno 1952, n. 645, art. 8); d) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 161).

Il sequestro preventivo degli stampati, dunque, non è previsto per il delitto di diffamazione, in linea con quanto si è già detto sull'esigenza di impedire qualunque forma di indebita limitazione della libertà di manifestazione di pensiero.

⁴⁴⁸ Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in *Guida dir.*, 2014, 14, p. 71, secondo cui, "le pubblicazioni sul *web* non godono della garanzia riservata alla stampa dall'art. 21, comma 3, cost., conseguendone l'ammissibilità del sequestro preventivo (mediante oscuramento) nel caso di pubblicazione dal contenuto diffamatorio". Tale pronuncia, in particolare, non distingue fra le testate giornalistiche e le altre manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, ritenendo in ogni caso inapplicabili le garanzie costituzionali in materia di stampa.

⁴⁴⁹ Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, in *Foro it.* 2016, 1, II, p. 52, con nota di Palmieri. Per un commento, v. altresì D. Petrini, *Diffamazione on line: offesa recata con "altro mezzo di pubblicità" o col mezzo della stampa?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 11, p. 1485 e ss.

carico del gestore del sito o di terzi fornitori del servizio, affinché procedano ad “oscurare” la pagina incriminata; in secondo luogo, la possibilità di estendere anche alle testate telematiche le garanzie costituzionali previste per la stampa tradizionale e quindi l'impossibilità di procedere al sequestro anche dei giornali *online*, nel corso di un procedimento per diffamazione, reato che, come detto, non rientra fra quelli previsti espressamente dalla legge sulla stampa o da altre leggi dell'ordinamento.

Il Supremo Consesso, pur dando risposta affermativa al primo quesito, per la ragione che le risorse telematiche o informatiche sono equiparabili a “cose” e che il sequestro può avere ad oggetto altresì l'imposizione di attività al fine di assicurare efficacia alla misura, ritiene che un trattamento differenziato fra la stampa tradizionale e quella informatica determinerebbe un'irragionevole disparità, incompatibile con l'art. 3 Cost., soprattutto considerando che le maggiori testate giornalistiche presentano anche la relativa edizione digitale, talché devono essere estese anche ai periodici *online* le garanzie previste dall'art. 21 Cost. in materia di stampa.

Si osserva, però, come la Corte, nell'enunciare tale principio, si premuri di specificare come tale esito interpretativo non possa riguardare tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook*), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma debba “rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturale e finalistico che li connotano, sono riconducibili, come meglio si preciserà in seguito, nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio”.

Ecco allora che viene introdotto un altro principio, ossia quello dell’“informazione di tipo professionale”, in quanto le garanzie previste per la stampa possono operare solo in relazione a quest'ultima, dalla quale si differenziano le altre forme di espressione sopra analizzate (*forum, blog, ecc.*), ritenute non assimilabili ad una testata giornalistica.

L'informazione professionale si caratterizza, infatti, per la presenza di alcuni requisiti ontologici (struttura, teleologia, scopi della pubblicazione) propri di un giornale: la struttura è costituita dalla “testata”, che è l'elemento che lo identifica, e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); la finalità si concretizza nella raccolta, nel commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (cronaca, economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione.

Orbene, tali requisiti, secondo le Sezioni Unite, sarebbero comuni ad entrambe le “forme” di giornale, ossia quella telematica e quella “cartacea”, con la conseguenza che ad esse deve essere applicata la medesima disciplina⁴⁵⁰.

Per addivenire a tale conclusione, è evidente come sia necessario “forzare” il dato letterale: la Corte stessa ammette, in effetti, di voler adottare un senso “figurato” del concetto di stampa e di individuare un significato differente del termine “riproduzione”, che deve essere ora inteso come “potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato”⁴⁵¹: quello che viene valorizzato, in altre, parole è lo scopo informativo, presente altresì nelle pubblicazioni telematiche.

La Corte, inoltre, prendendo atto della “colpevole inerzia del legislatore”, dichiara di aderire ad un’interpretazione “evolutiva”, e non analogica, del concetto di stampa, atteso che al momento dell’entrata in vigore della Costituzione e della legge n. 47 del 1948, l’attuale sviluppo tecnologico non era ipotizzabile, ma ciò non impedisce - oggi - di inquadrare anche i giornali telematici nella nozione di stampa, vista anche l’evoluzione legislativa in materia, come abbiamo visto, volta a includere anche il “prodotto informatico”.

Orbene, pare evidente come la soluzione adottata, nonostante il dichiarato intento di non voler adottare un’impostazione analogica, di fatto conferisca alla nozione di “stampa” un significato del tutto nuovo (in particolare “sfumando” molto il requisito oggettivo della predisposizione tramite mezzi meccanici o fisico-chimici) e, dunque, non si limiti a darne un’interpretazione estensiva, per la ragione che, rispetto alla stampa tradizionale, le tecnologie informatiche sono qualcosa d’altro e di diverso; queste ultime, peraltro, non erano neppure immaginabili al momento dell’introduzione della normativa in materia di stampa.

Che si tratti di interpretazione “creatrice” risulta evidente anche dalla distinzione operata fra i diversi mezzi di manifestazione del pensiero, sulla base di indici introdotti *ex novo* e del tutto disancorati da dati legislativi; inoltre, tale distinzione, motivata dalla comprensibile esigenza di non estendere eccessivamente il campo di operatività della normativa in esame, può risultare talvolta ingiustificata, atteso che la differenza fra le varie forme di comunicazione e di informazione non è sempre così marcata, anche in relazione agli effetti

⁴⁵⁰ La Corte ha, infatti, chiarito che “è di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidenti con quelli della pubblicazione cartacea) [...] assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest’ultimo”.

⁴⁵¹ V. in particolare il punto 20 della motivazione.

della condotta lesiva (si pensi, ad esempio, al labile confine fra un articolo pubblicato sul sito *web* di un giornale e l'articolo di un *blog* tenuto da un giornalista)⁴⁵².

Ma il vero *punctum dolens* della decisione in oggetto sembra essere proprio l'equiparazione *tout court* fra stampa cartacea e giornale telematico: in effetti, affermare con certezza la sostanziale uguaglianza delle due diverse forme di manifestazione del pensiero porta con sé conseguenze ben più significative.

In effetti, se nel caso specifico l'estensione delle garanzie in materia di stampa anche alle testate giornalistiche *online* sembra condivisibile (e l'interpretazione *praeter legem* non appare così deprecabile, trattandosi di analogia "favorevole" al reo), si rileva come l'argomentazione adottata dalla Suprema Corte per affermare tale principio di diritto rischi di comportare ulteriori effetti, quali l'obbligo di registrazione delle testate telematiche (pena l'applicazione della sanzione prevista dalla stampa clandestina), l'estensione della responsabilità prevista dall'art. 57 c.p. al direttore del periodico *online*⁴⁵³ e l'applicabilità della circostanza aggravante del mezzo della stampa, con evidente violazione del divieto di analogia *in malam partem*.

Quanto alla responsabilità dei direttori di giornali *online*, peraltro, si era formato un indirizzo interpretativo di segno contrario: la giurisprudenza, infatti, era ormai costante nel ribadire la loro esclusione dalla disciplina prevista dall'art. 57 c.p., non solo per la diversità strutturale fra i due mezzi (carta stampata e internet), ma soprattutto per l'oggettiva impossibilità per il direttore di una testata informatica di effettuare il controllo richiesto dalla norma, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva⁴⁵⁴.

⁴⁵² Per un commento critico sul "metodo" utilizzato dalla Corte in relazione al principio di uguaglianza, v. C. Melzi d'Eril, *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 marzo 2016.

⁴⁵³ Peraltro, la stessa pronuncia fa riferimento alla presenza, anche nei giornali *online*, della figura di un direttore responsabile e al fatto che anche tali testate sono registrate, requisiti che li renderebbero simili, appunto, ai periodici tradizionali.

⁴⁵⁴ Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 44126, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 4, p. 1604, con nota di D. Petri, che aveva significativamente affermato: "il periodico *on line* non può essere considerato "stampa" ai sensi dell'art. 57 c.p.; sicché il direttore responsabile di un periodico *on line* non risponde nel caso di omesso controllo necessario ad impedire la commissione del reato di diffamazione aggravata in seguito alla pubblicazione di un commento lesivo della dignità altrui da parte di un lettore".

Cfr. altresì Cass., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 4, p. 455, con nota di I. Pisa, secondo cui "nel concetto di stampa, non può essere ricompresa l'informazione *on-line*. Né può pensarsi ad una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia *in malam partem*. D'altra parte, il solo fatto che siano state presentate più proposte di legge per estendere la portata dell'art. 57 c.p. anche al direttore di un giornale telematico, rappresenta ulteriore riprova del fatto che, allo stato, al predetto direttore non è attribuita alcuna posizione di garanzia. Ciò a voler poi trascurare che il delitto *ex art. 57 c.p.* è fattispecie colposa e dunque andrebbe individuato un qualche profilo di colpa da attribuire al direttore, altrimenti ci si troverebbe nell'ambito della responsabilità oggettiva, ritenuta ormai costituzionalmente incompatibile".

Per quanto concerne la responsabilità circa eventuali commenti diffamatori inseriti direttamente dai lettori (grazie alla funzione offerta dalla rete internet, ma, in fondo, in maniera non dissimile da quanto accadeva in passato mediante la

A seguito dell'impostazione adottata dalle Sezioni Unite, nonostante le voci contrarie di autorevole dottrina⁴⁵⁵, si registra sul punto un *revirement*, dal momento che la Cassazione ha affermato che “in tema di reati commessi a mezzo stampa, deve ritenersi superato il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che escludeva la responsabilità del direttore di un periodico *on-line* per il reato di omesso controllo, *ex art. 57 c.p.*, principalmente per l'impossibilità di ricomprendere detta attività *on-line* nel concetto di stampa periodica, nonché per l'impossibilità per il direttore della testata *on-line* di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall'utenza”⁴⁵⁶.

Tale inversione di marcia potrebbe sembrare giustificata per la ragione che, nel caso di specie, l'articolo contenente espressioni diffamatorie fosse pubblicato in forma anonima, in quanto esso, “lungi dall'essere un commento “*ab externo*” di un lettore, si presenta come contenuto redazionale, sia pure inserito non firmato dal suo autore, all'interno della pubblicazione telematica. Tale modalità di inserimento nel corpo della testata lascia presumere, infatti, la possibilità da parte del direttore responsabile di operare un controllo preventivo sul contenuto del giornale, che, altrimenti, ove non operasse alcun filtro, sarebbe esposto alla indiscriminata pubblicazione di ogni sorta di articolo diffamatorio, diventando un efficace strumento per la consumazione di reati a mezzo stampa”.

Una siffatta impostazione potrebbe dunque risultare, ad una lettura superficiale, coerente con la giurisprudenza che ravvisa la responsabilità del direttore del periodico in presenza di articoli diffamatori pubblicati in forma anonima. In realtà, però, tale filone interpretativo tradizionale ricostruisce la responsabilità del direttore - sussistendone i presupposti - in termini di concorso nel reato di diffamazione⁴⁵⁷. Nel caso in esame, invece, si individua in capo al direttore del giornale telematico una posizione di garanzia che, ancorché operi a titolo di colpa, viene introdotta *ex novo* per via giurisprudenziale⁴⁵⁸.

pubblicazione sul periodico di missive dei lettori), la Cassazione ha coerentemente affermato: “il direttore di un periodico *on line* non è responsabile per il reato di omesso controllo, *ex art. 57 c.p.*, sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività *on line* nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata *on line* di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postati” direttamente dall'utenza” (Cass., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in *Cass. pen.*, 2015, 3, p. 1202).

⁴⁵⁵ D. Petrini, *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla cambi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 4, p. 1611, il quale osserva come un controllo da parte del direttore di un giornale *online* sia materialmente impossibile e, dunque, inesigibile, anche, e soprattutto, in relazione ai commenti inseriti dagli utenti; non solo, un controllo preventivo sarebbe altresì inopportuno, vista la peculiare natura della rete internet, refrattaria a censure e, piuttosto, ispirata a una “democratica e imprescindibile apertura”. Cfr. altresì V. Zeno Zencovich, *cit.*, p. 15 e ss.

⁴⁵⁶ Cass., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, in *Cass. pen.*, 2019, 4, p. 1648, con nota di Pedullà.

⁴⁵⁷ Come si è visto nel “caso Sallusti”, Cass., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, *cit.* e v. *supra*, par. 1.1.

⁴⁵⁸ In tal senso, I. Pisa, *La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, *cit.*, p. 407 e ss., che la definisce “un'inaccettabile operazione di criminalizzazione per via giurisprudenziale”.

La Cassazione, peraltro, non considerando la particolare natura del mezzo, presume un po' troppo semplicisticamente, in presenza di uno scritto anonimo, la sussistenza di un'effettiva colpa in capo al direttore del periodico online, omettendo di verificare la reale possibilità per quest'ultimo di controllare preventivamente il contenuto dell'articolo⁴⁵⁹.

Tale pronuncia, peraltro, è stata seguita da altre nello stesso senso⁴⁶⁰, in relazione a casi nei quali gli autori dei contenuti diffamatori erano identificati e nei quali, facendo leva sulle argomentazioni della pronuncia delle Sezioni Unite, soprattutto in relazione alle asserite analogie "strutturali" fra i due tipi di *media*, si è affermata nuovamente la responsabilità del direttore del giornale telematico *ex art. 57 c.p.*

Si osserva, a tal proposito, come la giurisprudenza, che senz'altro ha avuto un ruolo di primaria importanza in relazione al delitto di diffamazione (sia nel delineare l'ambito applicativo di un reato connotato da un'intrinseca ed ontologica vaghezza, sia nella delicata operazione di bilanciamento fra la tutela dell'onore e libertà scriminanti, come si è visto⁴⁶¹), non si sia limitato, in relazione alla responsabilità del direttore del periodico *online*, ad esercitare la propria funzione "tipizzante". In un tale caso, infatti, si ritiene che l'attività del giudice, lungi dal limitarsi ad interpretare la norma astratta per applicarla al caso concreto, si sia posta fuori dai confini del 'campo di gioco'⁴⁶², così esorbitando dalla funzione interpretativa-giurisdizionale e ricadendo piuttosto in quella creatrice-legislativa.

L'opportunità di attribuire siffatta posizione di garanzia al direttore del giornale telematico, in effetti, è operazione di politica criminale, rimessa indiscutibilmente al legislatore, il quale, nonostante alcune proposte di legge in tal senso, non ha mai ritenuto di estendere tale

⁴⁵⁹ Difatti, la stessa sentenza ha espressamente affermato al riguardo che "ove anche si addivenisse, attraverso un'indagine tipica del giudizio di merito, ad accertare che da parte del direttore responsabile non vi era la possibilità di controllare preventivamente il contenuto dell'articolo in questione, predisponendo gli opportuni accorgimenti tecnico-organizzativi, ove praticabili, che gli consentissero di venire a conoscenza in anticipo dei contenuti degli articoli "postati" in forma anonima, ciò non sarebbe, comunque, sufficiente ad escludere la responsabilità del predetto, in relazione alla permanenza dell'articolo incriminato, che egli avrebbe potuto (e dovuto) rimuovere", così individuando la condotta negligente del direttore non (tanto) nell'omesso controllo precedente alla pubblicazione, quanto (piuttosto) nel mantenimento degli effetti di una diffamazione già consumata.

⁴⁶⁰ Cfr. Cass., sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, in *Guida dir.*, 2019, 15, p. 85, secondo cui "il giornale telematico - a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: *forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook* - soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità *ex* articolo 57 del codice penale ai direttori della testata telematica" (da queste premesse, la Corte, nel ribadire che il giornale telematico non può sottrarsi alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa, ha ritenuto che potesse ravvisarsi la responsabilità del direttore responsabile per il reato di omesso controllo *ex* articolo 57 del codice penale).

⁴⁶¹ E senza considerare il ruolo esercitato dal formante giurisprudenziale "sovranaZIONALE" in relazione al trattamento sanzionatorio della diffamazione, che, però, non sembra porre particolari questioni circa il rispetto del principio di tassatività, atteso che si tratta di interpretazione senza dubbio favorevole al reo.

⁴⁶² Mutuiamo l'espressione da V. Manes, *Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 gennaio 2018, p. 3 e ss..

disciplina, poco importa se più per ‘colpevole inerzia’ che per attenta valutazione delle caratteristiche del mezzo informatico.

Allo stato attuale, dunque, l’equiparazione della testata telematica al periodico cartaceo potrebbe al limite essere consentita in tema di garanzie e, dunque, al solo fine di impedire la sequestrabilità delle comunicazioni online; non può, invece, tradursi nella previsione di nuove incriminazioni per via giurisprudenziale.

Inoltre, la nuova impostazione interpretativa solleva alcuni dubbi anche in relazione al diverso profilo della colpevolezza, dal momento che, nell’attribuzione al direttore del periodico online della responsabilità per l’articolo diffamatorio, omette di indagare la sussistenza del coefficiente colposo richiesto dalla norma.

Infine, il *decisum* delle Sezioni Unite ha avuto l’importante conseguenza di modificare l’impostazione prevalente in merito all’applicabilità dell’aggravante del mezzo della stampa, in precedenza ritenuta inapplicabile, come si è visto, alla diffamazione a mezzo internet.

In effetti, l’orientamento consolidato al riguardo escludeva, in caso di diffamazione commessa attraverso una testata *online*, la ricorrenza dell’aggravante prevista dall’art. 13 l. 47 del 1948, applicabile soltanto alla stampa in senso tradizionale⁴⁶³, potendosi applicare alle pubblicazioni diffuse tramite la rete internet l’aggravante di cui all’art. 595, terzo comma c.p., relativa a qualsiasi mezzo di pubblicità⁴⁶⁴.

Al contrario, gli arresti più recenti hanno stabilito l’applicabilità delle fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo c.p. e 13 l. n. 48 del 1947 alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica, come corollario del principio, ribadito ancora di recente, di totale equiparazione fra la testata giornalistica telematica e quella tradizionale in formato cartaceo⁴⁶⁵.

È evidente come tali soluzioni interpretative, che sembrano aver inaugurato un nuovo orientamento interpretativo già sufficientemente consolidato, suscitino più di una perplessità. Una siffatta equiparazione non risulta, infatti, giustificata né da un’asserita

⁴⁶³ Cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 27 aprile 2012, n. 23624, in *www.dejure.it*.

⁴⁶⁴ Trib. Oristano, Uff. Gip, 25 maggio 2000, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, 1405, con nota di L. Scopinaro, che aveva affermato: “alla diffamazione realizzata mediante divulgazione di frasi offensive tramite un sito web non sono applicabili le disposizioni speciali previste per la diffamazione commessa con l’uso del mezzo della stampa o con l’uso del mezzo della radio televisione stante il divieto di analogia in materia penale. La particolare capacità divulgativa del mezzo telematico comporta, invece, l’applicazione della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di pubblicità prevista, nel codice penale, per la diffamazione in generale”.

⁴⁶⁵ Cass., sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, *cit.*, che ha stabilito l’applicabilità alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica delle fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, c.p. e 13, legge n. 48 del 1947.

disparità di trattamento, né dall'*horror vacui*⁴⁶⁶, cui dovrebbe eventualmente porre rimedio il legislatore.

Si ritiene, in effetti, che non sia in alcun modo consentito, *de iure condito*, far rientrare nella nozione di stampa i nuovi *media*, senza violare il divieto di analogia *in malam partem*; dunque, neppure la pretesa funzione “adeguatrice” del diritto vivente, in grado di adattare la legge all’evoluzione sociale, può giustificare la costruzione di un illecito penale per via interpretativa.

Peraltro, sembra evidente come la frizione con il principio di legalità risulti macroscopica quando il giudice superi un’impostazione giurisprudenziale consolidata, come accaduto nel caso di specie: la nuova lettura, imprevedibile e sfavorevole al reo, comporta inevitabilmente il sacrificio del ‘caso zero’⁴⁶⁷.

Infine, si ritiene che i criteri che regolano il corretto esercizio del diritto di cronaca e critica siano utilizzabili altresì in relazione ai contenuti offensivi diffusi via internet⁴⁶⁸, con le precisazioni che vedremo in relazione ai *media* diversi dai quotidiani telematici.

Orbene, esaurita a questo punto la trattazione della disciplina delle testate informatiche, si ritiene utile approfondire le altre forme di comunicazione e informazione via internet, anche al fine di mettere in luce le differenze rispetto a quanto detto finora.

2.2 La diffamazione e l’informazione “non professionale”: i *blog*, i *forum* e i *social networks*

La stessa sentenza delle Sezioni Unite sopra esaminata ha operato una distinzione fra le testate giornalistiche *online* e le altre forme attraverso le quali veicolare informazioni e notizie in rete, dovendosi quindi individuare queste ultime in via residuale rispetto ai giornali telematici, ossia facendo riferimento a quelle modalità espressive prive delle caratteristiche di cui è dotata l’informazione di tipo professionale, quali l’organizzazione redazionale, la presenza di un direttore responsabile, la periodicità regolare delle pubblicazioni, la finalità di commento e analisi critica di notizie legate all’attualità.

⁴⁶⁶ D. Petrini, *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma*, cit..

⁴⁶⁷ F. Consulich, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in *Sist. pen.*, 10 aprile 2020, p. 3.

⁴⁶⁸ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 99.

Anche la disciplina applicabile a tali nuove forme telematiche si individua “in negativo”, nel senso che ad esse non sono in alcun modo applicabili le disposizioni in materia di stampa: neppure l’interpretazione analogica operata dalle Sezioni Unite giunge a ricomprendere questi strumenti comunicativi nella nozione di stampato.

Prima di entrare nel merito della disciplina applicabile, si ritiene utile fornire una definizione e una breve descrizione dell’oggetto della nostra analisi.

Fra i sistemi più utilizzati per diffondere contenuti in rete, troviamo senz’altro il “*forum*” e il “*blog*”: il primo può essere definito come una “bacheca telematica, un’area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (*forum* chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale”⁴⁶⁹.

Il *forum*, dunque, rappresenta una “*agorà virtuale*”, ove al centro vi è lo scambio di idee e opinioni fra più utenti “alla pari”.

Il *blog* (contrazione di *web log*, ovvero “diario in rete”), invece, “è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente.

Il *blogger* pubblica un proprio *post*, vale a dire un messaggio testuale espressivo della propria opinione, e lo apre all’intervento e al commento dei lettori; oppure ospita i *post* di altri soggetti che vogliono esprimere la loro opinione in merito a un determinato fatto”⁴⁷⁰.

In particolare, il *blog* si caratterizza per essere una comunicazione “diffusa dal basso”⁴⁷¹, in quanto consente, a soggetti che non sono giornalisti di professione, di pubblicare contenuti in rete in una forma simile all’articolo di giornale; inoltre, gli utenti-lettori di tali “articoli” possono interagire, grazie alle caratteristiche della rete, pubblicando “in risposta” commenti personali.

Le Sezioni Unite analizzano, inoltre, la “*newsletter*”, che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; i “*newsgroup*”, che sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano a discutere di argomenti di interesse comune; la “*mailing list*”, che è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti.

⁴⁶⁹ Secondo la definizione fornita dalle Sezioni Unite del 2015.

⁴⁷⁰ *Ibidem*.

⁴⁷¹ S. Peron, *op. cit.*, p. 375.

Infine, l'evoluzione tecnologica più recente ha portato alla nascita e allo sviluppo dei cd. “*social network*”, la cui diffusività ne rende quasi superflua l'esplicazione; tuttavia, essi sono stati definiti, dalla stessa pronuncia della Cassazione, come “piattaforme *software* scritte in vari linguaggi di programmazione”, che “offrono servizi di messaggistica privata ed instaurano una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema”.

Come si è detto, affermazioni offensive del bene giuridico dell'onore divulgate attraverso internet vengono inquadrate nel delitto di diffamazione (peraltro aggravata), dal momento che la natura del mezzo ne comporta la diffusione ad una pluralità di utenti, integrando così il requisito richiesto dall'art. 595 c.p..

L'orientamento della Cassazione al riguardo, infatti, è quello di ritenere sempre sussistente, in caso di diffamazione a mezzo *social network*, la comunicazione con più persone, circostanza che deve presumersi fino a prova contraria⁴⁷².

A tal proposito, però, si rileva come tali *media* consentano alla persona offesa di percepire l'attacco all'onore, potendosi quindi considerare “presente”, secondo l'accezione ampia che si è data di tale requisito, inteso come percezione diretta da parte dell'offeso dell'aggressione al proprio onore: per questa ragione, non è sempre agevole comprendere se detti casi rientrino nella sfera applicativa della diffamazione, stante la sussistenza del requisito della comunicazione ad una pluralità di soggetti, ovvero in quella dell'ingiuria “aggravata” dalla presenza di più persone, vista la partecipazione della persona offesa⁴⁷³.

Sembra essere la prima la soluzione preferibile, atteso che tali ipotesi, rispetto ad analoghe condotte attuate *de visu*, non si limitano ad instaurare un rapporto comunicativo con l'offeso, ma sono idonee, anche grazie alla diffusività del mezzo, a lederne la reputazione; inoltre, anche la possibilità di reagire potrebbe non essere così immediata o efficace.

In effetti, la giurisprudenza, come vedremo, ritiene che in caso di offese attraverso tali *media* si configuri il più grave delitto di diffamazione, nonostante l'eventuale “presenza” della persona offesa, per la prevalenza accordata al requisito della comunicazione ad una pluralità di soggetti e al maggior danno alla reputazione, che deriva dalla peculiarità del mezzo, in grado di collegare più persone fisicamente “assenti”.

Passando ad analizzare la loro disciplina, si osserva come in relazione a tutte queste modalità di manifestazione del pensiero *online* la giurisprudenza sia ferma e concorde nel sostenere

⁴⁷² V. *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 25875, in *Foro it.*, 2007, 9, II, p. 486.

⁴⁷³ A. Gullo, *I delitti contro l'onore*, p. 161. Tale distinzione, inoltre, ha assunto maggiore rilevanza, a seguito dell'abrogazione del delitto di ingiuria, talché adottare una soluzione o l'altra, operazione invero non sempre agevole nella prassi, significa affermare o meno la rilevanza penale della condotta.

l'impossibilità di equiparazione di tali strumenti alla testata giornalistica, escludendo quindi l'applicabilità delle tutele e degli obblighi previsti dalla legge sulla stampa⁴⁷⁴.

Da tale affermazione di principio, discendono quali conseguenze, secondo la scansione già vista, l'impossibilità di estendere a tali sistemi di comunicazione l'obbligo di registrazione, la responsabilità degli amministratori *ex art. 57 c.p.*, l'applicabilità dell'aggravante del mezzo della stampa, nonché la garanzia del divieto di sequestro previsto per la stampa.

In effetti, come chiarito ancora di recente, l'amministratore di un *blog* o di un *forum* non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., "in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (*forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook*)"⁴⁷⁵.

In relazione ai *blog* e *forum*, in particolare, si è posta la questione relativa alla responsabilità degli amministratori che non provvedano ad eliminare i commenti diffamatori pubblicati sul proprio sito dagli utenti.

A tal proposito, si è già esaminata la posizione del direttore responsabile di periodico *online*, il quale, prima del noto *revirement*, non era stato ritenuto responsabile per i commenti diffamatori inseriti direttamente dai lettori, a causa dell'"impossibilità per il direttore della testata *on line* di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza"⁴⁷⁶.

Conseguentemente, si ritiene che ai gestori di *blog* e *forum*, ai quali - come si è visto - non è applicabile la disciplina di cui all'art. 57 c.p., non possa essere mosso alcun rimprovero per i commenti dal contenuto denigratorio caricati dagli utenti.

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali, però, hanno affermato come essi, nel caso in cui non provvedano tempestivamente alla rimozione di siffatti commenti, pur essendone venuti a conoscenza, potranno essere chiamati a rispondere, ma non sotto il profilo dell'omesso controllo, bensì quali concorrenti nel reato di diffamazione (aggravata), "atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori"⁴⁷⁷.

Orbene, tale orientamento interpretativo desta più d'una perplessità, per la ragione che riconosce un contributo concorsuale in capo al titolare di un *blog*, a fronte di una diffamazione già consumata. In effetti, trattandosi di reato istantaneo, esso si perfeziona con la pubblicazione in rete delle affermazioni offensive e la successiva percezione degli stessi

⁴⁷⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, *cit.*

⁴⁷⁵ Cass., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 16751, in *Cass. pen.*, 2018, 11, p. 3743, con nota di Pedullà.

⁴⁷⁶ V. *supra*, nota 440.

⁴⁷⁷ Cass., sez. V, 8 novembre 2018, n. 12546, in *Guida dir.*, 2019, 20, p. 84.

da parte degli utenti: il “*blogger*”, dunque, non può aver dato alcun contributo causale ad un reato che si è già realizzato in tutti i suoi elementi⁴⁷⁸.

Egli viene punito, in realtà, non per omesso impedimento del reato altrui, ma per non aver impedito il protrarsi degli effetti della condotta illecita tenuta da altri: come vedremo anche in relazione alla responsabilità del *provider*, non si rinviene alcun obbligo giuridico di rimozione dei contenuti offensivi, che, peraltro, conferirebbe al *blogger* un potere/dovere di “censurare” altri utenti secondo la sua discrezionalità.

Per quanto riguarda invece la natura del mezzo, occorre capire se, esclusa - per le ragioni già viste - l'applicabilità dell'aggravante del mezzo stampa, sia possibile ricondurre l'utilizzo di tali strumenti all'interno della nozione di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” previsto dal 3° comma dell'art. 595 c.p..

Come anticipato, la giurisprudenza da circa un decennio è ormai costante nel ritenere integrata l'aggravante del mezzo di pubblicità, a causa della “particolare capacità divulgativa del mezzo”⁴⁷⁹.

Anche la dottrina prevalente⁴⁸⁰ ritiene che le piattaforme analizzate, alle quali è possibile accedere in via tendenzialmente illimitata⁴⁸¹, siano riconducibili alla nozione di “mezzo di pubblicità”⁴⁸².

Per ciò che riguarda i *social network*, si potrebbe ritenere che la ristretta platea di “amicizie” (ossia i profili personali di altri utenti collegati al singolo profilo) sia idonea ad escludere la

⁴⁷⁸ V. sul punto, F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Padova, 2007, p. 510, che sottolinea: “il nostro ordinamento non conosce, a differenza di quelli di *common law*, la complicità successiva (es. per ratifica), onde la condotta del concorrente non può essere tenuta *post patratum crimen*”.

⁴⁷⁹ V. una delle prime pronunce, Trib. Oristano, Uff. Gip, 25 maggio 2000, *cit.*; ancora recentemente, Cass., sez. V, 8 novembre 2018, n. 12546, in *www.dejure.it*. Ma si veda, in senso contrario, Trib. Gela, 23 novembre 2011, n. 550, in *Riv. pen.*, 2012, p. 441, secondo cui “con riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di facebook, alle quali, per accedere, è necessario il consenso del titolare delle pagine medesime, si deve ritenere la comunicazione non potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite”.

⁴⁸⁰ Cfr. L. Scopinaro, *Internet e delitti contro l'onore*, *cit.*, p. 640 e G. Corrias Lucente, *op. cit.*, p. 270.

⁴⁸¹ Correttamente L. Scopinaro, *ibidem*, evidenzia come a tal fine sia del tutto irrilevante il numero di utenti effettivamente raggiunti dalla comunicazione offensiva pubblicata sul *web*, dovendosi valutare la natura del mezzo *ex ante*, per le sue intrinseche caratteristiche. A rilevare è, quindi, l'elemento della pubblicazione, ossia la conoscibilità da parte di un numero indeterminato di persone: a tal fine, si può recuperare dall'art. 266 c.p. la nozione di “pubblicamente”, che ricorre qualora il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, con la conseguenza che, nell'ambiente virtuale, tale circostanza si può configurare anche nel caso in cui l'accesso sia “riservato” ad una determinata categoria di persone in possesso di precisi requisiti, in quanto, in corrispondenza di quei requisiti, la possibilità di accesso è generalmente illimitata. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo ai siti *web* che richiedono una *password* per accedere alle pagine, mentre per le *chat* private, come vedremo, occorre fare un discorso diverso.

⁴⁸² V. in senso contrario, per quanto riguarda le cd. *mailing list*, L. Bisori, *op. cit.*, p. 86, secondo il quale l'invio di *e-mail* multiple, anche ad una platea molto ampia di soggetti, non consente di ritenere integrata l'aggravante in oggetto, in quanto lo strumento in sé non è connotato da una maggiore potenzialità diffusiva del messaggio verso una schiera indeterminata o comunque particolarmente ampia di persone.

ricorrenza di detta aggravante, non essendo il profilo “pubblico”. In realtà, in linea con quanto visto per i *forum* e i siti riservati ad una determinata categoria di persone, si ritiene che anche le “reti sociali” siano mezzi di pubblicità, vista la conformazione attualmente raggiunta, che non consente più di distinguere tra profili privati e pagine pubbliche, essendo tali mezzi connotati dalla destinazione ad un pubblico indeterminato e tendenzialmente molto vasto. Peraltro, come si è accennato, i *social network* hanno gradualmente acquisito una dimensione non più solo privata, legata all'intrattenimento e allo sviluppo di relazioni personali, ma anche professionale, lavorativa e, per quello che rileva in particolare ai nostri fini, di divulgazione di informazioni e notizie.

In tal senso, anche la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “facebook” (il *social network* più diffuso) integra un'ipotesi di “diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone”⁴⁸³.

Infine, la pronuncia a Sezioni Unite, come noto, ha escluso la possibilità di estendere ai mezzi di comunicazione diversi dalla stampa, anche “telematica”, le garanzie costituzionalmente previste per gli stampati e, in particolare, il divieto di sottoporre a sequestro i periodici; conseguentemente, tali forme di comunicazione telematica, pur essendo espressione del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero, possono essere oggetto di sequestro preventivo, che, come espresso nella medesima pronuncia, è consentito anche in relazione a interi siti *web* o a singole pagine.

Sul punto, si è dunque formato un orientamento ormai costante⁴⁸⁴ e, per la verità, non sempre condivisibile, *in primis* per la ragione che spesso la differenza tra i *social network* e

⁴⁸³ Cass., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873, in *Riv. pen.*, 2018, 2, p. 171, con nota di Pisconti, che ha però correttamente escluso la sussistenza dell'aggravante del mezzo della stampa, non essendo i *social network* destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico. Anche altre piattaforme *social* sono state ricondotte nell'alveo dell'art. 595, terzo comma c.p.: v. in relazione al *social network* “Instagram”, Trib. Milano, sez. I, 21 agosto 2018, n. 8738, in *www.dejure.it*.

⁴⁸⁴ Cass., sez. V, 25 febbraio 2016, n. 12536, in *Foro it.*, 2016, 6, II, p. 359, secondo cui “è legittimo il sequestro preventivo di un sito, qualificato *blog* anche dal suo gestore, che sia stato utilizzato per commettere il reato di diffamazione e manchi degli elementi necessari a individuare una testata giornalistica telematica (nella specie, era stata dal giudice di merito valorizzata l'assenza del carattere della periodicità regolare delle pubblicazioni, della testata e della registrazione), non rilevando in senso contrario la natura dell'attività informativa svolta dal sito medesimo, né la circostanza che il gestore fosse iscritto all'ordine dei giornalisti”.

In relazione alla legittimità del sequestro preventivo di una pagina “Facebook” in pendenza di un procedimento per diffamazione, v. Cass., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 21521, in *Guida dir.*, 2018, 24, p. 38, secondo cui “le forme di comunicazione telematica, quali *blog*, *newsletter* ecc..., pur rientrando nell'articolo 21 Costituzione, non godono delle garanzie costituzionali previste per la stampa [...] in essi, infatti chiunque può esprimere il proprio pensiero su ogni argomento, suscitando opinioni e commenti da parte dei frequentatori del mondo virtuale”.

le testate giornalistiche *online* non è così marcata come può sembrare. Si è già detto, infatti, come la tendenza di tali piattaforme sia quella di arricchirsi di contenuti “editoriali”, dal momento che i principali quotidiani del Paese condividono anche sui propri canali *social* gli articoli presenti nell’edizione digitale, non solo tramite l’inserimento di un collegamento ipertestuale (*link*), ma anche attraverso i cd. *instant articles*, ossia la pubblicazione diretta dell’articolo sulle bacheche *Facebook*. Sul punto si osserva come l’evoluzione di tali forme di comunicazione non farà che ampliare il rapporto “osmotico” fra le due realtà, con conseguente difficoltà di individuare il confine fra ciò che è “stampa” e ciò che non lo è e con il rischio di applicare due soluzioni opposte a situazioni del tutto analoghe (sequestrabilità della bacheca *social* contenente l’articolo diffamatorio e insequestrabilità del sito *web* contenente il medesimo articolo).

In secondo luogo, non sembra condivisibile l’assunto secondo cui l’impossibilità di estendere le sanzioni penali previste in materia di stampa anche ai *blog* e agli altri mezzi di comunicazione *online* comporti altresì l’impossibilità di estendere a tali mezzi le garanzie in tema di sequestro, secondo il noto brocardo *ubi commodum, ibi incommodum*: come è stato autorevolmente osservato, infatti, se da una parte l’applicazione delle disposizioni penali a fatti diversi da quelli espressamente previsti costituirebbe violazione del divieto di analogia *in malam partem*, dall’altra la garanzia dell’insequestrabilità della stampa, in quanto norma favorevole al cittadino, potrebbe essere adattata alla nuova realtà digitale⁴⁸⁵, che, come visto, risulta spesso simile per contenuti e modalità comunicative.

Rimane, infine, da valutare secondo quali criteri debba operare la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca o critica in relazione a tali *media*, che possono risultare il mezzo per divulgare affermazioni lesive del bene onore, integrando così, come si è ampiamente visto, il reato di diffamazione (aggravata): ci si chiede, dunque, quale sia il punto di equilibrio fra i diversi interessi in conflitto.

L’estrema facilità nell’espressione delle proprie idee attraverso i *blog*, i *forum* e, soprattutto, i *social network*, consente a chiunque di veicolare in maniera molto rapida opinioni e critiche su qualsiasi aspetto della vita quotidiana, non necessariamente in relazione a fatti di cronaca.

È, dunque, il diritto di critica a venire in gioco più frequentemente e a subire una maggiore “tensione” dei tradizionali requisiti della verità, interesse pubblico e continenza, dal

⁴⁸⁵ D. Petri, *Diffamazione on line: offesa recata con “altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?*, cit., p. 1485 e ss..

momento che, come detto, ci riferiamo ora a un'informazione non professionale e non "giornalistica", nemmeno in senso lato.

In relazione alle informazioni veicolate da testate giornalistiche *online*, infatti, si ritiene, come si è già detto, che i tradizionali requisiti del diritto di cronaca e critica si atteggiino allo stesso modo; al contrario, si ritiene opportuno fare qualche considerazione ulteriore circa i messaggi che vengono caricati da utenti qualunque attraverso canali diversi (*forum*, *blog*, *social network*, ecc.), anche per la ragione che questi ultimi godono di un'"autorevolezza" minore rispetto ai periodici, obbligati ad un rispetto più rigoroso dei requisiti citati.

In particolare, come si è già accennato, spesso dibattiti e critiche convergono su argomenti che non si possono definire di interesse pubblico, riguardando solo una categoria ristretta di soggetti: si pensi, ad esempio, alle discussioni all'interno di "gruppi chiusi" di *Facebook*, ossia pagine alle quali sono iscritti soltanto determinati utenti con interessi comuni, oppure ai *forum* relativi ad argomenti non di interesse generale, ma soltanto settoriale o locale, oppure ancora alle recensioni di ristoranti, alberghi, ecc.⁴⁸⁶

Orbene, in tali casi, pur ammettendo che i requisiti della verità e della contenenza siano rispettati, l'utente non potrebbe avvalersi della scriminante dell'esercizio del diritto, per difetto del requisito dell'interesse pubblico, salvo i casi limitatissimi nei quali opera l'*exceptio veritatis* (v. *supra*, cap. II, par. 1.1).

Eppure, non ci sembra corretto escludere la sussistenza dell'esercizio di critica in tali casi, per la ragione che una limitazione in tal senso si tradurrebbe, di fatto, nel proibire il libero scambio di opinioni e idee; d'altra parte, però, è pur vero che l'ampia libertà offerta dai *social network* e dagli altri mezzi comunicativi non possa arrivare a coprire la condotta di chi mette "in piazza" vicende assolutamente private.

Diventa, quindi, più difficile in tali situazioni collocare il punto di equilibrio fra i beni in conflitto, dovendosi adottare una nozione più lata di interesse pubblico, che può essere inteso anche come interesse "generale" di una categoria sufficientemente ampia di soggetti. Per quanto riguarda il criterio della contenenza, si è già osservato come, anche sulla scia di pronunce sovranazionali, si siano ammessi un linguaggio colorito e toni più aspri, a causa di una certa "desensibilizzazione" del significato offensivo di certe parole o frasi che si è registrata di recente.

⁴⁸⁶ Si potrebbe ritenere che tali situazioni siano "coperte" dalla diversa causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto; al riguardo si osserva come, al contrario, il fatto di aderire ad una discussione su temi di interesse comune o di registrarsi su portali di recensioni non comporti l'implicita accettazione di attacchi denigratori, al di fuori dei limiti della scriminante del diritto di critica.

Ciononostante, si ritiene che tale requisito debba essere rigorosamente osservato altresì nell'espressione di opinioni e idee in rete, anche per la ragione che, come si è appena visto, esse non necessariamente riguardano temi pubblici (politica, attualità, ecc.), in relazione ai quali anche la Corte EDU ha consentito l'utilizzo di un linguaggio più polemico.

Soccorre a tal proposito l'elaborazione della cd. "*netiquette*", ossia un vero e proprio codice di autoregolamentazione a carattere volontario e quindi non legislativamente vincolante ma estremamente diffuso ed osservato nell'ambiente virtuale, il quale detta regole comportamentali idonee a suggerire una condotta educata e rispettosa nella generalità delle attività svolte in rete⁴⁸⁷.

In basi a tali "norme", spesso riportate nel regolamento o nelle "*FAQ*" ("*Frequently Asked Questions*") dei siti internet, dei *forum* di discussione o dei *social networks*, si disciplina il comportamento degli utenti, al cui rispetto essi sono tenuti, pena la rimozione del commento pubblicato in violazione di tali criteri e l'esclusione dal *forum* o il "blocco" del profilo *social*.

È pur vero che tali regole non sono norme cogenti, ma possono comunque integrare una regola consuetudinaria dell'ambiente virtuale⁴⁸⁸ e, come tale, elemento di valutazione circa la sussistenza del corretto esercizio di critica.

Infine, il criterio della verità risulta imprescindibile anche nel caso di diffusione di idee e opinioni in internet.

A tal proposito, però, si registra un particolare fenomeno legato all'incredibile espansione e proliferazione di fonti e di canali di informazione sul *web*, che è quello delle cd. "*fake news*", che si possono definire come "storie false che sembrano essere notizie, diffuse su Internet o altri media, di solito create per influenzare le opinioni politiche o in forma di scherzo"⁴⁸⁹.

La caratteristica delle "notizie false" è proprio quella di diffondersi principalmente attraverso i "*new media*" e solo accidentalmente o di riflesso attraverso i media tradizionali (giornali, televisioni, ecc.)⁴⁹⁰: esse, dunque, traggono forza dal nuovo ambiente digitale, sfruttando la situazione di assenza totale di regolamentazione di tale realtà.

⁴⁸⁷ L. Scopinaro, *Internet e delitti contro l'onore*, cit., p. 617 e ss.

⁴⁸⁸ *Ibidem*.

⁴⁸⁹ Secondo la definizione del *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*, v. www.dictionary.cambridge.org. Per un'esaustiva trattazione di tale argomento, v. T. Guerini, *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020, il quale rileva come non vi sia una posizione condivisa sulla corretta definizione di tale fenomeno.

⁴⁹⁰ T. Guerini, *op. cit.*, p. 4.

Le finalità della divulgazione di *fake news* sono le più varie: esse vengono diffuse per ingannare il pubblico, per danneggiare singole persone o enti collettivi, al fine di ottenere un vantaggio economico o, più frequentemente, politico⁴⁹¹.

In particolare, esse si caratterizzano in quanto presentano convinzioni personali come verità assolute (di tipo scientifico, storico, politico, ecc.), dando adito a falsi miti e pregiudizi che, attraverso la condivisione seriale della notizia, si arricchiscono e fortificano.

Di fronte a tale fenomeno, è inevitabile chiedersi quali possano essere i rimedi per arginare la divulgazione di notizie prive di fondamento.

In effetti, ci sembra che appigliarsi al requisito della verità non sia sufficiente per una duplice ragione: *in primis*, si è già detto come detto criterio si moduli diversamente nel diritto di critica rispetto al diritto di cronaca; in particolare, quando si tratta di esposizione di opinioni e convinzioni personali si accetta anche che tale requisito sia “affievolito”, non potendosi pretendere che l’espressione di un’opinione soggettiva sia obiettiva e asettica.

È pur vero che, come si è già detto, perché il diritto di critica sia esercitato correttamente, i fatti posti a fondamento del giudizio devono essere descritti secondo verità e deve trasparire in modo chiaro ciò che è presentato come fatto oggettivo e ciò che è oggetto della valutazione personale dell’autore, requisito che sembra difettare nelle *fake news*.

La ragione principale, però, è un’altra: tali notizie non sempre offendono la reputazione altrui⁴⁹², pertanto, difficilmente possono essere inquadrate nei delitti contro l’onore, nei confronti dei quali l’esercizio del diritto di critica avrebbe potuto avere efficacia scriminante.

La loro divulgazione, in realtà, si scontra con la protezione di un altro diritto, che è il diritto di essere informati e, più precisamente, il diritto all’informazione veritiera, funzionale alla formazione di un’opinione pubblica consapevole.

Come si è già visto (cfr. cap. II, par. 2), i delitti contro l’onore non tutelano, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni studiosi, il diritto alla verità o a un’informazione veridica e corretta, rimanendo tale aspetto fuori dalle fattispecie incriminatrici; inoltre, si ribadisce come le *fake news* più insidiose tendenzialmente non offendano il bene giuridico dell’onore, ma esplicano i propri effetti più deleteri su piani diversi, principalmente alterando il consenso politico sulla base di una manipolazione di dati e di informazioni.

⁴⁹¹ *Ibidem*.

⁴⁹² Cfr. T. Guerini, *ibidem*, p. 37, il quale evidenzia come le notizie false aventi natura diffamatoria siano soltanto una delle tipologie di *fake news*. Le altre sono, principalmente, quelle di tipo “revisionista” di eventi storici; quelle “antiscientifiche”, che propugnano teorie che non trovano riscontro nella letteratura specialistica; “generaliste” o “di intrattenimento”, apparentemente prive di un contenuto offensivo: si ritiene che siano queste ultime le “bufale” più problematiche, per la loro difficile “afferrabilità” e inquadramento nelle categorie del diritto penale.

Non potendosi in questa sede esaminare tutti i reati astrattamente configurabili (anche per l'eterogeneità di tale categoria, che può tradursi in delitti contro l'ordine pubblico, nel caso di divulgazione di notizie atte a turbarlo, in discriminazioni razziali, nelle ipotesi di “*hate speech*”, nella predisposizione di immagini pornografiche tramite il fenomeno del “*deepfake*”⁴⁹³, in reati elettorali, ecc.), ci si limita ad osservare come tale fenomeno possa essere contenuto non tanto mediante la previsione di nuove incriminazioni, quanto attraverso una regolamentazione della rete, ossia attraverso l'istituzione di regole di condotta tali da superare l'attuale concezione del *web* come “spazio libero dal diritto”, come si dirà meglio nel prosieguo.

2.3 Le offese a mezzo *e-mail* o *chat private*: diffamazione o ingiuria?

Dal composito universo dei *media* di informazione, appena esaminati, si ritiene opportuno tenere distinta la posta elettronica, che si caratterizza per essere una modalità di comunicazione “*one to one*”, trattandosi di messaggi (eventualmente corredati da foto, video o suoni) trasmessi ad utenti preidentificati presso il loro indirizzo di casella elettronica⁴⁹⁴.

La particolarità delle *e-mail*, infatti, è che esse si caratterizzano, tendenzialmente, per l'invio a singoli utenti, non rappresentando, dunque, uno strumento di informazione, nel senso ampiamente visto, ma più che altro di comunicazione fra privati.

La trasmissione di una singola *e-mail* denigratoria al diretto interessato è condotta da sempre inquadrata dalla giurisprudenza nell'alveo della fattispecie di ingiuria⁴⁹⁵, nonostante l'abrogato art. 594 c.p. si riferisse genericamente alla comunicazione telegrafica e telefonica e a “scritti e disegni”. Attualmente, però, l'art. 4, 1° comma, lett. a) del d.lgs. 7/2016 fa espresso riferimento alle comunicazioni “informatiche e telematiche”, recependo l'orientamento interpretativo in materia.

Ci si chiede, quindi, cosa accade quando i contenuti denigratori siano trasmessi a mezzo *e-mail* a una pluralità di utenti, fra i quali vi sia il destinatario delle affermazioni ingiuriose.

⁴⁹³ Trattasi della sovrapposizione artificiosa di immagini, sì da abbinare volti a foto o video di natura pornografica, T. Guerini, *op. cit.*, p. 45.

⁴⁹⁴ G. Corrias Lucente, *op. cit.*, p. 256.

⁴⁹⁵ Cass., sez. V, 27 dicembre 2000, n. 4741, *cit.*

In particolare, si pongono due questioni interpretative: *in primis*, se tale condotta integri la fattispecie di ingiuria o quella di diffamazione o entrambe e, in secondo luogo, se eventualmente si tratti di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità.

In effetti, l'invio di *e-mail* offensiva a una pluralità di soggetti, tra cui la persona offesa, potrebbe far propendere per l'ipotesi di ingiuria, commessa in presenza di più persone, atteso che elemento caratterizzante del reato di diffamazione è l'assenza dell'offeso.

La giurisprudenza, al contrario, ha ravvisato un "concorso" tra l'illecito civile di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 7/2016 e il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. "e non la sola ipotesi, oramai depenalizzata, di ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 594, 2° comma, c.p.: ciò in quanto se è vero che l'invio telematico di corrispondenza offensiva a più destinatari avviene *uno actu*, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l'agente è ben consapevole, dovendo procedere alla digitazione degli indirizzi di posta elettronica di ciascuno dei destinatari. A nulla rileva, inoltre, la circostanza che i destinatari della comunicazione diversi dalla persona offesa siano stati messi "per conoscenza", dal momento che la norma incriminatrice di cui all'art. 595 c.p. richiede solo che l'offesa all'altrui reputazione sia comunicata a una pluralità di destinatari, a nulla rilevando i motivi per i quali la comunicazione a questi ultimi viene effettuata"⁴⁹⁶.

Come visto per le altre forme di comunicazione sopra analizzate, si è ritenuto, infatti, che il particolare mezzo adoperato collochi l'addebito lesivo in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore e offeso.

A questo punto, ci si chiede se la posta elettronica abbia le caratteristiche del "mezzo di pubblicità": sul punto, si rileva incertezza giurisprudenziale, atteso che, secondo un primo filone, l'aggravante *de qua* sarebbe integrata in caso di diffusione delle espressioni offensive "mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "*forward*" a pluralità di destinatari"⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ Cass., sez. V, 6 luglio 2018, n. 34484, in *Dir. giust.*, 2018, 23 luglio. V. altresì Cass., sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980, in *Cass. pen.*, 2013, 10, p. 3522, secondo cui l'invio di *e-mail* a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione e "l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria", atteso che "il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso".

A tal proposito, si è precisato che "nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al *server*" (Cass., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 55386, in *Dir. giust.*, 2018, 11 dicembre, con nota di A. Ievolella).

⁴⁹⁷ Cass., sez. V, 6 aprile 2011, n.29221, in *www.dejure.it*.

In realtà l'utilizzo di tale strumento non ci pare sufficiente per ricondurre la posta elettronica nella categoria dei mezzi di pubblicità: per tale ragione, risulta maggiormente condivisibile un altro indirizzo interpretativo, secondo cui la casella di posta elettronica consiste in uno spazio riservato, messo a disposizione da un fornitore di servizi Internet, nel quale vengono trasferiti per via telematica sul computer dell'utente i messaggi a lui diretti. In altre parole, il messaggio inviato attraverso la posta elettronica è diretto a singoli, specifici destinatari (per quanto il loro numero possa essere elevato) e non “*in incertam personam*”, come invece avviene nel caso di un sito o di una pagina *web*. Dunque, la condotta di invio di una *e-mail* ad un numero determinato di destinatari non è idonea ad integrare l'aggravante in esame, anche se inviata ad un numero cospicuo di persone⁴⁹⁸.

Tale mezzo di comunicazione, dunque, si differenzerebbe dal sito *web*, in quanto, in quest'ultimo caso, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes*, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo *e-mail*, l'agente deve necessariamente compilare e spedire una serie di messaggi a più destinatari.

Per tale ragione, si ritiene che la posta elettronica non abbia le caratteristiche del “mezzo di pubblicità”, difettando il requisito della potenziale divulgazione dei contenuti ad un numero indeterminato di persone.

In tempi più recenti, analoghi problemi interpretativi sono sorti in relazione alle applicazioni di messaggistica (fra le quali la più diffusa è *Whatsapp*), che funzionano tramite la connessione a internet.

È indubbio che l'invio di offese al diretto interessato tramite tali *media* configuri un'ipotesi di ingiuria, non diversamente da ciò che accade in caso di attacchi denigratori inviati tramite messaggio telefonico, *e-mail*, lettera o, si ritiene, anche *chat* private presenti nei *social networks*.

In relazione, però, alla particolare funzione offerta da tali applicazioni di consentire a più utenti di dialogare in un medesimo “gruppo”, la giurisprudenza è costante nel ritenere integrata l'ipotesi più grave di diffamazione, per la simultanea compresenza di più soggetti, a nulla rilevando che alla conversazione partecipi il destinatario delle offese⁴⁹⁹.

Non si ritiene configurabile, invece, l'aggravante del mezzo di pubblicità, dal momento che la comunicazione trasmessa attraverso tale mezzo non sembra suscettibile di essere

⁴⁹⁸ Trib. Milano, sez. X, 11 febbraio 2016, n. 1624, in *www.dejure.it*, che sul punto afferma che “la forma di comunicazione via e-mail non differisce in modo sostanziale dai tradizionali mezzi di trasmissione delle comunicazioni scritte, quali il servizio postale o il telegrafo, se non per la mancanza di un supporto materiale cartaceo”.

⁴⁹⁹ Cass., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 7904, in *www.dejure.it*.

conosciuta da un numero indeterminato di persone, ma limitato alla ristretta cerchia dei partecipanti al “gruppo”.

3. La controversa posizione dell'*Internet Service Provider* e del Motore di Ricerca

L'analisi delle responsabilità dei soggetti operanti in rete per la commissione di illeciti contro l'onore non si può che concludere con l'esame della posizione del “*provider*” e del motore di ricerca, i quali, pur non essendo “protagonisti” delle condotte offensive, ricoprono un ruolo di primo piano nel garantire l'accesso e la fruibilità dei contenuti immessi in internet, oltre a sollevare questioni interpretative che risultano del tutto nuove e assolutamente peculiari.

Come noto, con “*provider*” (letteralmente “fornitore”) s'intende il soggetto che fornisce a terzi l'accesso alla rete, permettendo di utilizzare degli “spazi” ove caricare contenuti: i gestori, dunque, consentono all'utenza lo svolgimento di determinate attività dal punto di vista “tecnico”, senza alcuna effettiva verifica sul contenuto dei dati inseriti in rete, che sono caricati da altri soggetti e, per flusso e mutevolezza, non sono controllabili preventivamente⁵⁰⁰.

Per tale ragione, ci si chiede quali responsabilità abbia il *provider* - alla luce della normativa vigente - nel caso in cui i siti messi a disposizione da tale operatore vengano utilizzati per commettere reati e, in particolare, per ciò che interessa ai nostri fini, nell'ipotesi che vengano realizzate condotte lesive dell'onore.

Orbene, nel nostro ordinamento non è prevista una disciplina *ad hoc*, talché l'interprete è costretto ad interrogarsi, ancora una volta, sulla possibilità di adattare gli istituti “classici” del diritto penale al ruolo dell'*internet provider*.

A tal fine, si ritiene necessario abbandonare la tendenza a tipicizzare le categorie e a ricostruire in astratto la figura del *provider*, concentrandosi piuttosto sulle varie modalità con le quali viene svolta tale attività⁵⁰¹ e sul ruolo di volta in volta assunto dal gestore, dal

⁵⁰⁰ Cfr. *infra* le diverse tipologie di *internet provider*. Per una riflessione sulle relative responsabilità, v. G. Corrias Lucente, *op. cit.*, p. 286 e ss.

⁵⁰¹ In tal senso D. Petrini, *La responsabilità penale per i reati via internet, cit.*, p. 123.

momento che, a seconda delle condotte che vengono in gioco, l'ISP può essere chiamato a rispondere a diverso titolo.

In effetti, vi sono casi nei quali individuare una responsabilità in capo al gestore di siti non pone particolari criticità: ad esempio, il “*content provider*”, ossia quel gestore che diffonde in rete materiali dei quali è egli stesso autore, risponderà senz'altro dell'eventuale illiceità di tali materiali, così come l'operatore di sistema che ha il compito di moderare i contenuti di un sito.

Maggiori questioni sorgono, invece, in relazione agli “*access provider*” o “*service provider*”, i quali si limitano ad attivare servizi di rete per metterli a disposizione di altri soggetti. A tal proposito, sembra opportuno distinguere tra due tipi di attività, ossia quelle concernenti l'ingresso delle informazioni in rete e quelle che riguardano la loro permanenza⁵⁰².

La commissione di un illecito, in effetti, passa attraverso due momenti: in primo luogo, il *provider* predispone le strutture tecniche, la concessione degli accessi in rete e tutto quanto necessario per immettere *online* un sito e permettere l'utilizzo di essi a terzi; a questa prima “fase”, caratterizzata da una condotta “attiva”, ne segue una seconda, “omissiva”, nella quale si può rimproverare al *provider* di non aver controllato e impedito il transito, soprattutto attraverso la memorizzazione sul *server*⁵⁰³.

Orbene, quanto alla condotta attiva, si rileva come il *provider* possa essere ritenuto responsabile per l'eventuale commissione di illeciti attraverso lo spazio virtuale messo a disposizione, solo in quanto autore principale del reato ovvero secondo le regole del concorso “ordinario”, ossia qualora abbia collaborato con gli utenti all'immissione in rete di contenuti illeciti.

Per quanto riguarda, invece, l'omesso controllo sull'attività degli utenti, si rileva come non esista nel nostro ordinamento un obbligo giuridico gravante sul *provider* di impedire la commissione di reati da parte degli utenti; in effetti, in base al d. lgs. 70 del 2003, che ha dato attuazione alla Direttiva dell'Unione Europea sull'*e-commerce* (2000/31/CE), sembrano difettare in capo all'*internet provider* poteri impeditivi della commissione di reati, in quanto quest'ultimo può intervenire (negando l'accesso o rimuovendo i dati immessi da altri) solo a seguito di richiesta dell'autorità; inoltre, l'impossibilità per il *provider* di attivarsi in via preventiva è dovuta anche alla sussistenza di divieti normativi in tal senso,

⁵⁰² R. Bartoli, *Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell'Internet Service Provider*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, p. 600 e ss.

⁵⁰³ D. Petrini, *op. ult. cit.*, p. 124.

quale, ad esempio, l'inviolabilità della corrispondenza, che impedisce il controllo del contenuto della posta elettronica o di altre comunicazioni via *web*. A tale impossibilità "giuridica" si affianca un'impossibilità di natura "tecnica", in quanto, come si è visto, l'enorme flusso di dati che transitano sul o sui *servers* gestiti da ciascun *provider* non consente un controllo materiale degli stessi⁵⁰⁴. Peraltro, volendo limitare l'analisi alle condotte di diffamazione, si osserva come il *provider* possa avere maggiori difficoltà, rispetto al caso in cui vengano commessi altri illeciti (es. diffusione di materiale pedopornografico), nella valutazione circa la sussistenza di un'eventuale lesione all'onore, dovendo esaminare se le affermazioni offensive siano scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e critica.

Inoltre, non si ravvisano nel nostro ordinamento posizioni di garanzia, né di protezione né di controllo, anche per la ragione che l'attività consentita dal *provider* non può considerarsi come attività pericolosa in sé, trattandosi anzi di condotta socialmente adeguata e contenuta nell'ambito del rischio consentito⁵⁰⁵.

L'*ISP* non potrà rispondere neppure per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p.: quest'ultima norma, infatti, non risulta applicabile al caso di specie, non solo per la sua tendenziale inapplicabilità alle condotte perpetrate tramite il mezzo informatico (salvo il caso, sopra analizzato, della testata telematica, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite), ma soprattutto per la ragione che essa si riferisce ad un'attività molto diversa, ossia al controllo del direttore responsabile di un giornale, che deriva dalla sua posizione apicale rispetto agli autori dell'illecito. In altre parole, il direttore è parte della "struttura" colpevole della commissione del reato e, anzi, la "governa"; al contrario, il *provider* è del tutto estraneo all'attività degli utenti⁵⁰⁶.

Per tali ragioni, anche la giurisprudenza, in linea con la dottrina maggioritaria, ha fin da subito escluso la responsabilità del *provider* per i contenuti illeciti immessi in rete dagli utenti: in particolare, nel noto caso "Google vs Vividown"⁵⁰⁷, la Cassazione ha affermato come l'*Internet Hosting Provider*, per la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza,

⁵⁰⁴ L. Picotti, *Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in Internet*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 3, p. 379 e ss. e U. Sieber, *Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove sfide di Internet* (trad. it. a cura di M. Sforzi), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 1218.

⁵⁰⁵ In tal senso L. Picotti, *op. cit.*, p. 379 e ss. e R. Bartoli, *op. ult. cit.*, p. 600 e ss.

⁵⁰⁶ In tal senso v. R. Bartoli, *ibidem*.

⁵⁰⁷ Cass., sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 277, con nota di S. Corbetta. La pronuncia riguarda la condotta dei manager di *Google* in relazione a un a un video immesso sul sito *www.video.google.it*, raffigurante un soggetto affetto da sindrome di Down deriso con frasi offensive e azioni vessatorie riferite alla sua sindrome da parte di altri soggetti minorenni. Per un commento, v. altresì A. Ingrassia, *La sentenza di Cassazione sul caso Google*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 6 febbraio 2014.

non sia responsabile della liceità del trattamento dei dati personali memorizzati a richiesta degli utenti su una piattaforma video accessibile sulla rete internet.

Più di recente, però, i giudici di legittimità hanno chiarito come, nonostante continui a restare fermo il principio secondo cui non si può ascrivere al *provider* alcuna forma di responsabilità a titolo di omesso impedimento di reati altrui, quest'ultimo possa rispondere a titolo di concorso nel reato di diffamazione se, a conoscenza del commento lesivo, non si adopera per farlo rimuovere⁵⁰⁸.

Come si è già osservato a proposito della responsabilità di amministratori di *blog* e *forum*, tale decisione non si può ritenere condivisibile per diverse ragioni.

In primis, si ribadisce come non convinca il riconoscimento di una responsabilità a titolo di concorso in un reato che si è già interamente consumato, senza alcun contributo (né attivo, né omissivo) del *provider*.

In secondo luogo, si deve tenere in considerazione come in una società democratica tutti i cittadini devono poter usufruire dei servizi della rete, sotto il duplice profilo della disponibilità concreta delle informazioni e della libertà di espressione e comunicazione⁵⁰⁹: a tal proposito si può quindi osservare come esista, in capo ad ogni soggetto, una sorta di “diritto di accesso ad internet”, che deriva sia dalla più ampia libertà di manifestazione del pensiero, sia dal parallelo diritto di essere informati⁵¹⁰.

Per tale ragione, si ritiene che tale diritto non possa essere arbitrariamente limitato dal *provider*, il quale, dunque, potrà intervenire soltanto nel caso in cui, informato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non proceda alla rimozione dei contenuti incriminati.

In effetti, la normativa sopra richiamata, pur escludendo esplicitamente obblighi di controllo e vigilanza in capo al *provider*, prevede dei doveri c.d. di collaborazione: si tratta di informare l'autorità giudiziaria o amministrativa quando venga a conoscenza di attività od informazioni illecite che riguardino un destinatario del suo servizio; cooperare con le competenti autorità per l'identificazione dei suoi destinatari; impedire l'accesso, a richiesta delle competenti autorità, ai contenuti illeciti diffusi attraverso le sue strutture di rete⁵¹¹.

⁵⁰⁸ Cass., sez. V, 14 luglio 2016, n. 54946, in *Guida dir.*, 2017, 4, p. 53, in relazione alla responsabilità del gestore di un sito *web*, nel quale era stato pubblicato un commento diffamatorio. Nel caso di specie, l'amministratore della società gerente del sito era stato avvisato per e-mail della pubblicazione del predetto commento e ciononostante lo aveva lasciato *online* per due settimane, consentendo così che l'articolo “esercitasse l'efficacia diffamatoria”.

⁵⁰⁹ D. Petrini, *op. ult. cit.*, p. 70.

⁵¹⁰ In tal senso, è significativa la posizione della Commissione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del dicembre 1999 che poneva, fra gli obiettivi fondamentali delle iniziative politiche dell'Unione Europea, la possibilità per “ciascun cittadino, ciascuna abitazione, scuola, impresa e amministrazione” di disporre di un collegamento *online*, v. D. Petrini, *ibidem*.

⁵¹¹ D. Petrini, *Il direttore della testata telematica, cit.*, p. 1617.

La sentenza da ultimo richiamata, al contrario, colloca l'insorgenza dell'obbligo di intervenire (eliminando il contenuto offensivo) in un momento precedente all'intimazione da parte dell'autorità e su impulso di altri soggetti, rimettendo così al *provider* la valutazione circa l'opportunità di attivarsi o meno in tal senso.

Come è stato correttamente osservato, per tale via “si rendono i *provider* dei veri e propri censori della rete”, che decidono in piena autonomia il volto di internet e che si trovano costantemente alle prese con un dilemma: rimuovere il contenuto ed esporsi alle pretese risarcitorie del soggetto che l'ha creato e pubblicato, oppure mantenerlo, con il rischio di concorrere nel reato altrui⁵¹².

Ciò non significa che i *provider* siano sempre immuni da responsabilità: correttamente, infatti, essi sono gravati da obblighi (derivanti dalla peculiarità tecnica dell'attività svolta) di collaborare con l'autorità, sia segnalando comportamenti illeciti, sia intervenendo quando richiesto da quest'ultima⁵¹³.

Orbene, si ritiene che neanche dalla violazione di tali obblighi possa derivare una responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione, sempre per il fatto che tale condotta non determina comunque un contributo alla commissione del reato già consumato, potendo, al limite, rilevare penalmente *ex art. 650 c.p.*

Inoltre, la scelta del legislatore è di sanzionare in via amministrativa il gestore che non fornisca la collaborazione richiesta all'autorità⁵¹⁴; sul punto, si ritiene opportuno implementare i casi nei quali sorge l'obbligo del *provider* di cooperare alla prevenzione e repressione dei reati commessi da altri: tali casi, però, devono essere tipizzati in via espressa e tassativa.

Problemi analoghi sono sorti in relazione al ruolo ricoperto nella realtà informatica dai motori di ricerca rispetto a quanto pubblicato sul *web*, dal momento che essi, come noto, non immettono in rete alcun tipo di contenuto. La loro funzione, in particolare, consiste nell'“indicizzare” le informazioni presenti nei siti *web*: ciò significa dare rilevanza, in base ad una chiave di ricerca, ai contenuti che ad essa si riferiscono, attraverso “*web spiders*” o “*crawler*” che permettono di localizzare le informazioni presenti nelle pagine *web*.

A tal proposito si osserva come i motori di ricerca non abbiano alcuna relazione con l'attività, svolta dai siti *web*, di pubblicazione di notizie, il cui contenuto viene, però,

⁵¹² A. Ingrassia, *Responsabilità penale degli Internet Service Provider: attualità e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 12, p. 1621.

⁵¹³ Tali obblighi sono previsti dal già citato d. lgs. 70/2003, oltre che dalla normativa in materia di diritto d'autore e di pedopornografia.

⁵¹⁴ A. Ingrassia, *ibidem*.

mostrato nei risultati delle ricerche; per tale ragione, la questione che si è posta non riguarda l'eventuale responsabilità per aver consentito l'immissione di contenuti illeciti in rete, ma per averne agevolato la diffusione.

È pacifico, infatti, che i motori di ricerca svolgano un ruolo decisivo nella diffusione globale di informazioni e notizie, in quanto le rendono accessibili a qualsiasi utente di internet: è proprio l'effetto di "risonanza" che ha spinto l'interprete a interrogarsi se possano configurarsi delle responsabilità per tale attività di indicizzazione.

In particolare, il tema in oggetto riguarda da vicino un'altra questione, in parte già esaminata, che è quella del cd. "diritto all'oblio" (v. *supra*, cap. II, par. 2.1), per la ragione che un siffatto sistema di ricerca consente di dare risalto a informazioni e notizie anche risalenti nel tempo, che non rivestono più quel carattere di interesse pubblico, inteso come "interesse effettivo e attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia"⁵¹⁵.

L'attività di indicizzazione, che da una parte consente la fruibilità delle notizie contenute in rete, garantendo così l'effettività della libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di essere informati, dall'altra si scontra con il diritto alla riservatezza, che si ritiene ancor più meritevole di protezione di fronte all'"invasività" della rete internet.

Quest'ultima, infatti, si caratterizza per la "sedimentazione" di contenuti, i quali rimangono in rete tendenzialmente per sempre (salvo interventi puntuali di rimozione da parte dei gestori del sito) e sono così reperibili mediante una semplice ricerca per argomento.

In particolare, tale formidabile accessibilità alle informazioni presenti in rete si scontra con la tutela dei dati personali, per la ragione che tali dati sono fruibili da qualsiasi utente che effettui una ricerca in base al nominativo della persona interessata, compresi quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina *web* sulla quale questi stessi dati sono pubblicati.

Per tale ragione, accanto alla responsabilità di coloro che diffondono illecitamente dati personali in rete, viene in gioco il peculiare ruolo del motore di ricerca, che è stato, per tale ragione, al centro di una nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: si è infatti riconosciuto, con una storica e rivoluzionaria pronuncia⁵¹⁶, il diritto degli interessati

⁵¹⁵ Secondo l'orientamento della Cassazione civile, v. in particolare Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, *cit.* e Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, *cit.*

⁵¹⁶ Si tratta del noto caso "*Costeja González vs. Google Spain*" (C. Giust. UE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Mario Costeja González e AEPD c. *Google Spain* e *Google Inc.*). La Corte era stata adita dall'Autorità spagnola di protezione dei dati personali sull'interpretazione di alcuni articoli della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (oggi sostituita dal Reg. UE 679/2016, cd. "*General Data Protection Regulation*"), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare, alla Corte veniva richiesto di stabilire se l'attività dei motori di ricerca potesse essere qualificata

di chiedere ai motori di ricerca di “deindicizzare” alcuni risultati, ossia di non indirizzare gli utenti su una determinata pagina *web* (le cui informazioni non verrebbero tecnicamente rimosse, rimanendo disponibili sul sito in oggetto, ma soltanto “nascoste” nei risultati della ricerca).

La Corte, attraverso un ragionamento che si snoda attraverso diversi passaggi, stabilisce *in primis* che anche l’attività del motore di ricerca deve essere qualificata come trattamento di dati personali e, in secondo luogo, che l’interessato ha, per tale ragione, diritto alla rimozione, dall’elenco dei risultati della ricerca relativa al suo nome, dei collegamenti verso una o più pagine contenenti informazioni riguardanti la sua persona. Il diritto all’oblio, dunque, prevale non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di tale persona, salvo vi sia un interesse preponderante del pubblico, ad esempio per il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, ad avere accesso all’informazione suddetta.

Tale decisione si rivela di un certo interesse, ai nostri fini, sotto diversi profili.

In primo luogo, si osserva come il motore di ricerca venga in qualche modo responsabilizzato a fronte di un’attività che è “automatizzata”⁵¹⁷: l’indicizzazione dei contenuti nei risultati di ricerca è del tutto automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione di interesse effettivo ed attuale della notizia; ciononostante, ad essere oggetto di censura è proprio tale attività.

Non solo, a seguito di tale pronuncia, viene rimessa al motore di ricerca, e non ad un’autorità *super partes*, la valutazione circa la fondatezza della richiesta dell’interessato di rimozione dei propri dati e, quindi, l’individuazione del punto di equilibrio fra tale diritto e l’interesse pubblico alla conoscenza di quella notizia⁵¹⁸.

Infine, tale pronuncia apre la strada a futuri scenari, nei quali si potrebbe giungere a investire i motori di ricerca dell’obbligo di deindicizzare contenuti asseritamente illeciti anche per ragioni di natura diversa rispetto al trattamento di dati personali: si pensi, ad esempio,

come trattamento di dati personali e, in caso affermativo, se l’interessato avesse diritto ad ottenere la soppressione, nell’elenco dei risultati di una ricerca basata sul suo nominativo, dei *link* verso pagine *web* contenenti informazioni relative all’interessato stesso. Per un commento, v. R. Flor, *Dalla ‘Data retention’ al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive ‘de jure condendo’*, in G. Resta-V. Zeno Zencovich, *Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, p. 223 e ss.

⁵¹⁷ Per una riflessione sulla responsabilità in relazione ad attività automatizzate, v. R. Bartoli, *op. ult. cit.*, p. 602.

⁵¹⁸ Si consideri come il motore di ricerca *Google*, per ottemperare alla decisione della Corte di Giustizia, abbia messo a disposizione degli utenti degli stati membri un modulo attraverso il quale inviare la richiesta al motore di ricerca stesso, incaricato di valutarne la legittimità. Il modulo è disponibile all’indirizzo www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637145563013819739-2079231327&hl=it&rd=1.

proprio ai casi di diffamazione, nei quali la persona offesa potrebbe decidere di non avanzare la richiesta di rimozione dell'articolo offensivo nei confronti degli amministratori del sito o dei *providers*, ma di rivolgersi direttamente al motore di ricerca (il cui intervento renderebbe di fatto inaccessibile quel contenuto).

In realtà, si sottolinea come la sentenza in esame sembra essere stata recepita in senso restrittivo: sia l'espressa ratifica del diritto all'oblio ad opera del cd. "GDPR"⁵¹⁹ (il cui art. 17 prevede il "*right to erasure*" e il "*right to be forgotten*"), sia i recenti arresti giurisprudenziali nazionali⁵²⁰ riguardano prevalentemente gli amministratori di siti *web* o i *providers*, cui vengono rivolte in via principale le richieste di rimozione dei contenuti, mentre pare essere rimasto in secondo piano lo strumento della deindicizzazione.

4. Conclusioni: la necessità di ritrovare "un ordine nel progresso"

Ciò che emerge dalla ricostruzione svolta è un quadro caotico e complesso, a causa delle diverse discipline di volta in volta ritenute applicabili ai *new media*, con la conseguente incertezza e imprevedibilità della normativa riferibile alle singole condotte perpetrate in rete.

Inoltre, tali differenziazioni sono foriere di ulteriori problemi interpretativi e applicativi: si pensi come la distinzione fra le diverse forme di comunicazione comporti, in alcuni casi, l'applicazione delle norme più severe e rigorose previste dalla legge sulla stampa, tra cui, *in primis*, l'aggravante di cui all'art. 13, mentre analoghe condotte diffamatorie perpetrate a mezzo *social network* (il cui impatto può essere altrettanto dannoso e "invasivo") possono essere sanzionate "soltanto" con le pene più blande previste dall'art. 595 c.p..

In particolare, quest'ultima norma consente, anche in presenza di aggravanti, la "scelta" fra la pena detentiva e quella pecuniaria, mentre l'art. 13 citato, come ampiamente visto, obbliga ad applicare entrambe, in contrasto con la copiosa giurisprudenza sovranazionale.

⁵¹⁹ Trattasi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, consultabile in www.eur-lex.europa.eu.

⁵²⁰ Per una rassegna, v. F. Di Ciommo, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corriere Giur.*, 2019, 1, p. 5.

Non solo, la distinzione fra i diversi *media* risulta sempre meno giustificata, vista la progressiva assimilazione fra testate giornalistiche *online* e altre forme di comunicazione telematiche, come *blog*, *forum* e, soprattutto, *social network*, talché un trattamento sanzionatorio così diverso determina proprio quella violazione del principio di uguaglianza che le Sezioni Unite miravano a scongiurare.

L'intervento del legislatore, dunque, non è più rinviabile, atteso che l'attuale assetto, incerto e "magmatico", è inevitabile conseguenza delle interpretazioni "acrobatiche" e *praeter legem* della giurisprudenza che, di fronte alla "colpevole inerzia del legislatore", si trova ad individuare soluzioni interpretative avendo a disposizione la normativa novecentesca, del tutto inadatta a fronteggiare l'espansione delle nuove forme di comunicazione.

Di fronte a tale scenario, si ritiene che non sia sufficiente inserire nelle disposizioni in materia di stampa l'esplicito riferimento allo strumento informatico, atteso che tale soluzione, da una parte, consentirebbe l'estensione di tali norme senza violare il divieto di analogia, ma, dall'altra, determinerebbe, come si è visto, conseguenze sanzionatorie non più accettabili. Peraltro, il ricorso alla sanzione detentiva, oggetto di censura, risulta ancor meno adeguato in relazione alle condotte realizzate attraverso internet, realtà nella quale si deve considerare altresì l'esigenza di tutelare il libero scambio delle idee.

È, quindi, necessario ripensare e rivalutare globalmente la disciplina in materia di stampa e di *new media*, nonché le fattispecie poste a tutela dell'onore.

In particolare, per ciò che riguarda il *web*, si ritiene che non per forza debbano essere previste nuove incriminazioni o sanzioni più severe, ritenendosi, però, indispensabile una sua regolamentazione, non solo attraverso la rimodulazione delle fattispecie poste a tutela dell'onore, come si vedrà nel prossimo capitolo, ma anche attraverso regole di condotta imposte agli utenti, che devono essere "formati" ad un corretto utilizzo di tale strumento.

A tal proposito, si è già visto come le norme della "*netiquette*" potrebbero intervenire sotto il particolare profilo dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, delimitandone l'operatività: per tale ragione, è opportuno che esse siano legislativamente previste (e non lasciate alla discrezionalità dei singoli siti o piattaforme *social*), anche al fine di garantire agli utenti la prevedibilità degli effetti delle proprie condotte in rete.

Inoltre, laddove non sia possibile estendere alle pubblicazioni in rete la disciplina relativa al direttore responsabile, per la mancanza di un'organizzazione redazionale riconducibile alla testata giornalistica (come nel caso dei *blog*, dei *forum*, ecc.), si ritiene opportuno prevedere espressamente, a carico dei *blogger*, degli amministratori di *forum* o dei gestori di piattaforme *social*, precisi obblighi, *ex ante*, di registrazione nominativa degli utenti e, *ex*

post, di collaborazione con l'autorità - ad esempio attraverso la rimozione dei contenuti offensivi, di "blocco" dei profili "recidivi", ecc. -, analogamente a quanto già previsto per i *providers*, ed eventualmente stabilendo in tali casi sanzioni pecuniarie o interdittive a carico degli amministratori inadempienti.

A tal fine, si ritiene opportuno che tale potere "censorio" venga esercitato su richiesta dell'Autorità, non necessariamente giudiziaria, ma anche amministrativa (quale può essere l'AGCOM), più adatta ad intervenire efficacemente e tempestivamente in caso di segnalazione di condotte illecite, con l'eventuale possibilità di ricorso giurisdizionale, da parte degli utenti, avverso provvedimenti che si ritengano illegittimi.

Nel capitolo che segue, dunque, cercheremo di ipotizzare soluzioni puntuali, guardando principalmente alla normativa adottata in altri ordinamenti e alle numerose proposte di riforma succedutesi negli ultimi anni.

CAPITOLO IV

Quale possibile riforma?

1. Premessa: la tutela dell'onore tra vecchi problemi e nuove prospettive

L'analisi svolta finora mette in luce come l'esigenza di riformare la tutela dell'onore passi attraverso più direttrici: *in primis*, si avverte la necessità di ridisegnare i confini delle fattispecie previste a protezione dell'onore sulla base di nuove interpretazioni di tale bene giuridico, che tengano conto dello stretto legame con il contrapposto diritto di manifestazione del pensiero; in secondo luogo, oggetto di riflessione è il trattamento sanzionatorio della diffamazione e, più in generale, l'eterno dilemma fra illecito penale/illecito civile; infine, non si può più prescindere dall'impatto della tecnologia e della rete internet nella costruzione delle fattispecie poste a tutela dell'onore.

Tale complessità si riflette nell'estrema difficoltà di modificare questo settore di parte speciale, tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco; per questa ragione, nonostante i numerosi tentativi, in vent'anni nessuna maggioranza politica è riuscita ad ultimare i lavori di riforma delle fattispecie in oggetto.

Risulta, in effetti, particolarmente arduo rivisitare l'intera disciplina della tutela dell'onore secondo le direttrici delineate; si rileva come, in ogni caso, non siano giunti ad un'approvazione definitiva neppure interventi più mirati, quali quelli volti esclusivamente ad eliminare la pena detentiva dal delitto di diffamazione, all'indomani delle sentenze Belpietro e Sallusti⁵²¹.

⁵²¹ V. il già citato disegno di legge S. n. 3491 del 28 settembre 2012, consultabile in www.senato.it. Cfr. altresì il d.d.l. S. n. 734 del 30 maggio 2013, assorbito nel d.d.l. S. 1119 approvato al Senato il 29 ottobre 2014, entrambi consultabili in www.senato.it.

Come si legge nella presentazione della proposta di legge C. 925 "Costa": "si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione e di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare questa

Anche la modifica strutturale apportata al delitto di ingiuria, trasformato in illecito con sanzioni pecuniarie civili, rientra, come si è visto, in un più ampio intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati, del tutto svincolato da un attento esame della tutela accordata dal nostro ordinamento al bene giuridico dell'onore.

Eppure, si ritiene che il compito di aggiornare una normativa ormai vetusta e inadeguata non possa essere più affidato, in un sistema improntato al principio di legalità, agli organi giurisdizionali; per tale ragione, è opportuno che anche gli approdi giurisprudenziali, ormai così consolidati da essere il punto di riferimento nella delicata operazione di bilanciamento fra interessi contrapposti, siano ratificati in via legislativa.

Inoltre, come si è già visto, la normativa novecentesca risulta sempre più distante anche dalla prassi applicativa, che vede l'irrogazione della pena detentiva in un numero limitatissimo di casi, senza considerare il fatto che i procedimenti per diffamazione si concludono prevalentemente con la remissione della querela a fronte di un risarcimento: ciò conferma che, la maggior parte delle volte, la persona offesa è soddisfatta anche soltanto dalla compensazione pecuniaria dei danni patiti, in un'ottica eminentemente civilistica.

Quest'ultima dimensione, peraltro, è destinata ad acquisire sempre maggiore rilevanza, a seguito dell'introduzione dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche nei reati di competenza del Tribunale⁵²², istituto che consente un siffatto epilogo processuale anche contro la volontà della vittima di rimettere la querela, a fronte di un tempestivo e congruo risarcimento del danno.

Si osserva, infine, come il sistema di tutela attualmente accordato al bene giuridico in oggetto risulti frammentato e "multilivello", in quanto basato su una scala di gravità delle condotte prese in considerazione: in effetti, all'interno del medesimo reato di diffamazione si sono individuate ipotesi connotate da maggiore gravità - quali sono i casi di utilizzo del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità - che sono state rimesse alla competenza del Tribunale, e fattispecie ritenute di minor disvalore, fronteggiate con il diverso arsenale sanzionatorio offerto dalla giustizia di pace (è il caso della diffamazione "semplice" o consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, salvo ricorra la finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso)⁵²³.

esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio".

⁵²² Istituto introdotto ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017, cd. "Riforma Orlando".

⁵²³ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., p. 125, il quale evidenzia come la scelta sia ricaduta sulla giurisdizione di pace, per essere tale sistema caratterizzato da istituti volti alla composizione del conflitto fra le parti e da pene più miti ma, almeno nelle intenzioni, effettive.

Il quadro si completa, poi, con l'ipotesi "ibrida" dell'ingiuria che, pur mantenendo caratteristiche strettamente "penali" (tra le quali, *in primis*, la sanzione pecuniaria), è ormai prevista come illecito civile e sottoposta alla relativa disciplina, costituendo così una sorta di "terzo binario" di tutela.

In conclusione, quindi, la protezione del bene giuridico dell'onore alterna sanzioni assai blande, che valorizzano la dimensione "privatistica" degli interessi tutelati, a pene - almeno in astratto - molto severe, come nel caso della diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui punizione con la reclusione da uno a sei anni fornisce un'ulteriore dimostrazione del quadro disarmonico derivante dalla stratificazione di norme nel tempo.

2. Un'analisi comparata: la tutela dell'onore negli ordinamenti europei

Al fine di valutare le possibili soluzioni di adeguamento del settore in esame, si ritiene utile analizzare preliminarmente la disciplina di tale settore in ordinamenti "vicini" al nostro, i quali possono fungere da modelli di comparazione.

In particolare, tale operazione si rende necessaria per esaminare l'impatto che le decisioni della Corte EDU hanno avuto sulla normativa in materia di onore nei diversi paesi europei e così comprendere come siano state recepite le spinte liberali che caratterizzano tali decisioni.

In effetti, come si è visto nella copiosa giurisprudenza sovranazionale (v. cap. II, par. 3.2), la nostra normativa non è stata la sola ad essere ritenuta incompatibile con l'art. 10 della Convenzione, dal momento che nella maggior parte degli stati aderenti alla CEDU la diffamazione, prevista come reato, viene punita con la pena detentiva.

Inoltre, anche il Consiglio d'Europa, tramite alcune Risoluzioni e Raccomandazioni, si è espresso a più riprese invitando gli Stati ad abbandonare la pena della reclusione nella repressione della diffamazione a mezzo stampa, al fine di evitare indebite e dannose pressioni sugli organi di informazione: anche per tale ragione, si ritiene utile esaminare come gli altri ordinamenti abbiano recepito tali indicazioni.

Non solo, l'influenza esercitata dalla Corte dei diritti ha riguardato altresì la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, in particolare estendendo in via interpretativa il

profilo del diritto di critica (soprattutto politica e giudiziaria), con conseguente contrazione del diritto delle autorità pubbliche ad ingerirsi nell'esercizio di tale diritto. Cercheremo dunque di valutare l'impatto di tali decisioni su alcuni sistemi penali europei.

Risulta, inoltre, di grande interesse la comparazione con altri sistemi che, con maggiore celerità rispetto al nostro, hanno adeguato la propria normativa in materia di onore al progresso tecnologico, al fine di ipotizzare soluzioni valide altresì nel nostro sistema di tutela di tale bene giuridico.

Occorre, infine, fare un'ultima considerazione: una ricognizione, seppur breve, della disciplina della tutela dell'onore in altri stati europei si ritiene utile considerando come le differenze fra un ordinamento e l'altro creino particolari problemi soprattutto quando tale bene venga lesa da condotte perpetrate attraverso internet, i cui effetti si dispiegano in tutto il mondo e possono coinvolgere persone appartenenti a paesi diversi. Si osserva, infatti, come le differenze possano essere anche molto significative: ad esempio, in alcuni ordinamenti il valore dell'onore è presidiato da fattispecie penali, mentre in altri esclusivamente da sanzioni civili; talvolta ha un peso maggiore la libertà di manifestazione del pensiero, talaltra è più forte l'attenzione al profilo della dignità della persona; infine, il trattamento sanzionatorio può essere più o meno severo nei confronti dell'offensore.

Da qui deriva il fenomeno che è stato definito "*libel tourism*"⁵²⁴ che, in quanto parte del più ampio fenomeno del "*forum shopping*", consiste nella scelta, da parte della persona offesa, del foro più conveniente ove instaurare la controversia civile o presentare querela: nel caso di offese a mezzo internet, tale operazione sarà più agevole, per la ragione che gli effetti del reato possono essere percepiti tendenzialmente ovunque, con maggiore facilità di "spostare" a proprio piacimento il *locus commissi delicti*.

Per tutte queste ragioni, prenderemo a modello due ordinamenti che offrono una diversa protezione al bene giuridico dell'onore: il sistema francese, ancora basato sulla repressione penale delle condotte diffamatorie e ingiuriose, e l'ordinamento inglese, da sempre caratterizzato dalla netta preferenza per una tutela civilistica di tale bene giuridico.

⁵²⁴ P.A. Nielsen, *Choice of Law for Defamation, Privacy Rights, and Freedom of Speech*, in *Oslo Law Review*, 2019, 6, p. 32 e ss.

2.1 La protezione dell'onore nell'ordinamento francese

In Francia la tutela penale dell'onore si articola fra la normativa contenuta nel codice penale, ed in particolare nel titolo dedicato alle contravvenzioni contro le persone, e la legge sulla libertà di stampa (*“Loi du 29 juillet 1881 su la liberté de la presse”*) che, seppur modificata più volte, rappresenta ancora il riferimento per la disciplina della diffamazione a mezzo stampa.

Anzi, è proprio tale legge a contenere una definizione normativa (che non si rinviene nel codice penale) della diffamazione e dell'ingiuria e una disciplina specifica di tali fattispecie. In particolare, l'articolo 29 della suddetta legge prevede le ipotesi di diffamazione e di ingiuria “pubbliche”, ossia quelle commesse per il tramite di un mezzo di pubblicità: la prima ipotesi delittuosa viene definita come “l'allegazione o imputazione di un fatto determinato che rechi offesa all'onore o alla reputazione della persona o del corpo cui appartiene”, punendo altresì la pubblicazione diretta o indiretta (“riprodotta”) di tale allegazione o imputazione, anche qualora sia espressa “in forma dubitativa” o “nei confronti di una persona o di un corpo non espressamente nominati, ma la cui identificazione è resa possibile dai termini del discorso, degli scritti [...]”⁵²⁵.

L'ingiuria, invece, viene definita dal medesimo articolo come “ogni espressione oltraggiosa, termine dispregiativo o invettiva, che non contiene l'imputazione di un fatto determinato”⁵²⁶.

Quanto al requisito della pubblicità, è l'articolo 23 della stessa legge a prevedere espressamente l'elenco dei casi nei quali detto elemento si può ritenere integrato, facendo riferimento a “luoghi o riunioni pubbliche, scritti, stampati, disegni, incisioni, dipinti, immagini, ecc. venduti o distribuiti [...]”, fra i quali rientrano altresì “tutti i mezzi di

⁵²⁵ Cfr. la prima parte dell'articolo 29 della *Loi*: “*Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés*”.

⁵²⁶ V. la seconda parte dell'art. 29 citato: “*Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure*”.

comunicazione al pubblico per via elettronica”, come aggiunto da una riforma di tale articolo operata nel 2004^{527 528}.

Il codice penale francese, invece, disciplina agli articoli R621-1 e R621-2 quelle ipotesi di diffamazione e ingiuria definite “non pubbliche”: tali disposizioni rinviano alle definizioni di diffamazione e di ingiuria previste dalla citata legge sulla stampa e sopra analizzate, limitandosi a prevedere un autonomo trattamento sanzionatorio (ossia l’ammenda prevista per le “contravvenzioni di prima classe”)⁵²⁹. In effetti, tali fattispecie, in assenza del requisito della pubblicità, sono qualificate come contravvenzioni, a differenza delle ipotesi parallele previste nella legge della stampa, classificate come “*délits*”, puniti con una sanzione pecuniaria più elevata⁵³⁰.

Infine, sono previste ipotesi speciali di diffamazione e di ingiuria, sia pubbliche che non, a carattere razzista o discriminatorio, commesse cioè contro una persona o un gruppo di persone a causa della loro origine o dell’appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, ad una etnia, nazione, razza o religione, ovvero a causa del loro sesso del loro orientamento sessuale o di un loro handicap⁵³¹.

Tali ipotesi rilevano, in particolare, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio: si è visto finora che i reati in oggetto sono puniti con una pena pecuniaria; orbene, nel caso in cui le offese a carattere discriminatorio siano commesse con il mezzo della pubblicità, è prevista l’applicabilità della pena detentiva, eventualmente congiunta alla pena pecuniaria, oltre ad ulteriori sanzioni (come previsto dagli artt. 32 e 33 della legge sulla stampa).

Si osserva come nell’ordinamento francese le ipotesi di diffamazione e di ingiuria abbiano una disciplina e un trattamento sanzionatorio analoghi, dal momento che il vero discriminante è rappresentato dalla pubblicità delle offese, in presenza della quale la sanzione pecuniaria

⁵²⁷ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell’intervento penale*, cit., p. 137. V. altresì P. Conte, *Droit pénal spécial*, Paris, 2016, p. 275 e ss. e M. Veron, *Droit pénal spécial*, Paris, 2004, p. 151 e ss.

⁵²⁸ Si osserva come nell’ordinamento francese siano espressamente previsti in via legislativa i casi nei quali ricorre il requisito della pubblicità, interpretato in senso molto ampio (includendo affermazioni sia scritte che orali), in maniera non dissimile da quanto stabilito dalla nostra dottrina e giurisprudenza.

⁵²⁹ Cfr. *Article R621-1 del Code Pénal*: “*La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. /La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse*”.

Article R621-2 del Code: “*L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe*”.

In relazione a quest’ultima ipotesi delittuosa, dunque, la norma stessa precisa che il reato sussiste sempre che il fatto non sia stato preceduto da provocazione, v. L. Bisori, *op. cit.*, p. 5 e ss., anche per un breve riepilogo su ulteriori aspetti.

⁵³⁰ L’importo di tale sanzione differisce a seconda della qualifica della vittima (pubblico funzionario o organo pubblico o privato), cfr. L. Bisori, *ibidem*.

⁵³¹ La diffamazione e l’ingiuria non pubbliche a carattere razzista o discriminatorio sono previste, rispettivamente, dagli artt. R624-3 e R624-4 del *Code Pénal*, che individuano la definizione di tali ipotesi e il relativo trattamento sanzionatorio (ossia un’ammenda più elevata, trattandosi di una contravvenzione della quarta classe).

In termini sostanzialmente analoghi vengono disciplinate le ipotesi di diffamazione e ingiuria pubbliche a carattere razzista o discriminatorio, la cui disciplina è contenuta nella legge sulla stampa, in particolare agli articoli 32 e 33.

è molto più elevata (giungendo fino a 12.000 euro di *amende*) rispetto a quella prevista per le medesime ipotesi, commesse senza utilizzare un mezzo di pubblicità.

Tendenzialmente l'ordinamento francese ammette per la diffamazione la prova della verità dei fatti attribuiti, come previsto dall'articolo R621-1 sopra analizzato e, soprattutto, dall'art. 35 della legge sulla stampa, cui si fa rinvio, così adottando una concezione di onore di tipo sostanziale⁵³².

Sono però previste dallo stesso art. 35 (rispettivamente alle lettere *a*, *b* e *c*) tre eccezioni all'operatività dell'*exceptio veritatis*: si tratta dei casi in cui *a*) il fatto addebitato riguardi la vita privata del soggetto; *b*) risalga a più di dieci anni; *c*) integri un illecito coperto da amnistia o prescrizione o ha dato luogo a una condanna annullata a seguito di "riabilitazione" o "revisione".

In realtà, la rilevanza di tali limitazioni, già molto ristretta, soprattutto se confrontata con il nostro quadro codicistico dell'*exceptio veritatis*, è stata ulteriormente ridotta a seguito di due pronunce del *Conseil constitutionnel*, con le quali sono state dichiarate incostituzionali le previsioni *sub b*) e *c*) per la ragione che esse consentivano una restrizione generalizzata e assoluta della libertà di manifestazione del pensiero e, dunque, non proporzionata allo scopo perseguito^{533 534}.

Le sentenze del *Conseil* si collocano sulla scia "liberale" inaugurata in Francia nei primi anni duemila con la scelta del legislatore di abolire la pena detentiva anche per le ipotesi di diffamazione e di ingiuria commesse attraverso un mezzo di pubblicità⁵³⁵, salvo i casi di offese razziste o discriminatorie, di cui si è detto.

⁵³² Per ciò che concerne l'ingiuria, invece, non è ammessa la prova della verità del fatto, anche per la ragione che, come si è detto, è esclusa dal campo di applicazione dell'ingiuria l'attribuzione di un fatto determinato, v. A. Visconti, *op cit.*, p. 347.

⁵³³ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140.

⁵³⁴ La verità del fatto addebitato all'offeso riveste un'importanza significativa anche nell'ordinamento tedesco e, in particolare, nell'ipotesi di "*üble Nachrede*" (par. 186 StGB), figura simile alla nostra diffamazione, ma limitata all'attribuzione di un fatto determinato, idoneo a denigrare l'offeso o a svalutarlo di fronte all'opinione pubblica: in tale caso, si è puniti se il fatto non è provabile come vero. La verità del fatto riveste importanza altresì nella fattispecie della *Verleumdung*, prevista dal par. 187 StGB, che consiste nell'allegazione intenzionale e consapevole di un fatto offensivo falso, di talché la falsità dell'addebito viene comunemente inquadrata come elemento costitutivo del fatto tipico. Infine, il par. 185 del codice penale tedesco prevede la *Beleidigung*, che costituisce ipotesi di fatto residuale rispetto alle altre due fattispecie sopra esaminate, comprendendo quindi sia le offese che si sostanziano nella formulazione di giudizi di valore diretti all'interessato o a terzi, sia quelle consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato rivolte unicamente alla vittima. Anche in quest'ultima ipotesi la verità assume una certa rilevanza, per la ragione che è idonea ad escludere la punibilità, salvo che l'ingiuria derivi dalla forma o dalle circostanze in cui l'affermazione o divulgazione è avvenuta; pertanto, anche in quest'ultimo caso, la verità del fatto si ritiene elemento non esplicitato del fatto. Per una ricostruzione in materia, cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 144 e ss. e A. Visconti, *op. cit.*, p. 367 e ss.

⁵³⁵ Ci riferiamo in particolare alla legge 2000-516 del 15 giugno 2000, che ha mantenuto anche in tali casi la sola pena dell'*amende*, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 140.

Tale tendenza si scontra però con una maggiore rigidità della giurisprudenza francese nel riconoscere la sussistenza del diritto di critica⁵³⁶ e nell'ammettere la prova della buona fede nell'esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, a causa dei severi oneri di prudenza e oggettività imposti al giornalista francese⁵³⁷, oltre ad un certo rigore nell'attribuzione delle responsabilità al direttore⁵³⁸ e all'editore.

In effetti, secondo un meccanismo "a cascata" che suscita perplessità, questi ultimi sono ritenuti gli autori principali dell'illecito commesso a mezzo stampa, mentre gli autori materiali rispondono come complici (ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge sulla stampa). Nel caso in cui il direttore o l'editore non siano individuabili o non sia stato designato un direttore come previsto dalla medesima legge sulla stampa, la responsabilità ricadrà sugli stampatori o, in mancanza, sui venditori, distributori o coloro che hanno provveduto all'affissione, con evidenti rischi di instaurare forme di responsabilità di posizione⁵³⁹.

In conclusione, si rileva come le disposizioni previste a tutela dell'onore nell'ordinamento francese siano rispettose delle decisioni della Corte EDU e della "gerarchia" ivi stabilita, punendo le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa con la sanzione pecuniaria e limitando il ricorso alla pena detentiva ai casi più gravi, quali le fattispecie di diffamazione e ingiuria "pubbliche" aventi carattere razzista o discriminatorio.

Inoltre, si è visto come la normativa francese in materia di onore da oltre dieci anni si sia adeguata all'evoluzione tecnologica, contemplando espressamente il mezzo informatico

⁵³⁶ Cfr. ad esempio la sentenza Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, *Otchakovsky-Laurens e July* c. Francia, 22 ottobre 2007, ric. n. 21279/02 e n. 36448/02, con la quale si è affermata la violazione, da parte dell'ordinamento francese, dell'art. 10 CEDU nel caso della condanna del direttore di un quotidiano, per la pubblicazione di un articolo con cui si criticava aspramente l'operato della magistratura nel condurre le indagini circa la morte di un giudice, trovato privo di vita in circostanze sospette durante un incarico in Gibuti. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la condanna del ricorrente, in tale caso, avesse costituito una interferenza con il diritto alla libertà di espressione, richiamando il ruolo essenziale della stampa come "cane da guardia" nell'ambito di una società democratica: la stampa, infatti, seppur obbligata a rispettare determinati limiti, ha il compito di dare informazioni e idee su tutte le materie di pubblico interesse, comprese quelle relative al funzionamento del sistema giudiziario. Nel caso di specie, inoltre, le affermazioni contenute nell'articolo erano il fedele resoconto della conferenza stampa indetta dalla vedova del magistrato, talché se ne inferiva la buona fede e obiettività del giornalista, oltre al rispetto del requisito della continenza nei termini adoperati. Per un commento, v. G. Garuti, *Condannata la Francia per eccessiva limitazione della libertà di stampa*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 4, 537B. Ma si veda più recentemente come l'influsso della Corte EDU abbia consentito, nel caso della pubblicazione di una vignetta satirica gravemente offensiva nei confronti di una candidata alle elezioni presidenziali, di ritenere prevalente la libertà di espressione - ed in particolare il diritto di fare satira - rispetto al bene della dignità umana, cfr. E. Raschel, *La liberté d'expression ne s'arrête plus là où commence la dignité d'autrui*, in *Communication Commerce électronique*, 2, Février 2020, étude 4.

⁵³⁷ Cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 139.

⁵³⁸ La responsabilità del direttore è prevista anche in relazione alle testate giornalistiche *online* e si estende altresì ai contenuti caricati da terzi sul sito della testata, qualora siano diffamatori e non siano tempestivamente rimossi, come chiarito dalla Cassazione francese, v. P. Conte, *Responsabilité pénale du directeur de la publication d'un service de communication en ligne*, in *Droit pénal*, 2, Février 2016, comm. 27. Non solo, anche gli amministratori di *blog* risultano "autori" dei reati commessi per il tramite di tali piattaforme, v. A. Lepage, *Un an de droit pénal des nouvelles technologies*, *Droit pénal*, 12, Décembre 2015, chron. 10.

⁵³⁹ Cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 137 e A. Lepage, *ibidem*.

come strumento per la commissione di tali delitti ed equiparandolo agli altri mezzi di pubblicità⁵⁴⁰.

2.2 L'ordinamento inglese e la tutela civilistica dell'onore

Il sistema di tutela dell'onore adottato nel Regno Unito risulta del tutto originale rispetto a quello degli altri paesi fin qui analizzati, dal momento che ha recentemente optato per l'abbandono della sanzione penale, accordando a tale bene giuridico una protezione giuridica ormai solo civilistica. In effetti, con il par. 73 del “*Coroner and Justice Act*” del 2009 si è provveduto ad abrogare le ipotesi di *sedition and seditious libel*, *defamatory libel* e *obscene libel*, in linea con la tendenza, che si era già manifestata da tempo nella prassi, di sostanziale disapplicazione pratica di tali fattispecie criminose, in favore dello strumento civilistico⁵⁴¹.

Non solo, ma già una lunga tradizione giuridica, che affonda le radici addirittura nell'Alto Medioevo, affidava al sistema civilistico dei *torts* le offese all'onore, limitando l'area dell'intervento penale a quelle affermazioni ingiuriose e diffamatorie volte a turbare l'ordine pubblico, punite attraverso la figura del *crime* di “*seditious libel*”: dunque, soltanto la rilevanza pubblicistica del fatto era tale da giustificare il cumulo dei rimedi sanzionatori⁵⁴².

Storicamente, infatti, la rilevanza penale dell'offesa era data dalla sua idoneità a causare la cd. “*breach of peace*”, cioè una reazione esterna tale da poter compromettere la pace sociale, vero e proprio *discrimen* tra illecito civile e penale⁵⁴³.

⁵⁴⁰ Il carattere di “pubblicità” sussiste in tutti i casi in cui il mezzo informatico consenta l'accessibilità dei contenuti ad una pluralità di soggetti; nel caso dell'*e-mail*, quindi, dovrà essere indirizzata a più destinatari per poter essere considerata mezzo di pubblicità (cfr. A. Lepage, *cit.*, anche per una panoramica sulle diverse ipotesi delittuose che possono essere commesse per il tramite della rete internet). Inoltre, hanno natura “privata” le piattaforme *social* o i *forum*, il cui accesso sia riservato soltanto agli iscritti, autorizzati dal titolare (v. A. Lepage, *La notion de communauté d'intérêts à l'épreuve des réseaux sociaux*, *Communication Commerce électronique*, 7-8, Juillet 2013, comm. 81).

⁵⁴¹ V. A. Visconti, *op. cit.*, p. 397 e ss. e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 130 e ss.

⁵⁴² Per una ricostruzione storica sul tema, v. M. Grotto, *La diffamazione a mezzo stampa in common law. Profili penalistici*, in A. Melchionda-G. Pascuzzi, *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento il 18 marzo 2005*, Trento, 2005, p. 363 e ss.

⁵⁴³ M. Grotto, *op. cit.*, p. 365 e v. altresì A. Visconti, *op. cit.*, p. 399, la quale rileva come tale parametro fosse stato in tempi recenti sostituito in via interpretativa dalla *House of Lords* nel caso *Gleaves v. Deakin* del 1980, che aveva affermato

Inoltre, la tutela dell'onore si è tradizionalmente basata sulla distinzione tra *libel* e *slander*: tendenzialmente la prima figura, unica delle due ad essere dotata di rilevanza penale, si riferiva alla diffamazione scritta, mentre la seconda a quella orale, distinzione che si è in seguito evoluta fino ad intendere l'ipotesi di *libel* in senso più ampio come qualunque forma di diffamazione "permanente" e quella di *slander* come diffamazione "transeunte". Elemento differenziale è diventato, dunque, la durezza della forma di divulgazione dell'addebito offensivo, per la ragione che alcune riforme hanno in seguito inglobato nella fattispecie di *defamatory libel* anche le espressioni offensive pronunciate nel corso di una rappresentazione teatrale e quelle diffuse per mezzo di radio o televisione⁵⁴⁴.

Tale distinzione fra le due fattispecie si riverberava anche sulla relativa disciplina, atteso che soltanto l'illecito penale era dotato dell'azionabilità *ex se*, essendo sufficiente allegare, ai fini di adempiere all'onere probatorio richiesto, la prova dell'esistenza dell'offesa e non necessariamente anche quella dell'effettivo danno patito a causa della stessa: i cd. "*general damages*", infatti, erano presunti vista la gravità delle affermazioni offensive nel caso di *libel*.

Al contrario, per poter agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento in sede civile in un'ipotesi di *slander*, l'attore era tenuto a provare l'esistenza di cd. "*special damages*", ossia di aver subito un qualche danno economicamente valutabile, salvo alcune eccezioni nei casi

il diverso criterio della *seriousness*, ossia della gravità dell'offesa, in base alla percezione da parte della coscienza sociale, senza che fosse idonea a turbare la pace sociale o l'ordine pubblico. Tale requisito, assai indeterminato, viene definito sulla base di vari fattori, quali il contenuto o l'impatto dell'affermazione diffamatoria, i motivi del soggetto attivo, lo status del soggetto passivo e/o di quello attivo, il tipo e la diffusione della pubblicità, ecc.

Peraltro, criterio simile è quello adottato in Spagna per delimitare il campo applicativo della fattispecie di *injuria*, prevista all'articolo 208 dal *Código penal* e comprensiva di quelle "azioni o espressioni che ledono la dignità di un'altra persona, diminuendo la sua reputazione o attentando alla stima che ha di sé stesso" ("*Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación*"). L'art. 208 al 2° comma precisa, infatti, che "costituiscono reato solamente quelle ingiurie che, per loro natura, effetto o circostanze siano ritenute gravi secondo l'opinione comune" ("*Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves [...]'*"), parametro che risulta altrettanto indeterminato, ma è fondamentale perché distingue tali ipotesi, costitutive del delitto di ingiuria, dalle fattispecie contravvenzionali, ormai depenalizzate con la *Ley Orgánica* 1/2015 del 30 marzo 2015.

Inoltre, il 3° comma dell'art. 208 precisa che, nel caso di attribuzione di fatti determinati, il requisito della gravità, richiesto dall'ipotesi delittuosa, sussiste soltanto nei casi in cui l'imputazione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto o con temerario disprezzo della verità ("*Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad*"). Vedremo come l'attribuzione consapevole di un fatto falso avrà un certo spazio anche nelle nostre proposte di riforma.

Infine, si precisa come quest'ultima fattispecie si trovi al confine con un'altra fattispecie che il codice penale spagnolo colloca nei delitti contro l'onore, ossia la *calumnia*, che consiste nella falsa imputazione di delitti e che quindi si considera dotata di per sé di una certa gravità secondo il comune sentire. Sul punto, A. Visconti, *op. cit.*, p. 399 e, per una ricostruzione della tutela dell'onore nell'ordinamento spagnolo, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 158 e ss.

⁵⁴⁴ Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate con il *Theatres Act* del 1968 e con il *Broadcasting Act* del 1990, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 405.

di *slander* connotati da maggiore gravità, nei quali era sufficiente provare l'offesa e non il relativo danno⁵⁴⁵.

Con il *Defamation Act* del 2013 tale assetto si è parzialmente modificato, dal momento che si è introdotto il requisito della concreta gravità del danno (“*serious harm*”) per tutte le ipotesi di diffamazione: un'affermazione si può considerare diffamatoria solo laddove causi o abbia la probabilità di causare un danno grave alla reputazione dell'attore (o una grave perdita finanziaria qualora il soggetto passivo sia una persona giuridica con fine di lucro)⁵⁴⁶
547.

Inoltre, la differenza fra le due figure di *defamation* si rifletteva anche sulla disciplina dell'*exceptio veritatis*, che aveva efficacia liberatoria per la sola ipotesi civilistica dello *slander*, non potendo l'autore delle dichiarazioni diffamatorie andare esente da responsabilità nel caso di *libel*: in effetti, se si considera come quest'ultima figura tutelasse più l'ordine pubblico che l'onore del soggetto offeso, si comprende come nemmeno la verità dei fatti addebitati potesse giustificare l'illecito, atteso che la pace collettiva poteva essere turbata anche da offese del tutto veritiere⁵⁴⁸.

La “*justification of truth*” fu ammessa anche in relazione al *libel* solo successivamente, con il *Libel Act* del 1843, ed esclusivamente nel caso in cui la divulgazione della notizia rispondesse a un interesse pubblico⁵⁴⁹.

Passando, dunque, ad analizzare le caratteristiche delle due figure di *defamation*, - ormai previste unicamente come *civil wrongs* -, esse si sono da sempre caratterizzate per il requisito della “*publication to a third party*”, ossia l'esternazione delle affermazioni diffamatorie ad almeno una persona oltre all'offeso: tali ipotesi, in effetti, tutelano la

⁵⁴⁵ Il caso più significativo era l'attribuzione all'offeso di un crimine di tale gravità da comportare una sanzione privativa della libertà personale. Le altre ipotesi di “*slander per se*” erano l'imputazione di una malattia contagiosa, un addebito denigratorio per la professione dell'offeso e l'addebito di adulterio o di altra condotta non sessualmente appropriata, rivolto nei confronti di una donna, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 413 e ss.

⁵⁴⁶ Cfr. par. 1: “*Serious harm. (1) A statement is not defamatory unless its publication has caused or is likely to cause serious harm to the reputation of the claimant.*”

(2) *For the purposes of this section, harm to the reputation of a body that trades for profit is not “serious harm” unless it has caused or is likely to cause the body serious financial loss*”.

Come si legge nelle “*Explanatory Notes*” di accompagnamento al *Defamation Act* (elaborate dal Ministro della Giustizia inglese e consultabili in www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/notes/division/5), tale articolo di legge ha recepito le considerazioni affermate per via giurisprudenziale, in particolare nel caso *Thornton v Telegraph Media Group Ltd* che, dichiarando l'autorevolezza del principio espresso dal precedente *House of Lords* in *Sim v Stretch*, stabilisce la necessaria sussistenza di una “soglia di gravità” (“*threshold of seriousness*”).

⁵⁴⁷ Tale atto normativo è intervenuto altresì sui casi di *slander* “*actionable per se*”, limitandoli all'attribuzione di un reato grave e alle affermazioni sulla competenza professionale dell'offeso, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 417.

⁵⁴⁸ M. Grotto, *op. cit.*, p. 366-367, il quale riporta il vecchio brocardo “*the greater the truth, the greater the libel*”.

⁵⁴⁹ *Ibidem*.

reputazione dell'individuo nella società, ossia la cd. dimensione "esterna" dell'onore, mentre non rileva in *common law* il sentimento del proprio onore⁵⁵⁰.

In particolare, l'ordinamento inglese, in maniera non dissimile da quanto affermato dalla nostra giurisprudenza, adotta una concezione di onore "medio", riferito, cioè, alla sfera sociale dei "cittadini benpensanti" (*right-thinking members of society generally*), parametro che presenta problemi di determinatezza analoghi a quelli già evidenziati dalla nostra dottrina⁵⁵¹.

Quanto all'elemento soggettivo, si osserva come vi sia una presunzione normativa della sussistenza della *malice* in capo all'autore delle dichiarazioni diffamatorie, tanto da configurare una sorta di "*strict liability*", solo di recente superata da alcune pronunce giurisprudenziali che richiedono almeno la "*negligence*"⁵⁵².

In un sistema così rigido nei confronti dell'offensore, ci si chiede che spazio abbia la libertà di manifestazione del pensiero: la rilevanza di tale diritto si è via via affermata sul piano delle "*defences*", ossia quello delle cause di liceità⁵⁵³, elaborate in ambito civile e considerate applicabili anche alle fattispecie penali, quando erano ancora previste⁵⁵⁴.

Il ruolo della libertà di espressione ha, dunque, trovato riconoscimento nelle *defences* elaborate nel *common law* e poi trasfuse nel *Defamation Act* del 1952 e, in particolare, nelle *justifications* e nel "*fair comment on matter of public interest*".

A rilevare nelle prime è, come si è visto, la verità dei fatti narrati, idonea ad escludere la sussistenza della diffamazione, che ci consente di affermare come l'ordinamento inglese aderisca ormai ad una concezione di onore "reale", tutelando la reputazione "fondata" del soggetto da addebiti non veritieri, mentre la divulgazione di fatti corrispondenti al vero non si può ritenere illecita⁵⁵⁵.

⁵⁵⁰ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 132.

⁵⁵¹ In ambito penale, invece, poteva assumere rilevanza anche la considerazione del ristretto gruppo di appartenenza della vittima, la cui lesione è idonea a cagionare quel turbamento della pace sociale richiesto dalla fattispecie di *libel*, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 418.

⁵⁵² Sul punto, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 133.

⁵⁵³ La libertà di espressione come causa di liceità delle offese all'onore è stata riconosciuta più di recente sul piano della giustificazione, atteso che l'ordinamento inglese tradizionalmente si può considerare "*pro-reputation*" o "*pro-plaintiff*", accordando una protezione più ampia alla dignità umana rispetto ad altri diritti (al contrario, è noto come l'ordinamento statunitense propenda maggiormente per la tutela della "*freedom of speech*", cfr. V.R. Johnson, *Comparative defamation law: England and the United States*, 24 *U. Miami Int'l & Comp. L. Rev.*, 1, 2016).

⁵⁵⁴ Ciò a causa della scarsissima casistica in materia di *defamatory libel*, in quanto, come si è detto, si è da sempre preferita la sede civile per dirimere le controversie in materia di diffamazione, cfr. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 132 e ss.

⁵⁵⁵ A. Visconti, *op. cit.*, p. 425. Sul punto, v. in tal senso cfr. E. Descheemaeker, *Veritas non est defamatio? Truth as a defence in the law of defamation*, in 31 *Legal Studies*, 2011, pp. 1-20 e A.T. Kanyon, *Defamation, privacy and aspects of reputation*, in *Osgoode Hall Law Journal* 56, 2018, p. 59-79.

In seguito, il citato *Defamation Act* del 2013 ha recepito tale impostazione, prevedendo al par. 2 l'ipotesi di “*truth*”, che configura la difesa del convenuto dall'azione di diffamazione nel caso in cui le affermazioni che si lamentano diffamatorie siano sostanzialmente vere⁵⁵⁶. Nell'ipotesi di *fair comment*, invece, si tutela la formulazione di opinioni critiche su materie di pubblico interesse: anche tale *defense* è poi confluita nel recente *Defamation Act* del 2013, il cui par. 3 prevede la “*honest opinion*”, che, in maniera analoga al nostro diritto di critica, opera in presenza di precise condizioni: le dichiarazioni asseritamente diffamatorie devono essere opinioni; le basi di tali opinioni devono essere indicate in termini generici o specifici; esse si devono basare su fatti esistenti al momento della pubblicazione⁵⁵⁷.

Inoltre, tale atto normativo ha introdotto un'ulteriore causa di liceità, ossia la “*publication on matter of public interest*” (anche definita “*public interest privilege*”) che costituisce l'approdo conclusivo di un lungo percorso giurisprudenziale in materia di diritto di cronaca: in origine riconosciuto entro limiti molto ristretti, tale diritto si era affermato solo in tempi più recenti con la storica sentenza *Reynolds v. Times Newspapers Ltd.*⁵⁵⁸, che aveva dato origine alla cd. “*Reynolds defence*”.

La *defence* in oggetto può essere invocata ogni volta che la notizia rivesta interesse pubblico e, quanto all'elemento soggettivo, si richiede ora un diverso requisito: il par. 4 stabilisce che l'autore della pubblicazione deve aver ragionevolmente ritenuto che detto interesse pubblico sussistesse, non facendosi più riferimento alla convinzione del giornalista circa la veridicità della notizia⁵⁵⁹. È pur vero, però, che, nonostante la peculiare formulazione della norma, si

⁵⁵⁶ Cfr. par. 2 “*Truth. (1) It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that the imputation conveyed by the statement complained of is substantially true. (2) Subsection (3) applies in an action for defamation if the statement complained of conveys two or more distinct imputations. (3) If one or more of the imputations is not shown to be substantially true, the defence under this section does not fail if, having regard to the imputations which are shown to be substantially true, the imputations which are not shown to be substantially true do not seriously harm the claimant's reputation. (4) The common law defence of justification is abolished and, accordingly, section 5 of the Defamation Act 1952 (justification) is repealed*”.

⁵⁵⁷ V. par. 3 “*Honest opinion. (1) It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that the following conditions are met. (2) The first condition is that the statement complained of was a statement of opinion. (3) The second condition is that the statement complained of indicated, whether in general or specific terms, the basis of the opinion. (4) The third condition is that an honest person could have held the opinion on the basis of—*
(a) any fact which existed at the time the statement complained of was published;
(b) anything asserted to be a fact in a privileged statement published before the statement complained of [...]”.

⁵⁵⁸ *House of Lords, Reynolds v. Times Newspapers Ltd.* (2001), 2 A.C. 127, con la quale si era affermato un generale dovere dei *media* di informare il pubblico per consentire il dibattito su materie di pubblico interesse. La Corte, con tale pronuncia, aveva fissato degli “*standards of responsible journalism*”, relativi perlopiù all'attività di controllo delle fonti e verifica della veridicità delle notizie: essa doveva essere scrupolosa, potendo il giornalista rispondere per il reato di diffamazione anche in caso di semplice *negligence*. Il diritto dei cittadini ad essere informati, infatti, non può mai coprire la divulgazione di notizie false, né il dovere imposto agli organi di informazione può tradursi nella comunicazione ai cittadini di fatti non veritieri. Per un approfondimento, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 432 e ss. e A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 134 e ss.

⁵⁵⁹ Par. 4 “*Publication on matter of public interest. (1) It is a defence to an action for defamation for the defendant to show that—*

continua a ritenere fondamentale la sussistenza del criterio della verità, sancito dalla sentenza *Reynolds*, richiamata dalle stesse *Explanatory Notes* di accompagnamento al *Defamation Act*: in effetti, l'unico modo di servire l'interesse pubblico è, come si è visto, la pubblicazione di informazioni veritiere.

Accanto a tali *defences*, si sono sviluppati alcuni “*absolute*” e “*qualified privileges*”, grazie ai quali l'espressione delle proprie opinioni politiche o l'esercizio del diritto di cronaca e critica consentivano di escludere il diritto della persona offesa al risarcimento del danno⁵⁶⁰. La *ratio* di tali “privilegi” è rappresentata dalla necessità di tutelare la libertà di espressione in determinate situazioni, nelle quali si avverte maggiormente l'esigenza di impedire che il rischio di subire azioni risarcitorie ostacoli la libera manifestazione delle proprie idee, in particolare su questioni di interesse pubblico⁵⁶¹.

La distinzione fra le due categorie di *privileges* si rinviene nella possibilità, prevista solo nel caso di *absolute privileges*, di escludere l'illiceità della diffamazione, anche in presenza di “*malice*” del soggetto attivo; al contrario, la malafede da parte di quest'ultimo nell'uso di un “privilegio qualificato” non ne esclude la responsabilità⁵⁶².

Più in generale, i privilegi assoluti consentono una libertà di espressione notevolmente più ampia, applicandosi anche nei casi di verità cd. putativa, e riguardano situazioni quali le affermazioni rese in un procedimento giudiziario, le comunicazioni fra pubblici ufficiali nel corso e in ragione del servizio, esternazioni nel corso di lavori parlamentari, ecc.

Al contrario, i *qualified privileges* sono relativi a situazioni nelle quali ricorre un interesse pubblico di minore importanza: tali circostanze, pur concedendo un certo spazio alla libertà di espressione, si limitano a coprire solo quei casi in cui l'autore delle affermazioni offensive - che dovessero poi rivelarsi false - sia in buona fede e non sia animato da motivi impropri (ossia quelli non coincidenti con la *ratio* del privilegio, ad esempio la volontà di danneggiare la persona offesa)⁵⁶³.

È quest'ultima categoria, in particolare, ad aver consentito di affermare la sussistenza del diritto di cronaca, riconosciuto per via giurisprudenziale e in seguito divenuto oggetto della specifica *defense* di *public interest privilege*, come si è già visto.

Infine, il recente *Defamation Act*, oltre ad aver consolidato le tradizionali *defences* in materia di libertà di manifestazione del pensiero, al fine di evitare quel “*chilling effect*” così

(a) *the statement complained of was, or formed part of, a statement on a matter of public interest; and*

(b) *the defendant reasonably believed that publishing the statement complained of was in the public interest. [...]*”

⁵⁶⁰ M. Grotto, *op. cit.*, p. 368.

⁵⁶¹ A. Visconti, *op. cit.*, p. 430.

⁵⁶² M. Grotto, *op. cit.*, p. 368.

⁵⁶³ A. Visconti, *op. cit.*, p. 431.

osteggiato dalla Corte EDU, ha espressamente previsto una sezione dedicata alla responsabilità dei gestori di siti *web* (“*operators of websites*”) nel caso di diffamazione commessa a mezzo internet.

La nuova *defence*, introdotta *ex novo*, consente al *provider* di difendersi dalla richiesta risarcitoria del diffamato nel caso in cui dimostri di non aver immesso in rete le affermazioni denigratorie; tale soluzione, coerente con quanto si è detto circa l’attività dei *provider*, che nessun controllo hanno sui contenuti caricati negli spazi messi a disposizione, discende dalla già citata Direttiva dell’Unione Europea in materia di *e-commerce* (2000/31/CE) e dalle esenzioni di responsabilità dei gestori ivi previste.

Tale difesa è destinata, però a soccombere, laddove non sia possibile identificare il soggetto che ha caricato contenuti offensivi in rete ovvero nel caso in cui il soggetto offeso abbia inviato un reclamo (“*notice of complaint*”) al *provider*, indicando specificatamente i contenuti asseritamente diffamatori e le ragioni, e quest’ultimo non vi abbia dato riscontro. Tali previsioni sono senz’altro significative, in quanto impongono ai *providers*, al fine di andare esenti da responsabilità, obblighi di registrazione degli utenti; inoltre, la procedura di “*notice and take down*” implica il dovere dei gestori di intervenire su richiesta di privati, dovendo quindi valutare, per evitare di essere esposti a richieste risarcitorie, se procedere alla rimozione di determinati contenuti, pur in assenza di un provvedimento dell’autorità. Orbene, delineati i tratti principali della tutela offerta dall’ordinamento inglese, preme sottolineare come la decisione di decriminalizzare la totalità delle condotte diffamatorie, in linea con la secolare tradizione di tale sistema giuridico, rappresenti una scelta minoritaria nel panorama europeo, ove prevale la soluzione penalistica, nonostante, come vedremo, i moniti di organi sovranazionali di abbandonare tale impostazione.

3. La lunga strada verso la riforma della diffamazione

Esaminata la disciplina delle fattispecie poste a tutela dell’onore negli altri ordinamenti, si ritiene utile, al fine di ipotizzare una riforma di tale settore nel nostro sistema, procedere ad analizzare i tentativi compiuti dal nostro legislatore, anch’essi utili per comprendere gli aspetti sui quali è necessario intervenire.

Il cammino verso la revisione di tale settore di parte speciale è stato lungo e accidentato: si consideri che già nel 1985 la Commissione Bicamerale “Bozzi” (istituita il 14 aprile 1983) presentò al Parlamento, in data 29 gennaio 1985, una relazione finale⁵⁶⁴ con la quale si prevedeva, tra le altre riforme al testo costituzionale, un’ipotesi di riscrittura dell’art. 21 e di introduzione dell’art. 21-ter, con cui si mirava ad omologare le manifestazioni del pensiero espresse con altri mezzi di diffusione dell’informazione a quelle a mezzo stampa, anche ai fini della eseguibilità del sequestro.

Successivamente, anche il Progetto Pagliaro del 1991 conteneva, all’interno di una più ampia riforma della parte generale e speciale del codice penale, un’ipotesi di revisione della disciplina di tali reati.

In seguito, vi sono stati numerosi tentativi di intervento puntuale sulla disciplina dei delitti contro l’onore, tutti caratterizzati dal mantenimento della sanzione penale: nell’alternativa illecito civile/illecito penale, il legislatore è stato costante nel ritenere l’onore meritevole di tutela penale, evitando di sondare soluzioni di protezione di tale bene giuridico in chiave risarcitoria-civilistica.

Tale scelta ha dimostrato di resistere alle riflessioni di quella dottrina che, interrogandosi sulla meritevolezza della tutela penale del bene onore, fa discendere dalla scarsa determinatezza e “afferrabilità” del bene giuridico in oggetto l’opportunità di ripensare alla sua protezione, eventualmente ricorrendo nei casi di minore gravità all’opzione civilistica⁵⁶⁵.

Non solo, la strada della decriminalizzazione è quella suggerita anche dal Consiglio d’Europa, che già nel 2007 adottò la Risoluzione n. 1577 (“Verso la depenalizzazione della diffamazione”)⁵⁶⁶, con la quale si evidenziavano i rischi connessi all’uso strumentale di procedimenti penali nei confronti di giornalisti, seguita dalla più recente Risoluzione n. 1920 del 2013⁵⁶⁷. Quest’ultimo atto, relativo allo stato della libertà dei *media* in Europa e riferendosi in particolare al Rapporto riguardante l’Italia stilato da un organismo dell’ONU sulla libertà di opinione e di espressione, rilevava l’inadeguatezza della normativa italiana in materia di diffamazione: a porre seri rischi di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero era proprio la previsione di sanzioni penali a tutela dell’onore. Conseguentemente, il Relatore speciale dell’ONU ha rivolto al legislatore italiano il monito

⁵⁶⁴ Consultabile in www.legislature.camera.it.

⁵⁶⁵ V. M. Donini, *Anatomia dogmatica del duello. L’onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 1080 e ss. Per una ricostruzione della letteratura scientifica tedesca sul punto, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 173 e ss.

⁵⁶⁶ Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1577 del 4 ottobre 2007, in www.assembly.coe.int.

⁵⁶⁷ Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1920 del 24 gennaio 2013, in www.assembly.coe.int.

di superare la via penalistica, criticando il testo di riforma all'epoca all'esame delle Camere⁵⁶⁸ per la scelta di mantenere la previsione dell'illecito penale⁵⁶⁹.

Come vedremo, però, i progetti di riforma, anche successivi, in materia di delitti contro l'onore hanno proseguito nel solco della tradizionale repressione penale di tali condotte; solo più di recente, come noto, si è intrapresa una strada diversa per ciò che concerne l'ingiuria, trasformata in illecito civile e presidiata da sanzioni pecuniarie civili.

In realtà, però, salvo quest'ultimo caso - che si inserisce in un filone di depenalizzazione e deflazione del carico giudiziario che ha caratterizzato le riforme più recenti, riguardando fattispecie e settori del tutto eterogenei fra loro -, il dibattito parlamentare si è focalizzato su aspetti diversi, rimanendo fermo sull'imprescindibilità della tutela penale.

Non solo, l'onore sembra ancora costituire un bene giuridico penalmente apprezzabile che, nell'equilibrio con il contrapposto diritto di espressione del proprio pensiero, lungi dal perdere terreno, mantiene la propria forza: le stesse proposte di riforma ne sottolineano la rilevanza, in particolar modo nei casi in cui la lesione a tale valore sia arrecata con il mezzo della stampa o attraverso internet, a causa della particolare insidiosità di tali strumenti.

In effetti, si osserva come l'impulso riformatore, che ha portato all'elaborazione di numerosi disegni di legge in materia, trovi nuovo slancio ogniqualvolta si presenti il rischio che la tutela dell'onore si scontri con la libertà di manifestazione del pensiero, in particolare esponendo il giornalista al pericolo di riportare una condanna alla pena detentiva. Ciononostante, gli stessi disegni di legge, pur motivati dall'opportunità di scongiurare tale pericolo, si preoccupano di evidenziare l'importanza del bene giuridico dell'onore e della necessità della sua tutela penale: "...l'onore è infatti un bene inscindibilmente connesso all'individuo, la cui tutela costituzionale risiede nella pari dignità sociale delle persone: un valore che se distrutto con mezzi d'informazione, difficilmente può essere recuperato..."⁵⁷⁰.

Le proposte di riforma, dunque, hanno riguardato la revisione di altri aspetti del reato di diffamazione e, in particolar modo, il trattamento sanzionatorio e l'inclusione nel campo applicativo di tale fattispecie del mezzo informatico.

Tendenzialmente esse non si sono, invece, occupate di ridisegnare gli elementi costitutivi delle fattispecie poste a tutela dell'onore, eventualmente delimitando in modo diverso l'ambito delle condotte penalmente rilevanti: in altre parole, al fine di contemperare la

⁵⁶⁸ Si tratta del d.d.l. "Costa", del quale parleremo diffusamente *infra*.

⁵⁶⁹ Cfr. A. Gullo, *La tela di Penelope*, cit., p. 36 e ss.

⁵⁷⁰ Così si legge, ad esempio, nella presentazione del disegno di legge C. n. 1100 del 29 maggio 2013, consultabile in www.documenti.camera.it.

protezione di tale bene con il contrapposto diritto di manifestazione del pensiero, non si è ritenuto di intervenire sul precetto, ma solo sulla sanzione.

In realtà, un tentativo di riforma degli elementi costitutivi delle ipotesi di diffamazione e ingiuria si ebbe con il citato Progetto Pagliaro che, fra le altre modifiche, propose la revisione di tali fattispecie, modificandone il campo applicativo, in modo da far rientrare nella diffamazione le offese in presenza di più persone, incluso il diretto interessato, e quindi limitare l'ingiuria agli attacchi rivolti alla presenza esclusiva della persona offesa.

Inoltre, tale progetto prevedeva una differenziazione di trattamento sulla base della gravità delle condotte: nel caso di diffamazione per il mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità, si configurava, in luogo della circostanza aggravante, una fattispecie autonoma (che a sua volta poteva essere aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato); al contrario, per le ipotesi meno significative (ossia i reati base, in assenza di aggravanti), perseguibili a querela di parte, di non particolare rilevanza e fuori dei casi di recidiva, si voleva introdurre la facoltà per il giudice di applicare una sanzione civile, da commisurare all'entità dell'offesa e del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Infine, era prevista una causa di giustificazione, qualora l'offesa corrispondesse ad un interesse sociale prevalente sull'interesse offeso, fosse espressa con modalità di per sé non offensive e, ove riferita ad un fatto, questo corrispondesse a verità⁵⁷¹, codificando, quindi, la giurisprudenza in materia di diritto di cronaca e critica.

Orbene, sembra evidente come tali modifiche alla struttura delle fattispecie in oggetto, seppur attente al principio di meritevolezza e di proporzione della pena, non fossero dettate dall'esigenza di contemperamento di tali previsioni con la libertà di espressione: quest'ultimo diritto rimaneva tutelato sul piano della giustificazione, come già accadeva sulla base della giurisprudenza consolidata sul punto, senza interferire in alcun modo sulla costruzione dei delitti contro l'onore.

Dunque, i filoni principali che hanno caratterizzato le proposte legislative degli ultimi anni hanno riguardato principalmente, come si diceva, il trattamento sanzionatorio della diffamazione e l'adattamento di tale fattispecie alla realtà digitale, oltre ad alcune modifiche alla legge sulla stampa in merito agli istituti della rettifica e del risarcimento del danno e alle previsioni volte a riequilibrare l'irragionevole disciplina della diffamazione a mezzo radiotelevisione.

⁵⁷¹ V. art. 80 della Bozza di articolato, consultabile in www.giustizia.it.

Tali aspetti erano in parte già presenti nel testo unificato n. 3176 approvato alla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004⁵⁷², che rappresentava un progetto di riforma tendenzialmente completo e che, pur sembrando ad un certo punto prossimo ad essere approvato, non fu mai promulgato.

In particolare, quanto al trattamento sanzionatorio della diffamazione, tale testo legislativo già prevedeva l'abbandono della pena detentiva in favore di quella pecuniaria, sia per le ipotesi previste dall'art. 595 e 594 c.p., sia per la diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 13 legge n. 47 del 1948, nonostante non si fosse ancora affermato all'epoca l'orientamento della Corte EDU in merito al ruolo della stampa nelle società democratiche e all'efficacia deterrente esercitata dalla pena detentiva.

In seguito, si è visto come il monito, negli anni sempre più pressante, della Corte sovranazionale non sembri lasciare margini al legislatore nazionale nella scelta di abbandonare la pena detentiva, tanto che la mancata adozione di una riforma in tal senso ha comportato l'intervento della Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della pena attualmente prevista dalle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa. Ciononostante, si osserva come vi sia stata, nei diversi interventi legislativi, una notevole ritrosia ad espungere definitivamente la pena della reclusione: anche nei disegni di legge adottati sulla scia degli slanci post-Sallusti, la pena detentiva, inizialmente non prevista, è riapparsa a seguito di alcuni emendamenti che ne proponevano la reintroduzione⁵⁷³.

Inoltre, in alcune proposte di riforma veniva prevista, nell'ipotesi più grave della diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, una pena pecuniaria molto elevata, tanto da sollevare nuove questioni: si pensi nuovamente al citato disegno di legge Chiti-Gasparri che, in una fase intermedia dell'iter parlamentare, è giunto a prevedere, in tale caso, una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 5.000 euro e nel massimo a 100.000 euro. È evidente come tale previsione susciti qualche dubbio, non solo in merito al rispetto del principio di proporzionalità, ma anche di legittimità costituzionale, stante l'eccessiva divaricazione della cornice edittale⁵⁷⁴.

Non solo, la maggioranza dei disegni di legge si è occupata del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo delle pene accessorie, prevedendo come obbligatoria, in caso di

⁵⁷² Si tratta del testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge, consultabile in www.senato.it. Per un commento, v. A. Melchionda-G. Pascuzzi, *Diritto di cronaca e tutela dell'onore*, cit..

⁵⁷³ Si fa riferimento al già citato disegno di legge S. 3491 del (Chiti-Gasparri) del 28 settembre 2012, v. *supra*, cap. II, par. 3.2.

⁵⁷⁴ Si veda in tal senso S. Turchetti, *op. cit.*, p. 262 e ss. Tale proposta di legge attirò moltissime critiche anche per l'estensione della responsabilità penale, per fatti di diffamazione a mezzo stampa, all'editore, figura che, come noto, rimane - e deve rimanere - del tutto estranea alla gestione dell'impresa giornalistica.

condanna del giornalista, l'interdizione dall'esercizio della professione e attività giornalistica da uno a sei mesi, talvolta elevata in caso di recidiva specifica nei due anni. Orbene, prima di esaminare nello specifico alcuni progetti di legge recenti, preme sottolineare che il quadro dei tentativi di riforma, sinteticamente delineato, mostra come l'auspicato abbandono della pena detentiva, oltre a rimanere una chimera, non sia comunque sufficiente a scongiurare il rischio del *chilling effect* sui giornalisti: si è già visto, infatti, come la stessa Corte di Strasburgo abbia a più riprese affermato che una siffatta pressione sui giornalisti può derivare dall'intero sistema sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale, dovendosi a tal fine tenere in considerazione anche l'entità della pena pecuniaria, del risarcimento del danno o di eventuali sanzioni interdittive, tutti aspetti che ben possono inibire un libero esercizio dell'attività giornalistica⁵⁷⁵.

In tal senso, anche il Consiglio d'Europa già nella Raccomandazione n. 1506 del 2001 sulla "libertà di espressione e di informazione nei *media* in Europa"⁵⁷⁶ si era espresso sul rischio che sanzioni anche non penali, ma comunque afflittive, possano produrre un pericoloso effetto di censura sulla stampa⁵⁷⁷.

Vediamo quindi di analizzare più nel dettaglio due recenti proposte di legge che hanno toccato vari aspetti della disciplina della diffamazione.

4. Le "occasioni perse": i disegni di legge C. 925 del 2013 e S. 812 del 2018

Fra i progetti di riforma più significativi vi è senz'altro il d.d.l. C. 925 (noto come "d.d.l. Costa", dal nome del suo proponente), presentato alla Camera il 13 maggio 2013, interessante ai fini della nostra analisi non solo per la ragione che, dopo vari passaggi fra Camera e Senato, sembrava prossimo ad essere definitivamente approvato, ma soprattutto perché, assorbendo altre proposte di legge e recuperando disposizioni previste dai

⁵⁷⁵ Cfr. ad esempio Corte eur. dir. uomo, Riolo c. Italia, 17 luglio 2008 e Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 17 novembre 2004, ric. 33348/96, entrambe consultabili in www.hudoc.echr.coe.int (v. *supra*, cap. II, par. 2.1 e 2.2).

⁵⁷⁶ Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1506 del 24 aprile 2001, in www.assembly.coe.int.

⁵⁷⁷ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 115 e ss., v. cap. II, par. 2.2.

precedenti progetti di riforma⁵⁷⁸, ha riguardato i temi principali sui quali si è concentrato il dibattito parlamentare in materia di diffamazione.

Come si è già anticipato, tale proposta di legge, recependo le istanze sovranazionali e seguendo il filone inaugurato dai precedenti tentativi di riforma, prevedeva la modifica del trattamento sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa, espungendo la pena detentiva sia dall'art. 13 della legge sulla stampa che dall'art. 595 c.p. e al contempo innalzando l'entità della pena pecuniaria ivi prevista.

Completava poi il quadro sanzionatorio l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e attività giornalistica da uno a sei mesi nelle ipotesi di cui all'articolo 99, 2° comma c.p.: la *ratio* di tale previsione, spesso presente nei diversi progetti di riforma, si rinviene nella ritenuta mancanza di buona fede del giornalista che sia già stato condannato per il reato di diffamazione.

Inoltre, veniva notevolmente potenziato, attraverso la modifica degli artt. 8 e 13 della legge sulla stampa, l'istituto della rettifica, esteso anche alla stampa non periodica e all'autore dell'offesa: quest'ultimo poteva avvalersi in prima persona di tale procedura qualora il direttore responsabile non pubblicasse la smentita o la rettifica richiesta; in tale ipotesi, era prevista addirittura la non punibilità dell'autore della diffamazione.

Peraltro, rilevanza ancora maggiore è stata attribuita a tale istituto nei successivi passaggi dell'iter parlamentare, *in primis* perché è stata delineata una procedura ben precisa, anche per la diffamazione commessa attraverso le testate giornalistiche *online*, secondo cui “il direttore o comunque il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo” la rettifica nei termini espressamente individuati dal nuovo articolo 8⁵⁷⁹.

In secondo luogo, l'applicabilità della causa di non punibilità è stata estesa anche al direttore responsabile.

⁵⁷⁸ In particolare, ci si riferisce al citato d.d.l. n. 3176 del 2004, che già conteneva, si può dire in forma embrionale, alcuni dei filoni recuperati e sviluppati dal testo legislativo in esame, fra i quali, ad esempio, l'abbandono della pena detentiva e l'estensione della disciplina della stampa alla rete internet.

⁵⁷⁹ Cfr. art. 1, 2° comma del d.d.l. S. 1119-B del 24 giugno 2015: “All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica» [...]”.

Infine, tale strumento è stato dotato di una certa forza vincolante, dal momento che la riforma in oggetto sanzionava, con le stesse pene previste per la condotta diffamatoria, anche il direttore o vicedirettore responsabile i quali, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, rifiutassero di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche.

Tale scelta, senz'altro di grande impatto, era motivata dalla convinzione che la correzione di precedenti affermazioni diffamatorie fosse idonea a ripristinare la reputazione lesa del soggetto passivo, in quanto reazione immediata (soprattutto se paragonata ai tempi di un processo) ed efficace (poiché attuata con lo stesso mezzo) a tutela dell'onore della persona offesa.

D'altra parte, però, siffatte previsioni destano più d'una perplessità, soprattutto sull'effettiva capacità di tale strumento a reintegrare l'onore leso, tale da giustificare l'integrale non punibilità dell'autore del reato⁵⁸⁰: in effetti, la rettifica talvolta rischia persino di accentuare, con un fastidioso "effetto boomerang", la divulgazione della notizia diffamatoria e sarebbe quindi tutt'altro che idonea a ripristinare il bene giuridico offeso⁵⁸¹.

In ogni caso, l'introduzione di sanzioni penali per l'omessa pubblicazione della rettifica limita notevolmente la libertà di stampa del direttore responsabile, ponendosi dunque in netto contrasto con la *ratio* ispiratrice dell'intera riforma e alle direttive della Corte EDU in materia di libertà di manifestazione del pensiero.

Inoltre, alla rettifica veniva attribuito un certo peso anche nella determinazione del risarcimento del danno alla persona offesa: attraverso l'introduzione dell'articolo 11-bis nella legge n. 47 del 1948, si stabiliva l'obbligo per il giudice di tenere conto, nella determinazione del danno derivante dalla pubblicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa.

Sempre per ciò che concerne l'aspetto risarcitorio, si prevedeva l'abrogazione dell'art. 12 della legge sulla stampa, relativo alla riparazione pecuniaria che la persona offesa può chiedere oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p.: tale disposizione, in linea con gli insegnamenti della Corte di Strasburgo, intendeva limitare la pressione sui

⁵⁸⁰ In tal senso, v. A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 43.

⁵⁸¹ A tal proposito, v. A. Manna, *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Arch. pen.*, 2012, n. 3, p. 4-5, il quale osserva come il binomio rettifica della persona offesa-replica del giornalista non sia adatto a tale scopo, in quanto anche quest'ultima risulta spesso puramente "formale" o comunque inidonea a cancellare totalmente la lesione arrecata all'onore dell'offeso, citando a tal proposito il noto caso del giornalista Boffo, diffamato dall'allora direttore de *Il Giornale* Vittorio Feltri sulla base di presunti procedimenti penali a suo carico: tale notizia si rivelò in seguito totalmente infondata ma, nonostante la rettifica, ebbe l'effetto di screditare irrimediabilmente il giornalista.

giornalisti, derivante dal timore di dover corrispondere risarcimenti ingenti alle persone offese.

Inoltre, la proposta di legge in oggetto istituiva una sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria, al fine di disincentivare l'avvio di procedimenti penali infondati o pretestuosi: anche questa previsione mirava ad evitare il *chilling effect* sui giornalisti.

Infine, il testo legislativo in esame tentava di superare, almeno in parte, la discrasia di sistema originata dalla legge n. 223 del 6 agosto 1990 (nota come “legge Mammi”, dal nome del suo proponente), il cui art. 30, comma 3° prevede la responsabilità del “concessionario privato”, della “concessionaria pubblica” ovvero della “persona da loro delegata al controllo della trasmissione” per omesso controllo sul contenuto delle trasmissioni: tali soggetti sono puniti con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita di massimo un terzo.

Inoltre, lo stesso articolo 30, al 4° comma, stabilisce la responsabilità sempre di tali soggetti, in caso di diffamazione con attribuzione di un fatto determinato, escludendo dunque dalla cerchia dei soggetti attivi gli autori delle affermazioni diffamatorie, i quali possono essere sanzionati soltanto con le pene, ben più miti, previste dall'art. 595, comma 3° c.p.⁵⁸².

Dunque, tali disposizioni hanno suscitato, fin dalla loro introduzione, numerose perplessità, *in primis*, per la disparità di trattamento da ultimo evidenziata e, in secondo luogo, per l'impossibilità di estendere la responsabilità per omesso controllo al direttore della testata giornalistica televisiva, senza forzare il dato normativo: quest'ultima figura, infatti, non è contemplata dalla disciplina in materia di radiotelevisione e la sua incriminazione ai sensi dell'art. 57 c.p., relativo alla stampa (cui non si può equiparare il mezzo radiotelevisivo), costituirebbe un'inaccettabile violazione del divieto di analogia *in malam partem*⁵⁸³.

Il progetto di legge in esame, quindi, attraverso la riscrittura dell'art. 57 c.p., stabiliva espressamente la responsabilità del direttore o vicedirettore della testata “radiofonica o televisiva” per i delitti commessi con il mezzo “della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione”, equiparando così tale figura a quella del direttore responsabile della testata giornalistica.

⁵⁸² Per una ricostruzione delle questioni interpretative relative alla diffamazione a mezzo radiotelevisivo, v. L. Fioravanti-S. Magnanensi, voce *Televisione, stampa e editoria*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 164 e ss.

⁵⁸³ In tal senso, v. *ex plurimis*, Cass., sez. V, 6 ottobre 2014, n. 50987, secondo cui “il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 c.p., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30 atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica”.

Quest'ultimo articolo, inoltre, veniva rivisto introducendo un nuovo requisito, necessario a fondare la responsabilità del direttore, ossia richiedendo che il delitto debba essere conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione: tale previsione rappresenta il tassello finale di un'evoluzione interpretativa della norma in oggetto, che da sempre ha presentato problemi sul piano del rispetto del principio di colpevolezza.

In realtà, come si anticipava, a presentare maggiori elementi di novità è la fisionomia che tale testo di legge ha assunto a seguito dell'approvazione da parte della Camera, poi del Senato con emendamenti, e ancora dalla Camera con modificazioni in data 25 giugno 2015⁵⁸⁴.

In effetti, solo a seguito delle modifiche apportate nelle sedute successive, si è contemplato, rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge in oggetto, lo strumento informatico, estendendo le disposizioni della legge sulla stampa anche alle “testate giornalistiche *online* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive”.

La scelta, dunque, è stata quella di escludere dall'ambito operativo della normativa sulla stampa tutte le altre modalità di comunicazioni via internet, diverse dalla testata telematica, quali *blog*, *forum*, ecc., seguendo la tradizionale impostazione, presente anche nelle argomentazioni delle Sezioni Unite della Cassazione⁵⁸⁵, di differenziazione fra giornali *online* e altri “*new media*”, privi dell'obbligo di registrazione.

L'estensione anche alle testate telematiche veniva prevista non solo attraverso la riscrittura dell'art. 1 della legge sulla stampa⁵⁸⁶, ma anche mediante una rivisitazione di altri istituti, fino a quel momento considerati inapplicabili alla realtà digitale, come, ad esempio, la rettifica e, soprattutto, la responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile della testata giornalistica online registrata.

Anche l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, applicabile - come noto - unicamente alla diffamazione a mezzo stampa, veniva esteso altresì ai fatti di diffamazione commessi

⁵⁸⁴ Trattasi del d.d.l. S. 1119-B, approvato alla Camera e trasmesso al Senato il 25 giugno 2015, consultabile in www.senato.it.

⁵⁸⁵ V. *supra*, cap. III, par. 2.1.

⁵⁸⁶ Cfr. art. 1, comma 1°: “1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».”.

attraverso testate giornalistiche *online* registrate e a mezzo radiotelevisione⁵⁸⁷, tentando così di superare quella estrema differenziazione fra le diverse discipline applicabili a condotte sostanzialmente analoghe.

Inoltre, tale disposizione eliminava dalla fattispecie base il riferimento all'attribuzione di un fatto determinato, previsto al secondo comma come circostanza aggravante.

Tale modifica risulta senz'altro una novità del disegno di legge in esame, per la ragione che le proposte di riforma precedenti lasciavano invariato l'articolo 13 della medesima legge, che continuava a riferirsi all'ipotesi di attribuzione di un fatto determinato⁵⁸⁸: come vedremo, la scelta operata dal disegno di legge in oggetto creava non pochi problemi interpretativi.

Allo stesso modo, l'art. 595 c.p. veniva riscritto⁵⁸⁹, in particolare eliminando dal 3° comma il riferimento al mezzo della stampa e prevedendo espressamente l'offesa arrecata in via telematica (accanto all'atto pubblico e all'altro mezzo di pubblicità): il campo applicativo di tale fattispecie, dunque, si ricavava in via residuale rispetto a quello dell'art. 13 legge

⁵⁸⁷ Cfr. art. 1, comma 5°: “L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Pene per la diffamazione). – 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».”.

⁵⁸⁸ Si veda, ad esempio, il già citato testo unificato n. 3176 approvato alla Camera nel 2004 che, pur estendendo l'applicabilità delle disposizioni della legge sulla stampa anche ai “siti internet aventi natura editoriale” e facendo riferimento in altre disposizioni al mezzo radiotelevisivo, non modificava il disposto dell'art. 13, salvo per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, come si è visto. Inoltre, continuava a strutturare la fattispecie della diffamazione a mezzo stampa prevedendo l'attribuzione di un fatto determinato come modalità della condotta. Si consideri anche, sempre in via esemplificativa, il d.d.l. n. 191 presentato alla Camera il 15 marzo 2013, che limitava anch'esso l'ambito operativo dell'art. 13 alla diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

⁵⁸⁹ V. art. 2, comma 3 del disegno di legge: “L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 595. - (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.

Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».”

stampa, riferendosi a mezzi di pubblicità diversi da quelli contemplati da quest'ultima norma e, in particolare, a quelle forme di comunicazione *online* diverse dalle testate giornalistiche online.

Inoltre, nel delicato tentativo di mediare fra l'esigenza di una libera informazione e la necessità di tutelare l'onore da indebite aggressioni compiute attraverso strumenti particolarmente invasivi, si prevedeva, sempre all'articolo 13 citato, una fattispecie del tutto nuova, rappresentata dall'offesa a mezzo stampa, testata giornalistica *online* o radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità. Tale aggravante comportava un elevato aumento di pena, ossia la multa da 10.000 a 50.000 euro⁵⁹⁰.

Infine, la testata giornalistica *online* veniva contemplata altresì dal nuovo testo dell'art. 57 c.p. proposto dalla riforma in esame: anche il direttore o vicedirettore del giornale telematico poteva rispondere a titolo di colpa per omesso controllo sui contenuti messi in rete dalle redazioni, sempre che il delitto fosse conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione, sanzionando tali figure apicali con la pena prevista per il delitto commesso, ridotta di un terzo.

Inoltre, nell'ultima stesura del testo in esame, veniva espressamente esclusa l'applicazione al direttore responsabile della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista.

Risulta, però, di particolare interesse la previsione della facoltà da parte del direttore o vicedirettore responsabile di delegare, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica online registrata, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato. In effetti, si era già visto come la giurisprudenza sul punto fosse di avviso contrario, decisa a non ammettere la delegabilità, neppure parziale, di tali funzioni, indipendentemente dalle dimensioni della testata⁵⁹¹.

Tale disposizione, però, si ritiene coerente con l'estensione della responsabilità da omesso controllo al direttore della testata telematica, radiofonica e televisiva e, più in generale, con la realtà editoriale odierna nella quale, spesso, il controllo personale da parte di unico soggetto risulta oggettivamente inesigibile; inoltre, l'espressa previsione legislativa della

⁵⁹⁰ A tal proposito, si osserva come tale testo legislativo istituisse una sorta di "doppio binario", distinguendo tra la diffamazione "comune" e quella commessa dal giornalista, con conseguenti problemi applicativi, come vedremo.

⁵⁹¹ V. cap. III, par. 1.1.

facoltà di delega delle funzioni di direttore risulta senz'altro opportuna, al fine di risolvere le questioni interpretative legate al rischio che il riconoscimento di tale possibilità in via interpretativa violi il principio di tassatività.

L'assetto delineato dalle disposizioni della riforma relative alla figura del direttore responsabile è, dunque, senz'altro condivisibile, in quanto volto a superare, attraverso l'introduzione di un esplicito coefficiente di colpevolezza, il rischio di un'interpretazione della responsabilità del direttore in chiave oggettiva, rischio che diventa ancor più concreto nell'ambito delle pubblicazioni *online*.

Infine, il testo normativo in oggetto radicava la competenza per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica nel luogo di residenza della persona offesa, così superando i problemi applicativi che si erano posti nella prassi, vista la difficoltà di individuare un unico foro competente in base al parametro della percezione dell'offesa a causa della natura del mezzo informatico⁵⁹². Tale criterio, peraltro, risulta lo stesso adottato dalla legge Mammì in materia di diffamazione attraverso il mezzo radiotelevisivo⁵⁹³.

In conclusione, si osserva come il disegno di legge in oggetto, da una parte, aveva senz'altro il merito di adeguare la normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa alle istanze sovranazionali, dimostrando di recepire in particolar modo l'invito ad abbandonare la pena detentiva; altrettanto condivisibile, poi, era l'intento di aggiornare tale disciplina, includendo lo strumento informatico che, come noto, non è contemplato dalle norme in oggetto. Inoltre, si caratterizzava per l'apprezzabile intento di individuare soluzioni a problemi interpretativi ed applicativi causati dalla formulazione delle norme in esame, tentando di rendere più omogenea e coerente la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, radio, televisione e testata telematica, che ancora oggi sono oggetto di una notevole - ed ingiustificata - disparità di trattamento.

D'altra parte, però, la proposta di legge in esame presentava, a sua volta, nuovi elementi di incongruenza, costruendo una disciplina di difficile lettura, a causa del difetto di coordinamento fra le varie norme analizzate, *in primis* fra gli articoli 595 c.p. e 13 della legge sulla stampa: quest'ultima norma, infatti, era stata riscritta eliminando il riferimento al fatto determinato, con la conseguenza che alla diffamazione a mezzo stampa "semplice"

⁵⁹² V. *supra*, cap. III, par. 2.

⁵⁹³ Criterio che, a sua volta, aveva posto non pochi problemi interpretativi, tanto da provocare in più occasioni l'intervento della Corte costituzionale, a causa dell'applicabilità del foro del luogo di residenza della persona offesa alla sola ipotesi prevista dalla legge n. 223 del 1990, ossia quella della diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato, e non alla fattispecie base, cui si applicano le regole ordinarie del *locus commissi delicti*, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza e della precostituzione del giudice. Cfr. L. Fioravanti, *Diffamazione televisiva e competenza per territorio*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 7, p. 823 e ss.

si sarebbe dovuto applicare l'art. 13, mentre nel caso di attribuzione di un fatto specifico, la disciplina sarebbe stata quella derivante dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'art. 595 c.p..

Inoltre, il trattamento sanzionatorio previsto dalle due norme era sostanzialmente analogo (salvo, naturalmente, il caso dell'attribuzione intenzionale di un fatto determinato falso, previsto unicamente dall'art. 13), nonostante la maggiore gravità delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, testata telematica, radiotelevisione.

Le ipotesi "base" delle due diverse figure di diffamazione, in effetti, nella prima versione della proposta di legge in esame, erano punite con una diversa cornice edittale, che teneva in considerazione la minore gravità delle ipotesi di diffamazione "comune" (punita con la multa da 1.500 a 3.000 euro nella fattispecie base, a fronte della sanzione da 5.000 a 10.000 della diffamazione a mezzo stampa). Nelle letture successive, però, si è inasprito il trattamento sanzionatorio della diffamazione semplice *ex* 595 c.p. e attenuato quello della diffamazione a mezzo stampa, introducendo così un'incongruenza cui si è posto (parzialmente) rimedio nell'ultimo passaggio alla Camera, che ha riportato il minimo edittale di quest'ultima fattispecie a 5.000; il massimo di entrambe le fattispecie delittuose, però, è rimasto di 10.000 euro, con evidenti criticità sul piano della ragionevolezza.

Il quadro risultava poi ancor più disarmonico in relazione alla diffamazione a mezzo radiotelevisivo, per la ragione che anch'essa avrebbe trovato la sua disciplina nell'art. 13 della legge sulla stampa, ma, nel caso di attribuzione di un fatto determinato, sarebbe stato applicabile altresì l'art. 30, che a sua volta rinviava al trattamento sanzionatorio dello stesso art. 13.

Più in generale, si osserva come tale disomogeneità fosse effetto della scelta della riforma in esame di intervenire su singole disposizioni, piuttosto che ripensare complessivamente ai delitti contro l'onore, eventualmente sopprimendo le diverse leggi che attualmente ne contengono la disciplina e che contribuiscono a offrire una tutela eccessivamente frammentaria di tale bene giuridico.

Il testo legislativo in esame, che, come noto, non è giunto all'approvazione definitiva, è stato in seguito ripreso dal disegno di legge S. 812 presentato, su iniziativa del Sen. Caliendo, il 20 settembre 2018⁵⁹⁴.

Anche quest'ultima proposta di legge ha tentato di rivedere la disciplina in materia di diffamazione (tralasciando l'ingiuria, ormai depenalizzata) secondo le direttrici già esaminate, in particolare adeguando la normativa alle modalità informatiche di

⁵⁹⁴ Consultabile in www.senato.it.

commissione di tali ipotesi delittuose, nonché prevedendo l'eliminazione della pena detentiva.

Si è poi riproposta, in termini sostanzialmente analoghi, la procedura della rettifica, applicabile anche ai giornali telematici, così come la disciplina relativa al direttore o vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata radiofonica, televisiva o della testata giornalistica *online* registrata.

In relazione a quest'ultimo tema, colpisce però il "recupero", da parte della proposta di legge in esame, di una disposizione che era stata inserita nel d.d.l. Costa dal Senato in prima lettura e poi soppressa nella versione finale, relativa ai casi di scritti o di diffusioni non firmati: "il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *online* risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati".

Tale previsione, in effetti, si può considerare retaggio di quell'interpretazione giurisprudenziale che attribuisce, pressoché automaticamente, la responsabilità al direttore in caso di scritto anonimo o firmato da soggetto comunque non identificabile, sottintendendone l'implicita condivisione del contenuto diffamatorio⁵⁹⁵.

È altrettanto vero, però, che una disposizione di questo tipo solleva più di un dubbio, in quanto non prevede alcun coefficiente colposo in capo al direttore responsabile, con il rischio di introdurre un'ipotesi di responsabilità oggettiva, né viene precisato il trattamento sanzionatorio di tale fattispecie (talché non sarebbe agevole comprendere se applicare anche in questo caso la riduzione di un terzo).

Ben più interessante, per ciò che concerne la diffamazione a mezzo internet, è la riproposizione da parte di quest'ultimo disegno di legge di una disposizione contenuta nel d.d.l. Costa e poi eliminata in sede di ultima lettura: trattasi delle "misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione", relative al diritto dell'interessato di chiedere, oltre alla rettifica o all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge⁵⁹⁶.

⁵⁹⁵ V. *supra*, cap. III, par. 1.1.

⁵⁹⁶ "Art. 3. (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione)

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

Tale disposizione si rivela di particolare interesse per la ragione che recepisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di diritto all'oblio, prevedendo espressamente il diritto di chiedere ai motori di ricerca di "rimuovere" (*rectius* deindicizzare) contenuti riguardanti propri dati personali.

In realtà, però, la proposta di modifica in esame sembra andare oltre a quanto affermato nella pronuncia *Costeja González vs. Google Spain*⁵⁹⁷ che riguardava, come si è visto, il trattamento dei dati personali da parte dei motori di ricerca: la norma in oggetto, infatti, afferma il diritto dell'interessato a chiedere la deindicizzazione anche di "contenuti diffamatori" (peraltro non solo ai motori di ricerca, ma anche agli stessi siti).

Abbiamo già avuto modo di osservare come una previsione di questo tipo investa il motore di ricerca (o il sito) del potere/dovere di eliminare i contenuti non graditi dal richiedente, obbligandolo, cioè, a valutare in autonomia, senza l'intervento dell'autorità, l'effettiva sussistenza di una lesione all'onore o l'illiceità del trattamento di dati personali. La norma, peraltro, così formulata non consente di comprendere in quali termini tale valutazione debba essere fatta (contenuti obsoleti, di scarso interesse pubblico, ecc.), non potendosi seriamente pretendere che sia rimessa ai gestori di siti e motori di ricerca l'analisi della sussistenza dei requisiti di liceità delle offese alla reputazione altrui.

Per tale ragione, non convince la previsione secondo cui, in caso di inottemperanza, l'interessato possa rivolgersi al giudice per ottenere la rimozione di immagini o dati e, eventualmente, anche la condanna dell'inadempiente al pagamento di una somma, che viene determinata in via equitativa: una siffatta disposizione forzerebbe il sito o il motore di ricerca ad optare per la rimozione o deindicizzazione dei contenuti, con grave pregiudizio sotto il profilo della reperibilità ed accessibilità di tali informazioni.

Disposizioni analoghe si rinvencono nella proposta di legge n. 1700 presentata alla Camera il 26 marzo 2019⁵⁹⁸, che si è, però, limitata a riproporre i testi precedenti (in particolare l'ultima versione del d.d.l. Costa) senza eliminarne i punti critici, sopra esaminati, ma limitandosi a "ritoccare" il trattamento sanzionatorio: viene sensibilmente ridotto l'ammontare della pena pecuniaria prevista per le ipotesi meno gravi previste dall'art. 595 c.p. (fino a 5.000 euro nella fattispecie base e a 10.000 nel caso dell'attribuzione di un fatto

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente".

⁵⁹⁷ V. cap. III, par. 3.

⁵⁹⁸ Consultabile su www.documenti.camera.it.

determinato), così come viene rivista la cornice edittale dell'art. 13 della legge sulla stampa, relativo alle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, testate giornalistiche *online* e radiotelevisione, eliminando il minimo, fissato a 5.000 euro negli altri disegni di legge.

Preso atto che neppure quest'ultimo disegno di legge è stato approvato, così come nessun'altra proposta di riforma in materia, si tenterà ora di individuare alcuni punti fermi per una possibile rivisitazione della disciplina della diffamazione.

5. Quali prospettive per il futuro?

Si è visto come i progetti di legge sopra analizzati siano fermi nel mantenere la strada della tutela penale dell'onore. A tal proposito, è noto come autorevole dottrina reputi preferibile in questa materia l'opzione civilistica, a causa della scarsa "afferrabilità" del bene giuridico in oggetto, che ne rappresenterebbe una caratteristica "ontologica", non eliminabile in via normativa⁵⁹⁹; per tale ragione, quindi, esso sarebbe per natura poco compatibile con il principio di determinatezza e di precisione richiesto in materia penale e, dunque, meglio tutelabile in ottica meramente civilistica-risarcitoria.

È bene precisare, però, come quest'ultima soluzione, oltre a non essere espressamente richiesta dalla giurisprudenza sovranazionale, non sia necessariamente più vantaggiosa per gli organi di stampa, né garantisca una tutela maggiore della reputazione delle persone.

L'illecito civile, infatti, non è governato dal principio di stretta legalità, essendo la responsabilità aquiliana dominata dall'opposto criterio di "atipicità", consentendo quindi ai giudici un maggior spazio di apprezzamento nell'individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito⁶⁰⁰.

Inoltre, la responsabilità civile, come noto, non attribuisce rilevanza alla distinzione fra dolo e colpa; pertanto, l'accertamento dell'elemento soggettivo nella commissione dell'illecito è meno rigoroso sia per ciò che concerne il giornalista, chiamato a rispondere anche nei casi di mera negligenza, imprudenza o imperizia, sia per la posizione del direttore responsabile, cui si potrebbe ascrivere oggettivamente la responsabilità per l'impresa editoriale da lui

⁵⁹⁹ In tal senso, v. E. Musco, *Onore formale e onore reale come oggetto di tutela*, in Aa. Vv., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 99 e ss.

⁶⁰⁰ S. Tabarelli de Fatis, *Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione on line*, in L. Picotti (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, p. 216.

gestita o comunque per il fatto di collaboratori e dipendenti, secondo il modello - anch'esso "oggettivo" e "automatico" - delineato dall'art. 2059 c.c.

Infine, anche la prospettiva risarcitoria, ed in particolare l'eventuale condanna al pagamento di ingenti somme, può avere efficacia deterrente sul giornalista, come si è ampiamente visto nella giurisprudenza sovranazionale: a maggior ragione, ciò potrebbe accadere in caso di scelta, già adottata per la fattispecie di ingiuria, di trasformare il reato di diffamazione in illecito punitivo civile, atteso che le sanzioni pecuniarie civili in favore della cassa delle ammende potrebbero cumularsi con il riconoscimento del risarcimento a controparte.

Pare, dunque, potersi concludere che la sede penale, ove le garanzie raggiungono il livello più elevato, sia la sede più idonea a valutare il delicato equilibrio fra interessi contrapposti, entrambi di rilevanza costituzionale.

Per altro verso, ci sembra che l'onore rappresenti ancora un bene giuridico dotato di una sua precisa consistenza e dunque meritevole di presidio penale, come è stato ribadito ancora di recente dalle stesse proposte di riforma. Inoltre, la diffamazione a mezzo stampa e, ancor di più, la diffamazione a mezzo internet possono rappresentare modalità di aggressione a tale valore anche molto gravi⁶⁰¹, talché si ritiene che il mantenimento dell'opzione penalistica non violi neppure il parametro del diritto penale come *extrema ratio*.

A questo punto, abbandonata la via della depenalizzazione, ci si chiede quale debba essere il percorso da intraprendere per riformare la disciplina degli illeciti contro l'onore.

Più in generale, si è già avuto modo di osservare come sia necessario ripensare globalmente alla tutela dell'onore: in particolare, nel valutare l'incidenza su tale bene giuridico della libertà di manifestazione del pensiero, si ritiene che lo sguardo del legislatore non debba fermarsi unicamente al trattamento sanzionatorio.

Sarebbe più opportuno, infatti, cogliere l'invito della Corte EDU per ripensare anche agli elementi del fatto tipico e per "codificare" gli approdi giurisprudenziali in materia.

In particolare, si ritiene che la stessa concezione del bene onore sia cambiata e abbia assunto una diversa fisionomia, a causa dell'interferenza della libertà di manifestazione del pensiero che ha contribuito a delinearne i contorni.

⁶⁰¹ La rete internet, in particolare, si presta ad essere veicolo di modalità di attacchi all'onore altrui molto seri: si pensi, per esempio, al fenomeno già citato dell'"*hate speech*", ossia le condotte di incitamento all'odio o alla violenza che, sin dalla sentenza *Kydonis v. Grecia*, sono state ritenute dalla Corte EDU "circostanze eccezionali", idonee a giustificare l'infrazione della pena detentiva.

Si consideri, ancora, il reato di "cyberbullismo", recentemente introdotto, con la legge n. 71 del 2017, sulla scia di casi di cronaca nei quali minori avevano subito condotte di gravi minacce, estorsioni, ingiurie, diffamazione, ecc. dalle quali non riuscivano a sottrarsi, per la ragione che venivano raggiunti dai loro "aguzzini" anche tramite internet e, in particolare, *social networks* e *chat*. Per tale ragione, si è resa necessaria l'introduzione di una norma specifica che, seppur con una formulazione tecnicamente discutibile, contempla espressamente il mezzo informatico come modalità di commissione del reato, dotato di maggiore insidiosità.

I tradizionali requisiti della verità, della continenza e della pertinenza, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza come parametri di operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica, sembrano in realtà slittare dal piano della giustificazione a quello della tipicità del fatto. In effetti, si è già visto come la stessa nozione di onore contenga al suo interno anche il suo "contrario", ossia il contrapposto diritto di espressione delle proprie idee.

In altre parole, sappiamo come si atteggiavano le cause di giustificazione: esse lasciano immutato il precetto, non essendo in grado di influenzare la tipicità, pienamente integrata dalla commissione dell'illecito. Orbene, per ciò che attiene la diffamazione, non si può dire davvero che il giudizio sulla tipicità del fatto preceda quello sulla giustificazione; le regole enunciate dalla giurisprudenza all'esito dei singoli bilanciamenti nei casi di interferenza fra libertà di parola e diritto all'onore finiscono per conformare la stessa tipicità penale: lungi da costituire un secondo livello di valutazione autonoma, la valutazione circa la sussistenza nel caso specifico dei criteri di verità, continenza e pertinenza consente di ritenere integrata o meno un'offesa all'onore e, dunque, il fatto tipico della diffamazione⁶⁰².

In particolare, ci sembra che ciò accada anche a causa della natura "inafferrabile" del bene onore, i cui contorni sfumati vengono definiti altresì dalla libertà di manifestazione del pensiero: i parametri appena ricordati, in effetti, definiscono il significato e il contenuto non soltanto della libertà di espressione, come vorrebbe chi ritiene che essi intervengano esclusivamente sul piano delle cause di liceità, ma di entrambi i diritti a confronto, in quanto fissano i limiti del bene tutelato⁶⁰³.

Le stesse indicazioni che provengono dalla Corte di Strasburgo sembrano avallare tale impostazione, per la ragione che viene chiesto agli Stati aderenti di tenere conto, nella formulazione dei delitti contro l'onore, della rilevanza - costituzionale e convenzionale - della libertà di manifestazione del pensiero, baluardo di una società democratica.

Dunque, ci sembra che degli approdi giurisprudenziali in materia occorra tenere conto sul piano della conformazione del tipo; in ogni caso, al di là della correttezza di tale impostazione teorica, è necessario che essi vengano espressamente recepiti in via legislativa.

In primo luogo, si ritiene, per ciò che riguarda il requisito della verità - che dagli spazi angusti dell'*exceptio veritatis* codicistica ha conquistato un'importanza sempre maggiore nel riconoscimento del diritto di cronaca e critica -, che esso debba svolgere una funzione

⁶⁰² In tal senso, v. A. Tesauro, *op. cit.*, p. 57 e ss.

⁶⁰³ *Ibidem*.

selettiva delle condotte penalmente rilevanti: a tal proposito, infatti, si è già visto come sia preferibile adottare una concezione “reale” o “sostanziale” di onore. Anche in base al quadro che emerge dalla comparazione con altri ordinamenti, sembra opportuno che all’elemento della verità sia riconosciuto un ampio spazio applicativo, necessario a tutelare la libertà di pensiero e a delimitare il confine fra i due interessi in tensione.

Si è visto come nell’ordinamento francese, ad esempio, l’*exceptio veritatis* abbia un ambito di operatività molto vasto, soprattutto a seguito degli interventi al riguardo del *Conseil constitutionnel*, che ne hanno esteso ulteriormente la portata: di fatto, ormai essa non copre soltanto la divulgazione di fatti attinenti alla vita privata del soggetto.

Analogamente, il sistema tedesco di tutela dell’onore limita la punibilità delle condotte lesive di tale bene giuridico all’ipotesi di attribuzione di fatti non veri, salvo il caso delle ingiurie, nelle quali assumono una certa rilevanza anche la forma e le circostanze delle offese.

È proprio guardando a tale modello, nonché recuperando alcune proposte di riforma sopra esaminate, che si ritiene opportuno riformulare il delitto di diffamazione costruendo due distinte fattispecie, le quali, in rapporto di sussidiarietà, prevedano espressamente il requisito della verità fra gli elementi costitutivi del fatto.

Una prima ipotesi delittuosa, meno grave, consisterebbe nell’offesa alla reputazione altrui, attuata mediante la comunicazione a una pluralità di persone e l’attribuzione di un fatto determinato falso⁶⁰⁴ oppure di un fatto determinato che, ancorché vero, sia esposto con modi e toni inadeguati, di per sé offensivi ovvero riguardi aspetti relativi alla vita privata e familiare.

Quanto alle modalità espressive, si recepisce quell’orientamento giurisprudenziale che, pur ammettendo una certa desensibilizzazione del linguaggio (in particolare per ciò che concerne il diritto di critica politica e giudiziaria), non consente attacchi mediante *argumenta ad hominem*.

Inoltre, si è visto come si debba adottare una concezione più lata di interesse pubblico, in quanto tale parametro, soprattutto nelle affermazioni critiche caricate dagli utenti in rete,

⁶⁰⁴ Una costruzione di questo tipo si trovava nel d.d.l. 1100 presentato alla Camera il 29 maggio 2013, che prevedeva la soppressione dell’art. 13 della legge sulla stampa e contestualmente ridisegnava la fattispecie prevista dall’art. 595 c.p. in questo modo: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente, attribuendole un fatto falso, è punito con la multa fino a euro 2.500.

Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 5.000, ove l’attribuzione del fatto falso sia avvenuta con la coscienza della sua falsità e con la volontà di diffonderlo al fine di ledere l’altrui reputazione; negli altri casi si applica la sola multa fino a euro 3.000. [...]”. Tale proposta di riforma venne poi assorbita dal d.d.l. Costa, sopra esaminato, che però non ripropose tale disposizione.

risulta affievolito rispetto al passato⁶⁰⁵; ciononostante, sembra doveroso estendere la rilevanza penale alle condotte di divulgazione di fatti inerenti la vita privata e familiare, a tutela del diritto alla riservatezza, rispetto al quale si è già detto come il criterio della verità non soccorra, dal momento che ad essere offensivo è proprio la diffusione di fatti veri, ma privati.

Una siffatta formulazione concentra il disvalore del fatto nell'addebito di un fatto specifico non veritiero, dando però rilevanza anche alle modalità espressive, in maniera analoga a quanto previsto dalla fattispecie di ingiuria per come disciplinata dall'ordinamento tedesco⁶⁰⁶ e, in fondo, come stabilito altresì dall'art. 596 del nostro codice penale in materia di *exceptio veritatis*.

La seconda fattispecie dovrebbe, invece, consistere nella volontaria attribuzione, di fatti falsi, nella consapevolezza della loro falsità, in quanto fattispecie, come già emerso nei lavori parlamentari, connotata da maggiore disvalore: a tal proposito, si potrebbe intervenire sulla formulazione della fattispecie, esplicitando la portata dell'elemento soggettivo richiesto, attraverso l'inserimento dell'avverbio "intenzionalmente", analogamente a quanto accaduto con il delitto dell'abuso d'ufficio⁶⁰⁷.

In quest'ultimo caso, la gravità della condotta delineata potrebbe giustificare l'applicazione al cronista della pena interdittiva, misura che, se contenuta entro precisi limiti di legge e in un periodo di tempo ragionevole⁶⁰⁸, non sembra essere in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, per come interpretata dalla Corte EDU, e con il ruolo dei giornalisti come *watch-dogs* della democrazia, per la ragione che il diritto di informare - nonché lo speculare diritto di essere informati - non copre la diffusione di notizie false. Al contrario, lo stesso Consiglio d'Europa ha raccomandato in più occasioni la necessità di prevedere adeguate linee guida che regolino l'attività giornalistica, nel rispetto di precisi obblighi deontologici, fra i quali, *in primis*, un'attenta verifica delle fonti e la buona fede nel veicolare le notizie, aspetti che senz'altro non ricorrono nel caso di attribuzione intenzionale di fatti non veritieri.

⁶⁰⁵ Cfr. cap. II, par. 2.2.

⁶⁰⁶ V. *supra*, nota 517.

⁶⁰⁷ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, cit., p. 203 e ss. Anche qui si coglie il richiamo all'ordinamento tedesco e, in particolare, alla figura della *Verleumdung*; inoltre, si è già visto come un'ipotesi simile (seppur limitata alla sola diffamazione a mezzo stampa) fosse contemplata dal d.d.l. Costa che prevedeva, quale circostanza aggravante, l'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, v. *supra*, par. 3.1.

⁶⁰⁸ Non può essere mai perpetua e deve essere determinata nel minimo e nel massimo edittale, v. A. Manna, *op. ult. cit.*, p. 7.

Ipotesi di questo tipo, necessariamente dolose, impedirebbero l'attribuzione del reato di diffamazione al giornalista che abbia ritenuto il fatto vero, per negligenza, imprudenza o imperizia, e dunque a titolo di colpa, superando così il rischio, invero frequente nella prassi, di ascrivere la responsabilità per fatti (dolosi) di diffamazione nei casi di mancato rispetto di regole cautelari.

Inoltre, tali disposizioni lascerebbero fuori dall'abito di applicazione della norma la formulazione di giudizi di valore, ossia quelle affermazioni che costituiscono espressione delle convinzioni personali dell'autore, privi di consistenza storico-fattuale⁶⁰⁹. Come si è già visto, infatti, i giudizi non sono suscettibili di essere valutati in termini di verità o falsità: pertanto, nelle ipotesi prospettate, la rilevanza penale verrebbe limitata ai soli fatti determinati, intesi come quei fatti caratterizzati da storicità e irripetibilità e, per tale ragione, dotati di maggiore attendibilità.

Le fattispecie sopra delineate, poi, non richiedendo l'assenza dell'offeso, attribuiscono rilevanza penale anche agli attacchi rivolti al soggetto passivo in presenza di più persone: attualmente tali ipotesi, in quanto comprese nel campo applicativo dell'ingiuria, sono state trasformate anch'esse in illeciti punitivi civili. Si ritiene quindi necessario, in un'ottica di rivisitazione in senso più ampio della categoria delle fattispecie previste a tutela dell'onore, rivedere il criterio distintivo fra diffamazione e ingiuria, limitando il campo applicativo di quest'ultima alle sole offese rivolte al diretto interessato, e ripristinare la rilevanza penale degli attacchi attuati alla presenza di una pluralità di soggetti, compreso il destinatario, poiché idonei a ledere la reputazione⁶¹⁰.

In effetti, si è già osservato come tale criterio distintivo risulti ancor più problematico nel caso di condotte commesse attraverso la rete internet, nella quale le offese indirizzate ad una pluralità di utenti, compresi il diretto interessato, sembrano integrare il maggior disvalore della fattispecie di diffamazione e non certo l'ipotesi di ingiuria. A tal proposito, infatti, sappiamo come lo strumento informatico, per sua natura, consenta la "compresenza" di moltissimi utenti che possono accedere simultaneamente al medesimo contenuto. Una tale "presenza" risulta però molto debole, superata di gran lunga dalla prevalenza della lesione della reputazione altrui mediante la comunicazione ad una pluralità di utenti: trattare tali ipotesi alla stregua dell'ingiuria, dunque, risulterebbe sproporzionato per difetto.

⁶⁰⁹ A. Gullo, *op. ult. cit.*, p. 50.

⁶¹⁰ Analogamente a quanto prospettato nel Progetto Pagliaro, v. *supra*, par. 3, e in tal senso anche A. Gullo, *ibidem*.

E volgendo ora lo sguardo proprio allo strumento informatico quale mezzo di commissione del delitto di diffamazione, si ritiene di collocarlo fra i mezzi di pubblicità, insieme alla stampa, alla radio e alla televisione.

Ci sembra, infatti, che il difetto più evidente dell'attuale assetto normativo della diffamazione sia proprio l'estrema frammentazione fra più disposizioni di legge che danno vita, in assenza di un adeguato coordinamento, ad un trattamento differenziato di fattispecie sostanzialmente analoghe: si pensi alla suddivisione della disciplina a mezzo stampa fra l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e l'art. 595 c.p. o alla normativa in materia di diffamazione a mezzo radiotelevisivo, anch'essa prevista in parte da quest'ultima disposizione e in parte dall'art. 30 della legge Mammi che, pur essendo intervenuta più di recente, ha introdotto, come si è visto, una disciplina disorganica.

In uno scenario siffatto, la diffamazione a mezzo internet, a sua volta universo composito ed eterogeneo, risulta di difficile collocazione, se non si vuole rischiare di inserire un ulteriore elemento di disomogeneità, con conseguenti problemi applicativi.

Per tali ragioni, gli sforzi fatti finora non sono stati soddisfacenti, in quanto hanno mantenuto tale duplicazione di discipline, tentando di riadattarle alle offese perpetrate attraverso la rete internet.

Si ritiene, invece, preferibile l'unificazione dei mezzi di pubblicità in un'unica fattispecie che contempra l'offesa arrecata con il mezzo della stampa, della televisione, di internet o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità⁶¹¹, evitando così di dividere la disciplina dei mezzi dotati di una certa diffusività fra più disposizioni di legge.

A tal proposito, non si ritiene opportuna neppure la distinzione, come si è visto sempre più sfumata nella prassi, fra testata giornalistica *online* e altre forme di comunicazione digitale, vista la tendenza dei *blog*, dei *forum* e, soprattutto, dei *social networks* di arricchirsi di contenuti "editoriali", costituendo anch'essi canali di informazione⁶¹². Peraltro, anche i contenuti presenti su tali piattaforme presentano analoghe caratteristiche di insidiosità e invasività derivanti dall'utilizzo del mezzo informatico, che consentono di equipararlo agli altri *mass media*.

Tale distinzione dovrebbe, però, essere recuperata per ciò che concerne la figura del direttore responsabile: si ritiene anche in questo caso opportuna un'equiparazione dei diversi mezzi di comunicazione (stampa, giornale *online* e radiotelevisione), ma limitando

⁶¹¹ In tal senso, v. A. Visconti, *op. cit.*, p. 632 e ss. Un sistema simile di suddivisione fra offese "pubbliche" e "non pubbliche" è quello adottato dal modello francese che, come si è visto, adotta una nozione molto ampia di mezzo di pubblicità e che potrebbe essere, quindi, fonte di ispirazione per quanto riguarda tale aspetto.

⁶¹² V. cap. III, par. 2.2.

la responsabilità per omesso controllo ai soli siti/trasmissioni che abbiano le caratteristiche di “testata” (struttura redazionale, direttore responsabile, ecc.) e che siano debitamente registrati ai sensi dell’art. 5 della legge sulla stampa. Una tale previsione permetterebbe di superare i problemi riscontrati nella prassi, a causa della difficoltà di estensione in via analogica di tale responsabilità anche ai direttori di giornali *online* o di testate giornalistiche radiofoniche e televisive.

Sembra, inoltre, condivisibile la scelta operata dalle proposte di riforma analizzate di richiedere un coefficiente colposo nella struttura della responsabilità del direttore, spostando l’inciso “a titolo di colpa” dal trattamento sanzionatorio al profilo soggettivo e precisando altresì che il delitto debba essere conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Sempre per la stessa ragione si accoglie con favore la previsione, contenuta in alcune proposte di riforma dell’art. 57, relativa alla facoltà del direttore di delegare le funzioni di vigilanza a giornalisti qualificati, poiché volta a consentire un controllo effettivo, responsabilizzando il soggetto delegato e al contempo manlevando il direttore che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, è allo stato responsabile dell’intero contenuto del periodico, comprese le inserzioni pubblicitarie, le rubriche, le missive inviate dai lettori, ecc. Inoltre, si è visto come la realtà digitale ponga ulteriori problemi sotto tale profilo, a causa dell’estrema semplificazione e velocità nell’accesso alle notizie da parte degli utenti della rete, in grado di caricare migliaia di commenti in poco tempo, di talché non pare corretto concentrare una responsabilità così ampia in capo ad unico soggetto.

Peraltro, l’impresa giornalistica costituisce un’unità complessa ed è quindi equiparabile ad altre imprese, alle quali pacificamente si applica l’istituto della delega o del trasferimento di funzioni: deve ammettersi, pertanto, una suddivisione di compiti e ruoli anche nell’organizzazione redazionale⁶¹³.

Inoltre, sembra opportuna la rimodulazione della disciplina della rettifica nei termini delineati dai recenti progetti di riforma, che stabilivano l’estensione di tale istituto anche alle testate telematiche e alla stampa non periodica. Non si condivide, però, la previsione, in tali casi, della non punibilità dell’autore dell’offesa e del direttore responsabile; è preferibile, infatti, far conseguire alla rettifica altri effetti premiali, sia sul piano risarcitorio sia sul piano sanzionatorio, in particolare escludendo la facoltà del giudice di comminare la pena interdittiva al giornalista.

⁶¹³ In tal senso, A. Manna, *op. ult. cit.*, p. 11.

Infine, il panorama della tutela dell'onore si dovrebbe chiudere con la previsione della circostanza aggravante rappresentata dalla diffamazione commessa con la finalità di discriminazione o di odio, legati a caratteristiche etniche, nazionali, razziali, religiose, di orientamento sessuale, ecc.⁶¹⁴, ipotesi che potrebbe persino giustificare il ricorso alla pena detentiva, secondo quanto espresso dalla Corte dei diritti.

⁶¹⁴ Cfr. A. Visconti, *op. cit.*, p. 632 e ss.

BIBLIOGRAFIA

- Agnino F., *Diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e Resp.*, 2018, 1, p. 104 e ss.
- Albeggiani F., *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano, 2016.
- Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1998.
- Bartoli R., *Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell'Internet Service Provider*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 5, p. 600 e ss.
- Bartoli R., *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017, 3, p. 59 e ss.
- Bellagamba F., *Il delitto di diffamazione*, in F. Bellagamba-R. Guerrini, *Delitti contro l'onore*, Torino, 2010.
- Benedict R., *The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*, Boston, 1946, trad. it. M. Lavaggi, F. Mazzone, M. Renda, *Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese*, Bari, 2017.
- Betti E., *Istituzioni di diritto romano*, II, I, Padova, 1960-62.
- Bisori L., *I delitti contro l'onore e la libertà individuale*, in A. Cadoppi-S. Canestrari-A. Manna-M. Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VIII.
- Boccia Artieri G.-Marinelli A., *Introduzione: piattaforme, algoritmi, formati. Come sta evolvendo l'informazione online*, in *Problemi inf.*, 2018, 3, p. 349 e ss.
- Bowman J., *Honor: a history*, New York, 2006, trad. it. F. Cherubini, *Breve storia dell'onore*, Catanzaro, 2009.
- Bravo Bosch M.J., *La injuria verbal colectiva*, Madrid, 2007.
- Brelich A., *Gli eroi greci*, Milano, 2010.
- Bricola F., *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, 1973, p. 1 e ss.
- Butturini D., *La problematica della pena detentiva come limitazione del diritto di informazione tra Costituzione e CEDU. Spunti di riflessione a partire da una questione di legittimità costituzionale sollevata nel 2019 dal Tribunale penale di Salerno*, in *Riv. dir. media*, 2019, 3, p. 61 e ss.
- Cardini F., *Onore*, Bologna, 2016.

- Carnelutti F., *Teoria generale del reato*, Padova, 1932.
- Carrara F., *Programma. Parte speciale*, III, Prato, 1882.
- Cartabia M., *Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, 5, p. 3564 e ss..
- Castellaneta M., *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Bari, 2012.
- Cerese M., *Il caso Carnevale in Tribunale: dopo la critica del giudizio il giudizio sulla critica*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1392 e ss.
- Chenal R., *Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Dir. pen. cont., Riv. Trim.*, 2017, 3, p. 37 e ss.
- Cipriani S., *La protezione penale della riservatezza in diritto comparato italiano e francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 867 ss.
- Collica M.T., *Le esimenti speciali*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l’onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 231 e ss.
- Consulich F., *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in *Sist. pen.*, 10 aprile 2020.
- Consulich F., *Lo statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, 2018.
- Conte P., *Droit pénal spécial*, Paris, 2016.
- Conte P., *Responsabilité pénale du directeur de la publication d’un service de communication en ligne*, in *Droit pénal*, 2, Février 2016, comm. 27.
- Corrias Lucente G., *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Padova, 2000.
- Crifò G., *Diffamazione e ingiuria. Diritto romano*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964.
- Cuniberti M., *Riservatezza e identità personale*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell’informazione*, Torino, 2011, p. 115 e ss.
- Cuomo L., *Linea dura della Cassazione per l’insulto in forma anonima su Facebook*, in *Quot. giur.*, 18 aprile 2014.
- Delitala G., *Titolo e struttura della responsabilità penale del direttore del giornale per reati commessi sulla stampa periodica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 544 e ss.
- Descheemaeker E., *Veritas non est defamatio? Truth as a defence in the law of defamation*, in *31 Legal Studies*, 2011, p. 1 e ss.
- Dodds E.R., *The Greeks and the irrational*, Berkeley, 1951, trad. it. V. Vacca De Bosis, *I Greci e l’irrazionale*, Milano, 2009.

- Donini M., *Anatomia dogmatica del duello. L'onore dal gentiluomo al colletto bianco*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 1057 e ss.
- Donini M., "Danno" e "offesa" nella cd. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1546 e ss.
- Dworkin R., *Taking Rights Seriously*, Cambridge, 1977.
- Escutia Romero R., *Consideraciones en torno a la difamación escrita en derecho romano*, in *Revista de Derecho UNED*, 2009, p. 4 e ss.
- Fioravanti L., *Delega di funzioni, dovere di vigilanza e responsabilità penale*, in *Giur. it.*, 1993, II, p. 769 e ss.
- Fioravanti L., *Diffamazione televisiva e competenza per territorio*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, 7, p. 823 e ss.
- Fioravanti L.-Magnanensi S., voce *Televisione, stampa e editoria*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 164 e ss.
- Fiorella A., *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, Firenze, 1985.
- Flor R., *Dalla 'Data retention' al diritto all'oblio. Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive 'de jure condendo'*, in G. Resta-V. Zeno Zencovich, *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, p. 223 e ss.
- Florian E., *La teoria psicologica della diffamazione*, Torino, 1927.
- Fumo M., *La diffamazione mediatica*, Milano, 2012.
- Gaito E., *La verità dell'addebito nei delitti contro l'onore*, Milano, 1966.
- Gargani A., *Sanzioni pecuniarie civili e sanzioni amministrative. Quali alternative alla tutela penale: problemi e prospettive*, in *Legisl. pen.*, 3 dicembre 2018.
- Gargani A., *Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di 'riforma della disciplina sanzionatoria' (art. 2 l.28.4.2014 n. 67)*, in *Legisl. pen.*, 7 luglio 2015.
- Garuti G., *Condannata l'Italia per eccessiva limitazione della libertà di stampa*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 9, p. 1187 e ss.
- Gentili A., *La concorrenza nelle telecomunicazioni*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 208 e ss.
- Guastini R., *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011.
- Gianformaggio L., *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in *Riv. inter. fil. dir.*, 1985, p. 70 e ss.

- Giostra G., *Cronaca giudiziaria: il proibizionismo non serve*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 7, p. 799 e ss.
- Giostra G., *Processo penale e informazione*, Milano, 1989.
- Giudici A., *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 settembre 2013.
- Grotto M., *La diffamazione a mezzo stampa in common law. Profili penalistici*, in A. Melchionda-G. Pascuzzi, *Diritto di cronaca e tutela dell'onore. La riforma della disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Atti del convegno tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento il 18 marzo 2005*, Trento, 2005, p. 363 e ss.
- Guerini T., *Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali*, Torino, 2020.
- Gullo A., *Delitti contro l'onore*, in F. Viganò-C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, 2015, p. 142 e ss.
- Gullo A., *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore*, Roma, 2013.
- Gullo A., *Diffamazione e pena detentiva*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2016.
- Gullo A., *Diritto di critica e limiti*, in *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 173 e ss.
- Gullo A., *La delega di funzioni in diritto penale: brevi note a margine di un problema irrisolto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 1508 e ss..
- Gullo A., *La tela di Penelope*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016, 1, p. 31 e ss.
- Gullo A., *Le aggravanti della diffamazione*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 75 e ss.
- Gullo A., *Le aggravanti dell'ingiuria*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 63 e ss.
- Ingrassia A., *La sentenza di Cassazione sul caso Google*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2014.
- Ingrassia A., *Responsabilità penale degli Internet Service Provider: attualità e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 12, p. 1621.
- Jakobs G., *Die Aufgabe des strafrechtlichen Ehrenschatzes*, in *Festschrift für Jescheck*, vol. I, Berlin, 1985.
- Jannitti Piromallo A., *Ingiuria e diffamazione*, Torino, 1953.

- Johnson V.R., *Comparative defamation law: England and the United States*, 24 *U. Miami Int'l & Comp. L. Rev.*, 1, 2016.
- Kanyon A.T., *Defamation, privacy and aspects of reputation*, in *Osgoode Hall Law Journal* 56, 2018, p. 59 e ss.
- Lamarque E., *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011, p. 13 e ss.
- Leo G., *La Consulta respinge le questioni relative ai valori edittali di pena per l'oltraggio (con qualche notazione generale circa il sindacato di costituzionalità sulle scelte sanzionatorie del legislatore)*, in *Sist. pen.*, 23 dicembre 2019.
- Lepage A., *La notion de communauté d'intérêts à l'épreuve des réseaux sociaux, Communication Commerce électronique*, 7-8, Juillet 2013, comm. 81.
- Lepage A., *Un an de droit pénal des nouvelles technologies, Droit pénal*, 12, Décembre 2015, chron. 10.
- Lodato M.G., *Diritto di sorridere e finalità informativa della vignetta satirica*, in *Dir. inf.*, p. 622 e ss.
- Lunghini G.-Musso L., *La competenza territoriale nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Corr. merito*, 2005, p. 8 e ss.
- Magro M.B., *La responsabilità del direttore di stampa periodica e il problema della determinazione della condotta tipica nei reati omissivi*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1236 e ss.
- Manes V., *Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2018.
- Manes V., *La "confisca senza condanna" al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 aprile 2015.
- Manes V., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011.
- Manfredini A.D., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano, 1977.
- Manna A., *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989.
- Manna A., *Problemi vecchi e nuovi in tema di diffamazione a mezzo stampa*, in *Arch. pen.*, 2012, n. 3, p.
- Mantovani F., *Diritto penale. Parte generale*, V ed., Padova, 2007.
- Mantovani F., *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005, vol. I.

- Mantovani M., *Exceptio veritatis e scriminante putativa del diritto di cronaca: un problema ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, I, p. 86 e ss.
- Mantovani M., *Profili penalistici del diritto di satira*, in *Dir. inf.*, 1992, p. 308 e ss.
- Manzini V., *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1985.
- Marongiu A., *Diffamazione e ingiuria. Diritto intermedio*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964.
- Maurach R., *Deutsches Strafrecht, Besonderer Teil*, Hannover, 1952.
- Melzi d'Eril C., *Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 marzo 2016.
- Melzi d'Eril C., *La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 novembre 2013.
- Melzi d'Eril C.-Vigevani G.E., *La Corte Europea dei Diritti e la libertà d'espressione*, in *Quaderni costituzionali*, 2009, 4, p. 954 e ss.
- Messina S., *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953.
- Musco E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974.
- Musco E., *Onore formale e onore reale come oggetto di tutela*, in Aa. Vv., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 99 e ss.
- Musco E., *Stampa*, in *Enc. dir.*, Milano, vol. XLIII, 1990, p. 645 e ss.
- Nicosia E., *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e diritto penale*, Torino, 2006.
- Nielsen P.A., *Choice of Law for Defamation, Privacy Rights, and Freedom of Speech*, in *Oslo Law Review*, 2019, 6, p. 32 e ss.
- Nuvolone P., *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.
- Nuvolone P., *I reati di stampa*, Milano, 1951.
- Pacileo V., *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del "caso Sallusti"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 maggio 2013.
- Paonessa C., *Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari*, Pisa, 2009.
- Pecorella C., *Diritto penale dell'informatica*, Padova, 2006.
- Pelissero M., *Diritto di critica e verità dei fatti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 3, p. 1227 e ss.
- Pelissero M., *Principi generali di politica criminale*, in C.F.Grosso-M.Pelissero-D. Petrini-P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2017, p. 68 e ss.
- Peron S., *La diffamazione tramite mass media*, Padova, 2006.

- Petrini D., *Diffamazione on line: offesa recata con “altro mezzo di pubblicità” o col mezzo della stampa?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 11, p. 1485 e ss.
- Petrini D., *Il direttore della testata telematica, tra horror vacui e prospettive di riforma: sperando che nulla cambi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 4, p. 1611 e ss.
- Petrini D., *La responsabilità penale per i reati via internet*, Napoli, 2004.
- Picotti L., *Fondamento e limiti della responsabilità penale dei service-providers in Internet*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 3, p. 379 e ss.
- Piergallini C., *Pene ‘private’ e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, in Aa. Vv., *La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, II, Milano, 2018, p. 631 e ss.
- Pisa I., *La responsabilità del direttore di periodico on line tra vincoli normativi e discutibili novità giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 3, p. 407 e ss..
- Pisa P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, Vol. I, IV Ed., Padova, 2006.
- Pisa P., *Ipotesi di responsabilità anomala*, in C.F. Grosso, M. Pelissero, D. Petrini, P. Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2017, p. 420 e ss.
- Pisa P., *Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità del direttore di periodico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 3, p. 333 e ss.
- Polvani M., *La diffamazione a mezzo stampa*, Padova, 1998.
- Raschel E., *La liberté d’expression ne s’arrête plus là où commence la dignité d’autrui*, in *Communication Commerce électronique*, 2, Février 2020, étude 4.
- Risicato L., *L’illecito civile punitivo come irrocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, p. 487 e ss.
- Rivello P., *Su una pronuncia della Corte costituzionale in materia di diritto penale militare*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017, 11, p. 187 e ss..
- Riverditi M., *L’illecito civile punitivo ex d. legisl. n. 7 del 2016: una prima ricostruzione*, in *Studium iuris*, 2016, 6, p. 667 e ss.
- Rolla G., *La tutela costituzionale dei diritti*, Milano, 2018.
- Rolla G., *L’organizzazione costituzionale dello Stato*, Milano, 2018.
- Santalucia B., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013.
- Scopinaro L., *Internet e delitti contro l’onore*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2, 2000, p. 617 e ss.
- Scopinaro L., *Internet e reati contro il patrimonio*, Torino, 2007.

- Sieber U., *Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer. Le nuove sfide di Internet* (trad. it. a cura di M. Sforzi), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 1218.
- Spasari M., *Diffamazione e ingiuria. Diritto penale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1964.
- Tabarelli de Fatis S., *Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con particolare riferimento alla diffamazione on line*, in L. Picotti (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, p. 193 e ss.
- Tesauro A., *La diffamazione come reato debole e incerto*, Torino, 2005.
- Turchetti S., *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014.
- Turchetti S., *Cronaca giudiziaria: un primo passo della Corte di Cassazione verso l'abolizione della pena detentiva per la diffamazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 17 aprile 2014.
- Turchetti S., *Diffamazione, pena detentiva, caso Sallusti: ancora una condanna all'Italia da parte della Corte EDU*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 marzo 2019.
- Turchetti S., *Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e individuabilità della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2014.
- Valastro A., *La tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi modelli di responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, p. 989 e ss.
- Veron M., *Droit pénal spécial*, Paris, 2004.
- Verri F.-Cardone V., *Diffamazione a mezzo stampa*, Milano, 2013.
- Viganò F., *La Consulta e la tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, 2, p. 333 e ss.
- Viganò F., *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 ottobre 2012.
- Vigevani G.E., *Informazione e democrazia*, in M. Cuniberti, E. Lamarque, B. Tonoletti, G.E. Vigevani, P. Viviani Shlein, *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011, p. 2 e ss.
- Visconti A., *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, 2018.
- Vitarelli T., *Diritto di cronaca e limiti*, in T. Vitarelli-A. Gullo, *Le cause di giustificazione comuni nei delitti contro l'onore*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali*, (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 124 e ss.

- Vitarelli T., *Evento colposo e limiti del dovere obiettivo di diligenza nella responsabilità del direttore di stampa periodica*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, p. 1234 e ss.
- Vitarelli T., *La diffamazione: elementi costitutivi e forme di manifestazione*, in M. T. Collica-T. Vitarelli, *Elementi essenziali e forme di manifestazione dei delitti contro l'onore*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 43 e ss.
- Vitarelli T., *La responsabilità penale del direttore di stampa periodica*, in M.T. Collica-A. Gullo-T. Vitarelli, *I delitti contro l'onore. Casi e materiali* (a cura di P. Siracusano), Torino, 2001, p. 283 e ss.
- Wolff E.A., *Ehre und Beleidigung*, in *ZStW*, 1969.
- Wurman R.S., *Information Anxiety*, New York, Doubleday, 1989.
- Zeno Zencovich V., *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in *Dir. inf.*, 1998, p. 15 e ss.